Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Seconda Leggi, regolamenti, atti dello Stato e provvedimenti delle Comunità europee

Sommario Parte Terza Concorsi e avvisi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

09_48_1_DPR_35

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 28 ottobre 2009, n. 35

Determinazione del compenso ai componenti della Commissione giudicatrice per l'aggiudicazione della progettazione esecutiva e realizzazione dell'"Ampliamento dell'autostrada A4 con la realizzazione della terza corsia - Tratto Quarto d'Altino (prog. Km 10+950) - San Donà di Piave (prog. Km 29+500)".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 11 luglio 2008, con il quale è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24.02.1992 n. 225, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
VISTA l'Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i., di seguito Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
CONSIDERATO che la disposizione del comma 3 dell'art. 1 della richiamata Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i. prescrive che il Commissario delegato si avvalga, per dare attuazione alle iniziative che intenderà assumere, di due Soggetti Attuatori designati uno dal Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed uno dal Presidente della Regione Veneto;
VISTI il decreto del Commissario delegato n. 1 del 6 ottobre 2008 di nomina del dott. Riccardo Riccardi e la nota 1975/C.P.52.00000.200 dd. 19 settembre 2008 del Presidente della Regione Veneto che rende nota la designazione dell'ing. Silvano Vernizzi, Segretario Regionale Infrastrutture e Mobilità, quali Soggetti Attuatori della richiamata Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i.;
PRESO ATTO del provvedimento n. 1 del 6 ottobre 2008 emesso, a firma congiunta, dai Soggetti Attuatori di nomina dell'ing. Enrico Razzini quale Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Commissario delegato n. 13 del 20 aprile 2009 con il quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i. il progetto definitivo dell'intervento "Ampliamento dell'autostrada A4 con la realizzazione della terza corsia - Tratto Quarto d'Altino (prog. Km 10+950) - San Donà di Piave (prog. Km 29+500), unitamente al quadro economico dell'intervento così definito: importo complessivo € 427.405.038,56 di cui € 309.281.592,90 a base d'asta (€ 294.469.709,52 per lavori "a corpo" assoggettabili a ribasso, € 3.549.130,74 per oneri progettazione esecutiva e aggiornamento del PSC assoggettabili a ribasso ed € 11.262.752,64 per oneri specifici per l'esecuzione del PSC non assoggettabili a ribasso), € 81.075.444,51 per somme a disposizione ed € 37.048.001,15 per spese generali;
VISTO il decreto del Commissario delegato n. 14 del 20 aprile 2009 con il quale è stato approvato il bando di gara per la progettazione esecutiva e realizzazione dell'"Ampliamento dell'autostrada A4 con la realizzazione della terza corsia - Tratto Quarto d'Altino (prog. Km 10+950) - San Donà di Piave (prog. Km 29+500)";

VISTO il decreto del Commissario delegato n. 24 del 17 luglio 2009 di nomina della Commissione giudicatrice per l'aggiudicazione della progettazione esecutiva e realizzazione dell'"Ampliamento dell'autostrada A4 con la realizzazione della terza corsia - Tratto Quarto d'Altino (prog. Km 10+950) - San Donà di Piave (prog. Km 29+500)" come di seguito composta:
- Presidente dott. Vincenzo Spaziante
- Commissario dott. ing. Giuseppe Fasiol,
- Commissario dott. ing. Carlo Andrea Bordini,
- Segretari Verbalizzanti: p.i. Luigi Molinaro e dott. Flavio Colleselli;

CONSIDERATO che nel citato decreto n. 24 del 17 luglio 2009 veniva precisato che il compenso spettante alla Commissione giudicatrice, di cui al comma 3 dell'art 92 del D.P.R. n. 554/99, verrà stabilito con successivo provvedimento;
CONSIDERATO che l'art. 2, comma 1, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i. consente al Commissario delegato di avvalersi per l'espletamento dei compiti di cui all'Ordinanza medesima del supporto tecnico, operativo e logistico della Concessionaria Autovie Venete della quale il Commissario ing. Carlo Andrea Bordini e i due segretari verbalizzanti sono dipendenti;
CONSIDERATO che l'art. 2, comma 1, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i. consente al Commissario delegato di avvalersi, per l'espletamento dei compiti di cui all'Ordinanza medesima, di una struttura appositamente costituita, composta complessivamente da non più di cinque unità di personale, anche con qualifica dirigenziale ed equiparata, appartenenti ad Amministrazioni statali ed Enti pubblici territoriali e non territoriali, nonché a società con prevalente capitale di titolarità dello Stato o delle regioni, posto in posizione di comando o di distacco, anche a tempo parziale previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità, della quale il Commissario ing. Giuseppe Fasiol fa parte in posizione di comando a tempo parziale, giusto il decreto del Commissario delegato n. 3 del 6 ottobre 2008;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture di determinazione dei compensi spettanti alle commissioni ministeriali di aggiudicazione degli appalti banditi dalle società concessionarie autostradali (UDCGAB Prot. 0014154 - 31/10/2007);
RITENUTO di assumere il sopra citato Decreto del Ministero delle Infrastrutture come riferimento per la determinazione dei compensi spettanti alle commissioni giudicatrice di cui al decreto del Commissario delegato n. 24 del 17 luglio 2009, anche in virtù del fatto che l'aggiudicazione riguarda la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'ampliamento dell'autostrada A4 con la realizzazione della terza corsia nel tratto Quarto d'Altino - San Donà di Piave, in concessione alla società concessionaria autostradale S.p.A. Autovie Venete;
CONSIDERATO che l'applicazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture all'affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione dell'"Ampliamento dell'autostrada A4 con la realizzazione della terza corsia - Tratto Quarto d'Altino (prog. Km 10+950) - San Donà di Piave (prog. Km 29+500)" determina un compenso, al netto degli eventuali oneri previdenziali e IVA, di 30.000,00 euro per ciascun componente della Commissione giudicatrice e di 30.000,00 euro per l'Ufficio di segreteria da ripartirsi fra i componenti del medesimo;
VISTO l'art. 1 comma 6 del citato Decreto del Ministero delle Infrastrutture che fa, in ogni caso, salve le disposizioni in ordine all'onnicomprensività del trattamento economico spettante ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 165/2001 e dal contratto collettivo nazionale di categoria vigente;
CONSIDERATO che l'art. 2 comma 4 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i. prevede che i compensi determinati per i componenti del Comitato tecnico scientifico sono corrisposti in deroga al regime giuridico della onnicomprensività della retribuzione di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 165/2001, e dell'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente sottoscritto in data 5 aprile 2001;
VISTO l'art. 4 comma 1 lettera g) dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i. che autorizza il Commissario delegato, per il compimento delle iniziative previste dall'Ordinanza, ove ritenuto indispensabile a derogare al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 19 e 24 e articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente sottoscritto in data 5 aprile 2001, ed analoghe disposizioni previste da leggi e contratti collettivi riguardanti il personale regionale e del comparto unico della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
RITENUTO indispensabile derogare al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 19 e 24 e articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente sottoscritto in data 5 aprile 2001, ed analoghe disposizioni previste da leggi e contratti collettivi riguardanti il personale regionale e del comparto unico della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in considerazione della complessità tecnica dell'appalto, del criterio individuato per l'aggiudicazione e del rilevante importo posto a base di gara;

DECRETA

1) E' attribuito un compenso di 30.000,00 euro per ciascun componente della Commissione giudicatrice e di 30.000,00 euro per l'Ufficio di segreteria, da ripartirsi fra i componenti del medesimo, anche in deroga, per le motivazioni di cui in premessa, al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 19 e 24 e articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente sottoscritto in data 5 aprile 2001, ed analoghe disposizioni previste da leggi e contratti collettivi riguardanti il personale regionale e del comparto unico della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
2) I compensi di cui al punto 1) sono attribuiti ai componenti della Commissione giudicatrice e dell'Ufficio di segreteria che non sono dipendenti della S.p.A. Autovie Venete e a quelli che non sono posti in posizione di comando o distacco ai sensi dell'art. 2 comma 1 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., anche in deroga, per le motivazioni di cui in premessa, all'art. 84 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., all'art. 92 D.P.R. 554/1999 ed all'art. 11, comma 5, lettera f), Legge 23 dicembre 1992 n. 498.
3) I compensi di cui al punto 1) devono essere integrati con oneri previdenziali e IVA per i componenti e/o membri in possesso di partita IVA, mentre si intendono lordi per gli altri componenti e/o membri.
4) Ad ogni componente la Commissione giudicatrice, nonché a ciascun membro dell'Ufficio di segreteria, spetta il rimborso delle spese di missione sostenute per l'espletamento dell'incarico e supportate da idonea documentazione giustificativa.
5) La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente decreto è a carico della società concessionaria autostradale S.p.A. Autovie Venete ai sensi dell'art. 6 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i.

Il presente decreto, immediatamente eseguibile, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

TONDO

09_48_1_DPR_36

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 28 ottobre 2009, n. 36

Determinazione del compenso ai componenti della Commissione giudicatrice per l'aggiudicazione della progettazione esecutiva e realizzazione del "Nuovo casello autostradale di Meolo - Autostrada A4 (prog. Km 19+690)".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 11 luglio 2008, con il quale è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24.02.1992 n. 225, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
VISTA l'Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i., di seguito Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
CONSIDERATO che la disposizione del comma 3 dell'art. 1 della richiamata Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i. prescrive che il Commissario delegato si avvalga, per dare attuazione alle iniziative che intenderà assumere, di due Soggetti Attuatori designati uno dal Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed uno dal Presidente della Regione Veneto;
VISTI il decreto del Commissario delegato n. 1 del 6 ottobre 2008 di nomina del dott. Riccardo Riccardi e la nota 1975/C.P.52.00000.200 dd. 19 settembre 2008 del Presidente della Regione Veneto che rende nota la designazione dell'ing. Silvano Vernizzi, Segretario Regionale Infrastrutture e Mobilità, quali Soggetti Attuatori della richiamata Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i.;
PRESO ATTO del provvedimento n. 1 del 6 ottobre 2008 emesso, a firma congiunta, dai Soggetti Attuatori di nomina dell'ing. Enrico Razzini quale Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Commissario delegato n. 13 del 20 aprile 2009 con il quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i. il progetto defini-

tivo dell'intervento "Nuovo casello autostradale di Meolo - autostrada A4 (prog. Km 19+690)", unitamente al quadro economico dell'intervento così definito: importo complessivo € 40.076.592,10 di cui € 24.416.856,73 a base d'asta (€ 23.046.137,28 per lavori "a corpo" assoggettabili a ribasso, € 463.210,62 per oneri progettazione esecutiva e aggiornamento del PSC assoggettabili a ribasso ed € 907.508,83 per oneri specifici per l'esecuzione del PSC non assoggettabili a ribasso), € 12.303.979,07 per somme a disposizione ed € 3.355.756,30 per spese generali;
VISTO il decreto del Commissario delegato n. 15 del 20 aprile 2009 con il quale è stato approvato il bando di gara per la progettazione esecutiva e realizzazione dell'intervento "Nuovo casello autostradale di Meolo - autostrada A4 (prog. Km 19+690)",
VISTO il decreto del Commissario delegato n. 25 del 17 luglio 2009 di nomina della Commissione giudicatrice per l'aggiudicazione della progettazione esecutiva e realizzazione del "Nuovo casello autostradale di Meolo - autostrada A4 (prog. Km 19+690)" come di seguito composta:
- Presidente dott. Carlo Dapelo
- Commissario dott. ing. Giuseppe Fasiol
- Commissario dott. ing. Luca Vittori
- Segretari Verbalizzanti: p.i. Luigi Molinaro e dott. Flavio Colleselli;

CONSIDERATO che nel citato decreto n. 25 del 17 luglio 2009 veniva precisato che il compenso spettante alla Commissione giudicatrice, di cui al comma 3 dell'art 92 del D.P.R. n. 554/99, verrà stabilito con successivo provvedimento;
CONSIDERATO che l'art. 2, comma 1, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i. consente al Commissario delegato di avvalersi per l'espletamento dei compiti di cui all'Ordinanza medesima del supporto tecnico, operativo e logistico della Concessionaria Autovie Venete della quale il Commissario ing. Luca Vittori e i due segretari verbalizzanti sono dipendenti;
CONSIDERATO che l'art. 2, comma 1, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i. consente al Commissario delegato di avvalersi, per l'espletamento dei compiti di cui all'Ordinanza medesima, di una struttura appositamente costituita, composta complessivamente da non più di cinque unità di personale, anche con qualifica dirigenziale ed equiparata, appartenenti ad Amministrazioni statali ed Enti pubblici territoriali e non territoriali, nonché a società con prevalente capitale di titolarità dello Stato o delle regioni, posto in posizione di comando o di distacco, anche a tempo parziale previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità, della quale il Commissario ing. Giuseppe Fasiol fa parte in posizione di comando a tempo parziale, giusto il decreto del Commissario delegato n. 3 del 6 ottobre 2008;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture di determinazione dei compensi spettanti alle commissioni ministeriali di aggiudicazione degli appalti banditi dalle società concessionarie autostradali (UDCGAB Prot. 0014154 - 31/10/2007);
RITENUTO di assumere il sopra citato Decreto del Ministero delle Infrastrutture come riferimento per la determinazione dei compensi spettanti alle commissioni giudicatrice di cui al decreto del Commissario delegato n. 25 del 17 luglio 2009, anche in virtù del fatto che l'aggiudicazione riguarda la progettazione esecutiva e realizzazione del Nuovo casello autostradale di Meolo sulla autostrada A4 al km 19+690, in concessione alla società concessionaria autostradale S.p.A. Autovie Venete;
CONSIDERATO che l'applicazione del Decreto del Ministero delle Infrastrutture all'affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione del "Nuovo casello autostradale di Meolo - autostrada A4 (prog. Km 19+690)" determina un compenso, al netto degli eventuali oneri previdenziali e IVA, di 10.798,36 euro per il Presidente della Commissione, di 8.991,14 euro per gli altri componenti della Commissione giudicatrice e di 7.192,91 euro per l'Ufficio di segreteria da ripartirsi fra i componenti del medesimo;
VISTO l'art. 1 comma 6 del citato Decreto del Ministero delle Infrastrutture che fa, in ogni caso, salve le disposizioni in ordine all'onnicomprensività del trattamento economico spettante ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 165/2001 e dal contratto collettivo nazionale di categoria vigente;
CONSIDERATO che l'art. 2 comma 4 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i. prevede che i compensi determinati per i componenti del Comitato tecnico scientifico sono corrisposti in deroga al regime giuridico della onnicomprensività della retribuzione di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 165/2001, e dell'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente sottoscritto in data 5 aprile 2001;
VISTO l'art. 4 comma 1 lettera g) dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i. che autorizza il Commissario delegato, per il compimento delle iniziative previste dall'Ordinanza, ove ritenuto indispensabile a derogare al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 19 e 24 e articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente sottoscritto in data 5 aprile 2001, ed analoghe disposizioni previste da leggi e contratti collettivi riguardanti il personale regionale e del comparto unico della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
RITENUTO indispensabile derogare al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifi-

cazioni ed integrazioni, articoli 19 e 24 e articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente sottoscritto in data 5 aprile 2001, ed analoghe disposizioni previste da leggi e contratti collettivi riguardanti il personale regionale e del comparto unico della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in considerazione della complessità dell'appalto, del criterio individuato per l'aggiudicazione e dell'importo posto a base di gara;

DECRETA

1) E' attribuito un compenso di 10.798,36 euro per il Presidente della Commissione, di 8.991,14 euro per gli altri componenti della Commissione giudicatrice e di 7.192,91 euro per l'Ufficio di segreteria, da ripartirsi fra i componenti del medesimo, anche in deroga, per le motivazioni di cui in premessa, al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 19 e 24 e articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente sottoscritto in data 5 aprile 2001, ed analoghe disposizioni previste da leggi e contratti collettivi riguardanti il personale regionale e del comparto unico della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
2) I compensi di cui al punto 1) sono attribuiti ai componenti della Commissione giudicatrice e dell'Ufficio di segreteria che non sono dipendenti della S.p.A. Autovie Venete e a quelli che non sono posti in posizione di comando o distacco ai sensi dell'art. 2 comma 1 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., anche in deroga, per le motivazioni di cui in premessa, all'art. 84 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., all'art. 92 D.P.R. 554/1999 ed all'art. 11, comma 5, lettera f), Legge 23 dicembre 1992 n. 498.
3) I compensi di cui al punto 1) devono essere integrati con oneri previdenziali e IVA per i componenti e/o membri in possesso di partita IVA, mentre si intendono lordi per gli altri componenti e/o membri.
4) Ad ogni componente la Commissione giudicatrice, nonché a ciascun membro dell'Ufficio di segreteria, spetta il rimborso delle spese di missione sostenute per l'espletamento dell'incarico e supportate da idonea documentazione giustificativa.
5) La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente decreto è a carico della società concessionaria autostradale S.p.A. Autovie Venete ai sensi dell'art. 6 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i.

Il presente decreto, immediatamente eseguibile, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

TONDO

09_48_1_DPR_37

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 11 novembre 2009, n. 37

Nomina della Commissione giudicatrice per l'affidamento a contraente generale ai sensi dell'art. 176 del DLgs. n. 163/2006 e s.m.i. della progettazione definitiva ed esecutiva, della redazione del PSC, delle attività accessorie e della realizzazione con qualunque mezzo della "III^a^ corsia dell'autostrada A4 - Tratto nuovo ponte sul fiume Tagliamento (progr. Km. 63+300) - Gonars (progr. Km. 89+000), nuovo svincolo di Palmanova e variante SS n. 352 - 1° Lotto".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 11 luglio 2008, con il quale è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24.02.1992 n. 225, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
VISTA l'Ordinanza n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i., di seguito Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse-Gorizia;
CONSIDERATO che la disposizione del comma 3 dell'art. 1 della richiamata Ordinanza n. 3702/2008 e

s.m.i. prescrive che il Commissario delegato si avvalga, per dare attuazione alle iniziative che intenderà assumere, di due Soggetti Attuatori designati uno dal Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed uno dal Presidente della Regione Veneto;
VISTI il decreto del Commissario delegato n. 1 del 6 ottobre 2008 di nomina del dott. Riccardo Riccardi e la nota 1975/C.P.52.00000.200 dd. 19 settembre 2008 del Presidente della Regione Veneto che rende nota la designazione dell'ing. Silvano Vernizzi, Segretario Regionale Infrastrutture e Mobilità, quali Soggetti Attuatori della richiamata Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i.;
PRESO ATTO del provvedimento n. 1 del 6 ottobre 2008 emesso, a firma congiunta, dai Soggetti Attuatori di nomina dell'ing. Enrico Razzini quale Responsabile Unico del Procedimento per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Commissario delegato n. 16 del 20 aprile 2009, decreto a contrarre, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i - procedura di scelta del contraente per l'affidamento a Contraente generale della progettazione definitiva ed esecutiva, della redazione del P.S.C., delle attività accessorie e della realizzazione con qualunque mezzo della "III° corsia dell'Autostrada A4 - Tratto Nuovo Ponte sul Fiume Tagliamento (progr. Km. 63+300) - Gonars (progr. Km. 89+000), Nuovo svincolo di Palmanova e Variante S.S. n. 352 - 1° Lotto", approvazione del bando di gara e del disciplinare di gara;
CONSIDERATO che con il sopraccitato decreto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione era fissato in giorni 40 dalla data d'invio del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
CONSIDERATO che il bando è stato inviato all'Unione Europea - Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 22.04.2009 ed è stato inoltre pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale n. 52 d.d. 06.05.2009, nonchè le altre forme previste per legge;
VISTA la scadenza perentoria del termine per l'invio delle domande di partecipazione, fissata per il giorno 01.06.2009 ore 12:00;
VISTA che la Commissione nominata per l'espletamento delle procedure inerenti la fase di pre-qualifica dell'opera ha ritenuto, come da nota n. 86 del 04.08.2009, che tutte le imprese partecipanti siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti nel bando di gara e nel disciplinare di gara per l'affidamento in oggetto;
VISTA la successiva nota n. 87 del 05.08.2009 del RUP con la quale viene confermata l'avvenuta esecuzione degli adempimenti previsti dalle legge, nel rispetto dei termini dalla stessa previsti, e nulla rilevando in merito all'operato della commissione, lo stesso ha proceduto alla convalida dei verbali;
VISTO il decreto del Commissario delegato n. 31 del 6 agosto 2009, decreto a contrarre, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i - Affidamento a Contraente generale della progettazione definitiva ed esecutiva, della redazione del P.S.C., delle attività accessorie e della realizzazione con qualunque mezzo della "III° corsia dell'Autostrada A4 - Lotto Alvisopoli (progr. Km. 63+300) - Gonars (progr. Km. 89+000), Nuovo svincolo di Palmanova e Variante S.S. n. 352 - 1° Lotto", approvazione dello schema di lettera di invito alla procedura ristretta, dello schema di contratto d'appalto, del capitolato speciale d'appalto e degli elaborati tecnici;
VISTA la scadenza perentoria del termine per la presentazione delle offerte da parte delle imprese invitate, fissata per il giorno 05.11.2009 ore 12:00;
ATTESA la necessità di individuare i componenti della Commissione giudicatrice da parte dell'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, al fine di procedere alla valutazione delle offerte presentate;
VISTO l'art. 84 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. che prevede che il Presidente della Commissione giudicatrice sia di norma un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali e che gli altri componenti la Commissione siano selezionati fra funzionari della medesima stazione appaltante, salvo i casi di accertata carenza in organico di adeguate professionalità;
VISTO l'art. 2, comma 1, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i. che consente al Commissario delegato di avvalersi per l'espletamento dei compiti di cui all'Ordinanza medesima del supporto tecnico, operativo e logistico della Concessionaria Autovie Venete che, peraltro, agisce come amministrazione aggiudicatrice;
VISTO l'art. 4 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i. che autorizza il Commissario delegato a derogare, ove ritenuto indispensabile, anche all'art. 84 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., all'art. 92 D.P.R. 554/1999 ed all'art. 11, comma 5, lettera f), Legge 23 dicembre 1992 n. 498;
RITENUTO indispensabile ricorrere per le finalità di cui al presente atto, alla deroga dell'art. 84 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., dell'art. 92 D.P.R. 554/1999 e dell'art. 11, comma 5, lettera f), Legge 23 dicembre 1992 n. 498, in ragione della necessità di assumere tutte le iniziative di carattere urgente per il superamento dell'emergenza e per il ritorno alle normali condizioni di vita ed anche in considerazione

dell'elevata professionalità, competenza ed esperienza necessaria per l'espletamento dei compiti della Commissione giudicatrice;
CONSIDERATO quindi in virtù di quanto sopra, di procedere alla nomina dei seguenti componenti della Commissione giudicatrice:
- Presidente dott. Carlo Dapelo
- Commissario dott. ing. Carlo Andrea Bordini, dipendente della S.p.A. Autovie Venete
- Commissario dott. ing. Giovanni Guglielmi, Provveditore opere pubbliche per la Regione Lazio e la Regione Sardegna
- Segretari Verbalizzanti: p.i. Luigi Molinaro e dott. Flavio Colleselli, dipendenti della S.p.A. Autovie Venete

RITENUTO che il compenso spettante alla Commissione giudicatrice come sopra composta, di cui al comma 3 dell'art 92 del D.P.R. n. 554/99, verrà stabilito con successivo provvedimento;

DECRETA

1) di nominare per le motivazioni citate in premessa, anche in deroga all'art. 84 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., all'art. 92 D.P.R. 554/1999 ed all'art. 11, comma 5, lettera f), Legge 23 dicembre 1992 n. 498, la Commissione giudicatrice per l'affidamento a contraente generale ai sensi dell'art. 176 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. della progettazione definitiva ed esecutiva, della redazione del P.S.C., delle attività accessorie e della realizzazione con qualunque mezzo della "IIIa corsia dell'Autostrada A4 - Lotto Alvisopoli (progr. Km. 63+300) - Gonars (progr. Km. 89+000), nuovo svincolo di Palmanova e variante S.S. n. 352 - 1° Lotto":
- Presidente dott. Carlo Dapelo
- Commissario dott. ing. Carlo Andrea Bordini, dipendente della S.p.A. Autovie Venete
- Commissario dott. ing. Giovanni Guglielmi, Provveditore opere pubbliche per la Regione Lazio e la Regione Sardegna
- Segretari Verbalizzanti: p.i. Luigi Molinaro e dott. Flavio Colleselli, dipendenti della S.p.A. Autovie Venete

2) di individuare il termine entro cui la Commissione giudicatrice deve eseguire l'incarico nel giorno 15 febbraio 2010.

Il presente decreto, immediatamente eseguibile, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

TONDO

09_48_1_DPR_38

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 17 novembre 2009, n. 38
Decreto di aggiudicazione definitiva dell'appalto integrato per la realizzazione dell'intervento "Nuovo casello autostradale di Meolo - Autostrada A4 (prog. Km 19+690)".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il decreto dell'11 luglio 2008, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;
VISTA la successiva Ordinanza n° 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;
VISTI i Decreti dd. 6 ottobre 2008, n. 2 e dd. 21.04.2009 n. 18 del Commissario delegato, che, in ossequio all'art. 1, comma 3, dell'Ordinanza 3702/2008 e s.m.i., hanno attribuito ai due soggetti attuatori, il dott. Riccardo Riccardi e l'ing. Silvano Vernizzi, designati rispettivamente dal Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, con Decreto dd. 06.10.2008 n. 1 e dal Presidente della Regione Veneto, con nota prot. 1975/C.P.52.00000.200 dd. 19.09.2008, specifici settori di intervento per dare attuazione alle

iniziative che il Commissario delegato intenderà assumere;
VISTO il Provvedimento dei Soggetti Attuatori n. 1 del 6 ottobre 2008, con cui l'ing. Enrico Razzini, Direttore Operativo della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete, in possesso dei requisiti di studio e di competenza previsti dall'art. 10, comma 5 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., è stato nominato dai Soggetti Attuatori, nell'esercizio delle funzioni affidate con il Decreto menzionato, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori previsti dall'Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i., ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il Decreto dd. 21.04.2009 n. 17 del Commissario delegato di attribuzione di funzioni al Responsabile Unico del Procedimento;
RICORDATO che il Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i. provvede all'approvazione del progetto definitivo delle opere che sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, in deroga all'art 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., salva l'applicazione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dell'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti a metà;
RICORDATO il decreto dd. 20.04.2009 n. 13 del Commissario delegato di approvazione del progetto definitivo, e relativo quadro economico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i. dell'intervento "Nuovo casello autostradale di Meolo - autostrada A4 (prog. Km 19+690)", con le prescrizioni e raccomandazioni contenute nell'istruttoria allegata al verbale n. 5 del Comitato Tecnico Scientifico nonché il parere, con prescrizioni, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di cui alla nota prot. 2032 in data 23.12.2004 e confermato con nota BASAE SDG prot. 1942 dd. 27.01.2009 cl. 16.19.34;
RICORDATO il decreto dd. 20.04.2009 n. 15 del Commissario delegato con cui è stata avviata la procedura di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto integrato concernente la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di costruzione dell'intervento "Nuovo casello autostradale di Meolo - autostrada A4 (prog. Km 19+690)" da effettuarsi in conformità alle disposizioni recate dagli artt. 53 e seguenti, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., nonché sono stati approvati il bando di gara, il capitolato speciale d'appalto, lo schema di contratto e l'estratto del bando di gara da svolgersi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83, comma 1 del Decreto Legislativo n. 163/06 e s.m.i. nonché il relativo disciplinare di gara recante i criteri di valutazione ed i punteggi ivi puntualmente indicati;
RILEVATO che, alla scadenza del termine, sono pervenute n. 13 (tredici) offerte;
RICORDATO il decreto dd. 17.07.2009 n. 25 del Commissario delegato di nomina della Commissione Giudicatrice per l'aggiudicazione della progettazione esecutiva e realizzazione dell'intervento "Nuovo casello autostradale di Meolo - autostrada A4 (prog. Km 19+690)" con indicazione del 31.10.2009 quale termine di esecuzione dell'incarico;
VISTA la nota del Presidente della Commissione Giudicatrice, dott. Carlo Dapelo, dd. 13.10.2009 prot. E/3966 con quale, a seguito dell'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche dei concorrenti, avvenuta in data 09.10.2009, e dopo aver verificato la non sussistenza di offerte anomale, individua la seguente graduatoria provvisoria:

Vidoni S.p.A. in A.T.I. con Brussi Costruzioni S.r.l.	punti	75,67
Consorzio Stabile CONSTA Soc. Cons.p.A.	"	73,29
CO.VE.CO. Consorzio Veneto Cooperativo in A.T.I. con I.F.A.F. S.p.A., ZAGO S.r.l., F.lli DEMO Costruzioni S.r.l. e MOSOLE S.p.A. (cooptata)	"	70,70
Cooperativa di Costruzioni Società Cooperativa	"	70,36
C.M.B. - Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi in A.T.I. con Impresa Acco Umberto S.a.s.	"	70,27
S.A.C.A.I.M. S.p.A.	"	69,89
Rizzani De Eccher S.p.A.	"	64,41
Carron Cav. Angelo S.p.A.	"	61,12
I.C.G. 2 Ingegneria e Costruzioni Generali S.p.A.	"	56,33
Collini Lavori S.p.A.	"	52,99
Codelfa S.p.A.	"	52,87
Mazzi Impresa Generale Costruzioni S.p.A. in A.T.I. con SO.VE.CO. S.p.A.	"	52,01
CGS S.p.A. in A.T.I. .A. in A.T.I. con Prevedello Isidoro S.r.l.	"	43,64

CONSIDERATO che l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei pre-

scritti requisiti ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
VISTA la nota n. 120 del 29.10.2009 del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Enrico Razzini, dalla quale risultano verificati per l' aggiudicatario ed il concorrente che segue in graduatoria i requisiti di cui all'art. 48, comma 1 e 2, del D.Lgs. 163/2006;
PRESO ATTO che l'operato della Commissione Giudicatrice è riportato nei verbali trasmessi dal Presidente della Commissione Giudicatrice, dott. Carlo Dapelo, con nota dd. 13.10.2009 prot. E/3966;
PRESO ATTO della determina dd. 04.11.2009 prot. Atti/97, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha accertato la regolarità del procedimento ed approvato il verbale di aggiudicazione provvisoria dd. 09.10.2009;

DECRETA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., l'aggiudicazione provvisoria relativa all'affidamento dell'appalto integrato per la realizzazione dell'intervento " Nuovo casello autostradale di Meolo - autostrada A4 (prog. Km 19+690)", di cui alla nota prot. E/3966 dd. 13.10.2009 del Presidente della Commissione Giudicatrice;
2) di provvedere conseguentemente, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., all'aggiudicazione definitiva dell'appalto integrato per la realizzazione dell'intervento "Nuovo casello autostradale di Meolo - autostrada A4 (prog. Km 19+690)" all'impresa Vidoni S.p.A. in A.T.I. con Brussi Costruzioni S.r.l. per l'importo di netti € 19.384.371,19 (dicianovemilionitrecentoottantaquattromilatrecentosettantuno/19) più I.V.A.; tale importo è il risultato della somma di € 18.068.171,63 (diciottomilionisessantottomilacentosettantuno/63) relativo alla parte decurtata del ribasso offerto del 21,60% per l'esecuzione dei lavori, di € 408.690,73 (quattrocentoottomilaseicentonovanta/73), inclusi gli oneri previdenziali, relativo alla parte decurtata del ribasso offerto del 13,50% per gli oneri di progettazione, accessori e redazione del P.S.C. e dell'importo relativo agli oneri specifici per l'esecuzione dei P.S.C. di € 907.508,83 (novecentosettemilacinquecentootto/83) non assoggettabile a ribasso d'asta;
3) di conferire mandato al Responsabile Unico del Procedimento ing. Enrico Razzini, di provvedere, sottoscrivendo le relative comunicazioni, a quanto indicato all'art. 79, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., di sottoscrivere il relativo contratto di appalto dopo gli ulteriori accertamenti e verifiche di legge e previa acquisizione della necessaria certificazione di cui alla Legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i., nonché di provvedere a tutti gli altri atti conseguenti e/o necessari, visti anche i poteri allo stesso attribuiti con il richiamato Provvedimento dei Soggetti Attuatori n. 1 del 6 ottobre 2008 e con il citato Decreto dd. 21.04.2009 n. 17 del Commissario delegato, finalizzati alla sollecita realizzazione delle opere.

Il presente decreto, immediatamente eseguibile, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

TONDO

09_48_1_DPR_39

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato 17 novembre 2009, n. 39

Decreto di aggiudicazione definitiva dell'appalto integrato per la realizzazione dell'intervento "Ampliamento dell'autostrada A4 con la realizzazione della terza corsia - Tratto Quarto d'Altino (prog. Km 10+950) - San Donà di Piave (prog. Km 29+500)".

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

IL COMMISSARIO DELEGATO

VISTO il decreto dell'11 luglio 2008, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;
VISTA la successiva Ordinanza n° 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i. con la quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Commissario delegato per l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale Villesse - Gorizia;
VISTI i Decreti dd. 6 ottobre 2008, n. 2 e dd. 21.04.2009 n. 18 del Commissario delegato, che, in ossequio

all'art. 1, comma 3, dell'Ordinanza 3702/2008 e s.m.i., hanno attribuito ai due soggetti attuatori, il dott. Riccardo Riccardi e l'ing. Silvano Vernizzi, designati rispettivamente dal Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, con Decreto dd. 06.10.2008 n. 1 e dal Presidente della Regione Veneto, con nota prot. 1975/C.P.52.00000.200 dd. 19.09.2008, specifici settori di intervento per dare attuazione alle iniziative che il Commissario delegato intenderà assumere;
VISTO il Provvedimento dei Soggetti Attuatori n. 1 del 6 ottobre 2008, con cui l'ing. Enrico Razzini, Direttore Operativo della Concessionaria S.p.A. Autovie Venete, in possesso dei requisiti di studio e di competenza previsti dall'art. 10, comma 5 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., è stato nominato dai Soggetti Attuatori, nell'esercizio delle funzioni affidate con il Decreto menzionato, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori previsti dall'Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 5 settembre 2008 e s.m.i., ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il Decreto dd. 21.04.2009 n. 17 del Commissario delegato di attribuzione di funzioni al Responsabile Unico del Procedimento;
RICORDATO che il Commissario Delegato, ai sensi dell'art. 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i., provvede all'approvazione del progetto definitivo delle opere che sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori, in deroga all'art 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., salva l'applicazione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dell'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti a metà;
RICORDATO il decreto dd. 20.04.2009 n. 13 del Commissario delegato di approvazione del progetto definitivo, e relativo quadro economico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, dell'Ordinanza n. 3702/2008 e s.m.i. dell'intervento "Ampliamento dell'Autostrada A4 con la realizzazione della terza corsia - Tratto Quarto d'Altino (prog. Km 10+950) - San Donà di Piave (prog. Km 29+500)", con le prescrizioni e raccomandazioni contenute nell'istruttoria allegata al verbale n. 5 del Comitato Tecnico Scientifico nonché il parere, con prescrizioni, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di cui alla nota prot. 2032 in data 23.12.2004 e confermato con nota BASAE SDG prot. 1942 dd. 27.01.2009 cl. 16.19.34;
RICORDATO il decreto dd. 20.04.2009 n. 14 del Commissario delegato con cui è stata avviata la procedura di scelta del contraente per l'affidamento dell'appalto integrato concernente la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di costruzione dell'intervento "Ampliamento dell'autostrada A4 con la realizzazione della terza corsia - Tratto Quarto d'Altino (prog. Km 10+950) - San Donà di Piave (prog. Km 29+500)" da effettuarsi in conformità alle disposizioni recate dagli artt. 53 e seguenti del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., nonché sono stati approvati il bando di gara,il capitolato speciale d'appalto, lo schema di contratto e l'estratto del bando di gara da svolgersi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83, comma 1 del Decreto Legislativo n. 163/06 e s.m.i. nonché il relativo disciplinare di gara recante i criteri di valutazione ed i punteggi ivi puntualmente indicati;
RILEVATO che, alla scadenza del termine, sono pervenute n. 11 (undici) offerte;
RICORDATO il decreto dd. 17.07.2009 n. 24 del Commissario delegato di nomina della Commissione Giudicatrice per l'aggiudicazione della progettazione esecutiva e realizzazione dell'intervento "Ampliamento dell'autostrada A4 con la realizzazione della terza corsia - Tratto Quarto d'Altino (prog. Km 10+950) - San Donà di Piave (prog. Km 29+500)" con indicazione del 31.10.2009 quale termine di esecuzione dell'incarico;
VISTA la nota del Presidente della Commissione Giudicatrice, dott. Vincenzo Spaziante, dd. 06.10.2009 prot. E/3914 con quale, a seguito dell'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche dei concorrenti, avvenuta in data 02.10.2009, e dopo aver verificato la non sussistenza di offerte anomale, individua la seguente graduatoria provvisoria:

Impregilo S.p.A. in A.T.I. con Ing. Mantovani S.p.A., CO.VE.CO. Consorzio Veneto Cooperativo, SO.CO.STRAMO S.r.L. e Carron Cav. Angelo S.p.A.	punti	83,49
Rizzani De Eccher S.p.A. in A.T.I. con Vidoni S.p.A.	"	77,02
C.M.B. - Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi in A.T.I. con S.A.C.A.I.M. S.p.A., C.C.C. - Consorzio Cooperative Costruzioni Società Cooperativa e Mestrinaro S.p.A.	"	61,96
ERGON S.c.a.r.l. in A.T.I. con Baldassini-Tognozzi-Pontello S.p.A. e cooptata con Consorzio Stabile ANITEC - Brussi Costruzioni S.r.l.	"	59,91
Ghella S.p.A. in A.T.I. con Collini Lavori S.p.A.	"	59,29
Cimolai S.p.A. in A.T.I. con CONSTA Soc.Cons.p.A.	"	58,40
Consorzio Stabile SAMAC	"	57,53
Adanti S.p.A. in A.T.I. con Strabag A.G.	"	54,03

Astaldi S.p.A. in A.T.I. con Todini Costruzioni Generali S.p.A.	“	49,67
Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A. in A.T.I. con Intercantieri Vittadello S.p.A.	“	45,33
TOTO S.p.A. in A.T.I. con UNITER Consorzio Stabile a.r.l.	“	37,42

CONSIDERATO che l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
VISTA la nota n. 119 del 29.10.2009 del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Enrico Razzini, dalla quale risultano verificati per l' aggiudicatario ed il concorrente che segue in graduatoria i requisiti di cui all'art. 48, comma 1 e 2, del D.Lgs. 163/2006;
PRESO ATTO che l'operato della Commissione Giudicatrice è riportato nei verbali trasmessi dal Presidente della Commissione Giudicatrice, dott. Vincenzo Spaziante, con nota dd. 06.10.2009 prot. E/3914;
PRESO ATTO della determina dd. 04.11.2009 prot. Atti/98, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento ha accertato la regolarità del procedimento ed approvato il verbale di aggiudicazione provvisoria dd. 02.10.2009;

DECRETA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., l'aggiudicazione provvisoria relativa all'affidamento dell'appalto integrato per la realizzazione dell'intervento "Ampliamento dell'autostrada A4 con la realizzazione della terza corsia - Tratto Quarto d'Altino (prog. Km 10+950) - San Donà di Piave (prog. Km 29+500)", di cui alla nota prot. E/3914 dd. 06.10.2009 del Presidente della Commissione Giudicatrice;
2) di provvedere conseguentemente, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., all'aggiudicazione definitiva dell'appalto integrato per la realizzazione dell'intervento "Ampliamento dell'autostrada A4 con la realizzazione della terza corsia - Tratto Quarto d'Altino (prog. Km 10+950) - San Donà di Piave (prog. Km 29+500)" all'impresa Impregilo S.p.A. in A.T.I. con Ing. Mantovani S.p.A., CO.VE.CO. Consorzio Veneto Cooperativo, SO.CO.STRAMO S.r.l. e Carron Cav. Angelo S.p.A. per l'importo di netti € 224.683.873,47 (duecentoventiquattromilioniseicentoottantatremilaottocentosettantatre/47) più I.V.A.; tale importo è il risultato della somma di € 210.840.312,02 (duecentodiecimilioniottocentoquarantamilatrecentododici/02) relativo alla parte decurtata del ribasso offerto del 28,40% per l'esecuzione dei lavori, di € 2.580.778,81 (duemilionicinquecentoottantamilasettecentosettantotto/81), inclusi gli oneri previdenziali, relativo alla parte decurtata del ribasso offerto del 28,71% per gli oneri di progettazione, accessori e redazione del P.S.C. e dell'importo relativo agli oneri specifici per l'esecuzione dei P.S.C. di € 11.262.752,64 (undicimilioniduecentosessantaduemilasettecentocinquantadue/64) non assoggettabile a ribasso d'asta;
3) di conferire mandato al Responsabile Unico del Procedimento ing. Enrico Razzini, di provvedere, sottoscrivendo le relative comunicazioni, a quanto indicato all'art. 79, comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., di sottoscrivere il relativo contratto di appalto dopo gli ulteriori accertamenti e verifiche di legge e previa acquisizione della necessaria certificazione di cui alla Legge 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i., nonché di provvedere a tutti gli altri atti conseguenti e/o necessari, visti anche i poteri allo stesso attribuiti con il richiamato Provvedimento dei Soggetti Attuatori n. 1 del 6 ottobre 2008 e con il citato Decreto dd. 21.04.2009 n. 17 del Commissario delegato, finalizzati alla sollecita realizzazione delle opere.

Il presente decreto, immediatamente eseguibile, sarà pubblicato ai sensi della normativa vigente.

TONDO

09_48_1_DPR_313_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 20 novembre 2009, n. 0313/Pres.

LR 20 marzo 2000 n. 7, art. 19. Approvazione Atto di rinegoziazione dell'Accordo di programma finalizzato alla realizzazione di alloggi di edilizia abitativa sovvenzionata stipulato dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Gorizia e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il 18 dicembre 2007.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che:
- in data 18 dicembre 2007 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale - ATER - della Provincia di Gorizia hanno stipulato un accordo di programma per "la realizzazione di alloggi di edilizia abitativa sovvenzionata a seguito di interventi di acquisto", approvato con proprio decreto 18 dicembre 2007, n. 0416/Pres;
- con la deliberazione della Giunta regionale n. 3216 del 21 dicembre 2007 è stato assegnato all'ATER di Gorizia lo stanziamento complessivo di euro 3.886.483,14 per gli anni 2008 e 2009, ripartito con le deliberazioni della Giunta regionale n. 723/2006, n. 485/2007 e n. 1999/2007, per la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito dell'accordo sopra richiamato;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1727 del 23 luglio 2009, con la quale è stata revocata l'assegnazione di complessivi euro 990.070,94 per l'anno 2008, già disposta a favore dell'ATER di Gorizia con la deliberazione della Giunta regionale n. 3216 sopra citata, a causa del mancato rispetto del termine inderogabile prescritto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 723/2006 per la presentazione della documentazione progettuale ed amministrativa con riferimento ad uno degli interventi finanziati;
CONSIDERATO inoltre che la sopra citata deliberazione della Giunta regionale n. 1727/2009 ha stabilito che le medesime risorse oggetto di revoca vengano riassegnate all'ATER di Gorizia, in forma di anticipazione ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento emanato con proprio decreto 13 aprile 2004 n. 0119/Pres., per finanziare un altro intervento, finalizzato all'acquisto di un immobile sito in Gorizia, via Corsica;
PRESO ATTO che, in conseguenza della deliberazione della Giunta regionale n. 1727/2009, risulta necessario rinegoziare alcune parti dell'accordo di programma stipulato nel dicembre 2007;
ATTESO, inoltre, che l'ATER di Gorizia ha proposto, motivando opportunamente nella corrispondenza intercorsa con l'amministrazione regionale, una serie di ulteriori modifiche da apportare al suddetto accordo, e precisamente:
- sostituire l'intervento di acquisto di 35/40 alloggi in Comuni di Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Gradisca d'Isonzo e Gorizia, previsto originariamente, con:
a) acquisto di 11 alloggi in Comune di Gradisca d'Isonzo, via Battisti;
b) interventi di manutenzione straordinaria di 53 alloggi nei Comuni di Cormons, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone e Ronchi dei Legionari;
c) interventi di manutenzione straordinaria di 2 alloggi in Comune di Gorizia, via Cordaioli 33/A;
- inserire un ulteriore intervento di acquisto e recupero di un immobile sito in Comune di Gorizia, via Formica, parzialmente finanziato con fondi del bilancio dello stesso ATER;
PRESO ATTO che l'ATER di Gorizia, con riferimento agli interventi oggetto della rinegoziazione proposta, ha comunque rispettato i termini originariamente fissati nell'Accordo del 18 dicembre 2007 per la localizzazione degli stessi e per la stipula dei relativi contratti di compravendita;
VISTA la nota n. prot. 29424/E/1/6/S del 15 ottobre 2009 con la quale la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici ha chiesto l'attivazione delle procedure per addivenire alla stipulazione dell'Atto di rinegoziazione nei termini sopradescritti;
RITENUTO che le modifiche all'Accordo di Programma proposte rispondono alle finalità di edilizia abitativa espresse nel Piano strategico e che, con la medesima spesa presunta, l'ATER di Gorizia riuscirà a mettere a disposizione un numero di alloggi superiore - almeno 82 anziché 45 - rispetto a quello previsto in sede di stipula dell'Accordo del dicembre 2007;
VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione dell'ATER n. 052/09 del 3 settembre 2009, recante l'approvazione dello schema di Atto di rinegoziazione dell'Accordo;
VISTA la successiva delibera del Presidente dell'ATER n. 7/2009 del 19 ottobre 2009, con la quale:
- è stato preso atto di alcune modifiche ed integrazioni meramente formali apportate al testo approvato con la succitata deliberazione del Consiglio di Amministrazione ATER;
- è stato approvato il nuovo schema dell'Atto di rinegoziazione dell'Accordo, stabilendo inoltre che lo stesso verrà sottoposto a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nella prossima seduta utile;
VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione dell'ATER n. 067/09 del 29 ottobre 2009, con la quale è stata ratificata la sopracitata delibera del Presidente dell'ATER n. 7/2009 del 19 ottobre 2009;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2526 del 12 novembre 2009 con la quale è stata autorizzata la stipulazione dell'Atto di rinegoziazione in argomento;
VISTO l'Atto di rinegoziazione sottoscritto dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Gorizia e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il 19 novembre 2009, in conformità allo schema approvato dalla Giunta regionale con la succitata deliberazione;
RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione del suddetto Accordo ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche, è approvato l'Atto di rinegoziazione dell'Accordo di programma finalizzato alla realizzazione di alloggi di edilizia abitativa sovvenzionata stipulato dall'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Gorizia e dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il 18 dicembre 2007, sottoscritto dalle parti medesime in data 19 novembre 2009 e allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

09_48_1_DPR_313_2_ALL1

ATTO DI RINEGOZIAZIONE
DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA
per la realizzazione di alloggi di edilizia abitativa sovvenzionata
stipulato il 18 dicembre 2007
tra la Regione Friuli Venezia Giulia e l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Gorizia
ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata dall'Assessore regionale all'ambiente e lavori pubblici, Elio De Anna

e

L'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Gorizia, di seguito denominata ATER, rappresentata dal Presidente, Roberto Grion

*****

Premesso che, ai sensi della legge regionale 14 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sostiene, tra l'altro, lo sviluppo dell'edilizia abitativa sovvenzionata, favorendo interventi diretti alla costruzione, all'acquisto, al recupero di abitazioni da destinare alla locazione a favore della generalità dei cittadini;

Vista la deliberazione giuntale n. 723 di data 07.04.2006, con la quale sono state ripartite a favore delle ATER della Regione le somme stanziate per gli anni 2006, 2007 e 2008, fissando, in particolare per l'assegnazione delle risorse relative all'anno 2008, il termine inderogabile del 30.04.2008 per la presentazione da parte degli operatori della documentazione progettuale ed amministrativa necessaria ai sensi dell'articolo 22 del DPReg. n. 0119/Pres./2004;

Viste le deliberazioni giuntali n. 485 di data 09.03.2007 e n. 1999 di data n. 24.08.2007, con le quali sono state ripartite a favore delle ATER della Regione le somme stanziate per l'anno 2009, fissando al 31.03.2009 il termine inderogabile per la presentazione da parte degli operatori della documentazione progettuale ed amministrativa necessaria ai fini della concessione ai sensi dell'articolo 22 del DPReg. n. 0119/Pres./2004;

Visto l'Accordo di programma tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e l'ATER per "la realizzazione di alloggi di edilizia abitativa sovvenzionata a seguito di interventi di acquisto", stipulato in data 18 dicembre 2007, nel rispetto delle finalità di edilizia abitativa espresse nel Piano strategico 2005-2008, e approvato con decreto del Presidente della Regione del 18 dicembre 2007, n. 0416/Pres., in attuazione della deliberazione giuntale n. 3054 del 7 dicembre 2007 con la quale la Giunta regionale ha autorizzato il Presidente della Regione, o un Assessore delegato, a stipulare il citato accordo;

Atteso che nell'allegato sub "A" del citato accordo è prevista la realizzazione di interventi di acquisto di alloggi, come di seguito riportato:

- 10/12 alloggi nei Comuni di Gorizia e/o Monfalcone per una spesa presunta di euro 1.600.000,00 (di cui euro 990.070,94 da finanziare con fondi riferiti all'anno 2008 ed euro 609.926,06 con fondi riferiti all'anno 2009), con fissazione dei termini del 28.02.2008 per la localizzazione dell'intervento e del 30.04.2008 per la presentazione del contratto preliminare di compravendita degli alloggi;
- 35/40 alloggi nei Comuni di Monfalcone – Ronchi dei Legionari – Gradisca d'Isonzo – Gorizia, per una spesa presunta di euro 5.000.000,00 (di cui euro 2.286.483,14 da finanziare con fondi relativi all'anno 2009 ed euro 2.713.516,86 con fondi di bilancio ATER), con fissazione dei termini del 31.12.2008 per la localizzazione degli interventi e del 31.03.2009 per la presentazione del contratto preliminare di compravendita degli alloggi;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3216 dd. 21.12.2007, con la quale è stato assegnato all'ATER lo stanziamento complessivo di euro 3.886.483,14 per gli anni 2008 e 2009, ripartito con le DGR n. 723/2006, n. 485/2007 e n. 1999/2007, per la realizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'allegato sub "A" del citato accordo;

Atteso che la documentazione progettuale ed amministrativa per il prosieguo del procedimento contributivo relativo all'intervento di acquisto di 10/12 alloggi nei Comuni di Gorizia e/o

Monfalcone - inserito nell'Allegato "A" al citato Accordo di programma e da finanziare in parte con le risorse relative all'anno 2008 – non è stata prodotta entro il termine inderogabile del 30.04.2008;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1727 dd. 23.07.2009, con la quale è stata revocata l'assegnazione di complessivi euro 990.070,94 per l'anno 2008, già disposta a favore dell'ATER con deliberazione della Giunta regionale n. 3216 dd. 21.12.2007, a causa del mancato rispetto del termini fissato quale inderogabile dalla delibera di riparto n. 723/.2006;
Considerato che la sopra citata deliberazione n. 1727/2009 ha stabilito che le medesime risorse oggetto di revoca vengano riassegnate all'ATER, in forma di anticipazione ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento emanato con DPReg. n. 0119/Pres./2004, per finanziare l'intervento di acquisto di un immobile sito in Gorizia, via Corsica, finalizzato alla realizzazione di 8 alloggi di edilizia sovvenzionata, proposto dall'ATER medesima con la nota prot. n. 5895 del 29.04.2008 come integrata dalle successive note prot. n. 11915 dd. 08.09.2008 e prot. n. 13454 dd. 13.10.2008;
Viste le tre note appena citate, con cui il Presidente dell'ATER ha inoltre chiesto di sostituire l'intervento di acquisto di 35/40 alloggi nei Comuni di Monfalcone – Ronchi dei Legionari – Gradisca d'Isonzo – Gorizia, originariamente previsto, secondo le modalità seguenti:
- localizzare un intervento di acquisto di 8/12 alloggi in Comune di Gradisca d'Isonzo, per una spesa presunta di euro 1.450.000,00, nel rispetto delle scadenze di cui all'Allegato sub "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- effettuare interventi di manutenzione straordinaria in non meno di 55 alloggi siti nei Comuni della Provincia, per una spesa presunta di euro 2.935.832,45, da realizzare nel rispetto delle scadenze di cui all'Allegato sub "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. Tale richiesta è motivata dal fatto che le procedure esplorative promosse dall'Azienda per addivenire all'acquisto *"chiavi in mano"* in alcuni dei Comuni indicati nell'accordo dd. 18.12.2007 hanno prodotto esiti molto modesti sia per quanto attiene il numero di proposte pervenute sia relativamente alle tipologie di immobili proposti ed anche in considerazione del notevole numero di riconsegne da parte di locatari di alloggi caratterizzati da vetustà e da evidenti condizioni di degrado, che necessitano pertanto di radicali ed onerosi interventi di manutenzione straordinaria, tali da consentire la celere messa a disposizione di alloggi a favore dell'utenza;
- inserire l'intervento di acquisto e recupero di un immobile sito in Comune di Gorizia, via Formica per la realizzazione di 8 alloggi per una spesa presunta di euro 1.950.000,00 di cui euro 888.332,45, già finanziati con le risorse statali messe a disposizione dell'ATER con la DGR n. 2962 dd. 30.11.2007, ed euro 1.061.667,55 a carico del bilancio ATER, da realizzare nel rispetto delle scadenze di cui all'Allegato sub "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di mantenere invariata la spesa a carico dell'ATER , già oggetto di previsione contrattuale nell'Accordo dd. 18.12.2007;
Preso atto che l'ATER, nelle more della stipulazione del presente atto di rinegoziazione dell'Accordo di programma stipulato il 18.12.2007 e nel rispetto del termine del 31.03.2009, originariamente fissato nell'Accordo medesimo con riferimento al contratto preliminare di compravendita di n. 35/40 alloggi nei Comuni di Monfalcone – Ronchi dei Legionari – Gradisca d'Isonzo – Gorizia (ed entro il 31.03.2010 per il contratto definitivo di compravendita), ha provveduto a:
- sottoscrivere in data 18.06.2008 il contratto preliminare di compravendita, registrato a Gorizia in data 23.06.2008 n. 1183 Serie 3 Atti Privati non autenticati, relativo all'acquisto di 8 alloggi compresi in un immobile sito in Comune di Gorizia, via Corsica, nonché sottoscrivere il relativo contratto definitivo di compravendita in data 22.10.2008, per un costo complessivo di euro 1.149.723,04 (come da quadro economico prodotto dall'ATER stessa in allegato alla nota prot. n. 16496 dd. 02/12/2008);
- localizzare l'intervento di acquisto di n. 11 alloggi in Comune di Gradisca d'Isonzo, via Battisti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 065/08 dd. 13.10.2008 ed a trasmettere la documentazione per la concessione del relativo finanziamento con nota prot. n. 3854 dd. 30.03.2009;
- trasmettere con nota prot. n. 3901 dd. 31.03.2009 la documentazione per la concessione del

finanziamento relativo all'intervento di manutenzione straordinaria di n. 53 alloggi sfitti siti nella Provincia di Gorizia (per una spesa complessiva di euro 2.520.000,00, di cui euro 868.150,69 da finanziare con anticipazioni regionali relative all'anno 2009 ed euro 1.651.849,31 da finanziare con fondi ATER), di cui all'Allegato sub."A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, già individuati e localizzati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 105/08 dd. 18.12.2008;

- trasmettere con nota prot. n. 3902 dd. 31.03.2009 la documentazione per la concessione del finanziamento relativo all'intervento di riqualificazione energetica dell'edificio sito in Comune di Gorizia, via Cordaioli 33/A, con manutenzione straordinaria di 2 dei 6 alloggi compresi nel medesimo stabile (per una spesa complessiva di euro 415.832,45, tutti da finanziare con anticipazioni regionali relative all'anno 2009), di cui all'Allegato sub "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, già individuati e localizzati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 105/08 dd. 18.12.2008;

Vista la nota prot. n. 11277 dd. 02/09/2009 con la quale, sulla base dell'aggiornamento del progetto preliminare relativo all'intervento di riqualificazione energetica appena citato ed approvato con provvedimento del Direttore dell'ATER n. 2501 dd. 02/09/2009, sono stati parzialmente sostituiti i contenuti della nota prot. n. 3902 dd. 31.03.2009 mediante la trasmissione della relazione tecnica e del calcolo sommario della spesa, in base ai quali è stato rettificato l'importo del finanziamento richiesto a valere sulle anticipazioni regionali relative all'anno 2009, che pertanto risulta fissato in euro 424.962,74 come da quadro economico presentato dall'Azienda medesima;

Considerato che la parziale conversione dell'intervento di acquisto di n. 35/40 alloggi nei Comuni di Monfalcone, Ronchi dei legionari, Gradisca d'Isonzo e Gorizia in interventi di manutenzione straordinaria di non meno di 55 alloggi nei Comuni della provincia è dipesa dall'esigenza di rimettere a disposizione celermente alloggi che vengono periodicamente riconsegnati e che necessitano di forti interventi di manutenzione straordinaria;

Considerato altresì che attraverso i sopra citati interventi di riatto l'ATER è in grado di mettere a disposizione un numero di alloggi maggiore rispetto a quello ottenibile mediante interventi di acquisto a parità di finanziamento regionale;

Preso atto che l'ATER ha comunque ritenuto di programmare il sopra richiamato intervento di acquisto di 11 alloggi in Comune di Gradisca d'Isonzo al fine di soddisfare l'esigenza di acquisire nuovi alloggi immediatamente assegnabili ad utenti di edilizia sovvenzionata, e che per tale intervento è stato previsto un costo complessivo di euro 1.443.646,67, come da quadro economico riassuntivo della spesa sostenuta trasmesso dall'ATER medesima con nota prot. n. 16182 dd. 09.10.2009;

Ritenuto per quanto sopra esposto di poter accogliere la richiesta di modifica dell'Accordo di programma dd. 18.12.2007, proposta dall'ATER con la citata corrispondenza;

Preso atto pertanto che:

- la spesa presunta per l'acquisto di 8 alloggi in Comune di Gorizia in via Corsica è pari all'importo di euro 1.149.723,04;
- l'intervento di acquisto di 35/40 alloggi in Comuni di Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Gradisca d'Isonzo e Gorizia, previsto originariamente, viene sostituito da:
    a) acquisto di 11 alloggi in Comune di Gradisca d'Isonzo, via Battisti per un importo presunto di euro 1.443.646,67;
    b) interventi di manutenzione straordinaria di 53 alloggi nei Comuni di Cormons, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone e Ronchi dei Legionari, per una spesa presunta di euro 2.520.000,00;
    c) interventi di manutenzione straordinaria di 2 alloggi in Comune di Gorizia, via Cordaioli 33/A, per una spesa presunta di euro 424.962,74;
- viene inserito l'intervento di acquisto e recupero di un immobile sito in Comune di Gorizia, via Formica per la realizzazione di 8 alloggi per un importo presunto di euro 1.950.000,00, di cui euro 888.332,45 finanziato con le risorse messe a disposizione con la DGR n. 2962/2007 ed euro

1.061.667,55 finanziato con fondi di bilancio ATER;
Preso atto, pertanto, della necessità di modificare l'Accordo di programma stipulato in data 18.12.2007 tra la Regione e l'ATER in relazione a quanto sopra esposto;
Ritenuto che le modifiche all'Accordo di Programma richieste dall'ATER rispondono alle finalità di edilizia abitativa espresse nel Piano strategico e che, con la medesima spesa presunta, l'ATER riuscirà a mettere a disposizione un numero di alloggi superiore – almeno 82 anziché 45 – rispetto a quello previsto in sede di stipula dell'Accordo dd. 18.12.2007, in seguito alla decisione di procedere alla manutenzione degli alloggi che periodicamente vengono restituiti all'ATER e che necessitano di forti interventi manutentivi;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'ATER n. 052/09 del 3 settembre 2009, recante l'approvazione dello schema di Atto di rinegoziazione dell'Accordo;
Vista la delibera del Presidente dell'ATER n. 7/2009 del 19 ottobre 2009, con la quale:
- è stato preso atto di alcune modifiche ed integrazioni meramente formali apportate al testo approvato con la succitata deliberazione del Consiglio di Amministrazione ATER;
- è stato approvato il presente schema dell'Atto di rinegoziazione dell'Accordo, stabilendo inoltre che lo stesso verrà sottoposto a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nella prossima seduta utile;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'ATER n. 067/09 del 29 ottobre 2009, recante la suddetta ratifica;
Vista la deliberazione giuntale n. 2526 del 12 novembre 2009, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato la stipulazione del presente Atto di rinegoziazione;
Visto l'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
Tutto ciò premesso le Parti come sopra individuate stipulano quanto segue:

Articolo 1
(Oggetto dell'Atto di rinegoziazione)

1. Con il presente atto la Regione Friuli Venezia Giulia e l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER) della Provincia di Gorizia intendono rinegoziare, come specificato nei successivi articoli, l'Accordo di programma, stipulato tra le medesime Parti il 18 dicembre 2007, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0416/Pres. del 18 dicembre 2007 e pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 1 di data 2 gennaio 2008.

Articolo 2
(Modifica del titolo dell'Accordo dd. 18.12.2007)

1. Il titolo dell'Accordo di programma stipulato in data 18 dicembre 2007 è sostituito con "Accordo di programma per la realizzazione di alloggi di edilizia abitativa sovvenzionata".

Articolo 3
(Aggiornamento Accordo 2007)

1. Le Parti prendono atto che:
- con deliberazione giuntale n. 1727 dd. 23.07.2009 è stata revocata l'assegnazione di complessivi euro 990.070,94 per l'anno 2008, già disposta a favore dell'ATER con la DGR 3216 dd. 21.12.2007, e che con la medesima DGR 1727/2009 tale importo è stato riassegnato, in forma di anticipazione ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento emanato con DPReg. n. 0119/Pres./2004, all'ATER al fine del finanziamento dell'intervento di acquisto di un immobile sito in Gorizia, via Corsica, per la realizzazione di 8 alloggi di edilizia sovvenzionata;
- al fine di consentire la più proficua e celere programmazione delle risorse disponibili, l'ATER ha provveduto a:
  a) presentare la documentazione amministrativa, ai fini della concessione dei finanziamenti ripartiti per l'anno 2008 con la DGR n. 723 dd. 07.04.2006, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento approvato con DPReg. 0119/Pres./2004, entro il termine del 31.12.2008;
  b) addivenire alla puntuale localizzazione degli interventi, con riferimento al programma di massima di cui al prospetto allegato sub "A", che costituisce parte integrante e sostanziale

del presente accordo, entro il mese di dicembre 2008 per gli interventi finanziati con stanziamenti relativi all'anno 2009;

c) presentare la documentazione progettuale ed amministrativa, ai fini della concessione dei finanziamenti ripartiti con le deliberazioni giuntali n. 485/2007 e n. 1999/2007, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento approvato con DPReg. 0119/Pres./2004, entro il termine inderogabile del 31.03.2009.

Articolo 4
(Modifica dell'articolo 2 dell'Accordo dd. 18.12.2007)

1. All'articolo 2, comma 1, dell'Accordo dd. 18.12.2007 le parole "acquisto di alloggi da destinare a" sono soppresse.

2. All'articolo 2, comma 2, dell'Accordo dd. 18.12.2007 le parole "almeno pari a 45" sono sostituite da "almeno pari a 82".

Articolo 5
(Modifica dell'articolo 3 dell'Accordo dd. 18.12.2007)

1. All'articolo 3, comma 1 - lettera a), dell'Accordo dd. 18.12.2007 le parole "documentazione amministrativa" sono sostituite da "documentazione progettuale ed amministrativa" ed il termine del "30.4.2008" è sostituito da quello del "31.12.2008".

2. All'articolo 3, comma 1 - lettera b) dell'Accordo dd. 18.12.2007 le parole "interventi di acquisto" sono sostituite da "interventi di edilizia residenziale pubblica" e le parole "almeno pari a 45" sono sostituite da "almeno pari a 82";

3. All'articolo 3, comma 2 dell'Accordo dd. 18.12.2007, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) provvedere alla puntuale individuazione degli interventi del programma di massima di cui al prospetto allegato sub "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo, entro il mese di dicembre 2008 per gli interventi finanziati con stanziamenti relativi all'anno 2009;".

4. All'articolo 3, comma 2 – lettera c), dell'Accordo dd. 18.12.2007 la parola "necessaria" è sostituita dalle seguenti "e gli eventuali ulteriori superi di spesa necessari".

Articolo 6
(Sostituzione dell'articolo 4 dell'Accordo dd. 18.12.2007)

1. L'articolo 4 dell'Accordo dd. 18.12.2007 è sostituito dal seguente:
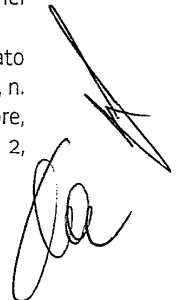
"Articolo 4
(Tempi di realizzazione)

1. Relativamente agli interventi di acquisto-recupero e manutenzione straordinaria, con riferimento al prospetto di massima allegato sub "A", l'aggiudicazione dei lavori avviene entro il 30.04.2010 per l'intero ammontare delle risorse destinate alla realizzazione di tali interventi.

2. I lavori devono essere ultimati entro i termini indicati nel prospetto di massima allegato sub "A" e la rendicontazione deve avvenire entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori, previa emissione del certificato di regolare esecuzione, ovvero di quello di collaudo, previsti dall'articolo 29 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, salvo eventuali e motivate proroghe in relazione a fatti eccezionali non ascrivibili all'operatore, pur in costanza di documentato esercizio delle azioni di impulso previste dall'articolo 3, comma 2, lettera b).

3. Relativamente agli interventi di acquisto, il contratto preliminare o definitivo di acquisto, al fine di consentire comunque il rispetto del termine fissato nelle deliberazioni giuntali n. 485/2007 e n. 1999/2007 per la presentazione da parte dell'ATER della documentazione amministrativa necessaria per la concessione dei finanziamenti, deve intervenire entro i termini indicati nel prospetto allegato sub "A".

4. L'ATER deve rendicontare gli interventi di acquisto entro i termini indicati nel già citato allegato sub "A", nel rispetto delle modalità previsti dall'articolo 37 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16, salvo eventuali e motivate proroghe in relazione a fatti eccezionali non ascrivibili all'operatore, pur in costanza di documentato esercizio delle azioni di impulso previste dall'articolo 3, comma 2, lettera b)."

Articolo 7
(Modifica dell'articolo 5 dell'Accordo dd. 18.12.2007)

1. All'articolo 5, comma 1 dell'Accordo dd. 18.12.2007 le parole "legge regionale 16 aprile 1999, n. 7" sono sostituite dalle parole "legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni".
2. Dopo l'articolo 5, comma 1 dell'Accordo dd. 18.12.2007 è aggiunto il seguente:
"2. Qualora, in base all'andamento del programma, risultassero disponibili quote di risorse ulteriormente da programmare, si potrà procedere ad integrare il presente accordo con specifico atto aggiuntivo per il riutilizzo di tali risorse.".

Articolo 8
(Modifica dell'articolo 7 dell'Accordo dd. 18.12.2007)

1. All'articolo 7, comma 1 dell'Accordo dd. 18.12.2007 le parole "in via Carducci n. 6" sono sostituite dalle parole "in Piazza dell'Unità d'Italia n. 1".

Articolo 9
(Sostituzione dell'Allegato "A" dell'Accordo dd. 18.12.2007)

1. La tabella di cui all'allegato sub "A" dell'Accordo di data 18.12.2007 viene sostituita dalla tabella allegata al presente atto di rinegoziazione, parte integrante e sostanziale dello stesso.

*****
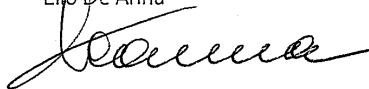
Il presente atto, composto da 6 (sei) pagine e di un allegato di 1 (una) pagina, è redatto e sottoscritto in due originali, a un unico effetto, a uso delle Parti.

Trieste, 19 NOV. 2009

per la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
L'Assessore regionale all'ambiente e lavori pubblici
Elio De Anna

Trieste, 19 NOV. 2009

per l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Gorizia
Il Presidente
Roberto Grion

ALLEGATO "A"
DPReg. 0119/Pres./2004 - articolo 22
Anticipazioni 2008-2009

Tipologia interventi	Interventi	n. alloggi	Spesa presunta	Termini di presentazione				
				Documentazione per concessione	Progetto esecutivo/contratto definitivo compravendita	Aggiudicazione lavori	Fine lavori	Rendicontazione
ACQ.	Comune di Gorizia, via Corsica (1)	8	1.149.723,04	31.12.2008	31.12.2009	/	/	Entro un anno dalla data del provvedimento di concessione
ACQ.	Comune di Gradisca d'Isonzo, via Battisti (2)	11	1.443.646,67	31.03.2009	31.03.2010	/	/	Entro un anno dalla data del provvedimento di concessione e comunque entro il 31.05.2010
M.S.	Comuni di Cormons, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Monfalcone, Ronchi dei Legionari (3)	53	2.520.000,00	31.03.2009	31.03.2010	30.04.2010	30.06.2011	Entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori e comunque entro il 30.06.2013
M.S.	Comune di Gorizia, via Cordaioli 33/A (4)	2	424.962,74	31.03.2009	31.03.2010	30.04.2010	30.04.2011	Entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori e comunque entro il 30.04.2013
ACQ + RE	Comune di Gorizia, via Formica (5)	8	1.950.000,00	30.06.2008	31.03.2010	30.04.2010	30.06.2012	Entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori e comunque entro il 30.06.2014
	Totale	82	7.488.332,45					
	di cui anticipazioni con DGR 723/06, 785/07 e 1999/07		3.886.483,14					
	di cui fondi statali con DGR n. 2962/07		888.332,45					
	di cui supero di spesa a carico del bilancio ATER		2.713.516,86					

(1) L'intervento è finanziato per euro 990.070,94 con anticipazioni 2008 e per euro 159.652,10 con anticipazioni 2009.
(2) L'intervento è finanziato con anticipazioni 2009.
(3) L'intervento è finanziato per euro 868.150,69 con anticipazioni 2009 e per euro 1.651.849,31 con fondi bilancio ATER.
(4) L'intervento è finanziato con anticipazioni 2009 e consiste nella riqualificazione energetica di uno stabile di 6 alloggi, dei quali solo due riattati.
(5) L'intervento della spesa presunta complessiva di euro 1.950.000,00 è finanziato per euro 888.332,45 con le risorse statali messe a disposizione con la DGR n. 2962/2007 e per euro 1.061.667,55 con fondi bilancio ATER.

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
L'Assessore regionale all'ambiente e lavori pubblici
Elio De Anna

Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Gorizia
Il Presidente
Roberto Grion

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

09_48_1_DPR_314_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 20 novembre 2009, n. 0314/Pres.

LR 42/1996, art. 69. Ricostruzione habitat naturali presso la Roggia dei Molini nelle Risorgive di Flambro.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996 n. 42 "Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali";

VISTI i commi 146 e 147 dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Legge finanziaria 2007" che autorizzano l'Amministrazione regionale a dare attuazione al progetto LIFE06NAT/IT/000060 denominato "Conservation and restoration of calcareous fens in Friuli", secondo quanto disposto dal contratto di sovvenzione;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 2981 del 30 dicembre 2008 relativa all'approvazione del Programma Operativo di Gestione 2009, ed in particolare le direttive impartite per l'attività della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, relativamente al Servizio tutela ambienti naturali e fauna, che prevede l'attuazione del progetto Life Natura 06/NAT/IT/000060 "Conservation and restoration of calcareous fens in Friuli";

VISTA la convenzione di sovvenzione n. LIFE06NAT/IT/000060 per il costo complessivo di € 2.645.000,00 IVA compresa, di cui € 1.058.000,00 a carico della Commissione europea;

PRESO ATTO che per l'attuazione della misura C3, del citato progetto di finanziamento, relativa alla effettuazione dei lavori di ripristino naturalistico, sia necessario prevedere progetti diversi suddivisi per area d'intervento e che uno di questi riguarda la "Ricostruzione habitat naturali presso la Roggia dei Molini nelle Risorgive di Flambro";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1358 di data 10 luglio 2008 di approvazione del programma triennale 2008-2010 e dell'elenco annuale 2008 dei lavori pubblici di competenza della regione ai sensi della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 articolo 50 e articolo 7 comma 2, ove si prevede la esecuzione degli interventi succitati per la "Ricostruzione habitat naturali presso la Roggia dei Molini nelle Risorgive di Flambro";

VISTO il progetto di data 17 agosto 2009 elaborato dal Servizio Tutela Ambienti Naturali e Fauna della Direzione Centrale Risorse Agricole, Naturali e Forestali relativo alla "Ricostruzione habitat naturali presso la Roggia dei Molini nelle Risorgive di Flambro" dell'importo complessivo di € 515.000,00;

PRESO ATTO che i fondi utili alla esecuzione degli interventi previsti con il citato progetto sono stati impegnati, nell'ambito del più ampio progetto Life Natura 06/NAT/IT/000060 "Conservation and restoration of calcareous fens in Friuli", con i decreti n. 3911 del 7 dicembre 2007 e decreto n. 1929 del 11 agosto 2008;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 in materia di lavori pubblici;

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 50, comma 4 della legge regionale 14/2002 la competenza all'approvazione dei progetti preliminari spetta alla Giunta regionale;

CONSTATATO che per l'esecuzione dei lavori si prevede una spesa inferiore a € 200.000,00 e che l'intervento ricade tra le tipologie per i lavori in economia previste dall'articolo 67 del Regolamento di attuazione previsto dalla legge regionale 14/2002 approvato con proprio decreto 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.;

VISTO il proprio decreto 12 dicembre 2005 n. 0434/Pres. di approvazione del "Regolamento per l'esecuzione dei lavori in economia della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna";

PRESO ATTO che i lavori in cottimo fiduciario sono affidati con le procedure previste all'articolo 23 della legge regionale 14/2002;

ACCERTATO che gli interventi ricadono all'interno dell'ambito individuato ai sensi della legge regionale 42/1996 come Biotopo naturale regionale Risorgive di Flambro in Comune di Talmassons;

PRESO ATTO che gli interventi di progetto sono finalizzati alla conservazione, ripristino e recupero di habitat minacciati di elevato valore naturalistico;

CONSTATATO che parte degli interventi sono previsti su terreni di proprietà privata e che risulta necessario provvedere all'acquisizione delle relative aree;

CONSIDERATO che la legge regionale 42/1996, all'articolo 69 comma 2 bis (introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 18/2004), prevede che gli interventi regionali nei parchi, riserve e biotopi naturali

regionali istituiti ai sensi della stessa legge, sono autorizzati con apposito decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo parere favorevole del Consiglio comunale competente per territorio e costituiscono variante al piano regolatore generale comunale;
CONSTATATO che il progetto in argomento indica specificatamente le particelle catastali ove risulta necessario prevedere il vincolo preordinato all'esproprio;
RISCONTRATO che il Servizio tutela ambienti naturali ha dato corso alle procedure per "la partecipazione degli interessati" previste dall'articolo 11 del TU in materia di espropriazione e che non sono pervenute osservazioni;
CONSIDERATO peraltro che in data 4 settembre 2009 si è provveduto a richiedere al Comune di Talmassons il parere previsto dalla legge regionale 42/1996, articolo 69 comma 2 bis;
PRESO ATTO che con la delibera del Consiglio Comunale di Talmassons n. 40 del 30 settembre 2009 è stato emesso il prescritto parere favorevole richiesto dalla legge regionale 42/1996 all'articolo 69 comma 2 bis (introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 18/2004);
RITENUTO di procedere all'approvazione del progetto in argomento ed autorizzare gli interventi in quanto questi comportano un miglioramento dei valori naturali dell'area protetta e risultano coerenti con gli obiettivi previsti in fase di istituzione del biotopo naturale delle Risorgive di Flambro;
RITENUTO che gli interventi, in relazione alla tipologia specialistica, debbano essere realizzati in economia nella forma dell'amministrazione diretta e del cottimo fiduciario;
VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche ed integrazioni;
RITENUTO di autorizzare il progetto datato 17 agosto 2009, elaborato dal Servizio Tutela Ambienti Naturali e Fauna della Direzione Centrale Risorse Agricole, Naturali e Forestali, relativo alla "Ricostruzione habitat naturali presso la Roggia dei Molini nelle Risorgive di Flambro" dell'importo complessivo di € 515.000,00;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 22 ottobre 2009, n. 2358;

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'articolo 69 comma 2 bis della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, si autorizza l'esecuzione del progetto relativo alla "Ricostruzione habitat naturali presso la Roggia dei Molini nelle Risorgive di Flambro" di data 17 agosto 2009.
2. L'autorizzazione di cui al punto 1 costituisce variante al piano regolatore generale comunale del Comune di Talmassons ai sensi dell'articolo 69 comma 2 bis della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.
3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, come modificato con decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302, i terreni da acquisire per la esecuzione degli interventi sono sottoposti al vincolo preordinato all'esproprio.
4. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

09_48_1_DPR_315_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 20 novembre 2009, n. 0315/Pres.

LR 6/2008, art. 6, comma 8. Comitato faunistico regionale. Sostituzione componente.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, il quale prevede l'istituzione, presso la Direzione centrale competente in materia faunistica e venatoria, del Comitato faunistico regionale, di seguito denominato Comitato, quale organo di consulenza tecnica della Regione e degli enti locali, per l'espressione dei pareri e l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7 della legge regionale 6/2008;
VISTO l'articolo 6, comma 2, ai sensi del quale il Comitato è istituito con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e rimane in carica cinque anni;
VISTO l'articolo 6, comma 3, lettera h), il quale dispone che tra i componenti del Comitato vi sia anche un esperto designato dalla Federazione delle associazioni venatorie per la conservazione della fauna selvatica dell'Unione europea (FACE);

VISTO l'articolo 6, comma 8, ai sensi del quale, in caso di dimissioni di un rappresentante, il componente nominato dura in carica sino alla scadenza del periodo di nomina del componente sostituito;
RICHIAMATI i propri decreti 19 settembre 2008, n. 0248/Pres. e 7 ottobre 2008, n. 0266/Pres., con i quali il Comitato è stato, rispettivamente, istituito e integrato;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 novembre 2009, n. 2453 con la quale è stato stabilito che ai componenti esterni all'Amministrazione regionale compete il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali di livello dirigenziale e un gettone di presenza pari a 75,00 euro per seduta, ridotto del 10 per cento, come prescritto dall'articolo 8, comma 53, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 e pertanto pari a 67,50 euro;
PRESO ATTO che, con nota prot. n. RAF13/12.6/56335 del 30 luglio 2009, il dott. Fabio Merlini, rappresentante della FACE in seno al Comitato, ha rassegnato le dimissioni da componente dell'organo de quo;
DATO ATTO che, con nota prot. n. RAF13/12.3/64510 del 10 settembre 2009, il Presidente delegato del Comitato ha chiesto alla FACE di designare un esperto in sostituzione del rappresentante dimissionario;
RILEVATO che, con nota prot. n. RAF 13/12.3/69490 del 5 ottobre 2009, la FACE ha designato il dott. Gabriele Carnelutti quale proprio esperto in seno al Comitato e ha trasmesso la dichiarazione di accettazione dell'incarico concernente l'insussistenza di cause ostative alla nomina, come previsto dalla vigente normativa antimafia, dall'articolo 7 bis ante, commi 1 (condanne per reati previsti dal Titolo II del Libro II del codice penale) e 5 (appartenenza a società a carattere segreto) della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, e successive modifiche;
RITENUTO pertanto di nominare, quale componente del Comitato in rappresentanza della FACE, il dott. Gabriele Carnelutti;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 novembre 2009, n. 2453;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, il dott. Gabriele Carnelutti è nominato componente del Comitato faunistico regionale quale rappresentante della FACE, in sostituzione del dimissionario dott. Fabio Merlini.
2. Al suddetto componente compete il trattamento economico stabilito al punto 2 del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale 5 novembre 2009, n. 2453, consistente nel rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali di livello dirigenziale e in un gettone di presenza pari a 75,00 euro per seduta, ridotto del 10 per cento, come prescritto dall'articolo 8, comma 53, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, e pertanto pari a 67,50 euro.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

09_48_1_DPR_316_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 20 novembre 2009, n. 0316/Pres.

LR 30 settembre 1996, n. 42, art. 6, comma 5. Approvazione variante n. 1 al progetto del "Parco intercomunale del fiume Corno".

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, "Norme in materia di parchi e di riserve regionali" ed in particolare l'articolo 6 che prevede l'istituzione di parchi comunali ed intercomunali;
VISTO il proprio decreto 10 febbraio 2004 n. 033/Pres. con il quale è stato approvato il Progetto del "Parco intercomunale del fiume Corno";
VISTO il proprio decreto 23 maggio 2007 n. 0146/Pres. con il quale è stata modificata l'area perimetrale del Biotopo naturale "Paludi del Corno";
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Gonars n. 6 del 24 febbraio 2009, concernente l'adozione della variante n. 1 al progetto di "Parco intercomunale del fiume Corno";
VISTA la delibera del Consiglio Comunale di Gonars del 24 febbraio 2009 in cui si considera che "sono stati interpellati ai sensi dell'articolo 3, comma 2 delle norme di attuazione del piano di parco, i Comuni di Porpetto e San Giorgio di Nogaro affinché si esprimano in merito al progetto di variante n. 1 al piano di Parco intercomunale del fiume Corno" e che "i Comuni interpellati non hanno fatto pervenire risposte in merito e che, quindi, a norma dell'articolo 3, comma 3 delle norme di attuazione del piano del parco la

proposta di variante al piano di che trattasi deve intendersi da essi accettata”;
VISTO il progetto di Variante 1 del “Parco intercomunale del fiume Corno” trasmesso dal Comune di Gonars con nota prot. 3271 del 3 marzo 2009;
VISTA la relazione tecnico amministrativa, sottoscritta dal responsabile del procedimento, depositata in data 20 maggio 2009 presso la segreteria del CTS e predisposta a conclusione dell’istruttoria preliminare e ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento del CTS medesimo;
VISTO il parere n. 3/2009 dell’8 giugno 2009 con il quale il Comitato tecnico scientifico per i parchi e le riserve ha espresso parere favorevole al progetto di variante n. 1 del Parco intercomunale del fiume Corno, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42;
RITENUTO di condividere i pareri tecnici sopra evidenziati, facendo proprie le considerazioni secondo le quali la Variante 1 del parco intercomunale del Fiume Corno determina un aumento della tutela nelle zone interne e contermini al SIC “Paludi di Gonars”, che le funzioni proprie del centro visite e delle attività connesse vengono rilocalizzate in un contesto di minore valore naturalistico e che il sistema di nuovi servizi di ristorazione e pernottamento rappresenta un incremento della pressione che può essere considerato compatibile con le funzioni del Parco comunale;
VISTO il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 “Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto di autonomia”;

DECRETA

1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 5, della legge regionale 30 settembre 1996 n. 42, è approvata la Variante n. 1 al progetto del “Parco intercomunale del fiume Corno”, come adottata dal Comune di Gonars con Delibera sopra citata.
La Variante al progetto sopra citata costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. L’originale cartaceo è depositato presso il Servizio tutela ambienti naturali e fauna della Direzione centrale risorse agricole naturali e forestali.
2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

09_48_1_DPR_316_2_ALL1

COPIA

N. 6 Reg. Delib.

COMUNE DI GONARS

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Adozione della variante n. 1 al "Piano del Parco Intercomunale del fiume Corno".

Comunicata ai capigruppo consiliari il 26.02.2009 Prot. n. 2102

L'anno duemilanove il giorno ventiquattro del mese di febbraio alle ore 20.30 nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri il 18 febbraio 2009, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.

Seduta pubblica, di prima convocazione.

Intervengono al presente punto all'ordine del giorno:

	CONSIGLIERI		PRESENTE	ASSENTE
	COGNOME	NOME		
1	CIGNOLA	IVAN	○	
2	MARTELOSSI	FABRIZIO	○	
3	MORETTI	ELISETTA	○	
4	LAVA	DOMENICO	○	
5	COCETTA	LAURO GIUSEPPE	○	
6	CIROI	LAURO	○	
7	ZUCCOLO	LIVIO	○	
8	ZORATTI	PAOLO		●
9	VIRGINIO	ENRICO	○	
10	SICURO	MAURO DANIELE	○	
11	RIZZI	ROBERTA	○	
12	SEDRANI	GIORGIO	○	
13	BIGOTTO	DIEGO EZIO	○	
14	FERRO	GIANCARLO	○	
15	BOARO	MARIA GRAZIA	○	
16	CIANI	ALBERTO	○	
17	BUSINELLI	ELENA	○	
		TOTALE	16	1
		ASSESSORI ESTERNI		
DI BENEDETTO AURELIO			○	
GRAZIUTTI ITALO			○	
BONINI MARA			○	

Assiste il vicesegretario comunale dott. Giorgio Maran

Presiede il sig. Ivan Cignola nella sua qualità di sindaco.

Adozione della variante n. 1 al "Piano del Parco Intercomunale del fiume Corno".

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Atteso che il Comune di Gonars è interessato da un ambito del "Parco Intercomunale del fiume Corno" il cui piano è stato approvato ai sensi della L.R. 42/96 con Decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres in data 10.02.2004;

- Considerato che le norme di attuazione del piano del parco succitato prevedono all'art. 3 la possibilità di predisporre varianti su iniziativa dei singoli comuni specificandone la procedura;

- Considerato che questo Comune ha ritenuto di procedere alla revisione del piano del parco intercomunale del fiume Corno per adeguarlo, limitatamente alla parte ricadente nel territorio comunale di Gonars, a nuove situazioni e previsioni;

- Considerato che con determina del Responsabile del Servizio Tecnico comunale n. 828 del 31/12/2007 si è proceduto ad affidare l'incarico di redigere la variante n. 1 al piano di che trattasi al dott. Agronomo Zangrando Gianpaolo di Latisana;

- Atteso che con note 10509 e 10510 del 26/09/2008 sono stati interpellati ai sensi dell'art. 3 c. 2 delle norme di attuazione del piano di parco i Comuni di Porpetto e San Giorgio di Nogaro affinché si esprimano in merito al progetto di variante al piano di parco intercomunale;

- Atteso che a tutt'oggi i Comuni interpellati non hanno fatto pervenire risposte in merito e che, quindi, a norma dell'art. 3 c.3 delle norme di attuazione del piano del parco la proposta di variante al piano di che trattasi deve intendersi da essi accettata;

- Visto il progetto della variante n. 1 al "Piano del Parco Intercomunale del fiume Corno" redatto dal dott. Zangrando Gianpaolo datato settembre 2008 e composto da:

- Relazione;
- Norme tecniche d'attuazione;
- Tavola di zonizzazione;
- Tavola di progetto;

Atteso che la variante in oggetto è stata sottoposta a procedura di V.A.S. e sul conseguente rapporto ambientale di cui alla direttiva 42/2001/CE si è espressa favorevolmente la Giunta Comunale in veste di autorità competente ai sensi dell'art. 4 della L.R. 16/2008, con deliberazione n. 18 del 17/02/2009;

- Atteso che il rapporto ambientale di cui sopra, redatto dal dott. Zangrando Gianpaolo di Latisana, costituisce parte integrante del progetto di variante n. 1 al "Piano del Parco Intercomunale del fiume Corno", a cui viene, pertanto, allegato assieme al parere dell'autorità competente sopra indicato;

- Visto il parere della Commissione Edilizia in data 19/02/2009 verbale n. 03-02/2009;

- Atteso che ai sensi dell'art. 6 della L.R. 42/2006 la presente variante costituisce anche variante al piano regolatore generale comunale;

- Atteso che il progetto di variante del parco e' approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 della L.R. 42/96;

- Richiamata la L.R. 42/1996 e la L.R. 5/2007;

DELIBERA
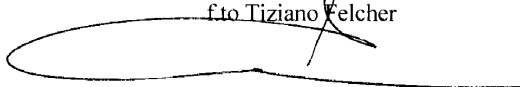
1) di dare atto di quanto espresso nelle premesse;
2) di adottare la variante n. 1 al "Piano del Parco Intercomunale del fiume Corno" ai sensi dell'art. 6 della L.R. 42/1996;
3) di riconoscere quali elementi costitutivi della variante n. 1 al "Piano del Parco Intercomunale del fiume Corno" e parte integrante e contestuale della presente deliberazione, gli allegati elaborati composti da:
    - Relazione;
    - Norme tecniche d'attuazione;
    - Tavola di zonizzazione;
    - Tavola di progetto;
    - Rapporto ambientale – V.A.S. – e parere delibera Giunta Comunale n. 18 del 17/02/2009;

4) di disporre le necessarie procedure per la pubblicazione della presente decisione conformemente al D.Lgs 152/06, L.R. 42/1996 e L.R. 5/2007.

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 delT.U. enti locali approvato con D.lgs. n. 267/2000, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione sopraesposta.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICA
f.to Tiziano Felcher

Introduce l'argomento il Sindaco ricordando che il parco intercomunale del Fiume Corno è stato interamente finanziato dalla Provincia ed interessa oltre che il Comune di Gonars anche i comuni di Porpetto e San Giorgio di Nogaro i quali non hanno presentato riserve alla proposta di variante. Di seguito precisa che la procedura per l'adozione di questo strumento urbanistico ambientale è particolare e viene disciplinata dalla L.R. 42/96.

Dopodichè , sulla base degli elaborati grafici, inizia a spiegare i contenuti della variante e ad esprimere gli obiettivi che l'amministrazione intende raggiungere con la stessa e cioè dare maggiore vitalità all'area coinvolgendo un maggior numero di cittadini.

Ricorda che il progetto è passato in commissione edilizia con la prescrizione che la successiva convenzione abbia determinati contenuti in particolare che venga data priorità alla realizzazione degli edifici ad uso pubblico. La convenzione non viene al momento approvata per aspettare i vari iter procedurali e comunque il privato non potrà attuare alcun tipo di intervento prima di aver sottoscritto la convenzione con il Comune.

Il consigliere Sedrani chiede quali siano i costi dell'iniziativa, il Sindaco risponde che al momento l'unico costo sostenuto è stato quello per la realizzazione della variante al piano e che tutti gli interventi successivi saranno a carico del privato.

Il consigliere Sedrani puntualizza la sua richiesta facendo presente che si riferiva ai costi di gestione in particolare per un custode.

Il Sindaco precisa che non ci sarà nessun costo fino a quando non ci sarà l'Ente Parco, i costi di gestione attuali sono per gli sfalci che sono a carico della Regione e per lezioni di educazione ambientale che sono stati finanziati con contributi provinciali.

Dopo un breve dibattito al quale partecipano i consiglieri Businelli, Sedrani, Martelossi ai quali il Sindaco fornisce le delucidazioni richieste, l'assessore Ciroi puntualizza le motivazioni dello spostamento del centro visite in particolare spiega che l'ubicazione precedente era troppo vicina al biotopo e ciò poteva creare dei problemi di inquinamento ambientale ed acustico.

Il Sindaco in conclusione ricorda che la variante in argomento è stata sottoposta a valutazione ambientale strategica (V.A.S.).

Il consigliere Sedrani conclude il dibattito dichiarando l'astensione del proprio gruppo consiliare in attesa dei successivi passi che faranno comprendere meglio tale sinergia con il privato.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Uditi i sopra citati interventi;
- Vista la superiore proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri;
- Vista la legge regionale 12.09.91 n. 49;

Con voti favorevoli n. 10 contrari =, astenuti n 6 (consiglieri Bigotto, Boaro, Businelli, Ciani, Ferro, Sedrani), espressi in forma palese, da n.16 consiglieri comunali presenti.

DELIBERA

1) di accogliere la superiore proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende integralmente trascritta.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Ivan Cignola

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to Fabrizio Martelossi

IL VICESEGRETARIO
f.to Giorgio Maran

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 26.02.2009 al 13.03.2009 e che contro la stessa non sono stati prodotti reclami o denunce.

addì, 16.03.2009

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to Maria Lucia Tondon

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

addì, 16.03.2009

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Maria Lucia Tondon

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

- in data 14.03.2009 dopo 15 gg. di pubblicazione

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Maria Lucia Tondon

PROVINCIA DI UDINE
COMUNE DI GONARS
COMUNE DI PORPETTO
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Seduta del 8 GIU. 2009
Parere: 3/2009 FAVOREVOLE
Il Segretario

PARCO INTERCOMUNALE DEL FIUME CORNO

(art. 6 L.R. 42/1996)

VARIANTE n. 1

NORME D'ATTUAZIONE

SETTEMBRE 2008

COMUNE DI GONARS
Copia conforme all'originale adottato con deliberazione consiliare n. 6 del 24/02/2009
L'ISTRUTTORE TECNICO
- Carlo Tondon -

PARCO INTERCOMUNALE DEL CORNO DEI COMUNI DI GONARS, PORPETTO E S. GIORGIO DI NOGARO

NORME D' ATTUAZIONE

TITOLO I
CAPO I NORME GENERALI

Art. 1. Oggetto delle Norme

1. Le presenti Norme d'Attuazione regolano le trasformazioni del territorio e le modalità d'utilizzo dello stesso all'interno delle aree perimetrate come "Parco Intercomunale del Corno", di seguito abbreviato in "P.I.C.", nei territori dei Comuni di Gonars, Porpetto e S. Giorgio di Nogaro dagli allegati elaborati grafici di progetto.

Art. 2 Natura del progetto del Parco

1. Il presente progetto di "Parco Intercomunale del Corno" è redatto ed approvato in conformità alla L.R.42/96 e la sua approvazione da parte dei Comuni interessati costituisce variante ai rispettivi PRGC.
2. Il limite di "flessibilità" dell'area consiste in una modifica del perimetro del Parco che potrà variare fino a maggiorare l'area del 10%.

Art. 3 Varianti

1. Il progetto di parco può essere modificato con varianti che sono, soggette ad approvazione dei singoli Comuni sentiti gli altri.
2. Le varianti sono approvate con la stessa procedura di approvazione del progetto originario. In caso di mancata risposta degli altri Comuni entro 30 giorni, la proposta viene considerata accettata.
3. Ogni Comune che abbia approvato una Variante al Progetto di Parco ne darà immediata notifica agli altri Comuni. Eventuali decisioni diverse dal parere espresso dagli altri Comuni dovranno essere motivate. In caso di mancata risposta degli altri comuni entro 30 giorni, la proposta viene considerata accettata.
4. Ogni Variante, approvata da un solo o più Comuni con le procedure sopraindicate, costituisce Variante all'intero Progetto di Parco.

5. **Art. 4 Elaborati del Progetto del Parco Intercomunale del Corno**

1. Il Progetto del Parco Intercomunale del Corno, in conformità agli artt. 3 e 4 della L.R.42 / 96, è costituito dai seguenti elaborati:

- Elaborati scritti

1. Relazione generale:

a) Obiettivi del Progetto di Parco Intercomunale (PI)

b) Inquadramento territoriale

c) Aspetti geologici e idrologici

d) Aspetti vegetazionali

e) Aspetti faunistici

f) Aspetti paesaggistici

g) Aspetti archeologici e storico-evolutivi

h) Aspetti socio-economici e studio sull'uso del suolo

2. Programma gestionale e finanziario

3. Norme Tecniche d'Attuazione

- Elaborati grafici

1. Analisi territoriale

a) Indagine geolitologica

b) Indagine plani-altimetrica ed aree esondabili

c) Indagine sui corsi d'acqua

d) Carta della vegetazione

e) Uso del suolo

2. Analisi storica

a) Indagine storico-archeologica

b) Indagine sull'evoluzione d'uso del suolo e sull'evoluzione dei corsi d'acqua.

2. Analisi urbanistica

a) indagine sui vincoli urbanistici – Mosaico P.R.G.C. vigenti;

3. Progetto
   a) Zonizzazione
3. Rilievo fotografico

2. La presente normativa è articolata secondo il territorio di ciascuno dei Comuni interessati e le norme di cui al Titolo II valgono all'interno dei singoli territori

Art. 5 - Attuazione e gestione del PIC

1. Le previsioni urbanistiche del PIC si attuano attraverso intervento diretto, cioè concessione, autorizzazione, denuncia o accertamento di compatibilità urbanistica per gli interventi dello Stato, Regione e Provincia, delle opere da eseguirsi secondo la L.R. 52/91 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché attraverso preventivo PRPC nei casi specificatamente previsti.
2. Gli interventi nelle aree di Parco oggetto di vincolo paesaggistico, ai sensi del Decreto Legislativo 490/99 e riportate nella tavola "Zonizzazione" sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica.
3. Gli interventi per la gestione del Parco sono di competenza delle Amministrazioni Comunali territorialmente competenti (A.C.T.C.) o dell'Ente di Gestione del Parco (E.G.P.).
4. Gli interventi sui corsi d'acqua dovranno avere il parere positivo anche dei Sevizi tecnici della Regione e del Demanio.
5. All'interno dell'area del Parco le Amministrazioni Comunali territorialmente competenti (A.C.T.C.) potranno procedere, al fine di poter realizzare le opere necessarie all'attuazione del presente Progetto, all'acquisizione e/o all'esproprio delle aree ad esso necessarie o a fissare particolari servitù.
6. Le ACTC potranno convenzionarsi con privati o con altri Enti per l'utilizzo di alcune aree (ad esempio per consentire il passaggio, per realizzare alcune opere con diritto di superficie, ecc.) e/o per promuovere particolari attività (forestazione, taglio di piante non autoctone, sfalcio, manutenzione, colture compatibili con l'ambiente, bioagricoltura, ecc). Le aree su cui potranno attivarsi tali convenzioni non sono preventivamente individuate dalla cartografia di progetto dato che lo strumento della

convenzione non modifica le previsioni azzonative, venendo tale individuazione demandata all'attività di gestione delle ACTC o dell'E.G.P.

Art. 6 Sanzioni, obblighi di gestione, incentivi

1. Le presenti norme saranno fatte rispettare da ciascun Comune all'interno del proprio territorio o dall'E.G.P. se ne avrà facoltà.
2. La gestione e manutenzione delle aree di parco avviene come previsto dai seguenti articoli e dal Regolamento del Parco. Per questo, sentiti anche gli altri Comuni, ciascun Comune, al fine di rendere realmente possibili particolari attività od opere, potrà stabilire incentivazioni o indennizzi o curare i rapporti con altri Enti per la concessione di contributi.
3. Ciascun Comune deliberà le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle presenti norme.

Art. 7. Rapporto con altri strumenti normativi

L'intera materia normativa riguardante nei dettagli le tipologie ed i materiali di manufatti e di sistemazioni esterne da utilizzarsi, le essenze arboree ed arbustive per particolari luoghi nonché le attività ed i comportamenti, le attrezzature, i materiali i prodotti e le tecniche da usarsi nella gestione, potrà essere ulteriormente definita dal Regolamento del parco, dal Regolamento di polizia rurale, dal Progetto di Acustica ambientale, dal Regolamento del traffico, da progetti di PRPC, da specifici progetti di arredo, di cartellonistica, e di altri settori sempre nel rispetto delle presenti norme.

Art. 8 Elementi urbanistici dei grafici

1. Con riferimento alle tavole di zonizzazione, articolato nelle seguenti previsioni:

    A) Gonars:

    1) limite di Parco;
    2) limite del Biotopo Naturale "Paludi del Corno"
    3) zona di interesse storico-documentale;
    4) zona di servizi del Parco;
    5) zona di tutela naturalistica:
        a) area boscata;
        b) area umida;
        c) area di rinaturalizzazione

6) zona di tutela generale;
7) zona di rispetto;
8) percorso per veicoli a motore;
9) percorso ciclabile;
10) percorso pedonale;
11) edifici da recuperare.

B) Porpetto:

1) limite di Parco;
2) limite zona tutelata da P.R.G.C.;
3) zona di tutela generale – aree di rinaturalizzazione;
4) zona fluviale.

C) San Giorgio di Nogaro:

1) Zona di tutela generale;
   a) Prati;
   b) Boschi;
   c) Aree di rinaturalizzazione;
   d) Aree agricole.
2) Zona di rispetto:
   a) Filtro agricolo;
   b) Filtro urbano.
3) Verde organizzato:
   a) Parco urbano;
   b) Parco storico.
4) Zona di interesse archeologico;
5) Zona fluviale;
6) Percorso pedonale;
7) Pista ciclabile:
   a) Esistente;
   b) Progetto.
8) Zona servizi:
   a) Servizi di parco
   b) Servizi standard

2. Il progetto di parco è corredato anche di elaborati di progetto di opere, contenenti le indicazioni seguenti:

A) Gonars:

1) Limite di parco;
2) Limite del Biotopo naturale “Paludi del Corno”;
3) Area boscata;
4) Prateria umida;
5) Prato stabile;
6) Agricoltura eco-compatibile;
7) Area agricola di filtro;
8) Percorso per veicoli a motore;
9) Percorso ciclabile;
10) Percorso pedonale.

B) Porpetto:

1) Limite area di parco;
2) Percorso pedonale;
3) Percorso botanico;
4) Area boscata;
5) Area arborata di soggiorno;
6) Prato;
7) Fiume Corno;
8) Corpi idrici di risanamento.

C) San Grigio di Nogaro:

1) Limite di Parco;
2) Area boscata;
3) Prateria umida;
4) Prato stabile;
5) Agricoltura eco-compatibile;
6) Area agricola di filtro;
7) Verde organizzato-parchi, giardini;
8) Servizi di parco;
9) Area soggiorno e svago;
10) Area d’interesse archeologico;

11) Percorso ciclabile;

12) Percorso pedonale.

3. I grafici di progetto evidenziano, come visto al comma precedente, anche elementi esistenti sia per dimostrare le connessioni e rapporti con le nuove previsioni, sia perché tali elementi, rientrando nel Progetto di Parco, sono soggetti a interventi di manutenzione o ristrutturazione e alle limitazioni delle attività lì consentite, come di seguito specificato.

Art. 9 Norme valide per tutto il Parco.

1. Manufatti ed attività consentiti e vietati in tutto il territorio del Parco, con le eventuali deroghe e precisazioni riportate negli articoli seguenti.

A) In tutto il territorio del parco è vietato:

a) la realizzazione di nuovi edifici se non quelli di servizio al parco di iniziativa pubblica o privata e quelli eventualmente di servizio nelle "zone di interesse storico-documentale" come in seguito specificato;

b) l'installazione di box, capanni, cabine, serre con strutture fisse o simili nonché di antenne fisse o mobili per la trasmissione telefonica e di dati; eccetto che in zone dove le opere siano espressamente ammesse;

c) la pavimentazione di strade in asfalto o in cemento, escludendo quelle di cui al comma 2) lett. b) del presente articolo; nei restanti casi sarà consentita la pavimentazione solo in corrispondenza degli edifici e di particolari tratti di piste ciclabili; sarà consentita la pavimentazione con blocchetti di calcestruzzo grigliato e quella in legno;

d) la recinzione lungo le sponde dei corsi d'acqua se non a distanza tale da permettere l'accesso per la fruizione e la pulizia;

e) la realizzazione di nuove strade carrabili;

f) riporti di terreno che alterino la natura dei luoghi; sono invece consentiti quelli strettamente connessi con la realizzazione di strutture e infrastrutture consentite;

g) chiusura o modifica di fossi se non previa approvazione di un progetto di regimazione idraulica esteso a tutta la zona interessata firmato da un ingegnere esperto in idraulica o da un geologo. In area di biotopo l'intervento può essere realizzato senza progetto firmato da ingegneri

esperti in idraulica o da un geologo se previsto dal progetto di rinaturalizzazione approvato dal CTS;

h) l'eliminazione, anche per tratti o per fasi successive, di filari di alberi a suddivisione degli appezzamenti agricoli; essa sarà consentita solo per alberi malati ed irrecuperabili su accertamento della stazione forestale competente; gli alberi eliminati dovranno essere sostituiti con un non minor numero di essenze autoctone;

i) l'introduzione di nuovi tipi di colture rispetto a quelle esistenti nel parco che possano provocare sovvertimento degli equilibri ecologici generali;

j) i riordini fondiari;

k) mettere a coltura o rimboschire i prati stabili;

l) la captazione d'acqua con nuovi pozzi che non serva utenze domestiche o per edifici di servizio ;eventuali deroghe potranno essere autorizzate in casi particolari;

m) il controllo della vegetazione spontanea mediante il fuoco, salvo deroga da parte della Direzione Regionale Parchi salvo deroga da parte del Comune, sentita la Direzione Regionale dei Perchi;

n) l'impiego di sostanze erbicide al di fuori dei coltivi;

o) svolgervi attività, anche solo per allenamento o diporto, di motocross o autocross anche se su sede stradale;

p) compiere percorsi fuori sede stradale con veicoli a motore, eccetto che per:
   - le macchine agricole o per gli interventi di manutenzione del Parco.
   - i mezzi di soccorso (ambulanze, pompieri, protezione civile e simili), di tutela dell'ordine pubblico (carabinieri, polizia, ecc.) e di vigilanza (vigili urbani, guardie forestali e simili);
   - i mezzi di servizio del parco.

   Ai fini del presente articolo è considerata sede stradale, oltre a quella provinciale e comunale, anche quella vicinale e privata che risulti tale da certificazioni catastali e quella che conduce ad edifici o servizi del parco.

q) la produzione di suoni e rumori molesti di livello sonoro superiore a 35 dB misurato a ml. 20 dall'origine sonora, eccetto che per i mezzi e le attrezzature agricole e di servizio del parco ed eccetto che in luoghi di svolgimento di feste o manifestazioni, previa autorizzazione comunale o dell'E.G.P.

r) l'accensione di luci moleste con lampade a faro o riflettore a più di 500W ciascuna, oppure lampeggianti, eccetto che in luoghi di svolgimento di feste o manifestazioni, previa autorizzazione comunale o dell'E.G.P.

s) esercitare il campeggio con tende, roulottes, campers o altri mezzi di pernottamento al di fuori degli spazi eventualmente attrezzati per tale scopo;

t) allevare animali allo stato brado nonché il transito di armenti e greggi, se non autorizzati;

u) lordare le strade lasciandovi materiale derivante dalle attività agricole e zootecniche (ad esempio: terra, letame, legna, stoppie, viticci, ecc.);

v) distruggere uova, tane, nidi di animali, nonché la loro cattura, fatto salvo il prelievo per atto legittimo secondo le disposizioni della L. 157 / 1992 e quanto disposto al successivo comma 2.

2. In tutto il territorio del Parco è consentito:

a) il decespugliamento ed il taglio di alberi nelle aree a prato stabile abbandonato e nelle torbiere;

b) la caccia e la pesca come regolate dalle leggi nazionali e regionali dei rispettivi settori;

c) la realizzazione e manutenzione di reti tecnologiche interrate, ed eventuali manufatti di servizi a raso;

d) la forestazione con essenze di tipo autoctono: quando essa interessi un'area di almeno 600 mq. dovrà essere realizzata sulla base di uno specifico progetto firmato da un dottore agronomo o forestale. Il rimboschimento di aree prative naturali-prati stabili resta comunque vietato;

e) il proseguimento dell'attività agricola nelle aree coltivate al momento dell'adozione del presente progetto di PIC, con le eventuali limitazioni di cui agli articoli seguenti;

f) opere di naturalizzazione o rinaturalizzazione consistenti in:

1) Movimenti terra:

a) Ritombamento di fossi e scoline artificiali;

b) Ripristino di olle interrate;

c) Rimodellamento morfologico del terreno;

2) Opere a verde:
   a) Imboschimento;
   b) Riduzione di filari arborei artificiali;
   c) Riconversione a prato naturale;
   d) Trapianto di specie erbacee;
   e) Interventi di rinaturalizzazione e miglioramento boschivo;
   f) Sfalcio e decespugliamento manuale e meccanico;

Art. 10 . Indici urbanistici

1. Nelle aree del parco , eccetto quelle residenziali e quelle per aree "standard", l'indice di cubatura per residenze in funzione della conduzione dei fondi e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale è pari a 0,03 mc/mq che però potrà essere trasferito in altre zone agricole esterne al parco;
2. Le aree residenziali interne al parco conservano l'indice previsto dal P.R.G.C., che potrà essere trasferito nelle aree della stessa zona omogenea e della stessa proprietà esterne al perimetro di parco,
3. Le aree per servizi ed attrezzature d'interesse collettivo "standard" conservano indici e parametri previsti dal PRGC con le limitazioni di cui ai seguenti articoli.

TITOLO II NORME DISTINTE PER I SINGOLI COMUNI

CAPO I NORME VALIDE PER IL TERRITORIO DI GONARS

Art.11 Zona di rispetto

1. Trattasi della zona più esterna rispetto al corso del fiume, attualmente in prevalenza destinata all'uso agricolo con la presenza di strutture edilizie per l'agricoltura.
2. Le attività agricole e zootecniche, eccetto che per le possibilità edificatorie, seguono le stesse norme delle zone E4 di interesse agricolo-paesaggistico ed E6 previste dal P.R.G.C .
3. In questa zona è vietato utilizzare diserbanti in pre-semina e pre-emergenza, post-emergenza, selettivi e non, disseccanti o antigerminativi, per una fascia di ml.10 dal bordo esterno del corso fluviale, degli specchi d'acqua e dal confine con zone a tutela naturalistica e approfondire le reti di scolo degli appezzamenti (scoline, capofossi, fossi,canali, ecc.) nei terreni limitrofi alla sottozone umide per una distanza di almeno 100 ml.
4. E' ammessa attività di tipo agricolo o agrituristico negli edifici esistenti o autorizzati alla data di approvazione del parco.
5. Sono vietate serre per coltivazione anche diretta del suolo.

Art. 12 . Zona di tutela generale

1. Sono vietate tutte le opere ed attività già vietate nella Zona filtro di cui al precedente art.9 ed oltre a quelle è pure vietato:
   a) la conversione agricola delle superfici coperte da vegetazione ripariale o da macchie boscate;
   b) il nuovo impianto di pioppeti ed il loro reimpianto;
   c) la trasformazione della destinazione colturale delle particelle presenti:
      - da prato in seminativo o pioppeto;
   d) tagliare completamente o sradicare le piante autoctone, le siepi ed i filari alberati sui confini particellari o a bordo dei fossati, salvo i tagli turnati. Queste operazioni possono essere tuttavia realizzate per ripristini ambientali delle torbiere-prati stabili;

e) utilizzare diserbanti in pre-semina e pre-emergenza, postemergenza, selettivi e non, diseccanti o antigerminativi per una fascia di ml. 10 dal bordo esterno del corso fluviale, degli specchi d'acqua e dal confine con zone a tutela naturalistica;

f) approfondire le reti di scolo degli appezzamenti (scoline, capofossi, fossi,canali, ecc.) nei terreni limitrofi alle sottozone umide per una distanza di almeno 100 ml;

Art. 13 . Zona di tutela naturalistica

1. E' costituita dalle aree più vicine ai corsi e specchi d'acqua principali ed alle loro rive e sponde ed è suddivisa nelle seguenti sottozone :

   a) aree boscate

   b) aree umide

   c) aree di rinaturalizzazione

2. Nella zona valgono i divieti già previsti per la zona di rispetto e per la zona generale, ed inoltre sono vietati:

   a) manufatti, anche di carattere accessorio ancorati o no stabilmente al suolo (ad es. serre a "tunnel" e simili). Sono consentiti manufatti in legno quali gazebo, tavoli, panchine e simili;

   b) Il reimpianto di pioppeti,dopo il loro taglio al termine del loro ciclo colturale;

   c) la messa a coltura di nuovi terreni o di nuovi tipi di coltivazioni rispetto ai tipi esistenti nel Parco;

   d) il taglio, l'abbattimento di alberi od il provocarne la morte mediante lesioni, uso di veleni, fuoco od altro. E' consentita la normale attività di ceduazione tradizionale ed il taglio dei pioppeti esistenti. Queste operazioni possono essere tuttavia realizzate per ripristini ambientali delle torbiere-prati stabili;

   e) il deposito o l'abbandono di materiale vario compresi oggetti di uso personale;

   f) la copertura di coltivazioni con teli di plastica;

   g) l'imboschimento di superfici a prato stabile e torbiera.

3. Gli impianti di alberi ed arbusti sono realizzati con le seguenti specie :

   Specie arboree: Salix alba, Salix cinerea, Salix purpure, Salix caprea, Acer campestre, Ulmus minor, Quercus robur, Fraxinus ornus, Fraxinus angustifolia, Carpinus betulus, Alnus glutinosa, Populus nigra, Populus alba.

Specie arbustive: Cornus sanguinea, Cornus mas, Crataegus monogyna, Viburnum lantana, Viburnum opulus, Ligustrum vulgare, Rosa canina, Frangula alnus, Prunus spinosa, Sambucus nigra, Euonymus europaeus.

Restano salve eccezioni espressamente previste.

Art.14 . Sottozona delle aree boscate

1. Trattasi delle aree coperte da alberature autoctone e spontanee.
2. Fatte salve le prescrizioni di Polizia Forestale, le forme di governo consentite sono:
   - Ceduo
   - Fustaia
   - Misto ceduo-fustaia ove la componente a ceduo non potrà superare in copertura il 50% della superficie totale.
3. Non è consentito:
   a) l'impianto arboreo in purezza; i nuovi impianti dovranno pertanto essere eseguiti con l'impiego di un numero di specie arboree ed arbustive autoctone tali da creare una biodiversità adeguata;
   b) la conversione dei boschi di alto fusto in cedui;
   c) lo sradicamento di piante e ceppaie senza l'autorizzazione delle autorità forestali competenti; il taglio a raso è consentito solo per Robinia, Ontano nero, platano, pioppo e salice;
   d) il taglio di turnazione ad alto fusto nei periodi previsti dal regolamento di polizia forestale. Esso comunque deve essere attuato in modo che la corteccia della ceppaia non venga slabbrata, con inclinazione della superficie di taglio verso l'esterno, al di sopra del colletto;
   e) il taglio di turnazione a ceduo in periodo diverso dal 1 ottobre al 31 marzo;
   f) la raccolta ed asporto di materiale terroso, cotico erboso e dello strame;
   g) il deposito in loco di legname e prodotti derivanti dal taglio che devono essere sgomberati il più presto possibile.

Art.15 . Sottozona delle aree umide

1. In tale zona in cui va perseguito il consolidamento e miglioramento degli apporti idrici, è vietato:
   a) il prelievo di acque da pozzi, fossi e canali se non autorizzato in particolari circostanze o finalizzato al mantenimento del grado di umidità esistente;

b) aumentare la quantità degli emungimenti a valle;
c) lo scarico di materiali reflui di trattamenti fitoiatrici o di lavaggi di attrezzature utilizzate nella distribuzione di principi chimici;

2. E' consentito:
   a) la riduzione ed il reimpianto di filari arborei a bordo dei fossati di drenaggio e la chiusura dei fossi stessi se ritenuta necessaria per mantenere lo stato di zona umida. Il reimpianto è comunque vietato su terreno a prato stabile o torbiera.
3. Ai fini del mantenimento delle caratteristiche tipiche della zona umida i proprietari dovranno attuare:
   a) il periodico taglio della vegetazione erbacea con mezzi meccanici o manuali con relativo asporto della biomassa da effettuarsi almeno una volta ogni 2 anni e non prima del 15 agosto;
   b) il periodico taglio della vegetazione a canna palustre , almeno una volta ogni 2 anni, per evitare il progressivo interramento degli specchi d'acqua.

Art. 16 Area di rinaturalizzazione

1. Trattasi delle aree lungo alcuni tratti dei fiumi od anche distanti da questi, in cui vanno prioritariamente incentivati gli interventi per aumentarvi il livello di naturalità del luogo, asporto di essenze allotope e/o infestanti, riduzione di canalizzazioni dei fiumi, creazione di "nicchie ecologiche" con presenza d'acqua, di "corridoi verdi" per la fauna.
2. Sono confermati tutti i divieti già fissati per le zone di tutela naturalistica e le aree boscate.
3. Le opere, di rinaturalizzazione come indicate all'art.9, comma 2, lettera f) realizzate in questa area sono considerate di pubblica utilità.
4. Al fine di assicurare una rinaturalizzazione non casuale ma scientificamente prevista sia sotto il profilo naturalistico che paesaggistico, l'intera zona può essere soggetta a uno o più progetti unitari progettabili e realizzabili separatamente:in questo secondo caso i perimetri possono essere definiti di volta in volta ma non potranno avere superfici unitarie inferiori a mq. 600.
5. Al fine di agevolare l'attuazione del progetto di Parco, l'Amministrazione Comunale o l'E.G.P. redigerà un progetto delle opere che potrà essere realizzato anche dal privato e si attiverà al fine di convogliare sul luogo i finanziamenti comunitari o di Enti.

6. I progetti dovranno particolarmente curare la tipologia d'impianto ed il tipo di essenze tra quelle consentite, nonché la differenziazione degli ambienti sia dal punto di vista ecologico che della composizione paesaggistica, eventualmente assicurando alcune superfici anche al prato, sempre in rapporto allo specifico luogo e all'entità della sua superficie.
7. In questo caso è vietato l'impianto di alberi ed arbusti in aree a prato stabile-torbiera.

Art. 17 Limite del biotopo

1. Entro il limite del biotopo valgono le norme stabilite dal decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 18 Corsi e specchi d'acqua

1. Nelle aree occupate da corsi e specchi d'acqua non è consentita alcuna costruzione o trasformazione dei luoghi, eccetto che:
   - ponticelli per il superamento dei corsi d'acqua per piste ciclabili o percorsi pedonali; essi dovranno essere in legno della larghezza massima netta interna di ml. 2,50 se ciclabili e ml. 1.50 se pedonali con eventuali palificate in legno infisse nel terreno agli appoggi;
   - palificate in legno infisse lungo le sponde per evitare l'erosione delle stesse e per la difesa idrologica; esse potranno essere completate con sistemazione di pietrame e terreno naturale secondo le modalità dell'ingegneria naturalistica.
   - realizzazione di piccole insenature lungo il corso già canalizzato, escludendo quello naturale, per ricavarne "nicchie ecologiche" ove ricreare un ambiente favorevole alla vita di particolare flora e fauna acquatica;
   - demolizione di eventuali parti in calcestruzzo al fine di rinaturalizzare i corsi d'acqua;
   - tubazioni per incanalare le acque di piccoli fossi e scoline in corrispondenza di percorsi viabilistici;
   - manutenzione delle opere idrauliche e degli organi meccanici di ferma e di derivazione;
   - cartellonistica o segnaletica con indicazioni sugli elementi del parco;

- piantumazioni: esse potranno essere autorizzate solo previa approvazione di specifici progetti volti, mediante alberature, arbusti,piante acquatiche di tipo autoctono, alla rinaturalizzazione delle sponde ed al loro consolidamento. L'opera è comunque vietata in aree prative stabili – praterie.

2. Non è consentita la realizzazione di:
   - alcuno scarico di acque se non depurate o comunque non inquinanti. Tale divieto vale per gli scavi eseguiti con opere edilizie (tubazioni, canalette in calcestruzzo e simili), sia per quelli realizzati con semplice scavo;
   - modifiche allo stato delle sponde, se non per progetti d'intervento pubblico per il consolidamento o la creazione di anse o percorsi dell'acqua di tipo simile a quelli sinuosi originari.
3. Attività consentite:
   - manutenzione e pulizia sia degli alvei che delle sponde;
   - pesca sportiva soggetta alle specifiche norme di settore;
   - navigazione con barche a remi;
   - il prelevamento di acque a scopo di irrigazione agricola è consentito solo in situazioni eccezionali e comunque previa autorizzazione .con tempi e modalità indicati dal Comune.
4. Attorno alle olle per una distanza di ml. 10,00 non è consentita alcuna opera, ma solo attività di pulizia e di manutenzione per le piante acquatiche ed il regolare deflusso delle acque.
5. Per i tratti all'interno dei biotopi valgono le prescrizioni ad essi riferite.
6. E' consentita la realizzazione di piccoli specchi d'acqua ad uso didattico (impianto di specie vegetali acquatiche tipiche della zona) esclusivamente nelle zone esterne al biotopo ed in prossimità dei percorsi pedonali e/o ciclabili.

Art.19 Zona di interesse storico-documentale

1. Trattasi delle zone nelle quali vi sono presenti elementi edilizi, di significativa testimonianza storico-documentale.
2. Le destinazioni d'uso sono: residenziale, artigianato di servizio, esercizi pubblici quali bar trattorie e simili, agriturismo.
3. Gli interventi sono in generale di iniziativa privata e soggetti a intervento diretto.
4. Gli edifici sono soggetti esclusivamente ad interventi aventi rilevanza edilizia, anche con un aumento delle unità immobiliari esistenti, ma con il rispetto delle norme

sulle caratteristiche costruttive previste dal P.R.G.C. per la zona residenziale urbanizzata di conservazione ambientale.

Art. 20 . Aree dei servizi per il parco

1. In tali aree sono consentiti manufatti e sistemazioni esterne ad uso di servizio per la fruizione del parco.
2. Potranno prevedere:

LOTTO A – Secondo disposizione indicata nelle sagome limite riportate nella tavola di zonizzazione;

- la sistemazione dei volumi edilizi esistenti per attività di informazione, promozione, ristoro, soggiorno, mostre e servizi igienici. E' consentito inoltre l'ampliamento, mantenendo le stesse caratteristiche costruttive, fino ad un massimo del il 30% della superficie coperta esistente con limite d'altezza indicato nella tavola di zonizzazione. E' ammesso inoltre un ampliamento massimo di mq. 30 una tantum per la realizzazione di servizi igienici;
- nuova costruzione, da realizzarsi secondo la tipologia tipica di edilizia tradizionale rurale del luogo, da adibire a sede ed uffici, saletta convegni, biblioteca di settore;
- nuova costruzione ad uno o più moduli per fattoria didattica e/o per uso foresteria e/o soggiorno momentaneo per visitatori (es. scolaresche o gruppi organizzati) fino ad un massimo di mq. 550 e limite d'altezza indicato nella tavola di zonizzazione. Tali costruzioni dovranno essere realizzate in legno e/o utilizzando minime parti in muratura sia nelle strutture orizzontali sia nelle strutture orizzontali (solai interpiano e copertura), possibilmente con copertura in canna di palude o materiali tipici della zona.
- deposito materiali ed attrezzature per la manutenzione;
- spazi aperti attrezzati con tavoli e panche in legno;
- apertura di specchi d'acqua naturaliforme per finalità naturalistiche, fitodepurazione e ricreativa.
- Piantumazioni di specie vegetali autoctone, comprensive le specie frutticole tipiche locali.
- Percorsi pedonali /ciclabili.
- Altane mascherate realizzate in legno (altezza massima m. 6) per l'osservazione naturalistica (birdwatching).

LOTTO B – Secondo disposizione indicata nelle sagome limite riportate nella tavola di zonizzazione;

- Parcheggio realizzato in terra battuta con il solo impiego a consolidamento del fondo di ghiaia di fiume lavata.
- Altane mascherate realizzate in legno (altezza massima m. 6) per l'osservazione naturalistica (birdwatching).

3. Sia le ristrutturazioni che i nuovi interventi adotteranno, per quanto possibile, tecnologie e materiali a basso impatto ambientale energetico e di bioarchitettura;
4. Sia le ristrutturazioni che i nuovi interventi adotteranno, per quanto possibile, impianti fitodepuranti, approviginamento energetico mediante fotovoltaici, pannelli solari o impianti con generativi da fonti rinnovabili provenienti da filiere locali.
5. La strada d'accesso e le aree per la sosta degli automezzi dovranno avere adeguato dimensionamento ed essere mantenute con fondo naturale e/o lieve inghiaiamento superficiale;
6. In tali aree le opere consentite sono realizzate da Enti pubblici, ovvero realizzate da privati con l'obbligo di una convenzione che definisca i loro rapporti con l'Amministrazione Comunale e le modalità di gestione. L'attuazione dell'area dei servizi è in tutti i casi subordinata alla specifica predisposizione di un progetto unitario e complessivo riferito all'intera estensione dell'area come individuata nelle planimetrie di zonizzazione del parco. Il progetto unitario dovrà prevedere la sistemazione delle aree scoperte e potrà, se previsto dalla convenzione,.essere realizzato a lotti.

Art. 21 Viabilità

1. La viabilità di parco consiste in percorsi per veicoli a motore, percorsi ciclabili e percorsi pedonali. Lungo i percorsi per veicoli a motore è consentito il transito a tutti i mezzi eccetto agli autotreni se non per quanto strettamente necessario a lavori nel parco ed autocorriere.

   Le strade per veicoli a motore potranno esser soggette solo ad interventi di manutenzione senza asfaltature o cementificazioni se non in alcuni punti per particolari motivi

   Al fine di consentire il doppio senso di marcia lungo la viabilità per veicoli a motore potranno essere realizzati degli slarghi per portare la sede stradale a ml.5 di larghezza. Questi potranno essere lunghi fino a ml. 20 e non distare tra di loro meno di ml. 250 lungo la stessa strada. Gli slarghi sono comunque vietati nel biotopo e in

corrispondenza di aree allo stato naturale, se non compensandosi le aree occupate da viabilità con naturalizzazione di altre, nello stesso ambito territoriale.

La viabilità ciclabile dovrà realizzarsi solo in terra battuta, pietrischetto o ghiaino e sponde laterali in legno: il cemento è consentito solo in particolari e limitati punti per ragioni costruttive.

Su di essa è vietata la circolazione di auto, di moto. Il divieto potrà essere esteso con provvedimento specifico anche a cavalli, bovini ed altri animali ungulati.

I sentieri solo pedonali, ai quali deve essere assicurata una manutenzione tale da consentire il passaggio agevole delle persone a piedi, saranno soggetti alla sola pulizia, spianamento ed opere di manutenzione ordinaria escludendo la realizzazione di vere e proprie stradine con cassonetto, sponde laterali e nuova pavimentazione. I cantieri per la realizzazione di viabilità non dovranno occupare spazi naturali.

2. E' consentita la nuova costruzione di percorsi pedonali e/o ciclabili con finalità di collegamento con i percorsi di progetto solamente all'esterno dell'area di biotopo.

Art. 22 Cartellonistica ed elementi di arredo

1. In tutto il territorio del parco sono consentiti :
   a) cartelli per regolamentare il traffico
   b) cartelli per fornire informazioni sugli elementi del parco e le sue regole
   c) insegne per trattorie, ristoranti ,bar ,attività di piccolo artigianato; sono vietate le luci fluorescenti o al neon
   d) panchine, tavoli e simili elementi di arredo
   e) piccoli elementi coperti (tipo gazebo) di superficie non superiore a mq. 10 per la sosta protetta, da realizzarsi esclusivamente ai bordi dei percorsi ciclo/pedonali con strutture semplici quali pali in legno e copertura di canna palustre.
2. In tutto il territorio ,eccetto che lungo la Sp80 ,sono vietati cartelli pubblicitari di prodotti commerciali.

CAPO II
NORME VALIDE PER IL TERRITORIO DI PORPETTO

Art. 23 Zona di tutela generale – Aree di rinaturalizzazione

1. Trattasi delle aree lungo alcuni tratti dei fiumi od anche distanti da questi, in cui vanno prioritariamente incentivati gli interventi per aumentarvi il livello di naturalità del luogo, mediante rimboschimenti, asporto d'essenze allotope e/ o infestanti, creazione di "nicchie ecologiche" con presenza d'acqua , di "corridoi verdi" per la fauna.
2. Sono confermati tutti i divieti già fissati per le zone di tutela naturalistica e le aree boscate
3. Le opere ,anche realizzate mediante interventi vegetazionali, consentite in questa zona sono considerate di pubblica utilità.
4. Al fine di assicurare una rinaturalizzazione non casuale ma scientificamente prevista sia sotto il profilo naturalistico che paesaggistico l'intera zona può essere soggetta ad uno o più progetti unitari progettabili e realizzabili separatamente: in questo secondo caso i perimetri possono essere definiti di volta in volta ma non potranno aventi superfici unitarie inferiori a mq. 600.
5. Al fine di agevolare la attuazione del progetto di Parco , l'Amministrazione Comunale o l'E.G.P. redigerà un progetto delle opere che potrà essere realizzato anche dal privato e si attiverà al fine di convogliare sul luogo i finanziamenti comunitari o di Enti .
6. I progetti dovranno particolarmente curare la tipologia d'impianto ed il tipo di essenze tra quelle consentite ,nonché la differenziazione degli ambienti sia dal punto di vista ecologico che della composizione paesaggistica, assicurando alcune superfici anche al prato, sempre in rapporto allo specifico luogo e all'entità della sua superficie.

Art. 24 Zona fluviale

1. E' costituita dalla zona occupata dai fiumi, dalle rogge , dalle olle e dai laghetti.
2. In essa non è consentita alcuna trasformazione dei luoghi, eccetto che:

- ponticelli per il superamento dei corsi d'acqua per piste ciclabili o percorsi pedonali ;essi dovranno essere in legno della larghezza massima netta interna di ml. 2,50 se ciclabili e ml. 1.50 se pedonali con eventuali palificate in legno infisse nel terreno agli appoggi;
- Palificate in legno infisso lungo le sponde per evitare l'erosione delle stesse e per la difesa idrologica ; esse potranno essere completate con sistemazione di pietrame e terreno naturale secondo le modalità dell'ingegneria naturalistica.
- Realizzazione di piccole insenature lungo il corso già canalizzato , escludendo quello naturale, per ricavarne "nicchie ecologiche" ove ricreare un ambiente favorevole alla vita di particolare flora e fauna acquatica;
- Demolizione di eventuali parti in calcestruzzo al fine di rinaturalizzare i corsi d'acqua
- Tubazioni per incanalare le acque di piccoli fossi e scoline in corrispondenza di percorsi viabilistici
- Manutenzione delle opere idrauliche e degli organi meccanici di ferma e di derivazione
- Cartellonistica o segnaletica con indicazioni sugli elementi del parco
- Piantumazioni: esse potranno essere autorizzate solo previa approvazione di specifici progetti volti , mediante alberature , arbusti ,piante acquatiche di tipo autoctono alla rinaturalizzazione delle sponde, ed al loro consolidamento.
- Approdo per sport acquatici, senza manufatti.

3. Non è consentita la realizzazione di :
   - Alcuno scarico d'acque reflue se non depurate o comunque non inquinanti. Tale divieto vale per gli scavi eseguiti con opere edilizie (tubazioni, canalette in calcestruzzo e simili), sia per quelli realizzati con semplice scavo.
   - modifiche allo stato delle sponde , se non per progetti d'intervento pubblico per il consolidamento o la creazione di anse o percorsi dell'acqua di tipo simile a quelli sinuosi originari
4. Attività consentite:
   - Decespugliamento dei prati stabili – torbiere
   - Manutenzione e pulizia sia degli alvei che delle sponde
   - Pesca sportiva soggetta alle specifiche norme di settore
   - Navigazione con barche a remi.La navigazione di natanti a motore sarà consentita solo su autorizzazione comunale in casi particolari; detta

autorizzazione potrà stabilire i tempi, i luoghi e le modalità di tale navigazione , non consentendo comunque velocità superiori a 6 nodi.

- Il prelevamento d'acque a scopo d'irrigazione agricola è consentito solo previa autorizzazione dell'autorità competente.

CAPO III
NORME VALIDE PER IL TERRITORIO DI SAN GIORGIO DI NOGARO

Art. 25 Zona di rispetto - filtro agricolo

1. Trattasi della zona più esterna rispetto al corso del fiume, attualmente in prevalenza destinata all'uso agricolo con la presenza di strutture edilizie per l'agricoltura e d'alcune residenze, spesso connesse con quelle strutture.
2. In questa zona l'Amministrazione Comunale potrà individuare una o più aree da adibire ad orti da acquisire ed assegnare in gestione a cittadini anziani una volta suddivisa ed attrezzata.
3. Ogni orto potrà avere un suo deposito attrezzi in legno non più grande di mc.15. Tutti i depositi saranno della stessa dimensione,forma e materiale ligneo; potranno differenziarsi solo per il colore e/o la forma di alcuni particolari. La recinzione sarà in rete metallica mascherata con siepe. L'area sarà attrezzata con servizi igienici . Il progetto dovrà essere unitario ed esteso a tutta l'area individuata.

Art. 26 Zona di rispetto – filtro urbano

1. Trattasi della zona distante dal fiume ma a diretto contatto più con l'abitato che con il territorio agricolo o di tutela naturalistica
2. Essa, anche allo stato attuale, è prevalentemente adibita ad orti , giardini, piccoli vigneti o modeste superfici per alberi da frutto per uso famigliare e non per uso produttivo e commerciale. Si ripropongono qui le stesse destinazioni d'uso escludendo le attività di agricoltura estensiva ed i pioppeti
3. Potranno realizzarsi box in legno per il ricovero di attrezzi da giardinaggio o per il ricovero di animali da cortile, delle dimensioni massime di mc.15, nonché le strutture di cui ai commi 2) e 3) dell'art. 25.
4. Sono comunque da rispettarsi le prescrizioni geologico-idrauliche del P.R.G.C..

Art.27 Zona di tutela generale

1. Sono vietate tutte le opere ed attività già indicate all'art. 9, ed inoltre:
   a) la conversione agricola delle superfici coperte da vegetazione ripariale o da macchie boscate e dei prati stabili;
   b) Rimboschire i prati;
   c) tagliare completamente o sradicare le piante autoctone, le siepi ed i filari alberati sui confini particellari o a bordo dei fossati, salvo i tagli turnati

d) utilizzare diserbanti in pre-semina e pre-emergenza, post-emergenza, selettivi e non, diseccanti o antigerminativi per una fascia di ml. 10 dal bordo esterno del corso fluviale, degli specchi d'acqua e dal confine con zone a tutela naturalistica.

Art.28 Sottozona di prati

1. Oltre alle opere già indicate sono vietate:
   a) la forestazione o l'impianto di alberi da frutto od ornamentali
   b) la messa a coltivo di qualunque tipo di coltura
   c) la introduzione di piantine e fiori di tipo diverso da quelle già lì esistenti
   d) il diserbo con agenti chimici
   e) l'esercizio di attività sportiva e motoria in genere.

Art. 29 Sottozona di boschi

1. Trattasi delle aree coperte da alberature autoctone e spontanee di una superficie non minore di 600 mq.
2. Fatte salve le prescrizioni di Polizia Forestale, le forme di governo consentite sono.
   - Ceduo
   - Fustaia
   - Misto ceduo-fustaia ove la componente a ceduo non potrà superare in copertura il 50% della superficie totale
3. Non è consentito:
   a) l'impianto arboreo in purezza; i nuovi impianti dovranno pertanto essere eseguiti con l'impiego di un numero di specie arboree ed arbustive autoctone tali da creare una biodiversità adeguata .
   b) la conversione dei boschi di alto fusto in cedui;
   c) lo sradicamento di piante e ceppaie senza l'autorizzazione delle autorità forestali competenti; il taglio a raso è consentito solo per Robinia, Ontano nero, platano, pioppo e salice;
   d) il taglio di turnazione ad alto fusto nei periodi previsti dal regolamento di polizia forestale. Esso comunque deve essere attuato in modo che la corteccia della ceppaia non venga slabbrata, con inclinazione della superficie di taglio verso l'esterno, al di sopra del colletto. Il turno minimo di taglio dovrà essere di almeno 40 anni diversificato per specie.
   e) il taglio di turnazione a ceduo in periodo diverso dal 1 ottobre al 31 marzo

f) la raccolta ed asporto di materiale terroso, cotico erboso e dello strame;
g) il deposito in loco di legname e prodotti derivanti dal taglio che devono essere sgomberati il più presto possibile.

Art. 30 Sottozona aree di rinaturalizzazione

1. Trattasi delle aree lungo alcuni tratti dei fiumi od anche distanti da questi, in cui vanno prioritariamente incentivati gli interventi per aumentarvi il livello di naturalità del luogo, mediante rimboschimenti, asporto di essenze allotrope e/ o infestanti, riduzione di canalizzazioni dei fiumi, creazione di "nicchie ecologiche" con presenza d'acqua, di "corridoi verdi" per la fauna,
2. Le opere, anche realizzate mediante interventi vegetazionali, consentite in questa zona sono considerate di pubblica utilità. Qualora l'A.C: avesse riscontrato una carenza dell'iniziativa privata nel raggiungimento degli anzidetti obiettivi, la zona potrà essere soggetta ad acquisizione da parte del Comune
3. Al fine di assicurare una rinaturalizzazione non casuale ma scientificamente prevista sia sotto il profilo naturalistico che paesaggistico, come precisato al successivo comma 7) l'intera zona può essere soggetta a uno o più progetti unitari. progettabili e realizzabili separatamente: in questo secondo caso i perimetri possono essere definiti di volta in volta ma non potranno avere superfici unitarie inferiori a mq. 600
4. Al fine di agevolare la attuazione del progetto di Parco, l'Amministrazione Comunale o l'E.G.P. redigerà un progetto delle opere che potrà essere realizzato anche dal privato e si attiverà al fine di convogliare sul luogo i finanziamenti comunitari o di Enti.
5. I progetti dovranno particolarmente curare la tipologia d'impianto ed il tipo di essenze tra quelle consentite ,nonché la differenziazione degli ambienti sia dal punto di vista ecologico che della composizione paesaggistica, eventualmente assicurando alcune superfici anche al prato,sempre in rapporto allo specifico luogo e all'entità della sua superficie.

Art.31 Aree agricole.

Valgono le norme di cui agli articoli 9 e 10.

Art.32 Zona fluviale.

E' costituita dalla zona occupata dai fiumi, dalle rogge , dalle olle e dai laghetti comprendendo in essa anche la parte occupata delle sponde della larghezza corrispondente a quanto rilevabile sui luoghi e comunque non inferiore a ml. 5 oltre l'acqua :

1. In essa non è consentita alcuna costruzione o trasformazione dei luoghi, eccetto:
   - ponticelli per il superamento dei corsi d'acqua per piste ciclabili o percorsi pedonali; essi dovranno essere in legno della larghezza massima netta interna di ml. 2,50 se ciclabili e ml. 1.50 se pedonali, con eventuali palificate infisse nel terreno agli appoggi;
   - due pontili per l'approdo di piccole imbarcazioni ; essi devono essere realizzati in legno con larghezza massima di ml. 1,50 parallelamente alla sponda , per una lunghezza massima, per ciascuno , di ml. 5. I 2 pontili potranno essere localizzati sciegliendonsi due tra i tre punti indicati nella tavola Progetto Opere;
   - palificate in legno infisse lungo le sponde per evitare l'erosione delle stesse e per la difesa idrologica ; esse potranno essere completate con sistemazione di pietrame e terreno naturale secondo le modalità dell'ingegneria naturalistica.
   - Realizzazione di piccole insenature lungo il corso già canalizzato , escludendo quello naturale, per ricavarne "nicchie ecologiche" ove ricreare un ambiente favorevole alla vita di particolare flora e fauna acquatica;
   - Demolizione di eventuali parti in calcestruzzo al fine di rinaturalizzare i corsi d'acqua
   - Tubazioni per incanalare le acque di piccoli fossi e scoline in corrispondenza di percorsi viabilistici
   - Manutenzione delle opere idrauliche e degli organi meccanici di ferma e di derivazione
   - Cartellonistica o segnaletica con indicazioni sugli elementi del parco
   - Piantumazioni: esse potranno essere autorizzate solo previa approvazione di specifici progetti volti, mediante alberature , arbusti ,piante acquatiche di tipo autoctono alla rinaturalizzazione delle sponde, ed al loro consolidamento.
   - Modifiche allo stato delle sponde , se non per progetti d'intervento pubblico per il consolidamento o la creazione di anse o percorsi dell'acqua di tipo simile a quelli sinuosi originari

Attività consentite:

- Manutenzione e pulizia sia degli alvei che delle sponde
- Pesca sportiva soggetta alle specifiche norme di settore
- Navigazione con barche a remi. La navigazione di natanti a motore sarà consentita solo su autorizzazione comunale in casi particolari ; detta autorizzazione potrà stabilire i tempi, i luoghi e le modalità di tale navigazione , non consentendo comunque velocità superiori a 6 nodi.
- Il prelevamento d'acque a scopo d'irrigazione agricola.
- Attorno alle olle per una distanza di ml. 10,00 non è consentita alcuna opera, ma solo attività di pulizia e di manutenzione per le piante acquatiche ed il regolare deflusso delle acque.

Art.33 Zona dei servizi di parco

1. In tali aree sono consentiti manufatti , anche edifici, e sistemazioni esterne ad uso di servizi per la fruizione e manutenzione del parco realizzabili su iniziativa pubblica o privata
2. Più in particolare si potranno prevedere:
   - volumi edilizi per attività di informazione sul parco, per sede ed uffici (ad es. segreteria), salette convegni, per mostre, per biblioteca di settore, sala convivi, servizi igienici, deposito materiali ed attrezzature per la manutenzione
   - spazi aperti attrezzati con tavoli e panche e chioschi in legno , tavolati in legno per piste da ballo
   - Piantumazioni
   - Percorsi pedonali /ciclabili
   - Reti tecnologiche
3. Nelle aree tra queste destinate a sagre paesane, specificatamente autorizzate da Comune, nel tempo di svolgimento di tali manifestazioni, è consentito derogare dalle prescrizioni su luci, rumori e campeggio di cui alle lett. q), r) e s) del precedente art. 9
4. Al fine di assicurare una organica costruzione dell'ambiente costituito da una pluralità di elementi, tali interventi sono soggetti a preventivo P.R.P.C. rispettante il progetto di parco.
5. Nel caso di iniziativa privata il progetto di P.R.P.C. sarà corredato di una convenzione nella quale saranno anche precisati i tempi di attuazione degli interventi ,della manutenzione periodica, nonché le modalità di gestione con

particolare attenzione alla necessaria fruibilità pubblica dell'area e delle sue strutture .

6. I nuovi edifici saranno realizzati secondo linee architettoniche semplici , non mimetiche di quelle della edilizia tradizionale rurale, anzi distaccandosene completamente per stile . Essi non potranno superare i 2 piani fuori terra e mq. 150 di superficie coperta
7. I nuovi interventi adotteranno ,per quanto possibile, tecnologie e materiali a basso impatto ambientale energetico e di "bioarchitettura"
8. Per tutti gli spazi esterni il progetto di PRPC dovrà chiaramente indicare un uso od una funzione o assetto, anche se di sola godibilità paesaggistica, nonché dei rapporti tra loro intercorrenti

Art. 34 Aree per servizi standard

1. Trattasi di aree per servizi ed attrezzature collettive quali l'area per il Parco Urbano, lo Sport e spettacoli all'aperto, parcheggi ed eco-piazzola.
2. In esse sono consentite tutte quelle strutture necessarie allo svolgimento delle attività lì previste, con le seguenti avvertenze e limitazioni:
   a) gli edifici e le strutture edilizie dovranno essere adibiti allo stretto necessario per lo svolgimento del servizio escludendo residenze per il personale di custodia ed uffici:
   b) nelle aree sportive saranno consentiti solo spogliatoi e servizi igienici e tettoie aperte in legno , queste ultime di mq: 100 di superficie coperta massima; sono consentiti spalti, gradonate per non più di 5 gradoni , con eventuale copertura, per una superficie coperta massima di mq: 100 ma solo in legno ,con limitate parti in ferro, e senza muri continui e strutture in calcestruzzo fuori terra.
   c) I parcheggi saranno sempre realizzati con pavimentazione in blocchetti filtranti
   d) Le recinzioni dovranno essere realizzate con siepe con eventuale rete metallica continua ,per evitare intrusioni, ma adeguatamente nascosta dalla siepe che , se più alta di ml.1,50 potrà essere interrotta solo in pochi punti del perimetro per tratti di lunghezza massima di ml. 2 per poter traguardare all'interno dell'area.

Art. 35 Zona di interesse archeologico

1. Nella zona di interesse archeologico è vietata qualsiasi piantumazione, coltura ed opera eccetto che quella di scavo archeologico, di transennamento, di segnalazione con bacheche e cartelloni, di riporto di terra o sabbia a scavo avvenuto e di

quant'altro connesso con le operazioni tecnico-scientifiche da svolgersi da personale autorizzato

Art.36 Rapporti con il P.R.G.C.

1. Eventuali zone di parco classificate dal P.R.G.C. come zone edificabili sono soggette alla disciplina di progetto di parco, ma possono concorrere al computo del volume fabbricabile previsto da P.R.G.C. che potrà essere trasferito nelle aree della stessa zona omogenea e della stessa proprietà esterne al perimetro di parco.
2. Il progetto di detto P.R.P.C. potrà prevedere un unico pontile in legno per l'attracco di piccole imbarcazioni da diporto, della larghezza massima di ml. 1,50 e lunghezza massima di ml.5, nel senso del corso del fiume senza sovrastare l'acqua.
3. Il progetto di detto P.R.P.C. potrà prevedere un ponticello in legno per i pedoni ed i cicli della larghezza netta massima netta interne di ml. 2.50. Esso, con la sua altezza dall'acqua, non dovrà impedire il passaggio di piccole barche da diporto.
4. Le aree potranno essere attrezzate con panchine, giochi per bambini, e le pavimentazioni dovranno essere di tipo naturale a prato, terra battuta o ghiaia e limitando a non più di 100 mq gli eventuali blocchetti grigliati filtranti;
5. Dovrà essere assicurata la permeabilità dell'area al pubblico passaggio pedonale e ciclabile tale che sia assicurata tale mobilità sia dal ponticello di progetto sul Corno a via Emilia e viceversa sia dalla pista ciclabile proveniente da sud-est (via Garibaldi) allo sbocco su via Aquileia, via Emilia e viceversa.

Art.37 Viabilità

La viabilità di parco consiste in percorsi ciclabili e percorsi pedonali. La viabilità ciclabile dovrà realizzarsi solo in terra battuta, pietrischetto o ghiaino, e sponde laterali in legno: il cemento è consentito solo in particolari e limitati punti per ragioni costruttive.

Su di essa è vietata la circolazione di auto e di moto. Il divieto potrà essere esteso con provvedimento specifico a cavalli, bovini ed altri animali ungulati. I sentieri solo pedonali, ai quali deve essere assicurata una manutenzione tale da consentire il passaggio agevole delle persone a piedi, saranno soggetti alla sola pulizia, spianamento ed opere di manutenzione ordinaria escludendo la realizzazione di vere e proprie stradine con cassonetto, sponde laterali e nuova pavimentazione.

I cantieri per la realizzazione di viabilità non devono occupare spazi naturali.

Art. 38 Barriere acustiche

1. A riparo acustico degli abitati e delle aree di parco rispetto ai rumori causati dal traffico automobilistico e da quello ferroviario, saranno installate opportune barriere acustiche sulla base di un completo progetto di abbattimento acustico redatto da tecnico specialista in materia ed esteso all'intera zona interessata
2. Al fine di ottenere i valori di abbattimento acustico previsti dal progetto, potranno essere utilizzate alberature, siepi, rilevati di terreno, muri e pannelli
3. I muri dovranno essere realizzati a secco senza getti in opera, del tipo "fiorito" con nicchie per l'inserimento di piantine.
4. I pannelli fonoassorbenti dovranno essere prevalentemente in legno o altri materiali compatibili con l'ambiente.

Art. 39 Cartellonistica ed elementi di arredo

1. In tutto il territorio del parco sono consentiti:
   a) cartelli per regolamentare il traffico;
   b) cartelli per fornire informazioni sugli elementi del parco e le sue regole;
   c) insegne per trattorie ,ristoranti, bar , attività di piccolo artigianato; sono vietate le luci fluorescenti o al neon;
   d) panchine, tavoli e simili elementi di arredo, posizionati su aree che non siano già di vegetazione naturale, se non ruderale-avventizia.
2. La cartellonistica informativa del parco potrà essere realizzata solo previo progetto unitario tra i 3 Comuni interessati
3. In tutto il territorio, eccetto che lungo la SS 14 e S.P. 80, sono vietati cartelli pubblicitari di prodotti commerciali.

Gonars, settembre 2008

PROVINCIA DI UDINE
COMUNE DI GONARS
COMUNE DI PORPETTO
COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

PARCO INTERCOMUNALE DEL FIUME CORNO

(art. 6 L.R. 42/1996)

VARIANTE n. 1

RELAZIONE

SETTEMBRE 2008

COMUNE DI GONARS
Copia conforme all'originale adottato con deliberazione consiliare n. 6 del 24/02/2009
L'ISTRUTTORE TECNICO
- Carlo Tondon -

1 - PREMESSA

Il Parco Intercomunale del Fiume Corno, redatto ed approvato in conformità alla L.R. 42/96 ed approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 033/Pres. in data 10.02.2004, si estende per una superficie di 240 ha. nei territori comunali di Gonars, Porpetto e San Giorgio di Nogaro.
Le Norme d'Attuazione del Progetto di Parco Intercomunale del fiume Corno prevedono all'art. 3 la possibilità di predisporre varianti su iniziativa dei singoli comuni e ne specificano la procedura d'approvazione: di seguito si riporta l'intero contenuto dell'articolo precitato.
La presente variante al Progetto di Parco riguarda il solo territorio del Comune di Gonars.

"Art. 3 Varianti-"

1. *Il progetto di parco può essere modificato con varianti che sono, soggette ad approvazione dei singoli Comuni sentiti gli altri.*
2. *Le varianti sono approvate con la stessa procedura di approvazione del progetto originario. In caso di mancata risposta degli altri Comuni entro 30 giorni, la proposta viene considerata accettata.*
3. *Ogni Comune che abbia approvato una Variante al Progetto di Parco ne darà immediata notifica agli altri Comuni. Eventuali decisioni diverse dal parere espresso dagli altri Comuni dovranno essere motivate. In caso di mancata risposta degli altri comuni entro 30 giorni, la proposta viene considerata accettata.*
4. *Ogni variante, approvata da un solo o più Comuni con le procedure sopraindicate, costituisce variante all'intero Progetto di Parco."*

2 – CONTENUTI DELLA VARIANTE

La presente variante contiene:

1. Modifica del perimetro di biotopo derivante dall'allargamento del biotopo "Paludi del Corno";
2. Modifica della zonizzazione interna al biotopo conseguente all'allargamento dello stesso, con trasferimento di alcune aree da "Zona di rispetto" a "Zona di tutela generale";
3. Trasferimento della zona "Servizi del parco", originariamente prevista all'interno del biotopo "Paludi del Corno", ad un'area esterna allo stesso attualmente perimetrata come "Zona di rispetto".

3 – ITER D'APPROVAZIONE PREVISTO

Come indicato dall'art. 3 delle Norme d'Attuazione, la presente variante sarà adottata con delibera di Consiglio Comunale del Comune di Gonars e, previo parere favorevole espresso dai comuni di Porpetto e San Giorgio di Nogaro, sarà approvato dagli organi competenti della Regione Friuli Venezia Giulia.

4 – MODIFICA AL PERIMETRO DI BIOTOPO

Il biotopo "Paludi del Corno", istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale n.043/ Pres del 13/2/1998, è stato ampliato con decreto del Presidente della Regione del 23/5/2007, n. 0146/Pres., visto che nel biotopo sono presenti habitat naturali e specie vegetali di interesse comunitario ai sensi della Dir. 92/43/CEE e che perciò questa area può contribuire in maniera significativa alla biodiversità all'interno del territorio regionale. Ciò in riferimento agli artt. 1 e 4 della L. R. 42/1996 .

Con deliberazione della Giunta comunale n. 94 del 20/9/2005, il Comune di Gonars ha proposto l'ampliamento del biotopo e una modifica delle sue norme di tutela così come di seguito illustrato, preso atto che il Comitato Tecnico-Scientifico per i parchi e le riserve ha espresso parere favorevole e visto il parere favorevole espresso anche dal Comune di Porpetto.

Le norme di tutela sono state modificate, con la sostituzione delle presenti deroghe al posto delle precedenti: "*...è consentita l'esecuzione di opere di ripristino, restauro, riqualificazione ambientale anche comportanti movimenti di terra, purchè le opere stesse siano previste da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico...*"; " *E' altresì consentita l'esecuzione degli interventi relativi alla realizzazione di percorsi didattici, eventualmente dotati di opportune strutture per l'attraversamento dei corsi d'acqua e per l'osservazione degli elementi naturali, di tabelle informative, e di quanto necessario allo svolgimento delle attività di divulgazione naturalistica, purchè le opere stesse siano previste da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato Tecnico-Scientifico...*".

La tavola di Zonizzazione è stata pertanto aggiornata con i nuovi perimetri derivanti dall'ampliamento del biotopo.

5 – MODIFICA DELLA ZONIZZAZIONE DEL PARCO

All'interno delle aree di biotopo la zonizzazione originaria di parco ha previsto, oltre ad una zona di "Tutela Naturalistica", comprendente torbiere, boschi e prati naturali, anche una zona di "Tutela Generale" comprendente tutte le aree agricole.

L'ampliamento del perimetro di biotopo obbliga a trasferire le aree agricole precedentemente esterne allo stesso, allo stesso livello di zonizzazione di "Tutela Generale". Pertanto alcune aree precedentemente classificate come "Zona di Rispetto" sono state variate in zona di "Tutela Generale".

6 – TRASFERIMENTO ZONA SERVIZI PARCO

Motivazioni dell'azione

Con l'istituzione del Parco Intercomunale relativo al territorio comunale di Gonars, era stata individuata quale Centro visite una zona interna al Biotopo "Paludi del Corno", un luogo che avesse la funzione di accogliere i visitatori offrendo i servizi indispensabili per apprezzare e rispettare l'area che si apprestavano a visitare. Tale zona era posta in corrispondenza del "Mulino di Sopra", che con l'occasione avrebbe trovato una rinnovata funzionalità. L'area tuttavia è di estensione limitata e di proprietà privata, con la quale non c'è stata possibilità di accordo, ed è posta al centro del biotopo, quindi all'area del Parco di maggior sensibilità ambientale. Tale area, sottoposta al maggior grado di tutela presente nel Parco, non è pertanto la più idonea alla gestione dei flussi turistici.

Si presenta ora l'opportunità di trasferire la collocazione del Centro visite in una zona periferica rispetto al perimetro del Parco e soprattutto esterna al biotopo. Anche questa area è di proprietà privata e i proprietari si sono dichiarati disponibili a coniugare la destinazione agricola e agrituristica dell'azienda con quella di servizio per il Parco. L'area è in posizione di facile raccordo con la viabilità principale ed è di dimensioni tali da consentire la collocazione di un ampio parcheggio, che favorisca la circolazione dei visitatori a piedi o in bicicletta. Inoltre la superficie è sufficientemente estesa da consentire una articolata offerta di servizi ai visitatori, che potranno trovare un esempio di attività agricola ecocompatibile e uno stimolo all'apprezzamento delle qualità della vita all'aria aperta, delle produzioni locali, delle caratteristiche ambientali peculiari della zona delle risorgive, sottolineando la vocazione eco-turistica del territorio. Pur essendo l'area vicina a zone di importanza naturalistica non presenta elementi peculiari da salvaguardare, anzi gli interventi in progetto a scopo didattico possono considerarsi un contributo al miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica dei luoghi e soprattutto contribuiscono a diminuire la pressione antropica in zone più sensibili come quella del Centro visite individuato in precedenza. Un edificio agricolo di recente costruzione, privo di valore storico e quindi più facilmente adattabile alle esigenze progettuali, potrà costituire il nucleo attorno a cui organizzare le varie attività del Centro visite, costruito in base alle esigenze richieste dall'Ente gestore.

Caratteristiche attuali della zona

Si tratta di una area agricola destinata in precedenza alla coltivazione di piante ornamentali di vario genere e alla coltivazione di piante in serra con strutture mobili ora già rimosse. L'attività vivaistica pregressa non ha lasciato tracce significative, pertanto oggi il terreno si presenta come un normale campo coltivato. Non vi sono entità di pregio naturalistico nell'area coltivata, salvo la presenza di siepi di contorno formate da elementi arborei autoctoni misti con essenze ornamentali. Si può prevedere una graduale sostituzione delle essenze di origine esotica con quelle tipiche del territorio. La zona è circondata da un bosco autoctono. Verso est l'area è facilmente accessibile dalla S.P. n. 71 "di Gonars", senza che questo comporti attraversamento di zone tutelate. E' presente un tratto di relitto stradale che consentirà il raccordo tra la S.P. Ed il Centro Visite.
E' presente inoltre un edificio rurale, realizzato a scopo agricolo in epoca recente, con caratteristiche architettoniche tipiche della zona che facilmente si presta ad essere ristrutturato e riconvertito agli usi previsti dal Parco.

Le costuzioni in progetto:

1. **Zona A – Centro visite**

- **il centro servizi :** l'area dovrà prevedere un Centro visite che consenta di svolgere attività didattiche e di divulgazione scientifica con un punto di ritrovo, uno spazio didattico, un'area museale, uno spazio polifunzionale per riunioni, proiezioni, di superficie massima complessiva di 200 mq.
- **la ristorazione:** nell'edificio esistente, si prevede una sala da pranzo per la ristorazione, supportata dallo spazio sotto il portico nel periodo estivo, che include uno spazio da dedicare alla commercializzazione di prodotti locali, e la cucina. La superficie complessiva è di 320 mq, di cui 230 mq coperti e 90 mq di portico. Annessi a questo edificio si prevede la realizzazione di un alloggio per il custode di complessivi 70 mq da realizzarsi in un corpo da addossare all'edificio esistente. Una struttura di 100 mq sarà realizzata in collegamento al presente edificio da destinare a servizi igenici.
- **la foresteria:** una nuova costruzione suddivisa in 4 corpi è prevista per lo svolgimento dell'attività agrituristica di accoglienza di visitatori che pernotteranno. Consiste nella realizzazione di 16 camere da letto per una ricettività complessiva di una trentina di posti

letto. La superficie coperta sarà di 400 mq. Adiacente ad essa vi sarà un'area di deposito di attrezzi agricoli e materiali di complessivi 50 mq. Tali costruzioni dovranno essere realizzate in legno con copertura in canne di palude, utilizzando solamente minime parti in muratura.

2. Zona B – Parcheggio

Dovrà essere predisposta una zona per la sosta degli automezzi, collegata alla viabilità della S. P. e alla viabilità ciclabile e pedonale interna al Parco. Il fondo sarà mantenuto in terra battuta, con eventuale consolidamento in ghiaia di fiume lavata.

La viabilità:

- **Stradale:** l'area è già servita da una strada interpoderale di circa 180 m, che dovrebbe poi essere adattata alla fruibilità di un numero consistente di visitatori. Essa collega l'area con una strada Comunale già adeguata alle necessità che potrebbero rendersi necessarie, a 500 m dal centro di Gonars.
- **Ciclabile:** la pista ciclabile realizzata nella zona di Parco, non è collegata all'area in questione perciò si rende necessario realizzarne una nuova porzione (di circa m. 370).

- **La fattoria didattica, l'orto botanico, il percorso odoroso, il percorso didattico, la biopiscina, l'attività agricola biologica o biodinamica**: sono iniziative in progetto per le quali è necessario definire quale sarà l'ente che le realizza e quello che le gestisce. Tutte queste e la tipologia architettonica e impiantistica che si intende realizzare sono improntate alla massima ecocompatibilità possibile, cioè alla realizzazione di opere che costituiscano degli esempi di gestione ambientale a minimo impatto e abbiano una spiccata funzionalità didattica e di divulgazione di un modello di sviluppo a basso impatto ambientale.

7 – MODIFICA PUNTUALE ALLE NORME D'ATTUAZIONE

Per sintesi, si riportano in colore rosso le modifiche ed integrazioni alle Norme d'Attuazione.

Art. 18 Corsi e specchi d'acqua

1. Nelle aree occupate da corsi e specchi d'acqua non è consentita alcuna costruzione o trasformazione dei luoghi, eccetto che:
   - ponticelli per il superamento dei corsi d'acqua per piste ciclabili o percorsi pedonali; essi dovranno essere in legno della larghezza massima netta interna di ml. 2,50 se ciclabili e ml. 1.50 se pedonali con eventuali palificate in legno infisse nel terreno agli appoggi;
   - palificate in legno infisse lungo le sponde per evitare l'erosione delle stesse e per la difesa idrologica; esse potranno essere completate con sistemazione di pietrame e terreno naturale secondo le modalità dell'ingegneria naturalistica.
   - realizzazione di piccole insenature lungo il corso già canalizzato, escludendo quello naturale, per ricavarne "nicchie ecologiche" ove ricreare un ambiente favorevole alla vita di particolare flora e fauna acquatica;
   - demolizione di eventuali parti in calcestruzzo al fine di rinaturalizzare i corsi d'acqua;
   - tubazioni per incanalare le acque di piccoli fossi e scoline in corrispondenza di percorsi viabilistici;
   - manutenzione delle opere idrauliche e degli organi meccanici di ferma e di derivazione;
   - cartellonistica o segnaletica con indicazioni sugli elementi del parco;
   - piantumazioni: esse potranno essere autorizzate solo previa approvazione di specifici progetti volti, mediante alberature, arbusti,piante acquatiche di tipo autoctono, alla rinaturalizzazione delle sponde ed al loro consolidamento. L'opera è comunque vietata in aree prative stabili – praterie.
2. Non è consentita la realizzazione di:
   - alcuno scarico di acque se non depurate o comunque non inquinanti. Tale divieto vale per gli scavi eseguiti con opere edilizie (tubazioni, canalette in calcestruzzo e simili), sia per quelli realizzati con semplice scavo;
   - modifiche allo stato delle sponde, se non per progetti d'intervento pubblico per il consolidamento o la creazione di anse o percorsi dell'acqua di tipo simile a quelli sinuosi originari.

3. Attività consentite:
   - manutenzione e pulizia sia degli alvei che delle sponde;
   - pesca sportiva soggetta alle specifiche norme di settore;
   - navigazione con barche a remi;
   - il prelevamento di acque a scopo di irrigazione agricola è consentito solo in situazioni eccezionali e comunque previa autorizzazione .con tempi e modalità indicati dal Comune.
4. Attorno alle olle per una distanza di ml. 10,00 non è consentita alcuna opera, ma solo attività di pulizia e di manutenzione per le piante acquatiche ed il regolare deflusso delle acque.
5. Per i tratti all'interno dei biotopi valgono le prescrizioni ad essi riferite.
6. E' consentita la realizzazione di piccoli specchi d'acqua ad uso didattico (impianto di specie vegetali acquatiche tipiche della zona) esclusivamente nelle zone esterne al biotopo ed in prossimità dei percorsi pedonali e/o ciclabili.

Art. 20 . Aree dei servizi per il parco

1. In tali aree sono consentiti manufatti e sistemazioni esterne ad uso di servizio per la fruizione del parco.
2. Potranno prevedere:

   LOTTO A – Secondo disposizione indicata nelle sagome limite riportate nella tavola di zonizzazione;
   - la sistemazione dei volumi edilizi esistenti per attività di informazione, promozione, ristoro, soggiorno, mostre e servizi igienici. E' consentito inoltre l'ampliamento, mantenendo le stesse caratteristiche costruttive, fino ad un massimo del il 30% della superficie coperta esistente con limite d'altezza indicato nella tavola di zonizzazione. E' ammesso inoltre un ampliamento massimo di mq. 30 una tantum per la realizzazione di servizi igienici;
   - nuova costruzione, da realizzarsi secondo la tipologia tipica di edilizia tradizionale rurale del luogo, da adibire a sede ed uffici, saletta convegni, biblioteca di settore;
   - nuova costruzione ad uno o più moduli per fattoria didattica e/o per uso foresteria e/o soggiorno momentaneo per visitatori (es. scolaresche o gruppi organizzati) fino ad un massimo di mq. 550 e limite d'altezza indicato nella tavola di zonizzazione. Tali costruzioni dovranno essere realizzate in legno e/o utilizzando minime parti in muratura sia nelle strutture orizzontali sia nelle

strutture orizzontali (solai interpiano e copertura), possibilmente con copertura in canna di palude o materiali tipici della zona.

- deposito materiali ed attrezzature per la manutenzione;
- spazi aperti attrezzati con tavoli e panche in legno;
- apertura di specchi d'acqua naturaliforme per finalità naturalistiche, fitodepurazione e ricreativa.
- Piantumazioni di specie vegetali autoctone, comprensive le specie frutticole tipiche locali.
- Percorsi pedonali /ciclabili.
- Altane mascherate realizzate in legno (altezza massima m. 6) per l'osservazione naturalistica (birdwatching).

LOTTO B – Secondo disposizione indicata nelle sagome limite riportate nella tavola di zonizzazione:

- Parcheggio realizzato in terra battuta con il solo impiego a consolidamento del fondo di ghiaia di fiume lavata.
- Altane mascherate realizzate in legno (altezza massima m. 6) per l'osservazione naturalistica (birdwatching).

3. Sia le ristrutturazioni che i nuovi interventi adotteranno, per quanto possibile, tecnologie e materiali a basso impatto ambientale energetico e di bioarchitettura;
4. Sia le ristrutturazioni che i nuovi interventi adotteranno, per quanto possibile, impianti fitodepuranti, approviginamento energetico mediante fotovoltaici, pannelli solari o impianti con generativi da fonti rinnovabili provenienti da filiere locali.
5. La strada d'accesso e le aree per la sosta degli automezzi dovranno avere adeguato dimensionamento ed essere mantenute con fondo naturale e/o lieve inghiaiamento superficiale;
6. In tali aree le opere consentite sono realizzate da Enti pubblici, ovvero realizzate da privati con l'obbligo di una convenzione che definisca i loro rapporti con l'Amministrazione Comunale e le modalità di gestione. L'attuazione dell'area dei servizi è in tutti i casi subordinata alla specifica predisposizione di un progetto unitario e complessivo riferito all'intera estensione dell'area come individuata nelle planimetrie di zonizzazione del parco. Il progetto unitario dovrà prevedere la sistemazione delle aree scoperte e potrà, se previsto dalla convenzione..essere realizzato a lotti.

Art. 21 Viabilità

1. La viabilità di parco consiste in percorsi per veicoli a motore, percorsi ciclabili e percorsi pedonali. Lungo i percorsi per veicoli a motore è consentito il transito a tutti i mezzi eccetto agli autotreni se non per quanto strettamente necessario a lavori nel parco ed autocorriere.

   Le strade per veicoli a motore potranno esser soggette solo ad interventi di manutenzione senza asfaltature o cementificazioni se non in alcuni punti per particolari motivi

   Al fine di consentire il doppio senso di marcia lungo la viabilità per veicoli a motore potranno essere realizzati degli slarghi per portare la sede stradale a ml.5 di larghezza. Questi potranno essere lunghi fino a ml. 20 e non distare tra di loro meno di ml. 250 lungo la stessa strada. Gli slarghi sono comunque vietati nel biotopo e in corrispondenza di aree allo stato naturale, se non compensandosi le aree occupate da viabilità con naturalizzazione di altre, nello stesso ambito territoriale.

   La viabilità ciclabile dovrà realizzarsi solo in terra battuta, pietrischetto o ghiaino e sponde laterali in legno: il cemento è consentito solo in particolari e limitati punti per ragioni costruttive.

   Su di essa è vietata la circolazione di auto, di moto. Il divieto potrà essere esteso con provvedimento specifico anche a cavalli, bovini ed altri animali ungulati.

   I sentieri solo pedonali, ai quali deve essere assicurata una manutenzione tale da consentire il passaggio agevole delle persone a piedi, saranno soggetti alla sola pulizia, spianamento ed opere di manutenzione ordinaria escludendo la realizzazione di vere e proprie stradine con cassonetto, sponde laterali e nuova pavimentazione. I cantieri per la realizzazione di viabilità non dovranno occupare spazi naturali.
2. E' consentita la nuova costruzione di percorsi pedonali e/o ciclabili con finalità di collegamento con i percorsi di progetto solamente all'esterno dell'area di biotopo.

Art. 22 Cartellonistica ed elementi di arredo

1. In tutto il territorio del parco sono consentiti :
   a) cartelli per regolamentare il traffico
   b) cartelli per fornire informazioni sugli elementi del parco e le sue regole

c) insegne per trattorie, ristoranti ,bar ,attività di piccolo artigianato; sono vietate le luci fluorescenti o al neon

d) panchine, tavoli e simili elementi di arredo

e) piccoli elementi coperti (tipo gazebo) di superficie non superiore a mq. 10 per la sosta protetta, da realizzarsi esclusivamente ai bordi dei percorsi ciclo/pedonali con strutture semplici quali pali in legno e copertura di canna palustre.

2. In tutto il territorio ,eccetto che lungo la Sp80 ,sono vietati cartelli pubblicitari di prodotti commerciali.

IL TECNICO INCARICATO

Gonars, agosto 2008

09_48_1_DPR_317_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 20 novembre 2009, n. 0317/Pres.

LR 30 settembre 1996, n. 42, art. 6, comma 5: approvazione variante al progetto del "Parco comunale del Cormôr".

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, "Norme in materia di parchi e di riserve regionali" ed in particolare l'articolo 6 che prevede l'istituzione di parchi comunali ed intercomunali;
VISTO il proprio decreto n. 0279/Pres. del 27 agosto 2005 con il quale è stato approvato il "Parco comunale del Cormôr";
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Campoformido n. 14 del 19 marzo 2007, concernente l'approvazione del "PRPC d'iniziativa privata a Basaldella denominato "Del Mulino" (zona A3-residenziale di nucleo tipico storico)";
VISTI gli elaborati di variante al "Parco comunale del Cormôr" trasmessi dal Comune di Campoformido con nota prot. 17104 del 5 novembre 2008;
VISTA la relazione tecnico amministrativa, sottoscritta dal responsabile del procedimento, depositata in data 20 maggio 2009 presso la segreteria del CTS e predisposta a conclusione dell'istruttoria preliminare e ai sensi dell'art.3 del Regolamento del CTS medesimo;
VISTO il parere n. 2/2009 dell' 8 giugno 2009 con il quale il Comitato tecnico scientifico per i parchi e le riserve ha espresso parere favorevole al progetto di variante del Parco comunale del Cormôr, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42;
RITENUTO di condividere i pareri tecnici sopra evidenziati, facendo proprie le considerazioni secondo le quali: la variante al progetto di "Parco comunale del Cormôr" non presenta problematiche da segnalare dal punto di vista naturalistico e ambientale in quanto l'unica modifica riguarda aspetti di semplificazione normativa relativamente ad un nucleo edificato;
VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo statuto di autonomia;
VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia";

DECRETA

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge regionale 30 settembre 1996 n. 42, è approvata la variante al progetto del "Parco comunale del Cormôr", come adottata dall'Amministrazione comunale di Campoformido con la deliberazione in premessa citata.
La Variante al progetto sopra citata costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. L'originale cartaceo è depositato presso il Servizio tutela ambienti naturali e fauna della Direzione centrale risorse agricole naturali e forestali.
2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

09_48_1_DPR_317_2_ALL1

COPIA

N. **49** del Registro Delibere

COMUNE DI CAMPOFORMIDO

PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Variante al Progetto Parco del Cormor istituito ai sensi dell'art. 6 della L.R. 30 settembre 1996, n. 42. ADOZIONE.

L'anno **duemilasette** il giorno **ventiquattro** del mese di **agosto** alle ore **19.30**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri il **17/08/2007** si e' riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria**,

Seduta **pubblica**,di **prima** convocazione

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

☒ **Zuliani Andrea**	☒ **Gobbato Egidio**
☒ **Romanello Pietro**	☐ **Mestroni Mara**
☒ **Tomada Paolo**	☒ **Zuliani Isidoro**
☒ **Zuliani Paolo**	☐ **Fontanini Pietro**
☒ **Fontanini Paolo**	☒ **Comand Federico**
☒ **Pascolat Roberto**	☒ **Bacchetti Andrea**
☒ **Bertolini Monica**	☒ **Gatti Stefano**
☐ **Pressacco Silvia**	☒ **Pittilino Massimiliano**
☒ **Stefanutti Silvia**	

Totale Presenti 14 **Totale Assenti 3**

Assiste il Segretario comunale sig. **Baiutti dott.ssa Renza**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor **Zuliani dott. Andrea** nella sua qualita' di **Sindaco** ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con delibera di Consiglio comunale del 16 aprile 2004 n. 2004 è stato adottato il progetto di istituzione del "Parco del Cormor" ai sensi dell'art. 6 della Lr 42/96;

Che in data 11.11.2004 il Comitato Tecnico Scientifico per i parchi ha espresso il proprio parere favorevole con prescrizioni al progetto di istituzione del "Parco del Cormor";

Che il Consiglio comunale ha recepito le prescrizioni del Comitato Tecnico Scientifico per i parchi giusta deliberazione del 14 aprile 2005, n. 25;

Che con Decreto del Presidente della regione del 27 agosto 2005, n. 0279/Pres è stato approvato l'istituzione del "Parco del Cormor";

Che con Dpgr 143/Pres del 17.05.2002 è stata istituita ai sensi della Lr 42/96 l'Ambito di Rilevante Interesse Ambientale (ARIA) n. 15 del Torrente Cormor;

Che con deliberazione consiliare del 22 dicembre 2005 n. 82 è stata approvata la Variante n. 38 al Prgc in reperimento ai disposti del Dpgr 143/2002;

Che nella Variante n. 38 al Prgc, la zona interessata dal Mulino di Basaldella è stata esclusa dall'ambito ARIA, anche in reperimento ai contenuti del Dpgr 143/2002, e pertanto ricade in ambito di Zona A3 - residenziale di nucleo tipico storico soggetto a Pianificazione particolareggiata;

Che si è ritenuto opportuno uniformare i due strumenti di pianificazione, estrapolando dal progetto di istituzione del "Parco del Cormor" l'area del Mulino di Basaldella, ritenendo che le norme di attuazione di Prgc previste per le zona A3 siano comunque adeguate alla conservazione dei valori dell'edificato esistente;

Che l'area del Mulino di Basaldella sarà comunque oggetto di pianificazione particolareggiata la quale permette di definire compiutamente gli interventi edilizi anche alla luce di analisi dello stato di fatto più dettagliate;

Che con delibera di Giunta comunale del 29.01.2007 n. 17 è stato affidato al Responsabile del Servizio LL.PP. ed Edilizia Privata e Urbanistica l'obiettivo di predisporre apposita Variante al progetto di Parco del Cormor sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale;

Visto il progetto di modifica al Parco del Cormor presentato in data 10.07.2007 n. prot. 10213

Visto il parere della Commissione Comunale per l'Edilizia espresso in data 10.07.2007 per quanto di competenza;

Visto il parere della Commissione Comunale per l'Urbanistica espresso in data 07.08.2007 per quanto di competenza;

Dato atto che nel territorio interessato dal Progetto in oggetto sussistono zone soggette a vincoli ai sensi del D.Lgs. 42/2004;

Dato atto altresì che il presente Progetto di Parco Comunale del Cormor non interessa beni appartenenti al demanio o al Patrimonio indisponibile dello Stato e della Regione o rientranti nelle competenze degli Enti di cui all'art.3 della L.R. n.52/1991 e sue modifiche;

Preso atto che nel territorio del Comune di Campoformido è presente il Sito d'Importanza Comunitaria denominato "Magredi di Campoformido" (codice IT3320023);

Vista la dichiarazione resa dal Tecnico Progettista della non sussistenza di produrre la relazione d'incidenza in quanto le previsioni del Progetto di Parco Comunale del Cormor non avranno alcun effetto significativo sul Sito d'Importanza Comunitaria presente nel territorio;

Vista la Lr n. 42/1996 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la L.R. n.52/1991 e successive modifiche e integrazioni;

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Edilizia Privata ed Urbanistica esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dell'atto:

Il Responsabile del Servizio
ing. Lorena ZOMERO

Visto il suindicato parere, reso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267;

Dato atto che la discussione integrale di questo punto all'ordine del giorno viene depositata agli atti e qui si intende pertanto trascritta;

Con n. 9 voti favorevoli su n. 14 Consiglieri presenti e n. 13 votanti, contrari: n.4 (Consiglieri Signori Zuliani Isidoro - Bacchetti Andrea - Gatti Stefano - Pittilino Massimiliano), astenuti: n.1 (Consigliere Signor Comand Federico), espressi per alzata di mano, esito proclamato dal Presidente;

DELIBERA

1. di adottare le modifiche al progetto di istituzione del "Parco Comunale del Cormor" ai sensi dell'art.6 della Legge Regionale 30/09/1996 n.42, come da Variante a firma dell'ing. Lorena ZOMERO dell'Ufficio Tecnico, i cui elaborati formano parte integrante della presente deliberazione;

2 di dichiarare ai soli fini della prosecuzione del procedimento, con n. 9 voti favorevoli su n. 14 Consiglieri presenti e n. 13 votanti, contrari: n.4 (Consiglieri Signori Zuliani Isidoro - Bacchetti Andrea - Gatti Stefano - Pittilino Massimiliano), astenuti: n.1 (Consigliere Signor Comand Federico), espressi per alzata di mano, esito proclamato dal Presidente, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 - comma 19 - della L.R. 21/2003 e s.m.e.i.-

COMUNE DI CAMPOFORMIDO
Provincia di Udine

Regione Friuli Venezia Giulia **art. 6 Legge regionale 30 09 1996 n. 42**

PARCO COMUNALE DEL CORMOR
Territorio di Campoformido

COMUNE DI CAMPOFORMIDO
(Provincia di Udine)
Originale adottato/ ~~approvato~~ con deliberazione di Consiglio / ~~Giunta~~ nella seduta del 24.08.2007
n. 49
Lì, 24.08.2007
IL SEGRETARIO

RELAZIONE

Progettista incaricato:
ing. Lorena ZOMERO

VARIANTE n.1

Il Comune di Campoformido è dotato del progetto del Parco Comunale del Cormor approvato con Dpgr del 27 agosto 2005, n. 0279/Pres..
Il progetto è stato adottato dal Consiglio comunale in data 16 aprile 2004 con deliberazione n. 25 e successivamente, a seguito delle prescrizioni formulate dal Comitato tecnico scientifico per i parchi e le riserve, modificato con deliberazione consiliare del 14 aprile 2005 n. 25.

In data 17.05.2002 con Dpgr n. 0143/Pres. è stata istituita ai sensi della Lr 42/1996 l'Area di Rilevante Interesse Ambientale (ARIA) n. 15 – Torrente Cormor, il cui perimetro comprendeva sostanzialmente l'ambito di Parco del Cormor.
In data 29.03.2004 con deliberazione consiliare n. 17 veniva adottata la Variante n. 38 al Prgc in conformità ai contenuti del Dpgr del 17.05.2002 n. 0143/Pres. ed in quella sede l'area ricomprendente i fabbricati del Mulino e sue pertinenze (depositi e residenza) è stata scorporata dal perimetro, in conformità ai contenuti del documento tecnico di indirizzo per la redazione delle Varianti ai Prgc il quale prevedeva tra i criteri generali al punto 2 comma 2 lett. b) la possibilità di modifiche non sostanziali al perimetro di ARIA volte a "*escludere limitate parti occupate da attività produttive o da edifici.*"
Anche in fase di approvazione il perimetro dell'aria, inerente la zona del Mulino, non ha subito modifiche rispetto all'adozione.

Con la presente Variante al Progetto di Parco del Cormor si vuole adeguare il perimetro del Parco Comunale del Cormor al perimetro dell'ARIA così come risultante dagli elaborati approvati dal consiglio comunale in data 22.12.2005 n. 82.
L'area del mulino, operando questa modifica, ricadrebbe in zona "A3 – residenziale di nucleo tipico storico" di Piano regolatore Generale comunale e sarebbe assoggettata a Piano particolareggiato che di fatto assicura, in base ai contenuti delle Norme di attuazione, il rispetto delle caratteristiche tipologiche del tessuto storico-urbano-agricolo e permette all'Amministrazione comunale una valutazione più dettagliata degli interventi da eseguirsi.

Le modifiche alla "Relazione generale per l'istituzione e l'attuazione del parco Comunale del Cormor" riguardano:

1) Obiettivi:

- viene stralciato il punto riguardante il "*Vecchio Mulino ad uso museale*"; in quanto il Prgc prevede tra le destinazioni d'uso anche opere di interesse collettivo. → al servizio del parco

2) Norme di attuazione:

- "art. *17 – Mulino: area del Mulino indicata nella tav. n. 4*" viene stralciato l'intero articolo in quanto l'area ricadente nel Prgc è soggetta ad un suo Piano attuattivo specifico di zona A3.

Le modifiche di zonizzazione riguardano la tav. n. 4 di progetto con lo stralcio dell'area del Mulino dal perimetro di Parco comunale del Cormor.

A supporto di quanto riportato si allega
- estratto delle Norme di attuazione del Prgc
- estratto zonizzazione Variante n. 38 al Prgc

estratto delle Norme di attuazione del Prgc

"ART. 4. ZONA A - DI NUCLEO TIPICO STORICO.

A) Destinazioni d'uso.

1. Le opere rispettano le destinazioni d'uso seguenti:
a) alberghiera e agrituristica;
b) artigianale di servizio;
c) commerciale al minuto;
d) direzionale;
e) opera di interesse collettivo;
f) residenziale.
2. Il mutamento di destinazione d'uso senza opere è soggetto ad autorizzazione.

B) Indici.

1. Le opere rispettano gli indici seguenti:
a) altezza:
1) m 9, o pari a esistente se superiore, salvo quanto previsto ai punti 2) e 3);
2) in opere di restauro e conservazione tipologica: pari a esistente, computata senza tenere conto delle soprastrutture di epoca recente prive di carattere storico-artistico o di pregio ambientale;
3) in opere di trasformazione planivolumetrica e in integrazione presso edifici di carattere storico-artistico o di pregio ambientale: pari a esistente del più alto degli edifici di carattere storico-artistico o di pregio ambientale circostanti;
b) distanza da edifici di carattere storico-artistico circostanti: pari a esistente;
c) indice di fabbricabilità fondiaria: m^3/m^2 3, o pari a esistente + 100 m^3 per ogni unità funzionale;
d) superfice per parcheggio, per nuova costruzione, ristrutturazione per volume superiore a m^3 500 ~~con demolizione~~, ampliamento ~~superiore a m^3 125~~ con aumento di superfice utile e per mutamento di destinazione d'uso in commerciale al minuto o per aumento del numero di unità immobiliari di uso diverso da servizi ed accessori comunque realizzato, salvo norma specifica diversa, fino a distanza di m 100 di percorso, minima:
1) stanziale: 1 m^2 per ogni 10 m^3, ma non meno di:
1.1) 2 posti auto per ogni unità immobiliare di uso diverso da servizi ed accessori, salvo quanto previsto al punto 1.2);
1.2) per struttura ricettiva alberghiera o agrituristica: 1 posto auto per ogni 2 addetti + 1 posto auto per ogni camera;
2) di relazione:
2.1) di Su artigianale: 10%;
2.2) di Sv commerciale al minuto: ~~30%~~ 60%;

2.3) di Su direzionale: 30%;
2.4) di Su di opera di interesse collettivo:
2.4.1) per nuova costruzione o ampliamento: 80%;
2.4.2) per recupero: 40%;
e) (soppressa);
f) superfice di vendita di esercizio commerciale, massima: m^2 400, o pari a esistente se superiore.

C) Attuazione e disposizioni particolari.

1. Le opere sono realizzate mediante Prp. Il Prp è formato per ambiti unitari corrispondenti a:
a) perimetro di Prp, salvo quanto previsto alla lettera b);
b) dove non presente perimetro di Prp: area distinta con linea e sigla di zona. La linea costituisce anche perimetro di Prp ai fini dell'applicazione dei limiti di flessibilità. Il Prp previgente non

corrispondente ad ambito unitario distinto con linea e sigla di zona può essere modificato per adeguamento all'ambito unitario distinto con linea e sigla di zona;

2. Il Prp garantisce la salvaguardia delle caratteristiche storico-artistiche e ambientali esistenti. In particolare il Prp:

a) assicura la salvaguardia di edifici e complessi di carattere storico-artistico e di pregio ambientale;

b) indirizza il recupero e l'evoluzione degli insediamenti in coerenza con la struttura tipica storica;

c) assicura l'omogeneità dell'edificato attraverso previsione di dimensioni, forme e materiali tipici storici o con essi coerenti.

3. Il Prp classifica gli immobili e prevede un'articolazione degli interventi secondo le categorie seguenti:

a) zona A1, di restauro: edifici o complessi di carattere storico-artistico o di particolare pregio ambientale;

b) zona A2, di conservazione tipologica: edifici o complessi di interesse documentale particolarmente rappresentativi di tipologie storiche locali;

c) zona A3, di ristrutturazione: edifici o complessi tipici storici o recenti, privi singolarmente considerati di interesse specifico. La demolizione é ammessa in caso di precarietà statica o difformità da caratteristiche tipiche storiche. In ogni caso é da garantirsi la reintegrazione del tessuto insediativo tipico storico più significativo;

d) zona A4, di demolizione con ricostruzione: edifici generalmente di limitata consistenza incompatibili per caratteristiche con l'edificato circostante, ma suscettibili di ricostruzione con esso coerente;

e) zona A5, di demolizione senza ricostruzione: edifici generalmente di limitata consistenza incompatibili per caratteristiche con l'edificato circostante, e insuscettibili di ricostruzione con esso coerente;

f) zona A6, libera edificabile: aree libere prive di particolare interesse ambientale suscettibili di edificazione coerente con l'edificato tipico storico circostante;

g) zona A7, libera inedificabile: aree libere di pregio ambientale o necessarie a protezione e valorizzazione di edificato di particolare interesse circostante.

4. Il Prp rispetta la classificazione in zone A2, A3 e A7 propria del Prg, salvo riclassificazione di opere minori esistenti o modifica di perimetri per adeguamento a stato dei luoghi.

5. Ampliamento e nuova costruzione sono ammessi:

a) in zone A1 e A2 per dotazione di servizi ed accessori richiesti dalle esigenze dell'uso, e comunque per non più del 10% di volume e superfice coperta esistenti;

b) in zone A3, A4 e A6 per saldatura o completamento del tessuto urbanistico esistente.

6. In tutte le zone sono comunque ammesse:

a) opere interrate;

b) opere di servizio e arredo non costituenti edificio.

7. Le opere rispettano comunque i criteri costruttivi seguenti:

a) edifici su spazi pubblici:

1) allineati su strada, piazza o corte esterna esistente;

2) di corpo di fabbrica profondo non più di m 12;

3) a contatto laterale doppio, realizzato anche mediante muro, dotato eventualmente di accesso;

4) alti non più dell'edificio circostante più alto;

b) facciate:

1) mantenute, ripristinate o realizzate coerenti con la tipologia storica locale;

2) di edifici di elevata valenza storica e ambientale: conservate o ripristinate. Eventuali modifiche sono ammesse solo se motivate da necessità funzionali cogenti, specie per passaggi o accessi;

3) di edifici agricoli recuperati per usi diversi: modificabili mantenendosi tracce della struttura esistente;

4) rifinite:

4.1) in edifici di elevata valenza ~~storia~~ storica e ambientale: come esistenti;

4.2) in edifici diversi:

4.2.1) a intonaco lisciato e tinteggiato;

4.2.2) in parti limitate:

4.2.2.1) con mattone a vista, fatto a mano;

4.2.2.2) con pietra naturale a vista;

4.2.2.3) con cemento bocciardato.

Sono vietati ceramica, gres e intonaci a base di resina sintetica. Nelle opere di recupero l'intonaco rispetta eventuali irregolarità del muro;

c) colori di facciata: ~~bianco nelle varie tonalità, o di una terra naturale in tonalità chiara~~ armonizzati con il contesto tipico storico, non vistosi, o al naturale di pietra, sasso, mattone o misti a vista. Il progetto di opere è corredato da campione del colore;

d) facciate di pietra: conservate e recuperate, con tecniche non alteranti;

e) aperture:

1) seguenti uno schema di allineamento verticale e orizzontale;

2) della stessa larghezza o restringentisi ai livellli superiori;

3) di forma rettangolare, quadrata, ad architrave o ad arco;

f) finestre:

1) di larghezza da m 0,8 a m 0,95, e altezza da m 1,1 a m 1,45;

2) di rapporto tra altezza e larghezza:

2.1) nel basamento e piani intermedi da m 1 a m 1,6;

2.2) nel coronamento: da m 0,7 a m 1;

g) porte: di larghezza da m 0,8 a m 1,4, ed altezza da m 2 a m 2,5;

h) portali ed androni:

1) esistenti:

1.1) di pietra o mattoni: conservati e recuperati, eventualmente tamponabili mantenendosene un risalto;

1.2) le travi di legno a vista costituenti intradosso di androne esistenti: conservate e ripristinate;

2) di nuova realizzazione:

2.1) di larghezza da m 2,6 a m 4;

2.2) di altezza da m 2,6 a m 3,5;

2.3) di rapporto tra altezza e larghezza: compreso tra 0,7 e 1;

2.4) di larghezza dell'androne: maggiore della larghezza del portale;

2.5) di spessore di conci in pietra, minimo: come il muro;

2.6) con ante di portoni: di legno, con eventuale porta per ingresso pedonale;

2.7) uniformi a tipologie storiche locali, con intradosso di travi e tavolato di legno, e pavimentazione di pietra, acciottolato o legno;

i) vetrine: di forma e dimensione come portali di cui alla lettera i). Eventuali vetrine esistenti difformi sono adeguate, anche mediante l'inserimento di montanti di pietra o muratura;

l) cornici:

1) di pietra piasentina, giallo d'Istria, biancone trani, orsera, pietra artificiale bocciardata o fiammata o malta fine tirata a rasatura di grassello di calce sporgente leggermente;

2) di larghezza compresa tra cm 12 e cm 20, proporzionata alla dimensione dell'edificio;

3) ove esistenti: recuperate o ripristinate, possibilmente con riuso delle componenti esistenti;

m) serramenti di finestre, scuri e porte:

1) ad anta, verniciati trasparenti o di colore verde o marrone se di legno, e di colore verde o marrone se di materiale altro. Sono vietati alluminio naturale o anodizzato. Il progetto di opere è corredato di campione del colore;

2) fissati direttamente sugli stipiti o sulle cornici;

3) al piano terreno, se sporgenti su spazio pubblico o comunque di transito: a libro;

4) omogenei e compatibili con la facciata;

n) grandi aperture tipiche di opere agricole:

1) esistenti: tamponabili, mantenendosene un risalto;

2) di nuova realizzazione: uniformate alle tipologie storiche locali;

o) frangisole:

1) confomi a tipi storici locali;

2) di laterizio disposto secodo un disegno regolare;

p) grate: conformi a tipi storici locali;

q) ballatoi:

1) esistenti, ove previsto: conservati o recuperati;

2) di nuova realizzazione:

2.1) di forma e materiale tipici storici locali *(pujûl)*;

2.2) realizzati verso interno;

2.3) di legno, completi di impalcato di tavole e di parapetto a listelli verticali sostenuto da montanti collegati alla sporgenza del tetto;

r) balconi su fronte strada:

1) esistenti: ove previsto conservati o ripristinati;

2) di nuova realizzazione: di profondità fino a cm 80, e dotati di parapetto di pietra o ferro forgiato di forma tipica storica locale;

s) tettoie o pensiline su fronte strada: vietate;

t) parapetti di terrazze: armonizzati con la forma e i materiali di facciata, possibilmente di legno verniciato trasparente o ferro;

u) scale esterne: di muratura, con sottoscala tamponato, e gradini di pietra, almeno i primi, e raccordo ai poggioli con rampanti armonizzati con questi;

v) coperture:

1) a capanna, a padiglione nei corpi più alti ed isolati o a falda unica in corpi addossati ad altri;

2) di pendenza compresa tra 40 e 45% o pari a esistente, e comunque armonizzata con quelle degli edifici contigui di cui è prevista conservazione o ripristino;

3) con sporti di legno, costituiti da travi, arcarecci, correntini e sottomanto di tavelle leterizie a vista. La sporgenza è realizzata proporzionale all'altezza dell'edificio, ma non superiore a m 1,4, gronda esclusa. Il *coronamento* può anche essere costituito da cornicione a profilo sagomato, non rettilineo;

z) grondaie:

1) di rame o di lamiera zincata preverniciata;
2) di colore scuro;
3) di sezione semicircolare;

aa) pluviali:

1) di sezione circolare, dello stesso materiale impiegato per le grondaie;
2) a filo strada: inseriti entro la muratura, o di ghisa fino a un'altezza minima da terra di m 2,5;

bb) manto di copertura: di tegole curve a canale singolo di laterizio naturale, possibilmente provenienti da recupero;

cc) abbaini:

1) a quota di colmo non superiore a quella di colmo del tetto;
2) ammessi anche inversi, cioé incassati a V nella copertura;
3) serramento: di legno, delle stesse caratteristiche di quelli del resto nell'edificio;
4) eventuali parti metalliche esterne: dello stesso materiale e colore delle grondaie.

Sono ammessi lucernai complanari al tetto;

dd) torrette da camino:

1) di muratura a vista o intonacata. E' ammesso il mantenimento di mattone a vista ove esistente;
2) cappello: di forma semplice di laterizio, ferro nero, rame o pietra locale;
3) forma: ispirata a tipica storica locale;
4) torrette da camino prefabbricate: vietate.

ee) canne fumarie esterne:

1) di forma e materiale compatibili con quelli dell'edificio;
2) ispirata a tipiche storiche locali;

ff) pavimentazione di cortile:

1) di ghiaietto, ciottolato, porfido a cubetti, pietra naturale o artificiale o mattone, permeabile;
2) inserzioni di piastrelle antisdrucciolo: tollerate;

gg) pavimentazione di carreggiata:

1) di asfalto, cubetti di porfido, ciottolame o pietra naturale;
2) preceduta da una verifica della possibilità di interramento di reti tecnologiche;

hh) pavimentazione di marciapiede e spazio pubblico diverso da carreggiata:

1) di cubetti di porfido;
2) bordate di pietra naturale;
3) inserzioni o disegni: di pietra naturale;
4) permeabile;

ii) apparecchi tecnologici ed accessori esterni:

1) posizionati in opera tali da essere visibili il meno possibile;
2) portello per i contatori prospicienti spazio pubblico: armonizzato con la facciata;
3) accessori metallici come maniglie, maniglioni, cardini e simili: di ferro non zincato a vista, ottone o bronzo;

4) panelli solari e fotovoltaici: sono ammessi sia verso spazi pubblici che privati purchè complanari ed aderenti alla pendenza della falda di copertura, non sporgenti. Verso spazi pubblici non sono ammessi elementi tecnologici ausiliari rilevanti (ex. serbatoi).

ll) illuminazione esterna degli edifici:

1) costituita da corpi illuminanti e supporti semplici e lineari;

2) verso gli spazi pubblici: posti ad altezza di almeno m 2,1 dal piano del marciapiede;

mm) insegne di attività commerciali ed artigianali:

1) armonizzate con l'architettura degli edifici;

2) realizzate in facciata, a contatto o con minimo distacco. Sono ammesse a sbraccio se di tipo storico, con asta di ferro lavorato o mensola e cartello-insegna di metallo dipinto;

3) realizzate con lettere staccate, illuminate da esterno e disposte preferibilmente in senso orizzontale;

4) non cangianti;

5) di altezza sul marciapiede, minima di m 3;

nn) recintazioni:

1) verso spazi pubblici:

1.1) di muratura piena di pietrame o ciottolame a vista, muratura mista di mattoni a vista e ciottolato, muratura rivestita di ciottolame, pietrame o intonaco grezzo e colorato;

1.2) coronamento coperto di coppi, massello di pietra o ciottolame;

2) di tipologia e colore armonizzati con ~~l'edificio~~ edificio interno o laterale o recitazione laterale;

3) non alteranti l'organizzazione tradizionale degli spazi scoperti;

4) di altezza ~~minima~~ verso spazio pubblico ove costituente fronte continuo con edifici: ~~m 2.~~

4.1) minima: m 1,80;

4.2) massima: m 3.

8. Nei Prp di zone A3 può essere inserita la possibilità di realizzare 100 m^3 per ogni unità funzionale mediante variante parziale, senza verifica o revisione generale, solo per chiusura di logge, nel rispetto delle restanti previsioni di Prp e purché non sia realizzato contrasto con obiettivi, destinazioni d'uso e disposizioni particolari del Prg. *La variante individua gli edifici o i casi in cui la chiusura delle logge è ammessa. La norma non è applicabile a piani particolareggiati decaduti di validità.*

9. In assenza di Prp sono ammesse opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro, senza alterazione di volumi esistenti e di morfologia tipica storica."

estratto zonizzazione Variante n. 38 al Prgc

mune di Campoformido
ANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

VARIANTE

38

ZONIZZAZIONE

BASALDELLA SUD

Planimetria, sc. 1:2000

genda: allegata a norme di attuazione

arch. Giovanni Mauro

ABORATO MODIFICATO

COMUNE DI CAMPOFORMIDO
(Provincia di Udine)

Originale ~~adottato~~/ approvato con deliberazione di
Consiglio /~~Giunta~~ nella seduta del 22.12.2005
n. OTTANTADUE
Lì, 22.12.2005

IL SEGRETARIO

dott. Marco ERMACORA

ZONA A - DI NUCLEO TIPICO STORICO

A2 DI CONSERVAZIONE TIPOLOGICA

DI RISTRUTTURAZIONE

A7 LIBERA INEDIFICABILE

ZONA B - DI COMPLETAMENTO

B..

B1 INTENSIVA
B2 SEMINTENSIVA
B3 ESTENSIVA
BA INTERCLUSA A ZONA A
BC CONVENZIONATA
BP IN PRP

B4 DI VERDE PRIVATO

ZONA C - DI ESPANSIONE

ZONA D - INDUSTRIALE

D2 PREVISTA

ESISTENTE:
D3-1 ATTIVITA' INCOMPATIBILI IN AREE IDONEE
D3-2 ATTIVITA' COMPATIBILI IN AREE INIDONEE
D3-3 ATTIVITA' COMPATIBILI IN AREE IDONEE
D3-4 ATTIVITA' DI MISCELAZIONE E TRAVASO DI GAS

ZONA E

E4 C DI INTERESSE AGRICOLO PAESAGGISTICO, DEL CORMOR

E4 P DI INTERESSE AGRICOLO PAESAGGISTICO, DEI PRATI

E5 E DI PREMINENTE INTERESSE AGRICOLO, EDIFICABILE

E5 R DI PREMINENTE INTERESSE AGRICOLO, DI RISPETTO

E6 DI INTERESSE AGRICOLO

ZONA H - COMMERCIALE

H2 PREVISTA

H3 ESISTENTE

ZONA I2 - DIREZIONALE, PREVISTA

ZONA S - PER SERVIZI ED ATTREZZATURE COLLETTIVE

ACD SERVIZI E ATTREZZATURE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

AS ATTREZZATURA SPORTIVO - TURISTICA

DIS DISCARICA

SPUP BANCA, POSTA

ZM ZONA MILITARE

ZONA S - PER SERVIZI ED ATTREZZATURE COLLETTIVE

VIABILITA' E TRASPORTI

P PARCHEGGIO

[P] PARCHEGGIO PRIVATO DI USO PUBBLICO

CULTO, VITA ASSOCIATIVA E CULTURA

BIB BIBLIOTECA

CU CULTO

CCC UFFICIO AMMINISTRATIVO

CCS VITA ASSOCIATIVA

OP OPERA PARROCCHIALE

ISTRUZIONE

SM SCUOLA MATERNA

SE SCUOLA ELEMENTARE

SMI SCUOLA MEDIA INFERIORE

ASSISTENZA E SANITA'

CIM CIMITERO

IZP ISTITUTO ZOOPROFILATTICO

SSP SERVIZIO POLIAMBULATORIALE

SSR SERVIZIO SANITARIO RESIDENZIALE

VERDE, SPORT E SPETTACOLI ALL'APERTO

AG AREA GIOCO

NEV VERDE ELEMENTARE

SPO SPORT E SPETTACOLI ALL'APERTO

VQ VERDE DI QUARTIERE

VARIE

AC ACQUEDOTTO

DEP DEPURATORE

ENEL CENTRALE ELETTRICA

IE ISOLA ECOLOGICA

SIP CENTRALE TELEFONICA

CON VERDE DI CONNETTIVO E ARREDO

VIABILITA' ESISTENTE / PREVISTA

PERCORSO CICLABILE

FERROVIA
AREA DI RECUPERO, PERIMETRO
PRP PREVISTO, PERIMETRO
[n]
PRP PREVIGENTE, PERIMETRO E NUMERO
SITO DI INTERESSE COMUNITARIO, PERIMETRO
ARCH
AREA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO
m LIMITE DI DISTANZA
m VINCOLO PAESAGGISTICO DI CUI A DLGS 490/1999, LIMITE DA CORSO D'ACQUA
m VINCOLO MILITARE, LIMITE
LIMITE DI COMUNE
LIMITE DI TAVOLE IN SCALA 1:2000

A3
BA
B2
B1
SSP
BO
SP
SVQ
[1]
[24]
[25]
[28]
[27]
[5]

B2
B1
BO
B2
E4 C
C
40.00
30.00
C
P
30.00
40.00
B1

COMUNE DI CAMPOFORMIDO
Provincia di Udine

Regione Friuli Venezia Giulia **art. 6 Legge regionale 30 09 1996 n. 42**

PARCO COMUNALE DEL CORMOR
Territorio di Campoformido

Tavola:

4

COMUNE DI CAMPOFORMIDO
(Provincia di Udine)
Originale adottato/ ~~approvato~~ con deliberazione di Consiglio / ~~Giunta~~ nella seduta del 24.08.2007
n. 49
Lì, 24.08.2007
IL SEGRETARIO

Progetto di attuazione

PERIMETRAZIONE E ZONIZZAZIONE
scala 1:5000 - estratto

SCHEMA PROGETTUALE DEGLI INTERVENTI
Scala 1:5000 - estratto

Progettista incaricato:
ing. Lorena ZOMERO

VARIANTE n.1 **STATO DI FATTO**

LEGENDA: STATO di FATTO

PERIMETRO DELL'AREA INTERESSATA AL PARCO

PERIMETRO CONFINI COMUNALI

SENTIERO

CARRARECCIA

ROTABILE A FONDO NATUTALE

SEMINATIVI

SITO ARCHEOLOGICO

INTERVENTI DI RIPRISTINO E DI RESTAURO AMBIENTALE:

A - Recupero ambientale del paleodosso fluviale
B - Sistemazione idraulica in corso di completamento

PRATI MAGRI (xero-brometi e arrenatereti)

BOSCHI:

QR - Cedui a prevalenza di robinia con matricinatura di farnia
Q - Querco-carpineto

FILARI:

Filare capitozzati di gelsi(Morus Nigra)

Filare di pioppi cipressini (Populus Nigra italico)

Filare di tigli (Tilia Platyphillos)

META

VISUALE PAESAGGISTICA

POSIZIONE DOMINANTE

VIABILITA'RURALE USO AGRO-CICLO-PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

INTERVENTI DI RIPRISTINO E DI RESTAURO AMBIENTALE:

A - Recupero ambientale del paleodosso fluviale
B - Sistemazione idraulica in corso di completamento

PRATI MAGRI (xero-brometi e arrenatereti)

BOSCHI:

QR - Cedui a prevalenza di robinia con matricinatura di farnia
Q - Querco-carpineto

FILARI:

Filare capitozzati di gelsi(Morus Nigra)

Filare di pioppi cipressini (Populus Nigra italico)

Filare di tigli (Tilia Platyphillos)

META

VISUALE PAESAGGISTICA

POSIZIONE DOMINANTE

VIABILITA'RURALE USO AGRO-CICLO-PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

Roccolo e Mulino:
AREE DI RESTAURO AMBIENTALE PER ATTIVITA' DIDATTICA-ECOLOGICA-ETNO-DEMO-ANTROPOLOGICA

PARCHEGGIO

PM
PM
PM
PM
Q
Q
Q
QR
QR
QR
QR
QR
B
BASALDELLA
Cl ROGGIA
SCUOLA
Bosco del Cormor
Roggia di Udine

Recupero di sentiero detto "Strada vicinale sotto la Riva"
Trasformazione in pista ciclabile
(intervento pubblico - gestione pubblica)
Recupero del vecchio Mulino e edifici annessi per la creazione di un museo etnografico-storico del Cormor
(intervento di incentivazione a favore e per uso residenziale dei proprietari - l'allestimento delle attività museali - incentivazione a favore dell'Ente pubblico per le attività didattiche connesse)
Recupero di sentiero detto "S
della roggia"
Trasformazione in pista cicl
(intervento pubblico - manu
pubblica)
Recupero e miglioramento fc
"Bosco del Cormor"
(intervento di incentivazione
proprietari)

- STATO di PROGETTO

LEGENDA:

PERIMETRO DELL'AREA INTERESSATA AL PARCO

PERIMETRO CONFINI COMUNALI

SENTIERO

CARRARECCIA

ROTABILE A FONDO NATUTALE

SEMINATIVI

SITO ARCHEOLOGICO

INTERVENTI DI RIPRISTINO E DI RESTAURO AMBIENTALE:

A - Recupero ambientale del paleodosso fluviale
B - Sistemazione idraulica in corso di completamento

PRATI MAGRI (xero-brometi e arrenatereti)

BOSCHI:

QR - Cedui a prevalenza di robinia con matricinatura di farnia
Q - Querco-carpineto

FILARI:

Filare capitozzati di gelsi(Morus Nigra)

Filare di pioppi cipressini (Populus Nigra italico)

Filare di tigli (Tilia Platyphillos)

META

VISUALE PAESAGGISTICA

POSIZIONE DOMINANTE

VIABILITA'RURALE USO AGRO-CICLO-PEDONALE

PERCORSO PEDONALE

Roccolo:
AREE DI RESTAURO AMBIENTALE PER ATTIVITA'
DIDATTICA-ECOLOGICA-ETNO-DEMO-ANTROPOLOGICA

Ⓟ PARCHEGGIO

PM
PM
PM
QR
QR
QR
QR
QR
QR
BASALDE
CHIROGGIA
SCUOLA
UDINE
PM
QR

COMUNE DI CAMPOFORMIDO
Provincia di Udine

Regione Friuli Venezia Giulia **art. 6 Legge regionale 30 09 1996 n. 42**

PARCO COMUNALE DEL CORMOR
Territorio di Campoformido

VERIFICA DELLA SIGNIFICATIVITA' DI INCIDENZA SU SIC

COMUNE DI CAMPOFORMIDO
(Provincia di Udine)
Originale adottato/ ~~approvato~~ con deliberazione di Consiglio / ~~Giunta~~ nella seduta del 24.08.2007
n. 49
Lì, 24.08.2007
IL SEGRETARIO

Progettista incaricato:
ing. Lorena ZOMERO

VARIANTE n.1

1. SITO IMPORTANZA COMUNITARIO (SIC)

Il Comune di Campoformdio è interessato dal SIC "Magredi di Campoformido" (codice IT3320023).

Sito	Magredi di Campofoprmido
tipo di sito: B	codice IT3320023
Superficie 242 ha Longitudine 13.11.13 Latitudine 46.01.36	Altitudine minima 79 Altitudine massima 95 Altitudine media 86
Regione Biogeografia	Continentale
Eventuali protezioni esistenti	Tutela codice Nat. 2000 – Codice CORINE - % Copertura

Caratteristiche e qualità degli habitat	Il sito include un'area dell'alta pianura friulana su sedimenti grossolani prevalentemente calcarei. Il paesaggio vegetale è omogeneo ed è dominato da formazioni erbacee xeriche di tipo substeppico, a diverso grado di evoluzione
Qualità ed importanza degli habitat	Il sito comprende una delle poche superfici ancora coperte da xerogramineti di tipo substeppico, molto importanti da un punto di vista flogistico e fitogeografico. Sito di rilevanza ornitologica per la presenza consistente di specie legate ad ambienti steppici come Coturnix coturnix e Miliaria calandra.
Vulnerabilità	Questi ambienti sono estremamente delicati, anche a causa della bassa possibilità di ripristino. Ampie superfici sono già state convertite a coltura intensiva. Il sito è adiacente ad un'area urbanizzata e produttiva. Nei pressi corrono strade a traffico intenso.

2. IMPATTI SU SIC POTENZIALMENTE INTERESSATI

Elementi considerati	Entità	Incidenza
a) oggetto di variante		
Stralcio dalle Norme di attuazione e dalla zonizzazione dell'area del Mulino di Basaldella e sua disciplina attraverso le Norme di Prgc		irrilevante
b) localizzazione rispetto al Sic		
1) distanza	m. 800	irrilevante
2) relazione attraverso acqua	no	no
c) risorse naturali utilizzate a regime		
1) acqua	no	no
2) materie di suolo o sottosuolo	no	no
3) materie di soprasuolo	no	no
d) emissioni prodotte a regime		
1) rifiuti	poco significante	irrilevanti
2) scarichi	irrilevanti	irrilevanti
3) gas	irrilevante	irrilevante
4) rumori	irrilevante	irrilevante
e) traffico indotto a regime		
1) stradale	poco significante	irrilevante
2) ferroviario	no	no
3) ciclistico	poco significante	irrilevante
f) attività e opere indotte a regime		
1) direzionale, attività culturale e associativa, ricettiva, mussale demo-etno-antrpologica, artigianale di servizio	poco significante	irrilevante
2) pavimentazione di aree scoperte	no	no

3. CONCLUSIONI

Da quanto indicato al punto 2 la variante non comporta incidenza significativa su sito d'importanza comunitaria della regione Friuli Venezia Giulia

ing Lorena ZOMERO

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to **Andrea Zuliani**

IL SEGRETARIO
f.to **Renza Baiutti**

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Addì

IL SEGRETARIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo dell'Ente il giorno 29/08/2007 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

Campoformido lì 29/08/2007

L'Incaricato
f.to **Rita Pozzo**

La presente deliberazione è stata pubblicata dal 29/08/2007 al 13/09/2007.
Durante il detto periodo non sono pervenuti reclami o denunzie avverso la stessa.

Campoformido lì 14/09/2007

L'Incaricato
f.to

Estremi esecutività

Dichiarata immediatamente esecutiva.

24/08/2007

IL SEGRETARIO

COMUNE DI CAMPOFORMIDO
UFFICIO SEGRETERIA
La presente copia, composta da n. 30 facciate, è conforme all'originale esistente presso questo ufficio e si rilascia ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.-
Campoformido, lì 03.09.2007
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
POZZO Rita
Rita Pozzo

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

09_48_1_DPR_318_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 20 novembre 2009, n. 0318/Pres.

LR 30 settembre 1996, n. 42, art. 6, comma 5: negata approvazione progetto di variante 3 del "Parco intercomunale delle Colline carniche".

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42, "Norme in materia di parchi e di riserve regionali" ed in particolare l'articolo 6 che prevede l'istituzione di parchi comunali ed intercomunali;
VISTO il proprio decreto n. 0318/Pres. del 12 ottobre 1999, come rettificato con successivo proprio decreto n. 0335/Pres. del 9 novembre 1999 con il quale è stato approvato il "Parco intercomunale delle Colline carniche";
VISTO il proprio decreto n. 049/Pres. del 21 febbraio 2002, con il quale è stata approvata la Variante n. 1 al progetto di "Parco intercomunale delle Colline Carniche" in Comune di Raveo;
VISTO il proprio decreto n. 0123/Pres. del 8 maggio 2007, con il quale è stata approvata la Variante n. 2 al progetto di "Parco intercomunale delle Colline Carniche";
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Villa Santina n. 40 del 18 settembre 2008, concernente l'adozione della Variante n. 3 al progetto di "Parco intercomunale delle colline carniche";
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Enemonzo n. 31 del 24 settembre 2008, concernente l'adozione della Variante n. 3 al progetto di "Parco intercomunale delle colline carniche";
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Lauco n. 29 del 23 settembre 2008, concernente l'adozione della Variante n. 3 al progetto di "Parco intercomunale delle colline carniche";
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale di Raveo n. 30 del 12 settembre 2008, concernente l'adozione della Variante n. 3 al progetto di "Parco intercomunale delle colline carniche";
VISTA la richiesta di parere al Comitato tecnico scientifico, sulla Variante 3 del "Parco intercomunale delle colline carniche", trasmessa dal Comune di Villa Santina ente capofila con nota prot. 6890 n. del 17 ottobre 2008, e concernente l'estrapolazione dal parco di un'area di 2.122 mq ad esso interna, ed una integrazione normativa;
VISTE le integrazioni richieste in data 14gennaio 2009 dal responsabile del procedimento per conoscere la destinazione d'uso prevista per l'area sottratta alla superficie del Parco in Comune di Enemonzo, e fornite dall'Ente gestore in data 10 febbraio 2009;
VISTI i "Criteri di valutazione dei progetti di parco comunale" di cui si è dotato il CTS e che sono stati resi operativi con delibera di Giunta regionale n.1681 del 19 maggio 2008;
VISTA la relazione tecnico amministrativa, sottoscritta dal responsabile del procedimento, depositata in data 20 maggio 2009 presso la segreteria del CTS e predisposta a conclusione dell'istruttoria preliminare e ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento del CTS medesimo;
VISTE le motivazioni di tale relazione che censurava la scelta di stralciare un'area ad esso interna, determinando una discontinuità territoriale con lo scopo di realizzare due strutture prefabbricate, a destinazione residenziale, analoghe a quelle già presenti all'interno del perimetro (e tuttora non utilizzate con finalità connesse alla gestione del parco);
VISTO il parere n. 1/2009 dell'8 giugno 2009 con il quale il Comitato tecnico scientifico per i parchi e le riserve ha espresso parere non favorevole al progetto di Variante n. 3 del "Parco intercomunale delle colline carniche", ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42;
VISTE le motivazioni di tale parere negativo, che interessano l'interezza dei contenuti delle modifiche proposte in Variante con le motivazioni:
- "è da ritenersi prioritaria la coerenza complessiva del progetto di parco evitando discontinuità territoriali all'interno del perimetro";
- "la variazione della normativa proposta con l'introduzione dell'art.36 genera dubbi interpretativi e non è chiara" non determinando con sufficiente precisione il campo di applicazione della norma;
RITENUTO di fare proprio il parere obbligatorio del Comitato tecnico scientifico su entrambi gli elementi del progetto di variante e le motivazioni che lo sostengono;
VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo statuto di autonomia;
VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia";

DECRETA

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge regionale 30 settembre 1996 n. 42, non è approvato il progetto di Variante 3 del "Parco intercomunale delle colline carniche", come adottato dalle Amministrazioni comunali di Villa Santina, Enemonzo, Lauco e Raveo con le deliberazioni in premessa citate.
2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

09_48_1_DPR_319_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 20 novembre 2009, n. 0319/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell'articolo 32, comma 5, della legge regionale 27/2007, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2009, n. 88.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), con particolare riferimento all'articolo 32 il quale prevede, al comma 2, che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente alle Associazioni del movimento cooperativo finanziamenti destinati a sostenere le attività dalle stesse programmate e dispone altresì, al comma 5, che le percentuali del riparto nonché i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti e delle loro erogazioni anticipate sono definiti con regolamento regionale;
VISTO il proprio decreto 2 aprile 2009, n. 088/Pres., con il quale è stato emanato il "Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell'articolo 32, comma 5, della legge regionale 27/2007";
VISTA la legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), con particolare riferimento all'articolo 3, comma 9, il quale modifica l'articolo 32, comma 5, della legge regionale 27/2007, precisando che le spese ammissibili da definirsi mediante il regolamento di attuazione sono quelle sostenute dalle Associazioni nel corso dell'anno cui si riferisce il programma di attività e quelle sostenute entro il mese di febbraio dell'anno successivo;
VISTO l'articolo 4 del citato regolamento emanato con proprio decreto n. 088/Pres./2009, il quale dispone in ordine alle iniziative finanziabili, alle spese ammissibili ed all'intensità e priorità di contribuzione;
RITENUTO opportuno valorizzare con maggiore incidenza le occasioni di divulgazione della cultura cooperativa in ambito didattico e scolastico, anche attraverso il Centro regionale per la cooperazione nelle scuole, ampliando la tipologia di spese ammissibili connesse all'organizzazione di seminari, conferenze, dibattiti e manifestazioni similari, previste all'articolo 4, comma 6, lettera b) del citato regolamento;
VISTO l'articolo 7 del citato regolamento, il quale dispone in ordine alle modalità di rendicontazione delle spese sostenute dalle Associazioni beneficiarie per l'attuazione degli interventi finanziati, prevedendo alla lettera a) del comma 1 l'obbligo di presentazione dell'elenco riepilogativo della documentazione giustificativa di spesa inerente l'esercizio precedente;
RITENUTO necessario adeguare la previsione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) del citato regolamento alla modifica apportata all'articolo 32, comma 5 della legge regionale 27/2007 dall'articolo 3, comma 9 della legge regionale 12/2009;
RITENUTO pertanto di modificare il regolamento emanato con il proprio decreto 2 aprile 2009, n. 088/Pres. in conformità alle suesposte esigenze;
RITENUTO di procedere all'emanazione dell'allegato Regolamento recante modifiche al Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell'articolo 32, comma 5, della legge regionale 27/2007, emanato con proprio decreto 2 aprile 2009, n. 088/Pres.;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione

Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 12 novembre 2009, n. 2489;

DECRETA

1. E' emanato il "Regolamento recante modifiche al Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell'articolo 32, comma 5, della legge regionale 27/2007, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2009, n. 88", nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione

TONDO

09_48_1_DPR_319_2_ALL1

Regolamento recante modifiche al Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell'articolo 32, comma 5, della legge regionale 27/2007, emanato con decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2009, n. 88

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al "Regolamento per la concessione dei finanziamenti a favore delle Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, in attuazione dell'articolo 32, comma 5 della legge regionale 27/2007", emanato con decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2009, n. 88.

Art. 2 modifica all'articolo 4 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 88/2009

1. Al comma 6 dell'articolo 4 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 88/2009 la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) nel caso di organizzazione di seminari, conferenze, dibattiti, concorsi scolastici, viaggi scolastici di educazione cooperativa e manifestazioni similari, le spese di viaggio, alloggio e vitto per i relatori provenienti da sedi esterne al territorio regionale, le spese di viaggio per gli educatori cooperativi all'interno del territorio regionale, le spese di viaggio, vitto e alloggio per gli insegnanti e gli studenti nell'ambito di viaggi scolastici di educazione cooperativa, l'affitto dei locali destinati all'iniziativa, il noleggio di impianti tecnici, l'assistenza tecnica, le traduzioni e l'interpretariato, la stampa e la diffusione di inviti e locandine o altre spese comunque connesse alla pubblicità dell'iniziativa, tra le quali la corresponsione di premi in denaro ad istituti scolastici nell'ambito di concorsi scolastici, il materiale divulgativo da distribuire gratuitamente ai partecipanti, le spese di stampa degli atti di conferenze e seminari;".

Art. 3 modifica all'articolo 7 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 88/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 88/2009, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) elenco analitico riepilogativo della documentazione giustificativa delle spese sostenute nel corso dell'anno cui si riferisce il programma di attività e di quelle sostenute entro il mese di febbraio dell'anno successivo e relazione illustrativa degli interventi effettuati;".

Art. 4 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

09_48_1_DPR_320_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 20 novembre 2009, n. 0320/Pres.

Regolamento di attuazione della legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 recante "Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti".

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 recante "Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti" e, in particolare, l'articolo 5 relativo all'istituzione ed alla tenuta dell'elenco regionale delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale, nonché l'articolo 6 inerente l'approvazione in via preventiva da parte della Giunta regionale, previo parere della Consulta regionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 2, degli indirizzi per definire le priorità di intervento e i criteri per la scelta delle iniziative da realizzare nell'anno successivo, nonché per la concessione dei contributi da assegnare alle Associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti per il perseguimento degli obiettivi previsti dalla citata legge regionale;
VISTO il proprio decreto 29 ottobre 2008 n. 0297/Pres. con cui è stata costituita per la presente legislatura la Consulta regionale dei consumatori e degli utenti, successivamente modificata nella sua composizione con proprio decreto 4 dicembre 2008 n. 0324/Pres. e proprio decreto 14 aprile 2009 n. 0104/Pres.;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 concernente "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e, in particolare, l'articolo 30, comma 1, secondo il cui disposto i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano già previsti dalla legge;
RITENUTO di dare attuazione a quanto previsto dal predetto articolo 6 della legge regionale 16/2004 predeterminando in un atto regolamentare gli indirizzi sulle priorità di intervento delle iniziative a favore di consumatori ed utenti da realizzare in ambito regionale, anche al fine di garantire maggior trasparenza nell'azione amministrativa e la possibilità di dar corso alla previsione di cicli di attività pluriennali che perseguano il medesimo indirizzo, in armonia con gli strumenti regionali di programmazione finanziaria;
RITENUTO altresì di disciplinare in via definitiva i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi previsti dal citato articolo 6 della legge regionale 16/2004 per il finanziamento delle iniziative ed il sostegno della funzionalità e organizzazione delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 5 della medesima legge regionale, mediante la loro determinazione con cadenza annuale attraverso il Piano Operativo di Gestione di cui all'articolo 28 della legge regionale 21/2007;
VISTO il parere favorevole della Consulta regionale dei consumatori e degli utenti riunitasi il 5 novembre 2009 e tenuto conto delle osservazioni dalla stessa formulate;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2490 di data 12 novembre 2009;

DECRETA

1. E' emanato, per le finalità e le motivazioni esposte in parte narrativa, il «Regolamento di attuazione della legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 recante "Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti"» nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

09_48_1_DPR_320_2_ALL1

Regolamento di attuazione della legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 recante "Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti"

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 concernente "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso", disciplina i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 recante "Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti" per il finanziamento delle iniziative ed il sostegno della propria funzionalità e organizzazione delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 5 della medesima legge regionale 16/2004.

Art. 2 iscrizione delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale nell'elenco regionale

1. Ai fini dell'accesso agli incentivi di cui al presente regolamento, l'istanza per l'iscrizione delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale nell'elenco regionale istituito dall'articolo 5 della legge regionale 16/2004 è presentata, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, alla Direzione centrale attività produttive, corredata di tutta la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 5.
2. Ove non diversamente disposto dal presente regolamento, la documentazione attestante il possesso dei requisiti può essere presentata, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 concernente "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'Associazione dei consumatori e degli utenti interessata.
3. L'iscrizione di cui al comma 1 è disposta con decreto del Direttore centrale alle attività produttive entro il termine stabilito dall'articolo 5, comma 4, della legge regionale 16/2004.
4. E' fatta salva la possibilità per la Direzione centrale attività produttive di operare i controlli e le verifiche previste dalla normativa in materia.

Art. 3 aggiornamento annuale dell'elenco regionale delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 16/2004, le Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale, già iscritte nell'elenco regionale, devono presentare alla Direzione centrale attività produttive, entro e non oltre il quindici gennaio di ogni anno, la documentazione atta a dimostrare la persistenza, in capo alle medesime, dei requisiti previsti per l'iscrizione dal citato articolo 5, comma 2, lettere da a) ad f).
2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 ovvero la produzione della stessa oltre il termine ivi previsto, comportano la cancellazione dall'elenco regionale per l'anno di riferimento nonché la conseguente irricevibilità delle domande di contributo di cui all'articolo 6, comma 2 della legge regionale 16/2004.
3. Le Associazioni dei consumatori e degli utenti sono tenute a segnalare alla Direzione centrale attività produttive tempestivamente, e comunque entro e non oltre trenta giorni dal verificarsi dell'evento, la modifica o il venir meno di uno o più requisiti previsti per l'iscrizione, le eventuali modifiche nella composizione degli organi sociali e nella titolarità delle cariche direttive e quant'altro possa rilevare ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale.
4. L'aggiornamento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Direttore centrale alle attività produttive entro il termine stabilito dall'articolo 5, comma 4, della legge regionale 16/2004.

Art. 4 criteri e modalità per l'assegnazione delle risorse per il finanziamento di iniziative

1. Al fine di poter accedere alle risorse destinate al sostegno delle iniziative che intendono realizzare nell'anno successivo secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 16/2004, le Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale, regolarmente iscritte nell'elenco regionale, presentano, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, entro il 30 novembre di ogni anno, domanda alla Direzione centrale attività produttive redatta utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore centrale alle attività produttive e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. In allegato alla domanda di cui al comma 1, le Associazioni dei consumatori e degli utenti producono una dettagliata relazione sui seguenti elementi:
a) il tema dell'iniziativa;
b) l'obiettivo dell'iniziativa;
c) il dettaglio delle azioni da intraprendere, degli strumenti necessari e delle modalità di realizzazione;
d) la durata dell'iniziativa;
e) il piano finanziario delle spese previste, distinte per singole tipologie e relativi preventivi di spesa;
f) l'indicazione dell'ambito territoriale interessato;
g) per i progetti ai quali partecipino più Associazioni, le modalità di partecipazione di ciascuna di esse e di partnership con l'Associazione richiedente;
h) la segnalazione se siano stati richiesti od ottenuti, per le medesime finalità, altri contributi presso enti pubblici e l'entità degli stessi.
3. Le risorse sono assegnate prioritariamente alle iniziative realizzate dalle Associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti nei seguenti ambiti di attività, da intendersi quali indirizzi di intervento ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 16/2004:
a) promozione, informazione e assistenza a favore dei consumatori e degli utenti nell'esercizio dei propri diritti nel campo di prezzi e tariffe e qualità di beni e servizi di livello regionale;
b) promozione, informazione e assistenza a favore dei consumatori e degli utenti nell'esercizio dei propri diritti nel campo della tutela del risparmio, credito ed assicurazioni, lotta all'usura;
c) promozione, informazione e assistenza a favore dei consumatori e degli utenti nell'esercizio dei propri diritti nel campo della qualità e sicurezza dei prodotti alimentari e non alimentari;
d) promozione, informazione e assistenza a favore dei consumatori e degli utenti nell'esercizio dei propri diritti nel campo della qualità e sicurezza dei servizi pubblici e della Pubblica Amministrazione;
e) promozione, informazione e assistenza a favore dei consumatori e degli utenti nell'esercizio dei propri diritti nel campo della tutela da truffe, raggiri, pubblicità ingannevole, e similari;
f) promozione, informazione e assistenza a favore dei consumatori e degli utenti nell'esercizio dei propri diritti nell'ambito dei contratti conclusi a distanza o al di fuori degli esercizi commerciali;
g) promozione, informazione e assistenza a favore dei consumatori e degli utenti nell'esercizio dei propri diritti nel campo della tutela dai reati telematici;
h) promozione, informazione e assistenza a favore dei consumatori e degli utenti nell'esercizio dei propri diritti nel campo dell'ambiente, del patrimonio naturale e artistico;
i) altre iniziative e campagne di tutela consumeristica proposte dalla Consulta regionale dei consumatori e degli utenti.
4. La Giunta regionale, con l'approvazione del Piano Operativo di Gestione (POG) di cui all'articolo 28 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 recante "Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale", individua il programma annuale d'intervento stabilendo le priorità tra gli ambiti di attività di cui al comma 3.
5. Il riparto delle risorse disponibili è effettuato entro il trenta aprile di ogni anno, sino alla concorrenza delle disponibilità di bilancio, tra le iniziative ammesse a contributo in maniera proporzionale al punteggio ottenuto sommando, per ogni singola iniziativa ammessa a finanziamento, i seguenti punteggi con quello ottenuto in applicazione dell'articolo 5:
a) punti 10 per la rispondenza dell'iniziativa a ciascuno degli ambiti di attività, così come individuati ai sensi del comma 4;
b) punti 10 per ogni Associazione dei consumatori e degli utenti regolarmente iscritta nell'elenco regionale partecipante all'iniziativa in partnership con la richiedente.

Art. 5 criteri e modalità per l'assegnazione delle risorse per la funzionalità e l'organizzazione

1. Al fine di poter accedere alle risorse destinate alla propria funzionalità ed organizzazione per l'anno successivo secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 16/2004, le Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale, regolarmente iscritte nell'elenco regionale, presentano, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, entro il 30 novembre di ogni anno, domanda alla Direzione centrale attività produttive redatta utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore centrale alle attività produttive e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. I contributi da erogare ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), della legge regionale 16/2004 sono ripartiti, nei limiti delle disponibilità di bilancio, fra le Associazioni iscritte nell'elenco regionale che ne abbiano fatto richiesta nei termini di cui al comma 1, in proporzione al punteggio ottenuto nella valutazione dei seguenti parametri:

a) effettiva rappresentanza sociale comprovata dalla presenza contestuale dei seguenti indicatori:
1) numero di iscritti, evidenziato dall'elenco regionale: punti pari al numero degli iscritti diviso mille;
2) ammontare delle quote sottoscritte e versate dagli associati ed evidenziate nel bilancio annuale o nel rendiconto e nei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di associazionismo: punti pari all'importo complessivo diviso mille;
3) svolgimento dell'attività associativa in tutte le province della regione: punti pari a 1 a provincia;

b) svolgimento di iniziative di assistenza al cittadino:
1) per ogni sportello aperto al pubblico almeno una volta a settimana, inteso quale luogo fisico in cui vengono date informazioni ai cittadini, viene fornita assistenza, attivate forme di tutela, gestite le relative pratiche e conservati i dati utili per il monitoraggio che sia coordinato da un responsabile, esclusi gli sportelli dislocati presso studi professionali o sedi di attività economica: punti pari a 2 a sportello;
2) per ogni sportello aperto al pubblico, per almeno due giorni la settimana, con un orario complessivamente non inferiore a quattro ore: punti pari a 1 a sportello;
3) per ogni ora di apertura in più rispetto all'orario di cui al punto 2): punti pari a 0,5 per ogni ora;
4) per ogni sportello con caratteristiche di aggregazione fra Associazioni: punti pari a 1 per ogni Associazione;
5) per ogni punto informativo o sede operativa presso sedi istituzionali di Enti pubblici: punti pari a 1 a punto informativo o sede operativa;
6) assistenza legale o professionale presso lo sportello: punti pari a 2;
7) accessibilità delle strutture dell'Associazione da parte di soggetti disabili: punti pari a 0,5;
8) sede dello sportello in territorio montano: punti pari a 1 a sportello;
9) numero delle pratiche gestite e archiviate che hanno avuto un rapporto cartaceo con la controparte: punti pari al numero delle pratiche diviso 50.

c) iniziative di formazione e informazione:
1) attivazione di iniziative informative e divulgative rivolte al pubblico di carattere consumeristico non altrimenti finanziate: punti pari a 1 per ogni iniziativa documentata;
2) attivazione congiunta tra Associazioni delle iniziative di cui al punto 1): punti pari a 0,5 per ogni Associazione partecipante;
3) canali di informazione periodica dell'Associazione a livello regionale: punti pari a 2;
4) per ogni canale di informazione aggiuntivo oltre a quelli di cui al punto 3): punti pari a 1 a canale.

3. Il riparto delle risorse disponibili è effettuato entro il trenta aprile di ogni anno, sino alla concorrenza delle disponibilità di bilancio, in maniera proporzionale al punteggio ottenuto da ogni singola Associazione sommando i punteggi di cui al comma 2 con quello ottenuto in base all'articolo 4.

Art. 6 spese ammissibili

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui agli articoli 4 e 5, sono considerate ammissibili le seguenti categorie di spesa:

a) spese per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di macchinari, arredi, attrezzature e prodotti specifici per l'iniziativa o l'attività dell'Associazione;

b) acquisizione di servizi relativi alla realizzazione di appositi programmi informatici, iniziative di comunicazione nonché attività divulgative e pubblicità;

c) consulenze professionali, prestate da imprese o società, anche in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da altri soggetti privati aventi personalità giuridica o da enti pubblici, ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente riconosciuto ovvero da persone fisiche la cui professionalità sia comprovata dai relativi curricula che devono risultare agli atti;

d) costi documentati e forfetari sostenuti dalle Associazioni dei consumatori e degli utenti, relativi al personale dipendente e ad altre figure a questo assimilate dalla normativa vigente, compreso il personale con rapporto di lavoro parasubordinato, il personale impegnato, con qualsiasi tipologia contrattuale, nelle attività dell'Associazione con esclusione delle prestazioni professionali di cui alla lettera c). Tra i collaboratori dell'Associazione sono da intendersi compresi quanti svolgono attività di volontariato a fronte del mero rimborso spese;

e) spese generali per le iniziative e per la funzionalità e l'organizzazione dell'Associazione: costi generali derivanti dall'attuazione delle iniziative ovvero relative alla funzionalità e all'organizzazione dell'Associazione come, ad esempio, affitto di locali, spese per la fruizione di servizi pubblici a rete, spese bancarie ivi compresi gli interessi passivi corrisposti in ragione di mutui stipulati per l'acquisto di immobili adibiti a sede, uso di telefono (escluse le ricariche), fax, servizi postali, materiale di cancelleria.

2. Nel caso di contributi concessi ai sensi dell'articolo 4, le spese di cui al comma 1, lettere b) ed e), ove non riferibili ad una specifica iniziativa attuata dall'Associazione dei consumatori e degli utenti, sono riconosciute forfetariamente e senza obbligo di rendicontazione specifica, per un importo erogabile pari al dieci per cento del totale delle spese ammesse a contributo ed effettivamente documentate.
3. Nel caso di contributi concessi ai sensi dell'articolo 4, le spese ammissibili devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda e in data anteriore al termine di scadenza di realizzazione dell'iniziativa. Sono fatte salve da tale limitazione le spese sostenute per contributi previdenziali e ritenute fiscali per il personale appositamente impiegato per l'iniziativa.

Art. 7 prodotti divulgativi, pubblicitari e specifici

1. Tutti i prodotti divulgativi e pubblicitari, nonché i prodotti specifici realizzati nell'ambito delle iniziative finanziate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 16/2004, dovranno riportare in modo chiaro e leggibile il logo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la seguente dicitura: "Opera realizzata con fondi della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Assessorato regionale alle attività produttive".

Art. 8 modalità e termini di erogazione

1. L'erogazione dei contributi per il finanziamento delle iniziative delle Associazioni dei consumatori e degli utenti e dei contributi a sostegno della funzionalità e organizzazione delle medesime Associazioni avviene, contestualmente alla concessione, sino ad un massimo del settanta per cento a titolo di anticipo e, per il rimanente trenta per cento, a titolo di saldo all'atto dell'approvazione della rendicontazione di cui all'articolo 9, nel rispetto dei limiti imposti dal patto interno di stabilità e di crescita.

Art. 9 modalità e termini della rendicontazione

1. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la realizzazione delle singole iniziative ammesse a finanziamento, le Associazioni dei consumatori e degli utenti beneficiarie trasmettono alla Direzione centrale attività produttive la rendicontazione delle attività svolte e delle spese sostenute, secondo le modalità ed i termini definiti dalla legge regionale 7/2000.
2. Al fine di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e la conoscenza dei risultati conseguiti, la Direzione centrale attività produttive effettua il monitoraggio ed il controllo, anche a campione, delle attività svolte dalle Associazioni destinatarie dei finanziamenti previsti dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 16/2004.
3. Per le finalità di cui al comma 2, le Associazioni sono tenute a trasmettere alla Direzione centrale attività produttive, contestualmente alla rendicontazione, per ciascuna delle iniziative finanziate:
a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti la veridicità della documentazione presentata e indichi la sede in cui sono depositati gli originali degli elementi di riscontro;
b) una relazione sulle iniziative realizzate, in cui vengano descritte le attività e siano altresì dettagliati i dati riportati in apposita scheda di sintesi, evidenziandone gli effetti prodotti;
c) copia di tutti i prodotti divulgativi e pubblicitari realizzati.
4. In conformità a quanto previsto dall'articolo 43 della legge regionale 7/2000, le Associazioni dei consumatori e degli utenti sono tenute a presentare, entro il 31 marzo di ciascun anno, a titolo di rendicontazione dei contributi ottenuti per la funzionalità e l'organizzazione, l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dalla Direzione centrale attività produttive.
5. Per le finalità di cui al comma 2, in relazione alle risorse assegnate per la funzionalità e l'organizzazione, le Associazioni devono presentare alla Direzione centrale attività produttive, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 3 ed entro i medesimi termini, una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti sul territorio regionale nel corso dell'anno.
6. Oltre alle verifiche previste dalla legge regionale 7/2000, la Direzione centrale attività produttive potrà disporre ulteriori ispezioni e controlli relativi agli indicatori di cui all'articolo 5 con particolare riferimento a quelli inerenti lo svolgimento di iniziative di assistenza al cittadino.

Art. 10 rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme della legge regionale 7/2000 e della legge regionale 16/2004.

Art. 11 rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 12 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e trova applicazione nei confronti dei procedimenti contributivi per l'anno 2011.
2. Nei confronti dei procedimenti contributivi in corso continua ad applicarsi la normativa previgente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9.

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

09_48_1_DAS_PROGR RIS_1138_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali 20 novembre 2009, n. 1138

LR 21/2007, art. 18, c. 8 e art. 28, c. 10 - Reiscrizione residui perenti di parte corrente s/9682 - TS (capp. 568, 156, 2002, 2036, 2038).

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato sub 1) facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;
RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità di bilancio dello stato e nei capitoli di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 per l'ammontare, per l'anno 2009, riportato nell'allegato sub 2) facente parte integrante del presente decreto;
RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio e dal capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 per l'ammontare, per l'anno 2009, riportato nell'allegato sub 3) facente parte integrante del presente decreto;
VISTI gli articoli 18, comma 8, e 28, comma 10 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTO il programma operativo di gestione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2981 dd. 30 dicembre 2008, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e il bilancio per l'anno 2009;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui agli allegati sub 2) e sub 3).
2. Le variazioni disposte determinano, ai sensi dell'art. 28 comma 10, anche le conseguenti variazioni al programma operativo regionale.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SAVINO

09_48_1_DAS_PROGR RIS_1138_2_ALL1

Allegato 1)

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	Sub.Num.
0	2009	DAFP	119682	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2009	156

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2008	2006	280	566	0	1	156	1017	87700981	0

Nome: INSIEL

Residuo Perento	
	7.215,60
Totale Decreti	**7.215,60**
Totale Capitolo	**7.215,60**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2009	568

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2008	2006	280	2384	0	1	568	1017	87700981	0

Nome: COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO - TRIESTE

Residuo Perento	
	1.824,00
Totale Decreti	**1.824,00**
Totale Capitolo	**1.824,00**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2009	2002

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2008	2005	350	1320	0	1	2002	1017	87700981	0

Nome: DIPARTIMENTO DI SCIENZE GEOLOGICHE, AMBIENTALI E MARINE - UNIVERSITA' DEGLI

Residuo Perento	
	1.200,00
Totale Decreti	**1.200,00**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2008	2006	350	1251	0	1	2002	1017	87700981	0

Nome: TIPOGRAFIA STELLA - TRIESTE

Residuo Perento

8.665,28

Totale Decreti **8.665,28**

Totale Capitolo **9.865,28**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2009	2036

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2008	2005	350	1162	0	1	2036	1035	91035814	-90

Nome: UNIVERSITA' DI TRIESTE - DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA

Residuo Perento

75.000,00

Totale Decreti **75.000,00**

Totale Capitolo **75.000,00**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2009	2038

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2008	2005	350	1218	0	1	2038	99108558	99108440	765

Nome: PROVINCIA DI TRIESTE

Residuo Perento

65.504,99

Totale Decreti **65.504,99**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2008	2005	350	1219	0	1	2038	99108558	99108440	765

Nome: PROVINCIA DI GORIZIA

Residuo Perento

95.923,96

Totale Decreti **95.923,96**

Totale Capitolo **161.428,95**

Totale Atto **255.333,83**

ALLEGATO SUB 2) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in aumento 2009
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI		
SERVIZIO: SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE		
11.3.1.1180 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - SPESE CORRENTI	568	1.824,00
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI		
SERVIZIO: SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE		
11.3.1.1189 SISTEMA INFORMATIVO - SPESE CORRENTI	156	7.215,60
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTONOMIE LOCALI E SICUREZZA		
SERVIZIO: SERVIZIO TUTELA BENI PAESAGGISTICI		
2.2.1.1045 GESTIONE - SPESE CORRENTI	2002	9.865,28
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTONOMIE LOCALI E SICUREZZA		
SERVIZIO: SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE		
3.10.1.2008 PROGRAMMI COMUNITARI - SPESE CORRENTI	2036 INTERVENTI NELL' AMBITO DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III ITALIA - SLOVENIA PER IL PERIODO 2000 - 2006 - DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTONOMIE LOCALI E SICUREZZA - SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE - PROGRAMMA AGGIUNTIVO REGIONALE ART. 20, COMMA 1, LETTERA A), REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260; ART. 9, COMMA 13, L.R. 25.1.2002 N. 3 - AUT. FIN.: DAFP 23.10.2009 N. 119682	75.000,00
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTONOMIE LOCALI E SICUREZZA		
SERVIZIO: SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE		
3.10.1.2008 PROGRAMMI COMUNITARI - SPESE CORRENTI	2038 INTERVENTI NELL' AMBITO DELL' INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III ITALIA - SLOVENIA PER IL PERIODO 2000 - 2006 - BANDO ELABORAZIONE DI STRUMENTI PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E LA TUTELA DEL PAESAGGIO ART. 20, COMMA 1, LETTERA A), REGOLAMENTO C.E.E. 21.6.1999 N. 1260; ART. 9, COMMA 13, L.R. 25.1.2002 N. 3 - AUT. FIN.: DAFP 23.10.2009 N. 119682	161.428,95

ALLEGATO SUB 3) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in diminuzione 2008	Variazioni in diminuzione 2009
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE, RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE			
SERVIZIO: SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO			
10.5.1.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI	9682	-255.333,83	0,00

09_48_1_DAS_PROGR RIS_1139_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali 20 novembre 2009, n. 1139

LR 21/2007, art. 18, c. 8 e art. 28, c. 10 - Reiscrizione residui perenti di parte capitale s/9690 - TS (capp. 55, 180, 2501, 2502, 2496, 2020, 5198).

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato sub 1) facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;
RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità di bilancio dello stato e nei capitoli di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 per l'ammontare, per l'anno 2009, riportato nell'allegato sub 2) facente parte integrante del presente decreto;
RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio e dal capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 per l'ammontare, per l'anno 2009, riportato nell'allegato sub 3) facente parte integrante del presente decreto;
VISTI gli articoli 18, comma 8, e 28, comma 10 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTO il programma operativo di gestione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2981 dd. 30 dicembre 2008, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e il bilancio per l'anno 2009;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui agli allegati sub 2) e sub 3).
2. Le variazioni disposte determinano, ai sensi dell'art. 28 comma 10, anche le conseguenti variazioni al programma operativo regionale.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SAVINO

09_48_1_DAS_PROGR RIS_1139_2_ALL1

Allegato 1)
Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	Sub.Num.
0	2009	DAFP	229690	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2009	55

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2005	1986	311	743	0	1	55	0	0	0

Nome: INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A. - TRIESTE

Residuo Perento	9.915,97
Totale Decreti	**9.915,97**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2007	2001	21	358	0	1	55	1017	87700981	0

Nome: INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A. - TRIESTE

Residuo Perento	19.259,10
Totale Decreti	**19.259,10**
Totale Capitolo	**29.175,07**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2009	180

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2007	2001	21	358	0	1	180	1017	87700981	0

Nome: INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A. - TRIESTE

Residuo Perento	492,67
Totale Decreti	**492,67**
Totale Capitolo	**492,67**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2009	2020

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2003	1998	221	57	0	1	2020	0	0	0

Nome: COMUNE DI PALUZZA

Residuo Perento
4.648,21
Totale Decreti **4.648,21**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2004	1998	221	267	0	1	2020	0	0	0

Nome: COMUNE DI TARVISIO

Residuo Perento
10.766,58
Totale Decreti **10.766,58**
Totale Capitolo **15.414,79**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2009	2496

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2005	2000	441	795	0	1	2496	0	0	0

Nome: COMUNE DI POLCENIGO

Residuo Perento
6.455,71
Totale Decreti **6.455,71**
Totale Capitolo **6.455,71**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2009	2501

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2005	2000	441	969	0	1	2501	0	0	0

Nome: COMUNE DI RESIA

Residuo Perento
30.987,42
Totale Decreti **30.987,42**
Totale Capitolo **30.987,42**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2009	2502

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2008	2003	441	1506	0	1	2502	99104732	99106362	1650

Nome: COMUNE DI FONTANAFREDDA

Residuo Perento

	24.000,00
Totale Decreti	**24.000,00**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2008	2003	441	1655	0	1	2502	99104732	99106362	1650

Nome: COMPRENSORIO MONTANO DELLA CARNIA - TOLMEZZO

Residuo Perento	
	7.200,00
Totale Decreti	**7.200,00**
Totale Capitolo	**31.200,00**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2009	5198

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2008	2003	571	436	0	1	5198	1017	87700981	0

Nome: COMUNE DI BUIA

Residuo Perento	
	10.845,60
Totale Decreti	**10.845,60**
Totale Capitolo	**10.845,60**
Totale Atto	**124.571,26**

ALLEGATO SUB 2) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in aumento 2009
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI SERVIZIO: SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE		
11.3.2.1180 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - SPESE D'INVESTIMENTO	55	29.175,07
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI SERVIZIO: SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE		
11.3.2.1189 SISTEMA INFORMATIVO - SPESE D'INVESTIMENTO	180	492,67
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI SERVIZIO: SERVIZIO IDRAULICA		
2.3.2.1050 OPERE IDRAULICHE - SPESE D'INVESTIMENTO	2501	30.987,42
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI SERVIZIO: SERVIZIO IDRAULICA		
2.3.2.1050 OPERE IDRAULICHE - SPESE D'INVESTIMENTO	2502	31.200,00
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI SERVIZIO: SERVIZIO IDRAULICA		
2.4.2.1052 SISTEMAZIONI IDROGEO - SPESE D'INVESTIMENTO	2496	6.455,71
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTONOMIE LOCALI E SICUREZZA SERVIZIO: SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE		
3.1.2.1056 PIANI E PROGETTI - SPESE D'INVESTIMENTO	2020	15.414,79
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E CULTURA SERVIZIO: SERVIZIO BENI E ATTIVITA' CULTURALI		
5.3.2.1102 ARCHELEOLOGIA INDUSTRIALE - SPESE D'INVESTIMENTO	5198 CONTRIBUTI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER INTERVENTI DI RECUPERO, TUTELA E VALORIZZAZIONE DI BENI IMMOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE, DOCUMENTAZIONE ED ARCHIVI STORICI DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO-INDUSTRIALE REGIONALE ART. 8, COMMA 1, L.R. 15.7.1997 N. 24 COME MODIFICATO DA ART. 5, COMMA 15, L.R. 20.8.2007 N. 22 - AUT. FIN.: ART. 11, COMMA 5, L.R. 15.7.1997 N. 24; ART. 18, COMMI 13, 14, L.R. 15.2.1999 N. 4; ART. 5, COMMA 88, L.R. 22.2.2000 N. 2; ART. 6, COMMA 83, L.R. 26.2.2001 N. 4; ART. 7, COMMA 93, ART. 9, COMMA 66, L.R. 25.1.2002 N. 3; ART. 5, COMMA 151, L.R. 26.1.2004 N. 1; ART. 5, COMMA 266, L.R. 2.2.2005 N. 1; DAFP 23.10.2009 N. 229690	10.845,60

ALLEGATO SUB 3) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in diminuzione 2008	Variazioni in diminuzione 2009
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE, RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE			
SERVIZIO: SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO			
10.5.2.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE D'INVESTIMENTO	9690	-124.571,26	0,00

09_48_1_DAS_PROGR RIS_1140_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali 20 novembre 2009, n. 1140

LR 21/2007, art. n. 18, commi 5 e 6 - Prelevamento dal Fondo spese obbligatorie e d'ordine di parte corrente.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che lo stanziamento iscritto per l'anno 2009 sul capitolo di spesa 1459 "Spese pulizia, illuminazione e riscaldamento" del bilancio regionale si è dimostrato insufficiente per la copertura di tali spese per l'intero esercizio finanziario e ritenuto doveroso provvedere al pagamento di euro 500.000,00 - Nota prot. Patr./14550/D.C. dd. 11/11/2009 della Direzione centrale Patrimonio e servizi generali-, in relazione a pagamenti di bollette acqua, luce, gas - non domiciliate;
CONSIDERATO inoltre che lo stanziamento iscritto per l'anno 2009 sul capitolo di spesa 1534 "Versamenti agli aventi diritto delle somme riscosse in tesoreria" del bilancio regionale si e' dimostrato insufficiente per la copertura di tali spese per l'intero esercizio finanziario in relazione al rimborso dell'importo di euro 22.341,73, erroneamente attribuito alla Amministrazione Regionale dall'Agenzia delle Entrate per uno sbaglio nella compilazione del modello F24 da parte della Cassa Raiffeisen di Vandoues Soc. coop., e risulta necessaria l'iscrizione di tale importo - Nota prot. Patr./14549/D.C. dd. 11/11/2009 della Direzione centrale Patrimonio e servizi generali-;
VISTO l'articolo 18, commi 5 e 6 e articolo 28, comma 10, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTI gli allegati al Programma Operativo di Gestione (POG) esercizi 2009-2010-2011 approvato dalla Giunta regionale con la deliberazione del 30 dicembre 2008, n. 2981 relativi agli elenchi dei capitoli con stanziamento per spese obbligatorie e d'ordine;
VERIFICATO che i pertinenti capitoli del POG non presentano sufficiente disponibilità;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 18;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2008, n. 2981 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione 2009, e le successive deliberazioni di variazione;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di seguito indicate:

UBI	CAP.	2009	2010	2011
10.4.1.1170	1534	22.341,73		
11.3.1.1180	1459	500.000,00		
10.5.1.1176	9680	-522.341,73		

2. Nel programma Operativo di Gestione vengono apportati i seguenti aggiornamenti:
a) alla rubrica n. 270 - servizio n. 178 - unità di bilancio della spesa 11.3.1.1180
- capitolo 1459

Spesa d'ordine	NO
Spesa obbligatoria	SI
prenotazione risorse	DIRETTORE CENTRALE
destinazione di spesa	CON FUNZIONARIO DELEGATO (D.P.REG. 0298/PRES. DD.08/09/2005 E SUCC. MOD.) PER UN IMPORTO PRESUNTO DI EURO 5.000.000,00; CON MODALITÀ ORDINARIA CONTRATTI VARI A SEGUITO DI ESPLETAMENTO GARE DI FORNITURE BENI E SERVIZI E RELATIVO CONTROLLO ANCHE ADERENDO A CONVENZIONI CONSIP (L.R. 22/2007 ART. 7 C. 29)

b) alla rubrica n. 270 - servizio n. 178 - unità di bilancio della spesa 10.4.1.1170
- capitolo 1534

Spesa d'ordine	SI
Spesa obbligatoria	NO
prenotazione risorse	DIRETTORE CENTRALE
destinazione di spesa	ONERI SPESE D'ORDINE - L.C. 1/63 ART. 8

Il presente decreto verrà pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione.

SAVINO

09_48_1_DAS_PROGR RIS_1141_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali 20 novembre 2009, n. 1141

Articolo 18, co. 8, art. 28, co. 10, legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 - Reiscrizione residui perenti - Parte corrente.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato sub 1) facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;
RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 per l'ammontare, per l'anno 2009, riportato nell'allegato sub 2) facente parte integrante del presente decreto;
RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio e dal capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 per l'ammontare, per l'anno 2009, riportato nell'allegato sub 3) facente parte integrante del presente decreto;
RITENUTO di procedere, conseguentemente, anche all'aggiornamento del programma operativo di gestione;
VISTI gli articoli 18, comma 8, e 28, comma 10 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTO il programma operativo di gestione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2981 dd. 30/12/2008, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e il bilancio per l'anno 2009;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui agli allegati sub 2) e sub 3).
2. Le variazioni disposte determinano, ai sensi dell'articolo 28 comma 10, L.R. 21/2007, anche le conseguenti variazioni al programma operativo regionale.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione

SAVINO

09_48_1_DAS_PROGR RIS_1141_2_ALL1

ALLEGATO SUB 1

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	Sub.Num.
0	2009	DAFP		0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2009	3001

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2008	2005	335	1640	0	1	3001	99108729	99108518	1480

Nome: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE - DIP. DI SCIENZE AGRARIE E AMBIENTALI - U

Residuo Perento	
	224.151,10
Totale Decreti	**224.151,10**
Totale Capitolo	**224.151,10**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2009	5572

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2008	2005	295	4955	1	1	5572	99108890	99108511	73

Nome: DIVERSI

Residuo Perento	
	232.991,84
Totale Decreti	**232.991,84**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2008	2006	295	4211	0	1	5572	99108944	99108511	73

Nome: DIVERSI

Residuo Perento	
	98.407,33
Totale Decreti	**98.407,33**
Totale Capitolo	**331.399,17**
Totale Atto	**555.550,27**

ALLEGATO SUB 2) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in aumento 2009
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE, NATURALI E FORESTALI		
SERVIZIO: SERVIZIO INVESTIMENTI AZIENDALI E SVILUPPO AGRICOLO		
1.6.1.1040 PROGRAMMI COMUNITARI - SPESE CORRENTI	3001	224.151,10
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E CULTURA		
SERVIZIO: SERVIZIO IDENTITA' LINGUISTICHE, CULTURALI E CORREGIONALI ALL'ESTERO		
5.4.1.1112 CULTURE MINORITARIE - SPESE CORRENTI	5572	331.399,17

ALLEGATO SUB 3) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in diminuzione 2008	Variazioni in diminuzione 2009
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE, RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE			
SERVIZIO: SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO			
10.5.1.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI	9682	-555.550,27	0,00

09_48_1_DAS_PROGR RIS_1142_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali 20 novembre 2009, n. 1142

Articolo 18, co. 8, articolo 28, co. 10, legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 - Reiscrizione residui perenti - Parte capitale - Fondi vincolati.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato sub 1) facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;
RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 per l'ammontare, per l'anno 2009, riportato nell'allegato sub 2) facente parte integrante del presente decreto;
RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio e dal capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 per l'ammontare, per l'anno 2009, riportato nell'allegato sub 3) facente parte integrante del presente decreto;
RITENUTO di procedere, conseguentemente, anche all'aggiornamento del programma operativo di gestione;
VISTI gli articoli 18, comma 8, e 28, comma 10 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTO il programma operativo di gestione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2981 dd. 30/12/2008, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e il bilancio per l'anno 2009;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui agli allegati sub 2) e sub 3).
2. Le variazioni disposte determinano, ai sensi dell'articolo 28, comma 10, anche le conseguenti variazioni al programma operativo regionale.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SAVINO

09_48_1_DAS_PROGR RIS_1142_2_ALL1

ALLEGATO SUB 1

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	Sub.Num.
0	2009	DAFP		0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2009	2942

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2002	1997	373	570	0	1	2942	94201529	91035152	0

Nome: COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA - TOLMEZZO

Residuo Perento

38.863,63

Totale Decreti **38.863,63**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2003	1998	373	150	0	1	2942	95200076	91035152	0

Nome: COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA - TOLMEZZO

Residuo Perento

33.795,68

Totale Decreti **33.795,68**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2003	1998	373	159	0	1	2942	95200076	91035152	0

Nome: COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA - TOLMEZZO

Residuo Perento

42.325,22

Totale Decreti **42.325,22**

Totale Capitolo **114.984,53**

Totale Atto **114.984,53**

ALLEGATO SUB 2) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in aumento 2009
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE, NATURALI E FORESTALI		
SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO RURALE E IRRIGAZIONE		
2.1.2.5031 SISTEMAZIONI FORESTALI - SPESE D'INVESTIMENTO	2942 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE IVI COMPRESE LE OPERE A DIFESA DELLE VALANGHE - FONDI STATALI ART. 9, COMMA PRIMO, L.R. 8.4.1982 N. 22 LEGGE ABROGATA ART. 9, COMMA SECONDO, L.R. 8.4.1982 N. 22 LEGGE ABROGATA ART. 29, L.R. 8.4.1982 N. 22 (LEGGE ABROGATA) COME MODIFICATO DALL' ART. 52, L.R. 24.7.1982 N. 45 ABROGATO DA ART. 104, L.R. 23.4.2007 N. 9 - AUT. FIN.: ART. 7, COMMA 2, L. 9.1.1991 N. 19 COME SOSTITUITO DALL' ART. 2, COMMA 13, D.L. 20.5.1993 N. 149 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 19.7.1993 N.	114.984,53

ALLEGATO SUB 3) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in diminuzione 2008	Variazioni in diminuzione 2009
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE, RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE			
SERVIZIO: SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO			
10.5.2.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE D'INVESTIMENTO	9691	-114.984,53	0,00

09_48_1_DAS_PROGR RIS_1143_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali 20 novembre 2009, n. 1143

Articolo 18, co. 8, articolo 28, co. 10, legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 - Reiscrizione residui perenti - Parte capitale.

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato sub 1) facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;
RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 per l'ammontare, per l'anno 2009, riportato nell'allegato sub 2) facente parte integrante del presente decreto;
RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio e dal capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 per l'ammontare, per l'anno 2009, riportato nell'allegato sub 3) facente parte integrante del presente decreto;
RILEVATO che, per mero errore materiale, il capitolo 6295 istituito, con decreto dell'Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali n. 1092 dd. 10/11/2009, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 non vede esplicitata la denominazione del capitolo;
RITENUTO di procede, a titolo di correzione dell'errore materiale di cui sopra, all'esplicitazione della stessa;
RITENUTO di procedere, conseguentemente, anche all'aggiornamento del programma operativo di gestione;
VISTI gli articoli 18, comma 8, e 28, comma 10 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTO il programma operativo di gestione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2981 dd. 30/12/2008, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e il bilancio per l'anno 2009;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui agli allegati sub 2) e sub 3).
2. Le variazioni disposte determinano, ai sensi dell'articolo 28, comma 10, L.R. 21/2007, anche le conseguenti variazioni al programma operativo regionale.
3. Nel testo dell'allegato sub 2) del decreto dell' L'Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali n. 1092 dd. 10/11/2009, dopo l'indicazione del capitolo 6295 è inserita la seguente denominazione: <<*Contributi in conto capitale agli operatori agrituristici per restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, recupero edilizio, ampliamento e manutenzione straordinaria degli immobili esistenti da destinare all' attività agrituristica ivi compresi l' arredamento e l' attrezzatura dei locali, per allestimento di aree e servizi per la sosta di campeggiatori e turisti, realizzazione di impianti igienico-sanitari ed altre infrastrutture al servizio dell' attività agrituristica, per mantenimento, salvaguardia e valorizzazione delle condizioni ambientali nei territori di ubicazione dell' azienda agrituristica, per interventi relativi all' abbattimento delle barriere architettoniche nei locali dell' azienda stessa, nonché per realizzazione di locali e impianti da adibire a lavorazione e trasformazione di prodotti aziendali da destinare all' attività agrituristica - ricorso al mercato finanziario- art. 17 , l.r. 22.7.1996 n. 25 - aut. fin. : art. 6 , comma 212 , l.r.22.2.2000 n. 2 ; art. 7 , comma 138 , l.r. 26.2.2001 n. 4 ; art. 7 ,comma 93 , l.r. 29.1.2003 n. 1 ; art. 6 , comma 81 , l.r. 26.1.2004 n.1 ; art. 1 , comma 5 , l.r. 21.7.2004 n. 19 ; art. 6 , comma 148 ,l.r. 2.2.2005 n. 1 ; dafp 10.11.2009 n. 1092*>> relativa al capitolo medesimo.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SAVINO

09_48_1_DAS_PROGR RIS_1143_2_ALL1

ALLEGATO SUB 1

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	Sub.Num.
0	2009	DAFP	91115	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2009	634

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2008	2003	563	295	0	1	634	1017	87700981	0

Nome: PARROCCHIA SANTA MARIA - GRIMACCO

Residuo Perento
20.335,49
Totale Decreti **20.335,49**
Totale Capitolo **20.335,49**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2009	1007

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2008	2004	335	5518	0	1	1007	1017	87700981	0

Nome: EUROLEADER S.C.R.L. - AMARO

Residuo Perento
48.593,05
Totale Decreti **48.593,05**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2008	2004	335	5519	0	1	1007	1017	87700981	0

Nome: OPEN LEADER S. CONS. A R.L. - PONTEBBA

Residuo Perento
255.141,65
Totale Decreti **255.141,65**
Totale Capitolo **303.734,70**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2009	2940

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2003	1998	373	156	0	1	2940	0	0	0

Nome: COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA - TOLMEZZO

Residuo Perento
19.347,85

Totale Decreti **19.347,85**
Totale Capitolo **19.347,85**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2009	2941

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2005	2000	373	607	0	1	2941	99104732	99106362	0

Nome: COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA - TOLMEZZO

Residuo Perento
33.750,94
Totale Decreti **33.750,94**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2005	2000	373	735	0	1	2941	99104732	99106362	0

Nome: COMUNITA' MONTANA DELLA CARNIA - TOLMEZZO

Residuo Perento
103.998,55
Totale Decreti **103.998,55**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2008	2003	373	1288	0	1	2941	99104732	99106362	1650

Nome: COMPRENSORIO MONTANO DELLA CARNIA

Residuo Perento
44.778,75
Totale Decreti **44.778,75**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2008	2004	335	1603	0	1	2941	99104732	99106362	1650

Nome: COMUNITÀ MONTANA DELLA CARNIA - TOLMEZZO

Residuo Perento
18.302,83
Totale Decreti **18.302,83**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2008	2004	335	1604	0	1	2941	99104732	99106362	1650

Nome: COMUNITÀ MONTANA DELLA CARNIA - TOLMEZZO

Residuo Perento
188.051,20
Totale Decreti **188.051,20**
Totale Capitolo **388.882,27**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2009	6300

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2008	2003	103	328	0	1	6300	1017	87700981	0

Nome: ADAMI ENEO, SERGIO ED ARDUINO SOCIETA' SEMPLICE - OVARO

Residuo Perento	
	6.996,82
Totale Decreti	**6.996,82**
Totale Capitolo	**6.996,82**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2009	6304

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2001	1996	103	1756	0	1	6304	0	0	0

Nome: BENEFICIARI VARI

Residuo Perento	
	5.176,24
Totale Decreti	**5.176,24**
Totale Capitolo	**5.176,24**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2009	6559

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2001	1996	103	1668	0	1	6559	0	0	0

Nome: BENEFICIARI VARI

Residuo Perento	
	25.187,13
Totale Decreti	**25.187,13**

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2008	2004	335	5354	0	1	6559	99104732	99106362	1650

Nome: CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA-MEDUNA - PORDENONE

Residuo Perento	
	69.632,50
Totale Decreti	**69.632,50**
Totale Capitolo	**94.819,63**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2009	6561

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2006	2001	103	1269	0	1	6561	99104732	99106362	0

Nome: CONSORZIO DI BONIFICA BASSA FRIULANA - UDINE

Residuo Perento

163.428,28

Totale Decreti 163.428,28

Totale Capitolo 163.428,28

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2009	6994

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2008	2004	335	5796	0	1	6994	1017	87700981	0

Nome: CO. PRO. PA SOC. COOP. A R.L. - COOPERATIVA PRODUTTORI PATATE DEL FRIULI VE

Residuo Perento

2.609,36

Totale Decreti 2.609,36

Totale Capitolo 2.609,36

Totale Atto 1.005.330,64

ALLEGATO SUB 2) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in aumento 2009
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE, NATURALI E FORESTALI SERVIZIO: SERVIZIO INVESTIMENTI AZIENDALI E SVILUPPO AGRICOLO		
1.1.2.1001 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE - SPESE D'INVESTIMENTO	6300 CONTRIBUTI PER IL MIGLIORAMENTO, RAZIONALIZZAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE ZOOTECNICA E PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI ZOOTECNICI ART. 4, L.R. 20.7.1967 N. 16	6.996,82
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE, NATURALI E FORESTALI SERVIZIO: SERVIZIO INVESTIMENTI AZIENDALI E SVILUPPO AGRICOLO		
1.1.2.1003 INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEL SISTEMA DELLE IMPRESE - SPESE D'INVESTIMENTO	6304	5.176,24
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE, NATURALI E FORESTALI SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO RURALE E IRRIGAZIONE		
1.1.2.1003 INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEL SISTEMA DELLE IMPRESE - SPESE D'INVESTIMENTO	6559	94.819,63
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE, NATURALI E FORESTALI SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO RURALE E IRRIGAZIONE		
1.1.2.1003 INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEL SISTEMA DELLE IMPRESE - SPESE D'INVESTIMENTO	6561 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI BONIFICA INTEGRALE A TOTALE CARICO DELLA REGIONE DESTINATE ALLA SISTEMAZIONE DEI CORSI D' ACQUA IN PIANURA, ALLA DIFESA DALLE ACQUE, ALLA PROVVISTA ED ALL' ADDUZIONE DI ACQUE PER L' IRRIGAZIONE, NONCHE' ALLO SCOLO DELLE ACQUE - RICORSO AL MERCATO FINANZIARIO ART. 7, R.D. 13.2.1933 N. 215	163.428,28
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE, NATURALI E FORESTALI SERVIZIO: SERVIZIO INVESTIMENTI AZIENDALI E SVILUPPO AGRICOLO		
1.1.2.1009 SERVIZI ALLE IMPRESE - SPESE D'INVESTIMENTO	6994	2.609,36
RUBRICA: SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA SERVIZIO: SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA		
1.5.2.1032 PROGRAMMI COMUNITARI - SPESE D'INVESTIMENTO	1007	303.734,70
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE, NATURALI E FORESTALI SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO RURALE E IRRIGAZIONE		
2.1.2.5031 SISTEMAZIONI FORESTALI - SPESE D'INVESTIMENTO	2940	19.347,85

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in aumento 2009
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE, NATURALI E FORESTALI		
SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO RURALE E IRRIGAZIONE		
2.1.2.5031 SISTEMAZIONI FORESTALI - SPESE D'INVESTIMENTO	2941	388.882,27
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI		
SERVIZIO: DIREZIONE PROVINCIALE LAVORI PUBBLICI DI UDINE		
3.5.2.1118 INTERVENTI EDILIZI SERVIZI DI CULTO - SPESE D'INVESTIMENTO	634	20.335,49

ALLEGATO SUB 3) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in diminuzione 2008	Variazioni in diminuzione 2009
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE, RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE			
SERVIZIO: SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO			
10.5.2.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE D'INVESTIMENTO	9690	-1.005.330,64	0,00

09_48_1_DAS_PROGR RIS_1144_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali 20 novembre 2009, n. 1144

LR n. 21/2007, art. 18, c. 8 e art. 28, c. 10 - Reiscrizione residui perenti parte corrente s/9682 - TS (capitoli 2038, 2246, 8463 e 9188).

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato sub 1) facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;
RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità di bilancio dello stato e nei capitoli di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 per l'ammontare, per l'anno 2009, riportato nell'allegato sub 2) facente parte integrante del presente decreto;
RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio e dal capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 per l'ammontare, per l'anno 2009, riportato nell'allegato sub 3) facente parte integrante del presente decreto;
RILEVATO che nell'art. 3 del decreto dell'Assessore alle Risorse economiche e finanziarie n. 1044/ref dd. 30/10/2009, è stato erroneamente indicato l'anno 2004 anziché l'anno 2006 e ritenuto di rettificare in tal senso il predetto articolo;
VISTI gli articoli 18, comma 8, e 28, comma 10 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTO il programma operativo di gestione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2981 dd. 30 dicembre 2008, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e il bilancio per l'anno 2009;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui agli allegati sub 2) e sub 3).
2. Le variazioni disposte determinano, ai sensi dell'art. 28 comma 10, anche le conseguenti variazioni al programma operativo regionale.
3. L'art. 3 del decreto dell'Assessore alle Risorse economiche e finanziarie n. 1044/ref dd. 30/10/2009 è sostituito dal seguente:
Nel testo dell' allegato sub.1) al decreto dell'Assessore alle Risorse economiche e finanziarie n. 970/ref dd. 13/10/2009, la locuzione <<2004>> è sostituita dalla locuzione <<2006>>.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SAVINO

09_48_1_DAS_PROGR RIS_1144_2_ALL1

ALLEGATO SUB 1)

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	Sub.Num.
0	2009	DAFP	968200	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2009	2038

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2008	2005	350	1218	0	1	2038	99108558	99108440	765

Nome: PROVINCIA DI TRIESTE

Residuo Perento	
	15.330,49
Totale Decreti	**15.330,49**
Totale Capitolo	**15.330,49**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2009	2246

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2007	2004	340	2356	0	1	2246	93051672	92045401	385

Nome: PROVINCIA DI UDINE

Residuo Perento	
	753.510,62
Totale Decreti	**753.510,62**
Totale Capitolo	**753.510,62**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2009	8463

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2007	2004	310	1282	0	1	8463	1017	87700981	0

Nome: COMUNI DELLA REGIONE DI CUI ALL'ALLEGATA TABELLA A

Residuo Perento	
	1.554.995,00
Totale Decreti	**1.554.995,00**
Totale Capitolo	**1.554.995,00**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2009	9188

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2008	2006	360	3440	0	1	9188	1017	87700981	0

Nome: FRANCESCO AUGUSTO NATO A TRIESTE IL 03/02/1969

Residuo Perento	
	143.000,00
Totale Decreti	**143.000,00**
Totale Capitolo	**143.000,00**
Totale Atto	**2.466.836,11**

ALLEGATO SUB 2) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in aumento 2009
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE		
SERVIZIO: SERVIZIO AFFARI GENERALI, AMMINISTRATIVI E POLITICHE COMUNITARIE		
1.3.1.1022 SERVIZI ALLE IMPRESE - SPESE CORRENTI	9188	143.000,00
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI		
SERVIZIO: SERVIZIO TUTELA DA INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO		
2.5.1.2018 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE - SPESE CORRENTI	2246 FINANZIAMENTI PER IL CENSIMENTO DELLE FONTI DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO NELLA PROVINCIA DI UDINE IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GENERALE "DISINQUINAMENTO ATMOSFERICO ED ACUSTICO (DISIA), NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1989-1991 PER LA TUTELA DELL' AMBIENTE ART. 7, L. 28.8.1989 N. 305 - AUT. FIN.: DAFP 12.11.2009 N. 968200	753.510,62
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTONOMIE LOCALI E SICUREZZA		
SERVIZIO: SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE		
3.10.1.2008 PROGRAMMI COMUNITARI - SPESE CORRENTI	2038	15.330,49
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE SALUTE E PROTEZIONE SOCIALE		
SERVIZIO: SERVIZIO PROGRAMMAZIONE INTERVENTI SOCIALI		
8.2.1.1140 ATTIVITA' E SERVIZI - SPESE CORRENTI	8463 RIMBORSO AI COMUNI DEGLI ASSEGNI EROGATI PER I FIGLI SUCCESSIVI AL PRIMO E PER GLI ASSEGNI DI NATALITA' PER GLI ANNI 2003 E PRECEDENTI, NONCHE' PER LE NASCITE AVVENUTE NEGLI ANNI 2001, 2002 E 2003 A FAVORE DEI GENITORI PRIVI DEL REQUISITO DI COPPIA CONIUGATA E DEL REQUISITO DI REDDITO MINIMO ART. 3, COMMA 47, L.R. 26.1.2004 N. 1; ART. 4, COMMA 116, L.R. 23.1.2007 N. 1 - AUT. FIN.: ART. 4, COMMA 63, L.R. 26.2.2001 N. 4; ART. 5, COMMA 81, ART. 9, COMMA 66, L.R. 25.1.2002 N. 3; ART. 4, COMMA 66, L.R. 29.1.2003 N. 1; ART. 3, COMMA 60, L.R. 26.1.2004 N. 1; ART. 3, COMMA 129, L.R. 2.2.2005 N. 1; ART. 1, COMMA 2, L.R. 18.7.2005 N. 15; ART. 5, COMMA 54, L.R. 18.1.2006 N. 2; DAFP 12.11.2009	1.554.995,00

ALLEGATO SUB 3) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in diminuzione 2008	Variazioni in diminuzione 2009
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE, RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE			
SERVIZIO: SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO			
10.5.1.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE CORRENTI	9682	-2.466.836,11	0,00

09_48_1_DAS_PROGR RIS_1145_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali 20 novembre 2009, n. 1145

LR 21/2007, art. 18, c. 8 e art. 28, c 10 - Reiscrizione residui perenti di parte capitale s/9690 - TS (capp. 8266, 2541, 2020, 2496, 2502).

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato sub 1) facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;

RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità di bilancio dello stato e nei capitoli di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 per l'ammontare, per l'anno 2009, riportato nell'allegato sub 2) facente parte integrante del presente decreto;

RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio e dal capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 per l'ammontare, per l'anno 2009, riportato nell'allegato sub 3) facente parte integrante del presente decreto;

VISTI gli articoli 18, comma 8, e 28, comma 10 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;

VISTO il programma operativo di gestione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2981 dd. 30 dicembre 2008, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e il bilancio per l'anno 2009;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui agli allegati sub 2) e sub 3).

2. Le variazioni disposte determinano, ai sensi dell'art. 28 comma 10, anche le conseguenti variazioni al programma operativo regionale.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SAVINO

09_48_1_DAS_PROGR RIS_1145_2_ALL1

ALLEGATO SUB 1)

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	Sub.Num.
0	2009	DAFP	969000	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2009	2020

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2002	1997	221	276	0	1	2020	0	0	0

Nome: COMUNE DI MALBORGHETTO VALBRUNA

Residuo Perento	
	57.886,50
Totale Decreti	**57.886,50**
Totale Capitolo	**57.886,50**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2009	2496

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2005	2000	441	1011	0	1	2496	0	0	0

Nome: COMUNE DI MONFALCONE

Residuo Perento	
	46.481,12
Totale Decreti	**46.481,12**
Totale Capitolo	**46.481,12**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2009	2502

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2008	2003	441	293	0	1	2502	99104732	99106362	1650

Nome: COMUNE DI SAN LEONARDO

Residuo Perento	
	864.000,00
Totale Decreti	**864.000,00**
Totale Capitolo	**864.000,00**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2009	2541

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2008	2004	340	2387	0	1	2541	1001	87700864	1650

Nome: COMUNE DI SAN PIETRO AL NATISONE

Residuo Perento	
	196.453,62
Totale Decreti	**196.453,62**
Totale Capitolo	**196.453,62**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2009	9266

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2005	2000	951	897	0	1	9266	0	0	0

Nome: PORTOMARAN SOC. COOP. A R.L. - MARANO LAGUNARE

Residuo Perento	
	160.101,64
Totale Decreti	**160.101,64**
Totale Capitolo	**160.101,64**
Totale Atto	**1.324.922,88**

ALLEGATO SUB 2) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in aumento 2009
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE		
SERVIZIO: SERVIZIO SVILUPPO SISTEMA TURISTICO REGIONALE		
1.5.2.1030 INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DELLE IMPRESE - SPESE D'INVESTIMENTO	9266 CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE E L' INSTALLAZIONE DI STRUTTURE E DI IMPIANTI NECESSARI PER LA NAUTICA DA DIPORTO (LEGGI ABROGATE) ART. 2, COMMA PRIMO, LETTERA D), L.R. 25.8.1965 N. 16 COME SOSTITUITO DALL' ART. 1, COMMA 1, L.R. 4.5.1993 N. 17, E DA ULTIMO MODIFICATO DALL' ART. 13, COMMA 1, L.R. 3.7.2000 N. 13 - AUT. FIN.: ART. 143, COMMA 6, L.R. 14.2.1995 N. 8; ART. 20, COMMA 63, L.R. 15.2.1999 N. 4; ART. 6, COMMA 212, L.R. 22.2.2000 N. 2; ART. 7, COMMA 138, L.R. 26.2.2001 N. 4; ART. 6, COMMA 22, L.R. 12.9.2001 N. 23; ART. 181, COMMA 33, LETTERA C), L.R. 16.1.2002 N. 2; ART. 8, COMMA 78, ART. 9, COMMA 66, L.R. 25.1.2002 N. 3; DAFP	160.101,64
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI		
SERVIZIO: SERVIZIO IDRAULICA		
2.3.2.1050 OPERE IDRAULICHE - SPESE D'INVESTIMENTO	2502	864.000,00
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI		
SERVIZIO: SERVIZIO IDRAULICA		
2.4.2.1052 SISTEMAZIONI IDROGEO - SPESE D'INVESTIMENTO	2496	46.481,12
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI		
SERVIZIO: SERVIZIO GEOLOGICO		
2.4.2.1052 SISTEMAZIONI IDROGEO - SPESE D'INVESTIMENTO	2541	196.453,62
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTONOMIE LOCALI E SICUREZZA		
SERVIZIO: SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALE		
3.1.2.1056 PIANI E PROGETTI - SPESE D'INVESTIMENTO	2020	57.886,50

ALLEGATO SUB 3) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in diminuzione 2008	Variazioni in diminuzione 2009
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE, RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE			
SERVIZIO: SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO			
10.5.2.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE D'INVESTIMENTO	9690	-1.324.922,88	0,00

09_48_1_DAS_PROGR RIS_1146_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali 20 novembre 2009, n. 1146
LR 21/2007, art. 18, c. 8, e art. 28, c. 10 - Reiscrizione residui perenti di parte capitale f.di vincolati s/9691- TS (capp. 1291,2340,4670).

L'ASSESSORE

CONSIDERATO che le somme corrispondenti agli impegni riportati nell'allegato sub 1) facente parte integrante del presente decreto e conservate nel conto patrimoniale in seguito a perenzione amministrativa sono state reclamate dai creditori;
RAVVISATA la necessità di reiscrivere dette somme nelle pertinenti unità di bilancio dello stato e nei capitoli di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 per l'ammontare, per l'anno 2009, riportato nell'allegato sub 2) facente parte integrante del presente decreto;
RITENUTO di provvedere al suddetto onere complessivo mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio e dal capitolo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 per l'ammontare, per l'anno 2009, riportato nell'allegato sub 3) facente parte integrante del presente decreto;
VISTI gli articoli 18, comma 8, e 28, comma 10 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
VISTO il programma operativo di gestione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2981 dd. 30 dicembre 2008, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e il bilancio per l'anno 2009;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, sono apportate le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui agli allegati sub 2) e sub 3).
2. Le variazioni disposte determinano, ai sensi dell'art. 28 comma 10, anche le conseguenti variazioni al programma operativo regionale.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SAVINO

09_48_1_DAS_PROGR RIS_1146_2_ALL1

ALLEGATO SUB 1)

Atto

Leg.	Anno	Tipo	Numero	Sub.Num.
0	2009	DAFP	969100	0

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2009	1291

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2002	1997	361	1738	2	1	1291	94201529	91034209	0

Nome: AUTOVIE VENETE S.P.A.- TRIESTE

Residuo Perento	
	4.561.754,96
Totale Decreti	**4.561.754,96**
Totale Capitolo	**4.561.754,96**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2009	2340

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2004	1992	441	1241	0	1	2340	0	0	0

Nome: CONS.DEPURAZ.DISCIPL.SCARICHI E RISANAM.ACQUE COMPRENS.DELLA BASSA FRIULANA

Residuo Perento	
	369.929,11
Totale Decreti	**369.929,11**
Totale Capitolo	**369.929,11**

Capitolo

Esercizio	Capitolo
2009	4670

Decreto di impegno in perenzione

Esg.Per.	Anno	Ente	Numero	Sub.Num.	Benef	Cap. Orig.	Att.Amm. Statali	Assegna.	Cap.E. Corr.
2005	2000	661	88	0	1	4670	95201975	94205054	0

Nome: AGENZIA REGIONALE DELLA SANITA' - UDINE

Residuo Perento	
	550.887,35
Totale Decreti	**550.887,35**
Totale Capitolo	**550.887,35**
Totale Atto	**5.482.571,42**

ALLEGATO SUB 2) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in aumento 2009
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI		
SERVIZIO: SERVIZIO INFRASTRUTTURE CIVILI E TUTELA ACQUE DA INQUINAMENTO		
3.2.2.1058 APPROVIGIONAMENTO E DEPURAZIONE - SPESE D'INVESTIMENTO	2340 FINANZIAMENTI AL CONSORZIO DEPURAZIONE E DISCIPLINA SCARICHI E RISANAMENTO ACQUE COMPRENSORIO BASSA FRIULANA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI DISINQUINAMENTO DELLA BASSA FRIULANA E DELLE AREE CONTERMINI DELLA LAGUNA DI MARANO E GRADO ART. 2 BIS, COMMA 5, D.L. 13.6.1989 N. 227 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 4.8.1989 N. 283; ART. 9, COMMA 5, L. 7.8.1990 N. 253 - AUT. FIN.: DAFP 12.11.2009 N. 969100	369.929,11
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI		
SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE PARTECIPAZIONI REGIONALI E VIGILANZA ENTI		
4.1.2.3020 VIABILITA' NAZIONALE E INTERNAZIONALE - SPESE D'INVESTIMENTO	1291 CONFERIMENTO ALLA "AUTOVIE VENETE S.P. A" PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE AUTOSTRADALI NECESSARIE AI COLLEGAMENTI INTERNAZIONALI DEI VALICHI DI TRIESTE - FERNETTI E GORIZIA - S. ANDREA CON LA RETE AUTOSTRADALE SLOVENA ART. 12, L. 9.1.1991 N. 19; ART. 4, L.R. 22.8.1991 N. 34; ART. 98, L.R. 5.2.1992 N. 4; ART. 71, L.R. 1.2.1993 N. 1 - AUT. FIN.: ART. 12, L. 9.1.1991 N. 19; ART. 5, COMMA 1, L.R. 22.8.1991 N. 34; ART. 98, L.R. 5.2.1992 N. 4; ART. 71, L.R. 1.2.1993 N. 1; ART. 154, COMMA 1, L.R. 14.2.1995 N. 8; DAFP 19.2.2008 N. 119; DAFP 12.11.2009 N. 969100	4.561.754,96
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE SALUTE E PROTEZIONE SOCIALE		
SERVIZIO: SALUTE E PROTEZIONE SOCIALE - FABBISOGNO RISORSE FINANZIARIE SETTORI SANITARIO, SOCIOSANITARIO E SOCIALE		
7.3.2.2026 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE - SPESE D'INVESTIMENTO	4670 SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA SPECIALE DI SPERIMENTAZIONE GESTIONALE DI PIANIFICAZIONE, FINANZIAMENTO, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DELLE AZIENDE SANITARIE ART. 12, COMMA 2, LETTERA B), DECRETO LEGISLATIVO 30.12.1992 N. 502 COME MODIFICATO DA ART. 14, DECRETO LEGISLATIVO 7.12.1993 N. 517 - AUT. FIN.: DAFP 12.11.2009 N. 969100	550.887,35

ALLEGATO SUB 3) – VARIAZIONI ALLO STANZIAMENTO DEI CAPITOLI

Unità di bilancio	Capitolo	Variazioni in diminuzione 2008	Variazioni in diminuzione 2009
RUBRICA: DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE, RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE			
SERVIZIO: SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO			
10.5.2.1173 FONDO RESIDUI PERENTI - SPESE D'INVESTIMENTO	9691	-5.482.571,42	0,00

09_48_1_DAS_PROGR RIS_1147_1_TESTO

Decreto dell'Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali 20 novembre 2009, n. 1147

Prelevamento ai sensi degli articoli 19, comma 5 e 28, comma 10, della legge regionale n. 21/2007 dal "Fondo programmi comunitari" capitolo 9600 della spesa e contestuale iscrizione su nuovo capitolo di spesa della somma di euro 4.599.882,95 a titolo di Programma aggiuntivo regionale nell'ambito del POR FESR 2007-2013 - Politiche della montagna attività 4.2.a.

L'ASSESSORE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale (DGR) della seduta del 24 giugno 2009 n. 1420 che, nel ripartire lo stanziamento per l'anno 2009 del "Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario" di cui all'articolo 19 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, ha riservato, nell'ambito della quota di cui alla lettera c), relativa all'articolo 19, comma 4, della medesima legge regionale n. 21/2007 destinata alla costituzione di un parco progetti ammissibili a finanziamenti comunitari quale Programma Aggiuntivo Regionale (PAR), una quota di euro 4.599.882,95 per l'Obiettivo competitività regionale e occupazione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007 - 2013 - Presidenza della regione servizio coordinamento politiche della montagna attività 4.2.a - a valere sullo stanziamento della unità di bilancio 10.2.2.1166 e capitolo 9600 "Fondo regionale programmazione comunitari - di parte capitale" dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009;
VISTA la nota del Servizio coordinamento politiche per la montagna del 12 novembre 2009 prot. n. 0014149/SGR-SPM-13.20 con la quale viene chiesta l'iscrizione delle predette risorse su un pertinente capitolo del bilancio regionale;
VALUTATO pertanto di provvedere al prelevamento della citata somma di euro 4.599.882,95 dalla unità di bilancio 10.2.2.1166 e capitolo 9600 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 e alla corrispondente iscrizione sulla unità di bilancio 1.6.2.1040 e capitolo di nuova istituzione del medesimo stato di previsione;
VISTI gli articoli 19, comma 5 e 28, comma 10, della legge regionale n. 21/2007;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 18;
VISTA la DGR della seduta del 30 dicembre 2008, n. 2981 che ha approvato il Programma Operativo di Gestione per l'anno 2009 e le successive modificazioni e integrazioni;

DECRETA

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, è iscritto lo stanziamento di euro 4.599.882,95 per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 1.6.2.1040 con riferimento al capitolo 324 di nuova istituzione, alla Rubrica n. 250 - Servizio n. 242 - Servizio risorse finanziarie - con la denominazione <<*Fondo POR FESR 2007 - 2013 - Politiche della montagna attività 4.2.a - Programma Aggiuntivo Regionale*>> con lo stanziamento di euro 4.599.882,95 per l'anno 2009.
2. Dalla unità di bilancio 10.2.2.1166 - capitolo 9600 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 <<*Fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario - di parte capitale*>>, è prelevato l'importo di euro 4.599.882,95 per l'anno 2009,;
3. Nel programma Operativo di Gestione vengono apportati i seguenti aggiornamenti:
a) alla rubrica n. 250- servizio n. 242 - unità di bilancio della spesa 1.6.2.1040
- capitolo 324

Spesa d'ordine	NO
Spesa obbligatoria	NO
Prenotazione risorse	DIRETTORE DI SERVIZIO
Destinazione di spesa	TRASFERIMENTO ALLA GESTIONE FUORI BILANCIO RELATIVA ALL'OBIETTIVO COMPETITIVITA' - PAR POLITICHE DELLA MONTAGNA

Il presente decreto verrà pubblicato sul bollettino Ufficiale della Regione.

SAVINO

09_48_1_DDC_RIS AGR 2717

Decreto del Direttore centrale risorse agricole, naturali e forestali 18 novembre 2009, n. 2717

Impegno sul fondo POR FESR ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lett. a) del Regolamento che disciplina le modalità di gestione ed attuazione del Programma.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE) e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1989/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2008 che modifica l'allegato III del Regolamento (CE) 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE) e sul Fondo di Coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
VISTO il Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione europea C(2007)3329 del 13 luglio 2007, nell'ambito del quale trovano applicazione i programmi operativi predisposti dalle Amministrazioni regionali a valere, tra l'altro, sull'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione";
VISTO il Programma Operativo 2007-2013 del Friuli Venezia Giulia - FESR Obiettivo Competitività regionale e Occupazione, approvato con decisione della Commissione europea C(2007) 5717 di data 20 novembre 2007;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3161 del 14 dicembre 2007 con la quale si prende atto della suddetta Decisione e si approva la ripartizione finanziaria del Programma per attività/direzione;
VISTA la legge regionale n. 7 del 21 luglio 2008 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007 pubblicata sul B.U.R. s.o. n.16/2008) ed in particolare il capo V - "Attuazione del POR FESR Competitività regionale e occupazione 2007 - 2013 previsto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006";
VISTO il Decreto n. 238/Pres del 13 settembre 2008 con cui è stato approvato il regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR per l'Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013 (pubblicato sul B.U.R. n. 40 del 1 ottobre 2008), successivamente modificato con Decreto n. 0185/Pres. dd. 6 luglio 2009 (pubblicato sul BUR n. 28 dd. 15 luglio 2009);
VISTO il Decreto n. 219 del 25/5/2009 del Direttore del Servizio Politiche Comunitarie della Presidenza della Regione, Relazioni internazionali e comunitarie, Autorità di gestione del Programma, con il quale sono stati adottati il Manuale delle Procedure per la gestione e attuazione del POR e il Manuale dei controlli di primo livello;
CONSIDERATO che l'art 7 , comma 4, lett. a) del succitato Regolamento prevede che la Giunta regionale approvi le procedure e i termini per l'implementazione delle attività e l'elenco delle operazioni prioritarie da realizzare direttamente, con il relativo costo indicativo;
ATTESO che in base all'articolo 11 comma 1) del suindicato regolamento si considera atto di impegno sul fondo il decreto del Direttore centrale competente che approva le operazioni da ammettere a finanziamento a valere sulle risorse destinate al programma;
VISTA la DGR n. 1183 del 21.05.09 con la quale si approva la schede attività 2.1.a, contenente tra gli altri i criteri di valutazione e i relativi punteggi, e l'allegato recante un primo elenco delle operazioni prioritarie così come previsto dall'art 7 , comma 4, lett. a) del succitato Regolamento e i punteggi assegnati ai criteri di selezione delle operazioni;
VISTA la DGR n. 2422 del 29 Ottobre 2009 con la quale si approva la scheda di attività 2.1.a, di competenza del Servizio antincendio boschivo, aggiornata a seguito delle modifiche ai criteri di selezione

approvate dal Comitato di Sorveglianza del POR nella seduta del 16 giugno 2009;
CONSIDERATO che sono state predisposte le schede progetto per le operazioni prioritarie di cui all'elenco sopraccitato e che queste sono state inviate al controllore di Primo livello, corredate dagli atti inerenti l'organizzazione interna e i verbali di istruttoria secondo le modalità indicate nei Manuali sopraccitati;
VISTO il parere espresso dal controllore di Primo livello in ordine all'idonea organizzazione delle attività di determinazione delle operazioni da finanziare e di compilazione della scheda progetto;
VISTA la graduatoria delle operazioni ammissibili a finanziamento a valere sulle risorse assegnate all'Attività 2.1.a - Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali, Servizio gestione forestale e antincendio boschivo;
VISTO il piano finanziario analitico del Programma, dettagliato per asse/attività/anno/struttura regionale attuatrice approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 2142 del 21 ottobre 2008 e modificato con DGR n. 1070 del 14/5/2009, che prevede l'assegnazione di € 5.250.000,00 (inclusa la quota prevista a carico degli Enti pubblici) all'Attività 2.1.a "Valorizzazione del patrimonio naturale e culturale" - parte di competenza della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali;
VISTO il decreto n. 1191 del 19.06.09 con il quale il Direttore centrale della Direzione risorse agricole, naturali e forestali ha provveduto a ripartire le risorse assegnate dalla citata DGR 2142 dd. 21/10/2008 e s.m.i. pari a € 5.042.500,00 (esclusa la quota prevista a carico degli Enti pubblici), tra i due Servizi competenti all'attuazione dell'Attività stessa, come di seguito:

	Spesa pubblica (al netto della quota EEPP)				
			Contributi nazionali (al netto della quota EEPP)		
	Totale	Contributo FESR	Totale	Stato	Regione
Servizio tutela ambienti naturali e fauna	2.892.500,00	759.500,00	2.133.000,00	1.627.500,00	505.500,00
Servizio gestione forestale e antincendio boschivo	2.150.000,00	526.750,00	1.623.250,00	1.128.750,00	494.500,00
Totale	5.042.500,00	1.286.250,00	3.756.250,00	2.756.250,00	1.000.000,00

CONSIDERATO, pertanto, di procedere con il presente decreto all'impegno sul suindicato "Fondo POR FERS 2007/2013" delle operazioni dal n. 1 al n. 6 della graduatoria allegata e parte integrante al presente decreto;

DECRETA

1. di approvare l'elenco di operazioni da ammettere a finanziamento a valere sul POR e la relativa graduatoria, di cui all'allegato a) al presente decreto e parte integrante;
2. di impegnare a valere sul Fondo speciale POR le operazioni dal n.1 al n. 6 della graduatoria per i relativi importi ammissibili;
3. di dare mandato al Servizio gestione forestale e antincendio boschivo dell'attuazione dei progetti ammessi a finanziamento nel rispetto degli obblighi e secondo le modalità previste dal Manuale delle procedure per la gestione e attuazione del Programma e dal Manuale dei controlli di primo livello, di cui alle premesse;
4. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della regione.
Udine, 18 novembre 2009

BULFONE

09_48_1_DDC_RIS AGR 2717_ALL1_ELENCO INTERVENTI

ALLEGATO A

ELENCO DEGLI INTERVENTI A TITOLARITÁ DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO REGIONALE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO POR-FESR 2007-2013 AI SENSI DEI CRITERI DI SELEZIONE APPROVATI CON DGR 1097 del 12.06.2008

Numero	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	COMUNE	COSTO €	AREA MONTANA	AREA SIC o ZPS
1	VILLA EMMA Sistemazione fabbricato centro visite	Barcis	250.000	Sì	AREA WILDERNESS
2	BAITA WINKEL Manutenzione straordinaria e ampliamento a fini turistici	Pontebba	150.000	Sì	No
3	BAITA MESULE Adeguamento funzionale agibilità	Tarvisio	100.000	Sì	No
4	CENTRO DIDATTICO BASOVIZZA Completamento allestimenti e sistemazioni esterne	Trieste	300.000	Sì	No
5	GROTTA III BASOVIZZA Recupero ambientale a fini turistici	Trieste	100.000	Sì	No
6	GROTTA XII PADRICIANO Recupero ambientale a fini turistici	Trieste	100.000	Sì	No
7	FORESTA REGIONALE CECONI Valorizzazione turistica area Wilderness	Vito D'Asio, Clauzetto Tramonti di Sotto	100.000	Sì	AREA WILDERNESS

09_48_1_DDS_MOB ENER 460_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio energia e telecomunicazioni 4 novembre 2009, n. PMT/460/EN. (Estratto)

DLgs. n. 387/2003, art.12. Autorizzazione unica per la variante al progetto di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili sul rio Sualt, loc. Pietratagliata - Comune di Pontebba (UD). Proponente: Pietratagliata Energie Srl.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'autorizzazione unica di cui al decreto n. 803/EN del 5 novembre 2007, ferme restando tutte le prescrizioni e raccomandazioni in esso contenute, è volturata a nome della Società Pietratagliata Energie S.r.l. c.f. 01146750326 con sede legale in comune di Trieste viale Miramare 271/1.

Art. 2

La Società Pietratagliata Energie S.r.l. c.f. 01146750326 con sede in Comune di Trieste viale Miramare 271/1, è autorizzata, in conformità alla decisione finale assunta dalla conferenza dei servizi svoltasi in data 5 giugno 2009 e ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, alla variante al progetto dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, già approvato con decreto n.803/EN del 05/11/2007, come previsto nel progetto di variante allegato all'istanza e composto dai relativi atti ed elaborati tecnici dettagliatamente elencati in premessa, da realizzarsi in Comune di Pontebba (UD), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni come dettagliatamente riportate in premessa ed espresse rispettivamente dalla Conferenza dei Direttori centrali del 29/04/2009 e dalla Conferenza di Servizi del 05/06/2009, di seguito espresse:

- <<*Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza*: realizzare una struttura tubolare in metallo verniciato con colore scuro opaco avente funzione di pergolato, di altezza 2,85 m (corrispondente al cordolo perimetrale-marcapiano) e delimitato dalle linee dei prolungamenti dei muri perimetrali fronti Est-Ovest dell'edificio centrale; messa a dimora di essenze rampicanti autoctone sul perimetro del pergolato>>;
- <<*Direzione centrale ambiente e lavori pubblici*: prescrizioni idrauliche segnalate nel parere ALP.7 del 17.4.2009>> (Allegato n.1);
- <<*Direzione centrale patrimonio e servizi generali*: si richiede la presentazione dei seguenti documenti, con riferimento ai corsi d'acqua ed altri beni di proprietà regionale: estratti-certificati di mappa catastale aggiornata delle aree interessate dall'intervento (compreso l'elettrodotto), rilasciati dall'Agenzia del Territorio; piano di corrispondenza tra stato in natura e situazione catastale a firma di un tecnico abilitato; elenco delle particelle interessate dall'intervento e di tutte le particelle confinanti, unitamente agli intestatari attualmente registrati, rilasciato dall'Agenzia del Territorio; elaborato grafico, su base catastale, con lo schema dell'inserimento delle opere da realizzare in scala opportuna secondo la tipologia dei lavori (1:500, 1:100, 1:50), a firma di un tecnico abilitato; sezioni, quotate, allo stato di fatto e allo stato di progetto, per l'intera larghezza dei corpi idrici, a firma di un tecnico abilitato. Si precisa che tutte le altre opere, occupazioni e attraversamenti dell'elettrodotto previsti sul demanio idrico - e non facenti parte dell'impianto derivatorio - sono soggetti ad apposita concessione demaniale, rilasciata dalla Direzione centrale Patrimonio e servizi generali, ai sensi della L.R. 16/2002 e s.m.i. Pertanto la Società dovrà: acquisire il decreto di concessione demaniale, prima dell'inizio dei lavori; presentare alla Direzione centrale Patrimonio e servizi generali, per la preventiva sottoscrizione, a lavori ultimati, tutti gli atti necessari all'aggiornamento degli archivi catastale e delle conservatorie dei registri immobiliari, redatti da un tecnico abilitato secondo le disposizioni di legge>>;
- <<*Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali*: "in corrispondenza delle sezioni 54 e 55 si prescrive di intercettare le acque provenienti dall'impluvio soprastante e convogliarle nella cunetta a monte della sede stradale. Tale cunetta dovrà essere adeguatamente ripulita e sistemata per garantire lo sgrondo delle acque nel tombotto posto sul tornante immediatamente a valle." con la precisazione che le sezioni sopra indicate vengono sostituite e corrette dalle sezioni n. 17 e 20, come individuate dalla

tavola di progetto n. 06 rev. 1 “planimetria del tracciato della condotta forzata - opera di adduzione“. Più in generale, al fine di garantire la stabilità dei terreni ed un corretto regime idrico, si prescrive che tutte le acque superficiali e di versante, laddove intercettino il tracciato della condotta, vengano adeguatamente raccolte e smaltite.>>;
- <<*Provincia di Udine*: parere favorevole con prescrizioni di cui a nota prot. 71162/2009 del 27/05/2009;>>, (Allegato 2);
- <<*Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A.*: parere favorevole con le medesime raccomandazioni di cui al precedente decreto 803/EN del 05/11/2007. Ricorda altresì che sarà necessario il perfezionamento dell'atto di concessione previsto dagli artt.25,26 e 27 del codice della strada>>

(omissis)

Trieste, 4 novembre 2009

GIUST

09_48_1_DDS_ENER TEL 509

Decreto del Direttore del Servizio energia e telecomunicazioni 18 novembre 2009, n. PMT/509/EN

DLgs. n. 387/2003, art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili in Comune di Palazzolo dello Stella (UD). Proponente: ATEagri SS Società Agricola.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

DECRETA:

Art. 1

La Società ATEagri SS Società Agricola, p.IVA 02467930307, con sede in Comune di Pocenia (UD), via Casali Nardon 5, è autorizzata, in conformità alla decisione finale assunta dalla conferenza dei servizi svoltasi in data 09/09/2009, e ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, come previsti nel progetto allegato all'istanza e composto dai relativi atti ed elaborati tecnici dettagliatamente elencati in premessa, da realizzarsi in Comune di Palazzolo dello Stella (UD), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni espresse rispettivamente dalla Conferenza dei Direttori centrali e dalla Conferenza dei Servizi, di seguito riportate:
Direzione centrale ambiente e lavori pubblici:
- Servizio valutazione impatto ambientale: Decreto di valutazione di assoggettabilità alla procedura di valutazione d'impatto ambientale (screening) n.1604-SCR 675 del 29/08/2008 (vedasi allegato 1 al presente provvedimento);
Direzione centrale del patrimonio e servizi generali:
- eventuali occupazioni o attraversamenti dei corsi d'acqua (compreso il canale Acque Alte -foglio mappa 18) sono soggetti ad apposita concessione demaniale, ai sensi della L.R. 16/2002 e s.m.i.
Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni, Ispettorato Territoriale F.V.G.: vista l'istanza conseguente all'indizione della conferenza dei servizi con la quale la Società Agricola ATEagri SS ha chiesto a norma del T.U. di Legge sulle Acque e sugli Impianti Elettrici (R.D. n. 1775 dell'11.12.1933) e/o dell'art. 95 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259 del 01.08.2003), di poter costruire il “tronco di linea elettrica a 20 kV in cavo sotterraneo e rete BT in cavo sotterraneo per connessione alla rete di distribuzione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - fotovoltaico, in comune di Palazzolo dello Stella”, che risulta NON INTERESSARE linee di telecomunicazione preesistenti, si rilascia per quanto di competenza, il relativo NULLA OSTA ALLA COSTRUZIONE subordinandolo all'osservanza delle seguenti condizioni:
I. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata;
II. siano rispettate tutte le prescrizioni di legge e le norme tecniche vigenti in materia di interferenze con linee di telecomunicazione sotterranee e/o aeree (D.M. LL.PP. 21.03.88 n. 449 e/o norme C.E.I. 11-17 ed. del luglio 2006 fascicolo 8402 e/o norme C.E.I. 103-6 ed. del marzo 1991 fascicolo 1484);
III. siano trasmesse formali comunicazioni scritte di inizio e fine lavori.

Il presente nulla osta viene concesso in dipendenza dell'Atto di Sottomissione sottoscritto dal richiedente senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano al Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni dal R.D. n. 1775/1933 e dal D. Lgs. n. 259/2003.
Si ricorda che l'impianto indicato in oggetto non potrà essere messo in esercizio definitivo senza il relativo nulla osta di competenza di questo Ufficio, che sarà rilasciato:
a. a seguito di comunicazione di fine lavori contenente un'asseverazione di conferma di assenza di interferenze con linee di comunicazione elettronica preesistenti;
oppure, nell'eventualità di interferenze con cavi TLC ad oggi non segnalati, in subordine:
b. all'esito favorevole del sopralluogo tecnico di vigilanza e controllo, che dovrà essere richiesto allo scrivente Ispettorato a scavi aperti in tutti i punti di interferenza;
c. alla trasmissione di apposita dichiarazione di esecuzione delle linee elettriche nel rispetto delle norme vigenti in materia di interferenze con cavi di comunicazioni elettroniche (facsimile disponibile sul sito internet dell'Ispettorato http://digilander.libero.it/mcispfvg);
Ministero della Difesa : i lavori siano realizzati in conformità alla documentazione presentata;
Comune di Palazzolo dello Stella: la documentazione progettuale, prima dell'inizio dei lavori, deve essere opportunamente rettificata ed integrata con quanto disposto dall'art. 3.10 ter della variante 49 al PRGC e dal prontuario allegato, dall'art. 3.1 all'art. 5, in particolare:
- planimetria, in adeguata scala, con l'indicazione delle distanze dai confini degli impianti e del fabbricato cabina elettrica, della recinzione e dell'accesso all'area;
- indicazione distanze dell'impianto dalle zone residenziali e dai fabbricati residenziali in zona agricola;
- la cabina elettrica ed il fabbricato deposito dovranno essere con muratura perimetrale in laterizio intonacato al civile con copertura a falde e manto in coppi;
- la linea elettrica degli impianti dovrà essere interrata;
- una volta dimessa l'attività l'impianto dovrà essere smantellato in ogni parte con il lievo dei pannelli fotovoltaici e dei loro supporti, della cabina di trasformazione, della recinzione e del fabbricato deposito.
Inoltre sempre prima dell'inizio dei lavori la società dovrà:
- stipulare una convenzione tra privato ed Amministrazione;
- presentare un capitolato prestazionale con le indicazioni per la corretta esecuzione delle opere di piantumazione e manutenzione del verde di cui all'art. 4 e seguenti;
- la mitigazione ambientale dovrà essere prevista con una fascia verde di almeno ml 6.00 con quinte vegetali di specie arbustive e arboree indicate all'art. 4.2;
- dovranno essere previste due file di arbusti con distanza sulla fila di ml 2.50 e distanza tra le fila di ml 2.00 e almeno una fila di specie arboree, con distanza sulla fila di ml 5.00 e nel caso di una seconda fila, distanza tra le fila di ml 4.00;
- la recinzione dovrà essere costituita da piantoni metallici e rete a maglie posta all'interno della formazione vegetale di contorno. La recinzione dovrà presentare almeno ogni 50 ml una apertura di almeno 30 cm dal terreno, per una larghezza di almeno ml 1.00, per consentire il passaggio della fauna stanziale;
Consorzio di bonifica Bassa Friulana:
- segnala che già adesso nell'area oggetto di intervento si verificano ristagni d'acqua in occasione di precipitazioni intense che causano difficoltà di deflusso delle acque superficiali, le quali vengono raccolte dalla rete privata di fossi e capofossi e scolate verso i canali denominati "1° Acque Alte" e "2° Acque Alte" in gestione allo scrivente e comunque non interferenti con il sedime dell'impianto. In linea di principio si prescrive comunque il mantenimento del volume d'invaso superficiale presente (fossi e scoline) e si comunica che il Consorzio si ritiene sollevato da qualsiasi responsabilità, di ogni ordine e grado, relativamente alle difficoltà di sgrondo delle acque superficiali (del lotto oggetto di intervento e dei terreni limitrofi) che dovessero presentarsi a seguito della realizzazione dell'impianto.

(omissis)

Trieste, 18 novembre 2009

GIUST

09_48_1_DDS_GEST INT 4644

Decreto del Direttore del Servizio gestione inteventi per il sistema formativo 19 novembre 2009, n. 4644/CULT. FP/2009

Fondo sociale europeo. POR 2007/2013. Linea di intervento n. 15 - Work experience - del documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2009". Emanazione avviso.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO - AUTORITÀ DI GESTIONE

VISTA la legge regionale 76 del 16 novembre 1982 recante l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli Venezia Giulia;
VISTO il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività regionale e Occupazione - 2007/2013, di seguito POR, approvato con decisione della Commissione europea C(2007)5480 del 7 novembre 2007, adottato definitivamente con deliberazione della Giunta regionale n. 2798 del 16 novembre 2007;
VISTO il Regolamento per l'attuazione di attività cofinanziate dal fondo sociale europeo approvato con D.P.Reg 07/Pres del 08/01/08 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento (CE) n. 396/2009;
VISTO il documento "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2009", di seguito PPO 2009, approvato in via definitiva con deliberazione della Giunta regionale n. 920 del 24 aprile 2009 e, in particolare, la linea di intervento n. 15 - Work experience -, nell'ambito dell'attuazione dell'asse 2 - Occupabilità - del POR, con uno stanziamento di euro 3.000.000,00;
RITENUTO di approvare l'"Avviso per l'individuazione di soggetti formativi affidatari dell'attuazione di Work experience e definizione delle loro modalità di realizzazione", allegato parte integrante del presente decreto;
CONSIDERATO che il suddetto avviso mira a introdurre modalità innovative nella gestione e attuazione delle WE per:
a) definire un sistema strutturato per l'attuazione delle WE con l'individuazione di soggetti formativi affidatari della loro realizzazione per un periodo pluriennale;
b) stabilire il ricorso a procedure di verifica annuale per la conferma dell'affidamento e l'apertura a soggetti non ancora affidatari;
c) stabilire la metodologia da applicare per la definizione dei livelli quantitativi di WE realizzabili da ciascun soggetto avente titolo;
d) rafforzare gli elementi di strumentalità all'inserimento lavorativo delle WE;
e) garantire la immediata cantierabilità, con l'elevazione degli effettivi tassi di attuazione delle WE;
f) sviluppare elementi di semplificazione nelle procedure di accesso e gestione delle WE
CONSIDERATO che le candidature devono essere presentate alla Direzione centrale istruzione, formazione e cultura entro le ore 12,30 del 15 dicembre 2009;
RITENUTO di pubblicare l'Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione www.regione.fvg.it;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

1. E' approvato l'" Avviso per l'individuazione di soggetti formativi affidatari dell'attuazione di Work experience e definizione delle loro modalità di realizzazione", allegato parte integrante del presente decreto.
2. Le candidature devono essere presentate alla Direzione centrale istruzione, formazione e cultura entro le ore 12,30 del 15 dicembre 2009.
3. Il presente decreto e l'allegato avviso sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione (www.regione.fvg.it).
Trieste, 19 novembre 2009

FERFOGLIA

09_48_1_DDS_GEST INT 4644_ALL1_AVVISO

Fondo sociale europeo
Obiettivo 2 – Competitività regionale e Occupazione
2007/2013

Avviso per l'individuazione dei soggetti formativi affidatari dell'attuazione di Work experience e definizione delle loro modalità di realizzazione

Asse 2 – Occupabilità

Novembre 2009

1. FINALITA' DELL'AZIONE REGIONALE OGGETTO DELL'AVVISO

1. Le Work experience – di seguito WE – costituiscono uno strumento consolidato del sistema formativo regionale per favorire e sostenere processi di inserimento lavorativo di disoccupati.
2. Il presente avviso mira a introdurre modalità innovative nella gestione e attuazione delle WE per:
   a) definire un sistema strutturato per l'attuazione delle WE con l'individuazione di soggetti formativi affidatari della loro realizzazione per un periodo pluriennale;
   b) stabilire il ricorso a procedure di verifica annuale per la conferma dell'affidamento e l'apertura a soggetti non ancora affidatari;
   c) stabilire la metodologia da applicare per la definizione dei livelli quantitativi di WE realizzabili da ciascun soggetto avente titolo;
   d) rafforzare gli elementi di strumentalità all'inserimento lavorativo delle WE;
   e) garantire la immediata cantierabilità, con l'elevazione degli effettivi tassi di attuazione delle WE;
   f) sviluppare elementi di semplificazione nelle procedure di accesso e gestione delle WE.

2. NORMATIVA

1. Il presente avviso dà attuazione alla linea di intervento n. 15 – Work experience del documento "Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2009" approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 920 del 24 aprile 2009, di seguito PPO 2009.
2. Con riferimento alla articolazione del Programma Operativo approvato con decisione della Commissione europea C (2007) n. 5480 del 7 novembre 2007, l'attuazione del presente avviso trova la seguente contestualizzazione:
   a) asse 2 – Occupabilità
   b) obiettivo specifico E) – Attuare politiche del lavoro attive e preventive, con particolare attenzione all'integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, all'invecchiamento attivo, al lavoro autonomo e all'avvio di imprese
   c) obiettivo operativo a) Sostenere l'accesso al mercato del lavoro secondo una logica preventiva e attenta a bisogni e caratteristiche tanto degli individui quanto delle imprese
   d) azione esemplificativa: Interventi per la socializzazione e l'inserimento al lavoro attraverso periodi temporanei di apprendimento in impresa (work experience) finalizzate sia ai bisogni del sistema produttivo sia all'innalzamento della qualità dei profili in uscita (31).

3. CANDIDATURE

3.1 Tipologie e destinatari

1. In relazione a ciascuna delle seguenti tipologie di WE, la cui denominazione individua la categoria di destinatari, ogni soggetto proponente può presentare una candidatura per la realizzazione delle WE:
   a) preinserimento qualificati o diplomati: disoccupati in possesso di qualifica professionale o di diploma di scuola secondaria superiore, di età superiore ai 18 anni al momento della presentazione della domanda ed alla medesima data residenti o domiciliati sul territorio regionale, in stato di disoccupazione da meno di 6 mesi al momento della presentazione della domanda;
   b) preinserimento laureati: disoccupati in possesso di diploma di laurea triennale o specialistica o del vecchio ordinamento, di età superiore ai 18 anni al momento della presentazione della domanda ed alla medesima data residenti o domiciliati sul territorio regionale, in stato di disoccupazione da meno di 6 mesi al momento della presentazione della domanda;
   c) reinserimento disoccupati: disoccupati di età superiore ai 18 anni al momento della presentazione della domanda ed alla medesima data residenti o domiciliati sul territorio regionale, in stato di disoccupazione da più di 6 mesi al momento della presentazione della domanda. Non è richiesto il possesso di uno specifico titolo di studio.

2. Possono altresì partecipare alle attività soggetti in condizioni di disabilità. In tali casi l'operazione deve prevedere una stretta collaborazione con i Servizi sociali e/o sanitari presenti sul territorio che hanno in carico l'utenza. In sede di presentazione della candidatura è richiesta la descrizione delle modalità che si intendono seguire nella collaborazione con i Servizi.
3. Con riferimento allo stato di disoccupazione ed alla sua definizione, valgono le disposizioni di cui al Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata, approvato con DPReg n. 0227/Pres del 23 luglio 2006.

3.2 Elementi costitutivi

1. Ogni candidatura deve indicare:
   a) modalità di raccordo con l'impresa che realizza la WE e modalità per la formalizzazione dell'impegno con l'impresa medesima. Sono richiesti:
      1) l'indicazione del settore formativo o dei settori formativi di cui all'allegato B del regolamento approvato con DPReg. n. 07/Pres/2005 e successive modifiche e integrazioni su cui si intendono realizzare WE;
      2) un elenco, anche provvisorio, delle imprese che manifestano l'interesse alla realizzazione delle WE;
   b) le modalità di pubblicizzazione previste per la realizzazione della WE;
   c) le modalità previste per la raccolta delle candidature dell'utenza e criteri per la selezione dell'utenza medesima;
   d) le modalità di realizzazione del modulo di orientamento al ruolo, del tirocinio formativo e della verifica finale;
   e) le modalità di coordinamento e tutoraggio della WE;
   f) le modalità gestionali con specifico riguardo al grado di coinvolgimento dell'impresa nell'attuazione della WE, alla descrizione della tipologia di materiali forniti agli allievi, alla descrizione del controllo interno assicurato dal soggetto attuatore durante la realizzazione della WE;
   g) ove si intendano realizzare WE rivolte a persone in condizioni di disabilità, descrizione delle modalità con le quali si assicura il raccordo con i Servizi sociali e/o sanitari presenti sul territorio che hanno in carico l'utenza.

3.3 Modalità di attuazione

1. Le WE si compongono delle seguenti parti:
   a) modulo di orientamento al ruolo. Si tratta di una fase di breve durata – non più di due giornate –, nella quale vengono forniti all'allievo elementi utili ad inquadrarne la collocazione e le attività da svolgere durante la WE; all'interno di tale modulo deve essere prevista una informativa, della durata di 2 ore, sui temi della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro che riguardi argomenti di carattere generale sulla cultura della prevenzione;
   b) tirocinio formativo;
   c) verifica finale dei risultati conseguiti, della durata di due ore, realizzata dal coordinatore, dal tutor del soggetto attuatore e da un rappresentante della struttura ospitante.
2. Le WE si realizzano in un arco temporale non superiore a 6 mesi – ad esempio dal 1° febbraio al 31 luglio – per un numero complessivo di 720 ore. Unitamente al modello di avvio dell'attività deve essere trasmesso il calendario completo della WE.
3. Qualora l'allievo rientri nelle aree dello svantaggio, la WE, fermo restando il numero complessivo di ore pari a 720, può realizzarsi entro un periodo non superiore a 8 mesi.
4. Ogni WE deve prevedere almeno un giorno di riposo settimanale; non è ammesso un impegno giornaliero superiore a 8 ore ed un impegno settimanale superiore a 36 ore.
5. Agli allievi che superano la verifica finale viene rilasciato un attestato di frequenza. Hanno titolo a sostenere la verifica finale gli allievi che hanno maturato l'effettiva partecipazione, certificata sul apposito registro, ad almeno il 70% dell'attività formativa in senso stretto al netto della verifica finale (503 ore).

6. E' ammessa la sostituzione dell'allievo alle condizioni indicate al paragrafo 7.1.
7. Deve essere garantita la piena corrispondenza tra i contenuti dell'operazione e la sua effettiva realizzazione. In questo senso si richiede, da parte del soggetto attuatore, la predisposizione di una relazione finale attestante lo svolgimento della WE che viene allegata alla relazione tecnico/fisica dell'operazione presentata alla conclusione dell'operazione stessa.
8. Dal giorno successivo alla comunicazione dell'approvazione delle candidature, i soggetti attuatori possono avviare le procedure per la attuazione delle WE, in coerenza con i contenuti indicati nelle candidature stesse. In sintesi la procedura prevede le seguenti fasi:
   a) fase 1: individuazione della struttura ospitante e definizione del percorso formativo, con l'indicazione della figura professionale da formare, dei requisiti richiesti all'allievo, delle modalità di realizzazione del percorso;
   b) fase 2: pubblicizzazione della WE e raccolta delle domande dell'utenza. Il termine per la presentazione delle candidature non può essere inferiore a 15 giorni dall'inizio della pubblicizzazione;
   c) fase 3: selezione dei candidati. Tale fase si conclude con la predisposizione del verbale di selezione, disponibile sul sito www.regione.fvg.it area FSE, e la stesura della graduatoria;
   d) fase 4: definizione dell'accordo tra il soggetto attuatore, la struttura ospitante e l'allievo che sancisce la realizzazione della WE. Tale fase si conclude con la sottoscrizione delle parti di un documento disponibile sul sito www.regione.fvg.it area FSE (modello FP – 5a).

   La documentazione attestante le attività di cui alle lettere a), b), c) e d) deve essere conservata dal soggetto attuatore e disponibile per le verifiche in loco realizzate dall'Autorità di gestione o da altro organismo competente.
9. Fra quindici e sette giorni lavorativi precedenti alla data di avvio della WE, utilizzando il modello disponibile sul sito www.regione.fvg.it area FSE, il soggetto attuatore inserisce il progetto della WE mediante l'applicativo WEBFORMA e lo consegna su supporto cartaceo all'Ufficio protocollo della Direzione centrale istruzione, formazione e cultura, Servizio gestione interventi per il sistema formativo via San Francesco 37, 34133, Trieste, unitamente alla richiesta di finanziamento; l'Autorità di gestione provvede alla assegnazione, a ciascuna WE, del numero di codice specifico necessario per i vari adempimenti connessi al monitoraggio ed alla gestione e comunica tale dato al soggetto attuatore, a mezzo fax, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento, salva la necessità di integrazioni alla documentazione trasmessa dal soggetto attuatore.
10. Le successive fasi di avvio e gestione della WE si realizzano secondo le previsioni del Regolamento per l'attuazione di attività cofinanziate dal Fondo sociale europeo, approvato con D.P.Reg n. 07/Pres./2008.
11. Le WE devono essere realizzate, relativamente alla parte del tirocinio formativo, presso le seguenti tipologie di strutture:

Tipologia WE	Sedi di tirocinio formativo
Preinserimento qualificati o diplomati	Impresa; studio professionale
Preinserimento laureati	Impresa; studio professionale; enti di ricerca
Reinserimento disoccupati	Impresa; studio professionale

12. Non si ammettono WE corrispondenti a periodi di praticantato previsti dalla normativa vigente.
13. Il destinatario della WE non può essere legato da vincoli di parentela con l'imprenditore ovvero con il titolare dello studio di livello inferiore al terzo grado.
14. Le sedi ospitanti devono essere localizzate sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia.
15. È esclusa la realizzazione di WE presso enti di formazione accreditati.
16. Per quanto riguarda le parti costitutive della WE, il "Modulo di orientamento al ruolo" deve realizzarsi presso sedi accreditate del soggetto attuatore; la "Verifica finale" presso sedi accreditate del soggetto attuatore o presso la sede della struttura ospitante.
17. Le sedi del tirocinio formativo devono possedere requisiti logistici e di adeguatezza coerenti con la normativa vigente in tema di sicurezza.
18. La possibile co-presenza di più stagisti/tirocinanti presso la medesima struttura ospitante, a prescindere dalla tipologia di operazione al cui interno si realizza lo stage/tirocinio, è così disciplinata:

Struttura soggetto ospitante	Numero massimo tirocinanti	Note

	contemporaneamente presenti presso il medesimo soggetto ospitante	
Nessun dipendente a tempo indeterminato	1	La fattispecie si applica solamente se il soggetto ospitante: • è maestro artigiano iscritto all'albo di cui all'art. 23 della L.R. 12/2002 • rientra nel settore delle lavorazioni artistiche di cui all'articolo 16 del regolamento di cui al D.P.Reg. del 20 dicembre 2002, n. 0400/Pres. • è uno studio professionale
Da 1 a 5 dipendenti a tempo indeterminato	1	
Da 6 a 19 dipendenti a tempo indeterminato	2	
Da 20 dipendenti a tempo indeterminato in su	Quota massima pari al 10% dei dipendenti a tempo indeterminato (con arrotondamento verso l'alto a partire dal decimale "5")	

19. I limiti sopraindicati devono essere intesi anche relativamente alle tipologie di cui al D.M. 25 marzo 1998, n. 142.
20. Qualora il soggetto ospitante sia un'impresa con più unità produttive, i riferimenti da prendere in considerazione sono quelli dell'unità produttiva interessata.

4. SOGGETTI ATTUATORI

1. Hanno titolo alla presentazione delle candidature soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, aventi tra i loro fini la formazione professionale.
2. Non è ammessa la presentazione delle candidature da parte di aggregazioni di soggetti di cui al capoverso 1.
3. I proponenti di cui al capoverso 1 per poter attuare le operazione devono risultare titolari di sedi operative accreditate nel territorio regionale ai sensi del regolamento vigente nell'ambito della macrotipologia C – Formazione continua e permanente e/o CS - Formazione continua e permanente per ambiti speciali, qualora ci si rivolga ad utenza in condizioni di disabilità.
4. Ogni soggetto attuatore accreditato nella macrotipologia C e/o CS può realizzare WE nell'ambito dei settori formativi di cui all'allegato B del regolamento approvato con DPReg n. 07/2005/Pres. e successive modifiche e integrazioni per i quali è abilitato a operare; per quanto riguarda in particolare i soggetti accreditati nella macrotipologia CS, è richiesto lo specifico accreditamento nell'area "Persone disabili/portatori di handicap fisici e/o mentali" di cui all'allegato A del suddetto regolamento. Non è richiesta la disponibilità di laboratori.
5. Ai fini della determinazione del quantitativo di WE realizzabili (cfr. paragrafo 5.3) la domanda di accreditamento deve pervenire alla Direzione centrale istruzione, formazione e cultura entro il termine per la presentazione della candidatura.

6. Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai capoversi 1, 2 e 5 è causa di esclusione dell'operazione dalla valutazione; il mancato rispetto delle condizioni di cui ai capoversi 3 e 4 è causa di inammissibilità alla realizzazione delle operazioni.

5. CRITERI DI AMMISSIONE

5.1 Selezione delle candidature

1. Le candidature vengono selezionate sulla base del sistema di ammissibilità di cui all'articolo 45 del Regolamento, secondo i seguenti criteri:-
   a. utilizzo corretto del formulario predisposto dalla Regione;
   b. coerenza e qualità progettuale.

   Ai fini del presente avviso si prescinde dalla valutazione del criterio "Coerenza finanziaria".
2. La mancata rispondenza anche ad uno solo degli elementi di valutazione di cui al citato articolo 45 è causa di non ammissibilità della candidatura.
3. Ad avvenuta selezione, l'AdG predispone l'elenco delle candidature approvate, l'elenco delle candidature non approvate per non corrispondenza ai criteri di valutazione e l'elenco delle candidature escluse dalla valutazione sulla base delle disposizioni del presente avviso. I menzionati elenchi vengono suddivisi con riferimento alla tipologia di WE.
4. La fase di comunicazione dell'approvazione avviene attraverso i seguenti canali:
   a) pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto dirigenziale che approva gli elenchi di cui al capoverso 3;
   b) nota formale di approvazione – per le sole candidature approvate – dell'Autorità di gestione ai soggetti attuatori;
   c) inserimento degli elenchi sul sito internet www.regione.fvg.it , area FSE .

5.2 Affidamento dell'incarico ai soggetti attuatori e procedure di verifica

1. In concomitanza con la procedura di comunicazione dell'approvazione delle candidature (cfr. paragrafo 5.1, capoverso 4) l'Autorità di gestione comunica ai soggetti attuatori l'affidamento dell'incarico di realizzare WE sul territorio regionale fino al 31 dicembre 2012.
2. Per le annualità successive al 2009 e relative al periodo di vigenza dell'incarico, la quantificazione delle WE realizzabili avviene annualmente con atto dell'Autorità di gestione sulla base della metodologia di cui al paragrafo 5.3.
3. L'Autorità di gestione realizza annualmente procedure per:
   a) confermare la titolarità dei soggetti attuatori già operanti attraverso la verifica del mantenimento dei requisiti previsti e l'acquisizione della manifestazione di volontà del soggetto attuatore di proseguire nell'attività;
   b) aprire la possibilità di realizzare WE sul territorio regionale a nuovi soggetti attuatori.

5.3 Quantificazione delle operazioni realizzabili e termini per l'avvio

1. Ai fini della quantificazione delle WE che ciascun soggetto attuatore avente titolo può realizzare vengono individuate:
   a) le fasce di soggetti attuatori determinate in relazione al volume annuo di attività previsto per ciascuno di essi nell'ambito della procedura di accreditamento;
   b) la quantità base di WE realizzabili, corrispondente al contingente minimo di WE realizzabili da un soggetto attuatore;
   c) un coefficiente diversificato in relazione a ciascuna fascia che costituisce il moltiplicatore della quantità base di WE realizzabili.
2. Nella determinazione dei volumi di attività realizzabile da parte dei soggetti aventi titolo, viene mantenuta una quota di riserva di attività che viene attribuita a titolo di premialità in funzione del raggiungimento di predeterminati livelli di efficienza realizzativa.

3. L'Autorità di gestione determina annualmente le fasce di soggetti attuatori, le quantità di base delle WE realizzabili ed il coefficiente moltiplicatore nonché le modalità di attribuzione della quota di attività a titolo di premialità.
4. La tabella che segue stabilisce l'applicazione della menzionata metodologia per la realizzazione delle WE nell'annualità 2009:

Fascia	Volume annuo massimo di attività	Quantità base di WE realizzabili	Coefficiente	Numero massimo di WE realizzabili da ciascun soggetto attuatore rientrante nella fascia
Fascia 1	Fino a 20.000 ore	10	1	10
Fascia 2	Da 20.001 a 50.000 ore	10	1,5	15
Fascia 3	Oltre 50.000 ore	10	2	20

5. I soggetti attuatori devono garantire l'attuazione di almeno il 25% delle WE complessivamente realizzabili ai sensi della tabella sopraindicata, nell'ambito della tipologia "Reinserimento disoccupati", con arrotondamento all'unità superiore.
6. Ai fini dell'inserimento dei soggetti attuatori nelle fasce sopraindicate viene preso in considerazione, in sede di prima attuazione, il volume annuo di attività per cui ciascuno di essi è accreditato alla data di presentazione delle candidature; nel caso di soggetti non ancora accreditati, vale quanto indicato nella domanda di accreditamento presentata entro il termine di presentazione delle candidature (cfr. paragrafo 4); per le annualità successive il termine viene stabilito dall'Autorità di gestione nell'ambito della procedura di cui al paragrafo 5.2, capoverso 2.
7. Ad avvenuta quantificazione delle WE complessivamente realizzabili dopo la selezione dei soggetti attuatori con l'applicazione della metodologia sopraindicata, tenuto conto della disponibilità finanziaria complessiva di cui alla Linea di intervento n. 15 del PPO 2009, viene determinato il contingente di WE attribuibili a titolo di premialità.
8. Al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BUR del decreto di approvazione della candidatura, viene fatto il punto dello stato di avanzamento delle operazioni con l'evidenziazione dei soggetti attuatori che hanno dato avvio, a tale data, ad almeno il 50% delle WE realizzabili e con l'indicazione della data nella quale tale soglia di realizzazione è stata conseguita.
9. Tenuto conto dell'ordine temporale di raggiungimento della soglia, viene attribuito a ciascun soggetto attuatore avente titolo un ulteriore contingente di WE, a titolo di premialità, corrispondente al 30% del contingente iniziale, con arrotondamento all'unità superiore. Nel caso due o più soggetti attuatori raggiungano la soglia richiesta nella medesima data, viene data priorità, nella attribuzione della premialità, ai soggetti attuatori con volume annuo massimo di attività più elevato. La procedura viene attuata a completo esaurimento della contingente totale di WE disponibili a titolo di premialità.
10. Ad avvenuto raggiungimento del termine per l'avvio delle operazioni (cfr. successivo capoverso 11 relativamente alle operazioni del contingente iniziale e della prima fase di premialità)) l'Autorità di gestione verifica l'effettivo stato di realizzazione delle operazioni. Qualora individui la non completa attuazione delle operazioni realizzabili provvede alla attribuzione della quota di operazioni non realizzate ai soggetti attuatori che hanno evidenziato il miglior tasso di efficienza partendo da coloro che, in ordine temporale, hanno per primi concluso l'avvio delle operazioni di propria pertinenza. L'attribuzione della quota di WE non realizzate avviene secondo il seguente criterio:

Fascia	WE attribuibili
Fascia 1	2
Fascia 2	4
Fascia 3	6

11. Le WE relative al contingente iniziale ed a quello attribuito nella prima fase di attribuzione della premialità (cfr. capoversi 8 e 9) devono essere avviate entro il 31 maggio 2010; le WE attribuite attraverso la seconda fase premiale (cfr. capoverso 10) devono essere avviate entro il 30 settembre 2010. Non è ammesso l'avvio in date successive a quelle indicate.

6. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Le candidature devono essere presentate all'Ufficio protocollo della Direzione centrale istruzione, formazione e cultura, Servizio Gestione interventi per il sistema formativo via San Francesco 37, 34133, Trieste, **a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul sito www.regione.fvg.it area FSE, ed entro le ore 12.30 del 15 dicembre 2009**. L'ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30.
2. Ciascuna candidatura deve essere presentata sull'apposito formulario disponibile sul sito internet **www.regione.fvg.it** area FSE.
3. Il formulario va riempito in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive entro dimensioni adeguate.
4. E' causa di esclusione della candidatura dalla valutazione:
   a) il mancato utilizzo o l'incompleta compilazione del formulario di cui al capoverso 2;
   b) la mancata presentazione di ciascuna candidatura anche in forma cartacea unitamente alla scheda anagrafica.

7. FINANZIAMENTO DELLE OPERAZIONI

1. Dal punto di vista finanziario, le WE sono realizzate con l'applicazione di costi unitari standard di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera b), punto ii) del regolamento (CE) n. 1081/2006 come modificato dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 396/2009.
2. Il costo unitario standard per la realizzazione delle WE è pari a euro 8,20 di cui euro 4,50 a titolo di indennità oraria di partecipazione a favore dell'allievo ed euro 3,70 a sostegno dei costi dell'operazione. Il costo di una WE è pertanto pari al prodotto tra il costo unitario standard e il numero delle ore di formazione previste (720), per un importo corrispondente a euro 5.904,00.
3. Ai fini della ammissibilità finale della WE, deve essere assicurata la completa realizzazione del calendario previsto , con l'effettiva presenza dell'allievo, certificata sull'apposito registro, pari ad almeno il 70% dell'attività formativa in senso stretto, al netto della verifica finale (503 ore). Il mancato rispetto anche di una sola delle due condizioni previste determina l'inamissibilità *in toto* dell'operazione e la decadenza dal contributo.
4. Ricorrendo le suddette condizioni di ammissibilità, la WE è rendicontabile con il riconoscimento totale della parte del costo unitario standard relativa al sostegno ai costi dell'operazione e il riconoscimento della parte relativa all'indennità di presenza corrispondente alle effettive ore di partecipazione. A titolo esemplificativo:
   a) durata della WE: 720 ore;
   b) attuazione della WE: 720 ore;
   c) livello di effettiva partecipazione dell'allievo: 90% pari a 648 ore;
   d) costo ammissibile:

Sostegno costi della WE	Indennità di frequenza	Costo totale ammissibile
2.664,00	2.916,00	5.580,00
(3,70*720)	(4,50*648)	

5. La WE è ammissibile e rendicontabile qualora il mancato rispetto delle condizioni previste al capoverso 4 derivi da una delle seguenti cause:
   a) l'allievo ha trovato lavoro, con documentazione dell'inserimento occupazionale;
   b) l'allievo è in condizioni di salute tali da precludere la prosecuzione dell'operazione. Tali condizioni di salute devono essere certificate dalla struttura sanitaria competente.

In tali fattispecie le attività realizzate fino al momento della sospensione sono ammissibili con una rideterminazione del costo dell'operazione riferita alla effettiva attuazione della WE. A titolo esemplificativo:
a) durata effettiva della WE: 350 ore;
b) effettiva partecipazione dell'allievo: 300 ore;
c) costo ammissibile:

Sostegno costi della WE	Indennità di frequenza	Costo totale ammissibile
1.295,00	1.350,00	2.645,00
(3,70*350)	(4,50*300)	

6. Ad avvenuto avvio della WE il soggetto attuatore può richiedere una anticipazione finanziaria pari al 70% del costo standard della WE, previa presentazione di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a copertura dell'anticipazione.
7. Ad avvenuta verifica della relazione tecnico/fisica dell'operazione si provvede alla erogazione del saldo spettante.
8. La relazione tecnico/fisica dell'operazione deve essere presentata alla Direzione centrale istruzione, formazione e cultura, via San Francesco 37, Trieste, entro 60 giorni dalla conclusione dell'attività formativa in senso stretto, con la seguente documentazione:
   a) modello predisposto dall'Autorità di gestione e disponibile sul sito www.regione.fvg.it area FSE ;
   b) registro di presenza dell'allievo;
   c) relazione finale attestante lo svolgimento della WE (cfr paragrafo 3.3, capoverso 7).

7.1 Gestione e finanziamento delle operazioni nel caso di sostituzione dell'allievo

1. La sostituzione dell'allievo è ammissibile qualora intervenga entro la realizzazione del primo quarto della durata prevista della WE (180 ore) e sia determinata da:
   a) rinuncia dell'allievo alla prosecuzione della WE;
   b) collocazione lavorativa dell'allievo;
   c) motivi di salute dell'allievo.
2. L'individuazione dell'allievo subentrante avviene all'interno della graduatoria predisposta, per la WE in questione, a seguito della procedura di selezione degli allievi (cfr. paragrafo 3.3, capoverso 8, lettera c), seguendo l'ordine della graduatoria medesima. Non è ammissibile la sostituzione dell'allievo qualora non sia possibile attingere a detta graduatoria.
3. Nel caso di sostituzione dell'allievo, il calcolo della soglia del 70% di effettiva presenza dell'allievo subentrante ai fini dell'accesso alla verifica finale e della rendicontabilità dell'operazione è computato sul monte ore complessivo residuo a disposizione dell'allievo subentrante, al netto della verifica finale.
4. Qualora la sostituzione dell'allievo sia determinata dalla causa di cui alla lettera a) del capoverso 1, il soggetto attuatore deve:
   a) acquisire una formale dichiarazione dell'allievo attestante la rinuncia alla prosecuzione della WE;
   b) predisporre il previsto modello di dimissione/immissione dell'allievo;
   c) predisporre una nota nella quale viene indicato il monte ore residuo della WE al momento delle dimissioni dell'allievo.

   La documentazione di cui alle lettere a), b) e c) deve essere trasmessa alla Direzione centrale.
   Dal punto di vista finanziario, la spesa è ammissibile dal momento del subentro del nuovo allievo, con la rideterminazione automatica del costo dell'operazione che deriva dal prodotto tra il costo unitario standard (euro 8,20) ed il numero delle ore residue a disposizione dell'allievo subentrante. A titolo esemplificativo:

Monte ore residuo	Costo unitario standard	Costo dell'operazione
600	8,20	4.920,00
		(= 8,20 * 600)

In fase rendicontativa il computo della spesa ammissibile avviene secondo le modalità indicate al paragrafo 7, capoverso 4. Non è ammissibile il riconoscimento di alcuna spesa relativamente alla parte della WE riferita all'allievo dimissionario.

5. Qualora la sostituzione dell'allievo sia determinata dalle cause di cui alla lettere b) e c) del punto 1, il soggetto attuatore deve:
   a) acquisire dall'allievo dimissionario la documentazione attestante l'avvenuta collocazione lavorativa o la certificazione attestante l'impossibilità di proseguire la WE per motivi di salute;
   b) predisporre il previsto modello di dimissione/immissione ;
   c) predisporre una nota nella quale viene indicato il monte ore residuo della WE al momento delle dimissioni dell'allievo.

   La documentazione di cui alle lettere a), b) e c) deve essere trasmessa alla Direzione centrale.
   Dal punto di vista finanziario non si determinano modifiche rispetto al piano iniziale. In fase rendicontativa le modalità di calcolo di cui al paragrafo 7, capoverso 4 si applicano, distintamente, per la parte della WE riferibile all'allievo dimissionario e per la parte della WE riferibile all'allievo subentrante. In entrambe le situazioni rimane fermo, ai fini dell'ammissibilità, il vincolo dell'effettiva presenza dell'allievo ad almeno il 70% dell'attività formativa in senso stretto al netto della verifica finale; per l'allievo dimissionario il computo va fatto con riferimento al momento delle dimissioni mentre per l'allievo subentrante il computo è riferito al monte ore residuo. A titolo esemplificativo:
   a) allievo dimissionario:
      1) monte ore al momento delle dimissioni: 120 ore;
      2) effettiva presenza: 100 ore;
      3) costo ammissibile:

Sostegno costi della WE	Indennità di frequenza	Costo totale ammissibile
444,00	450,00	
(3,70*120)	(4,50*100)	894,00

   b) allievo subentrante:
      1) monte ore dell'allievo subentrante: 598 ore;
      2) effettiva presenza: 500 ore;
      3) costo ammissibile:

Sostegno costi della WE	Indennità di frequenza	Costo totale ammissibile
2.220,00	2.250,00	
(3,70*600)	(4,50*500)	4.470,00

   c) costo ammissibile totale della WE:

Sostegno costi della WE	Indennità di frequenza	Costo totale ammissibile
2.664,00	2700,00	
(3,70*720)	(4,50*600)	5.364,00

L'Autorità di gestione
(Ileana Ferfoglia)

09_48_1_DDS_PARI OPP 2098_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio pari opportunità e politiche giovanili 13 novembre 2009, n. 2098/PO./CONC.

Bando 2009 - "Politiche di conciliazione. Progetti sperimentali di azioni positive proposte dagli Enti locali anche in collaborazione con Associazioni senza fine di lucro e Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, volti a fornire servizi in favore delle donne in difficoltà lavorative nei cui nuclei sono presenti minori, anziani o disabili per l'anno 2009". Approvazione graduatoria e prenotazione risorse.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale, approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modificazioni;
CONSTATATA la vacanza della Direzione del Servizio pari opportunità e politiche giovanili;
RICHIAMATO il decreto n. 10/LAF del 16 gennaio 2009, con il quale il Direttore Centrale del Lavoro, università e ricerca ha attribuito al Vicedirettore Centrale dott. Terzo Unterweger-Viani, anche le funzioni sostitutorie della direzione del Servizio Pari Opportunità e Politiche giovanili;
VISTO il Regolamento adottato con D.P.Reg. n. 0120/Pres. di data 29.04.2009 - recante modalità di attuazione di iniziative e interventi diretti a diffondere la cultura del rispetto tra i sessi e a garantire la piena realizzazione delle pari opportunità tra donna e uomo, ai sensi dell'articolo 7, comma 8 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12;
VISTO il decreto n. 529/PO.PG./CONC. dd. 3.6.2009 del Direttore del Servizio pari opportunità e politiche giovanili che ha approvato il bando ed il relativo modello di domanda per la concessione di contributi per " Politiche di conciliazione. Progetti sperimentali di azioni positive proposte dagli Enti locali anche in collaborazione con associazioni senza fine di lucro e organizzazioni non lucrative di utilità sociale, volti a fornire servizi in favore delle donne in difficoltà lavorative nei cui nuclei sono presenti minori, anziani o disabili per l'anno 2009";
VISTO il decreto n. 763/Po.Pg. dd. 1° luglio 2009, con il quale il Direttore centrale del lavoro, università e ricerca ha nominato il Nucleo di valutazione ai sensi dell'art. 9 del richiamato Bando e dell'art. 12 - co. 1 del surrichiamato Regolamento;
RILEVATO che nel rispetto del termine di cui all'art. 18, comma 2, lettera a) del citato bando, sono pervenute in totale n.28 domande, delle quali n. 21 ritenute ammissibili, così come risulta dalla graduatoria allegata al presente decreto sub "A";
DATO ATTO pertanto che non sono state ritenute ammissibili n. 7 domande, pervenute prive dei requisiti richiesti dall'art. 3 e dall'art. 18, comma 2, lettera b) del bando, e che sono elencate nell'allegato sub "B" al presente decreto;
RILEVATO che per il bando in argomento, approvato con decreto n. 529/PO.PG./CONC. dd. 3.6..2009 del Direttore del Servizio pari opportunità e politiche giovanili, è stato previsto uno stanziamento pari ad € 500.000;
PRESO ATTO che, a fronte del suddetto stanziamento e a sensi dell'art. 11, comma 1 del bando in argomento, i progetti da ammettere a contributo sino ad esaurimento delle risorse disponibili sono risultati quelli numerati dal n. 1 al n. 11, e così per complessivi € 478.485,00;
VISTO lo statuto regionale;
VISTI la Legge ed il Regolamento di Contabilità generale dello Stato;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 "Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale" e succ.mod. e integr.;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 18 "Bilancio di previsione per gli anni 2009-2011 e per l'anno 2009";
VISTO il "Programma operativo di gestione 2009" ex art. 28 della L.R. 21/2007 approvato con D.G.R. n. 2981 del 30 dicembre 2008 e successive modifiche e integrazioni.

DECRETA

1. di approvare la graduatoria delle domande da ammettere a contributo, di cui all'allegato sub "A" quale parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di disporre l'assegnazione dei contributi per le domande contrassegnate dal n. 1 al n. 11 del citato

allegato sub "A";
3. di prenotare le risorse necessarie, pari a € 478.485,00, a carico dell'UB 8.8.1.3401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e per l'anno 2009 con riferimento al capitolo 4712 del POG 2009;
4. di prendere atto dell'elenco delle domande risultate non ammesse, di cui al citato allegato "B", che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto;
5. di disporre la pubblicazione del presente decreto e dell'allegato sub "A" sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione
Trieste, 13 novembre 2009

UNTERWEGER-VIANI

09_48_1_DDS_PARI OPP 2098_2_ALL1_GRADUATORIA DOMANDE

Allegato A)

Progetto EELL per Conciliazione
Anno 2009
Capitolo 4712
Stanziamento € 500.000,00

n.	Soggetto	Codice Fiscale	Sede	Progetto	Istanza di Contributo (pari al 90%)		Accolta	Accolta Parzialmente	Valutazione
					data	importo			
1	COMUNE MONFALCONE	00123030314	P.zza Repubblica, 8 34074 MONFALCONE	C.R.I.S.I.? Conciliamo!Riosrse, Iniziative e Strumenti di Intervento	9/8/2009	€ 45.000,00	€ 45.000,00		31
2	COMUNE DUINO AURISINA	00157190323	Aurisina Cave, 25 34011 DUINO AURSINA	VAL.E (valorizzazione delle esperienze)	9/8/2009	€ 34.680,00	€ 34.680,00		28
3	PROVINCIA TRIESTE	80011310325	P.zza V.Veneto, 4 34139 TRIESTE	C.o.n.c.i.l.i.o.	9/8/2009	€ 50.000,00	€ 50.000,00		27
4	COMUNE SAN LEONARDO	80008800304	Fraz.Merso di Sopra, 1 33040 SAN LEONARDO	Progetto D.A.R.E.:Donne Attive come Risorsa Economia	9/4/2009	€ 35.100,00	€ 35.100,00		27
5	COMUNE SAN VITO ALTAGLIA-MENTO- AMBITO EST 6.2	8003930932	P.zza del Popolo, 1 33078 SAN VITO AL T.	Spazio Donnne	9/7/2009	€ 49.950,00	€ 49.950,00		27
6	COMUNE TRIESTE	00210240321	P.zza Unità d'Italia, 1 34121 TRIESTE	L'ILLUSTRASTORIE	9/7/2009	€ 50.000,00	€ 50.000,00		26
7	COMUNE BUTTRIO	00471940304	Via Divisione Julia, 36 33042 BUTTRIO	VOLARE ASSIEME	9/7/2009	€ 49.500,00		€ 47.700,00	25
8	COMUNE PRATA DI PORDENONE	80005430931	Via Roma, 33 33080 PRATA DI PORDENONE	PROGETTO S.O.S. CONCILIAZIONE IN PRATICA	9/8/2009	€ 44.820,00	€ 44.820,00		24
9	COMUNE AZZANO DECIMO	80001730938	P.zza Libertà, 1 33082 AZZANO DECIMO	DONNA E FAMIGLIA TRA TEMPI DI CURA E TEMPI DI LAVORO	9/7/2009	€ 44.235,00	€ 44.235,00		24
10	COMUNE POLCENIGO	00194820932	P.zza Plebiscito, 1 33070 POLCENIGO	Polcenigo un luogo conciliante	9/7/2009	€ 27.000,00	€ 27.000,00		23
11	COMUNE PORDENONE	80002150938	Corso V.Emanuele II, 64 33170 PORDENONE	CRESCERE NELLA MULTICULTURALITA'	9/7/2009	€ 50.000,00	€ 50.000,00		23
12	COMUNE BUJA	00370360307	P.zza Santo Stefano, 3 33030 BUJA	"DONNE, NONNI, NIPOTI" progetto di promozione sociale della donna	9/1/2009	€ 45.000,00	€ 45.000,00		22
13	COMUNE CIVIDALE DEL FRIULI	00512830308	Corso P. D'Aquileia, 2 33043 CIVIDALE DEL F.	"Tempo per la conciliazione:donne, famiglie, territorio e servizi in rete"	9/2/2009	€ 45.000,00	€ 45.000,00		20

14	COMUNE MARTIGNACCO	80003990308	Via della Libertà, 1 33035 MARTIGNACCO	CONCILIA@TEMPO	9/3/2009	€ 37.800,00	€ 37.800,00		19
15	COMUNE POVOLETTO	80002890301	L.go Mons.Cicuttini, 1 33040 POVOLETTO	DIAMO VOCE A CHI NON CE L'HA	9/7/2009	€ 35.100,00	€ 35.100,00		18
16	COMUNE MANZANO	00548040302	Via Natisone, 34 33044 MANZANO	Conciliazione:servizi a favore delle donne di Manzano	9/3/2009	€ 29.457,00	€ 29.457,00		17
17	COMUNE PRAVISDOMINI	80003650936	Via Roma, 31 33076 PRAVISDOMINI	"Pravisdomini-servizi per conciliare vita e lavoro"	9/8/2009	€ 49.500,00	€ 49.500,00		16
18	COMUNE BAGNA-RIA ARSA	00461800302	P.zza S.Andrea, 1 33050 BAGNARIA ARSA	SERVIZIO DI DOPOSCUOLA-COMUNE DI BAGNARIA ARSA	9/7/2009	€ 49.950,00	€ 49.950,00		16
19	COMUNE GONARS	81000970301	P.zza Municipio, 1 33050 GONARS	SERVIZIO DOPOSCUOLA DEL COMUNE DI GONARS	9/7/2009	€ 41.553,00	€ 41.553,00		14
20	AMBITO DISTRET-TUALE LATISANA	83000470308	Via Goldoni, 22 33053 LATISANA	LA BANCA DEL TEMPO	9/7/2009	€ 13.050,00	€ 13.050,00		13
21	COMUNE TORVISCOSA	470990300	Pzza del Popolo, 1 33050 TORVISCOSA	"SERVIZI ESSENZIALI AGEVOLATI"	9/7/2009	€ 11.700,00	€ 11.700,00		12
				TOTALE		€ 838.395,00	€ 788.895,00	€ 47.700,00	

09_48_1_DDS_PES ACQ 2699_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio pesca ed acquacoltura 12 novembre 2009, n. 2699/263

Deliberazione della Giunta regionale n. 2883 dd. 18 dicembre 2008. Documento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'attuazione degli interventi previsti dal Fondo europeo per la pesca per il periodo 2007-2013 di cui al Regolamento (CE) n. 1198/2006. Modifica graduatoria Misura di intervento 2.3 "Investimenti nei settori della trasformazione e commercializzazione" e prenotazione fondi per la ditta ALP-NORD EST Snc di Intilia R & C di Ovaro (UD).

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2883 dd. 18.12. 2008 pubblicata sul BUR n. 53 dd. 31.12.2008, con cui è stato approvato il "Documento della Regione Autonoma FVG per l'attuazione degli interventi previsti dal Fondo Europeo Pesca per il periodo 2007-2013 di cui al Regolamento (CE) n. 1198/2006. Approvazione Piano finanziario 2008 e apertura bandi per misure di intervento di cui all'asse prioritario 2 per l'annualità 2008";

VISTA la domanda di contributo presentata dalla ditta ALP-NORD EST S.n.c. di Intilia R. & C. prot. 13.0/16466 dd. 6 marzo 2009 concernente l'acquisto di un immobile ove svolgere attività di trasformazione, confezionamento, stoccaggio, commercializzazione di prodotti ittici con particolare riguardo alla produzione di trote affumicate e l'acquisto di attrezzature per l'implementazione di una nuova linea di prodotto affumicato congelato;

VISTO il verbale dd. 21.05.2009, del Nucleo di Valutazione, costituito con D.P.Reg. 087/Pres, d.d. 02.04.2009, e prorogato fino al 31.12.2015 con successivo D.P.Reg. 0264/Pres. dd. 29.09.2009, in base al quale è stata formulata la graduatoria relativa alle Misure 2.1 "Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura" e 2.3 "Investimenti nei settori della trasformazione e commercializzazione", e nel quale si ammettono a contributo, relativamente alla ditta summenzionata, unicamente le spese relative all'acquisto delle attrezzature stralciando dal progetto le spese riguardanti l'acquisto dell'immobile;

VISTO il decreto n. 947 dd. 25.05.2009, con il quale è stata approvata la graduatoria relativa alle Misure di intervento di cui sopra, nella quale la ditta ALP-NORD EST S.n.c. di Intilia R. & C. risulta in posizione n. 7 con un punteggio pari a 0,05;

VISTO il decreto n. 1090 dd. 15.06.2009, con il quale è stata autorizzata la spesa a favore delle ditte comprese nella graduatoria sopra menzionata;

VISTO il decreto n. 1330 dd. 6 luglio 2009 con il quale è stato concesso alla ditta ALP NORD-EST s.n.c. di Intilia R. & C. il contributo di € 11.080,00, a fronte di una spesa ammessa pari ad € 27.700,00;

VISTO il Verbale del Servizio pesca e acquacoltura dd. 19 ottobre 2009, con il quale è stato riproposto al Nucleo di Valutazione del Programma Fondo Europeo per la Pesca l'approvazione dell'investimento della ditta ALP-NORD EST S.n.c. di Intilia R. & C. relativo all'immobile ubicato in Località Costa Pelosa n. 1, stanti ulteriori documenti trasmessi dalla ditta ALP-NORD EST;

VISTO il verbale dd. 20.10.2009 del Nucleo di Valutazione nel quale sono state esaminate le integrazioni presentate dalla ditta ALP-NORD EST S.n.c. di Intilia R. & C., è stato ammesso a contributo il Piano primo dell'immobile sopra menzionato, ed è stato disposto di rimettere all'Ufficio istruttore, nello specifico Il Servizio pesca e acquacoltura, l'ulteriore approfondimento relativo alle finalità, direttamente connesse con l'intervento, per le quali verrà utilizzato il piano Secondo dell'immobile in parola;

VISTO il verbale del Servizio pesca e acquacoltura di data 6 novembre 2009, nel quale, in seguito alle opportune verifiche sull'ammissibilità anche del Piano secondo dell'immobile di che trattasi, si accerta una spesa ammissibile a contributo pari ad € 110.500,00, corrispondente ad un contributo pari ad € 44.200,00, e si attribuisce un punteggio alla ditta ALP-NORD EST S.n.c. di Intilia R. & C. pari a 0,55 punti;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1182 dd. 21.05.2009, con la quale si dispone che per le domande di contributo presentate a valere sui bandi delle Misure 2.1 e 2.3, qualora le risorse finanziarie 2008 di cui al riparto stabilito con la Deliberazione n. 2883 dd. 18.12.2008 non fossero sufficienti, sarà utilizzata in sede di approvazione della graduatoria, l'intera assegnazione dell'Asse II per l'annualità 2009;

ATTESO pertanto che per far fronte all'ulteriore impegno a favore della ditta ALP-NORD EST S.n.c. di INTILIA R. & C. sono utilizzate le risorse dall'annualità 2009 relative all'Asse II;
RITENUTO per quanto sopra descritto, di modificare la graduatoria per la Misura 2.3 "Investimenti nei settori della trasformazione e commercializzazione" approvata con decreto n. 947 dd. 25.05.2009 e di autorizzare la spesa di € 44.200,00 a favore della ditta ALP-NORD EST S.n.c. di Intilia R. & C.;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con D.P. Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2009)";
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 18 "Bilancio di previsione per gli anni 2009-2011 e per l'anno 2009 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia";
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2981 del 30 dicembre 2008 concernente il "Programma operativo di gestione 2009" e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Per quanto in premessa:

Art. 1

E' autorizzata la spesa a favore della ditta ALP-NORD EST S.n.c. di Intilia R. & C. (C.F./P.IVA 01569810300) compresa nella graduatoria di cui all'Art. 3 per l'importo complessivo di € 44.200,00 (quarantaquattromiladuecento/00), corrispondente al contributo di € 55.280,00 di cui alla graduatoria suddetta detratto l'importo di € 11.080,00 già finanziato alla ditta in parola con il decreto n. 1330 dd. 6 luglio 2009, in premessa citato.

Art. 2

Detto importo complessivo di € 44.200,00 (quarantaquattromiladuecento/00) è posto a carico del capitolo 6838 in conto competenza pura 2009 nell'ambito dell'U.B. 1.1.2.1005 del bilancio per l'anno 2009.

Art. 3

E' modificata la graduatoria relativa alla Misura 2.3 "Investimenti nei settori della trasformazione e commercializzazione" approvata con decreto n. 947 dd. 25.05.2009, come contenuta nell'Allegato A al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

Art. 4

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Udine, 12 novembre 2009

BORTOTTO

09_48_1_DDS_PES ACQ 2699_2_ALL1

Fondo Europeo per la Pesca

ALLEGATO A

MISURA 2.3 - TRASFORMAZIONE

DOMANDE AMMESSE

POSIZIONE	N° PROGETTO	BENEFICIARIO	CODICE FISCALE PARTITA IVA	SEDE DELL'INVESTIMENTO	TIPOLOGIA DELL'INVESTIMENTO	SPESA AMMESSA A CONTRIBUTO	QUOTA UE	QUOTA STATALE	QUOTA REGIONALE	CONTRIBUTO CONCESSO	PUNTEGGIO
1	04/TR/08	FRIULTROTA DI PIGHIN S.R.L. UNIPERSONALE	01318570304	San Daniele del Friuli UD)	ammodernamento di impianti e magazzini ed acquisto attrezzature	€ 200.000,00	€ 40.000,00	€ 32.000,00	€ 8.000,00	€ 80.000,00	1,77
2	06/TR/08	FALCOMER spa	00808390306	San Giorgio di Nogaro (UD)	acquisto nuove attrezzature per la trasformazione e commercializzazione	€ 190.616,74	€ 38.123,35	€ 30.498,68	€ 7.624,67	€ 76.246,70	1,47
3	07/TR/08	SOCIETA' AGRICOLA STERPO S.P.A.	00461940306	Bertiolo (UD)	acquisto attrezzature inerenti ammodernamento impianti di trasformazione e commercializzazione	€ 19.565,38	€ 3.913,07	€ 3.130,46	€ 782,62	€ 7.826,15	1,35
4	05/TR/08	ALMAR SOC. COOP A.R.L.	01913480305	Marano Lagunare (UD)	ampliamento centro depurazione, miglioramento e adeguamento impianto tecnologico, acquisto attrezzature impianto spedizione	€ 200.000,00	€ 40.000,00	€ 32.000,00	€ 8.000,00	€ 80.000,00	1,32
5	01/TR/08	COOPERATIVA PESCATORI S.VITO S.C. a R.L.	0386860308	Marano Lagunare (UD)	acquisto attrezzatura e macchinari	€ 40.916,30	€ 8.183,26	€ 6.546,60	€ 1.636,66	€ 16.366,52	1,07
7	08/TR/08	ALP NORD-EST S.N.C. DI INTILIA R. & C.	01569810300	Ovaro (UD)	acquisto immobile e attrezzature	€ 138.200,00	€ 27.640,00	€ 22.112,00	€ 5.528,00	€ 55.280,00	0,55
6	02/TR/08	AZIENDA AGRICOLA ITTICA RIO SELVA	00091110932	Zoppola (PN)	acquisto semirimorchio "Micheletto AM 19" adibito al trasporto pesce	€ 87.500,00	€ 17.500,00	€ 14.000,00	€ 3.500,00	€ 35.000,00	0,40
						€ 876.798,42	€ 175.359,68	€ 140.287,74	€ 35.071,95	€ 350.719,37	

Udine, 12 NOV. 2009

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Marina Bortotto

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PESCA E ACQUACOLTURA
dott.ssa Marina Bortotto

09_48_1_DDS_VAL IMP 1962

Decreto del Direttore sostituto del Servizio valutazione impatto ambientale 9 ottobre 2009, n. 1962/VIA 376

LR 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza del progetto di realizzazione di un pozzo esplorativo ai fini della ricerca di acque minerali in Comune di Forni Avoltri (UD). Proponente: Goccia di Carnia Spa. Provvedimento di individuazione delle Autorità interessate.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006, recante norme in materia ambientale, la cui parte seconda che disciplina in particolare la VIA è entrata in vigore il 31 luglio 2007;
VISTO il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del precitato D.Lgs. 152/2006;
VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale;
VISTO il Regolamento di esecuzione della norma predetta, di cui al D.P.G.R. n. 0245/Pres. dd. 8 luglio 1996;
VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
VISTA l'istanza depositata in data 13 agosto 2009 con la quale la Goccia di Carnia S.p.A. ha chiesto all'Amministrazione regionale l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al progetto di realizzazione di un pozzo esplorativo ai fini della ricerca di acque minerali in Comune di Forni Avoltri (UD);
VISTO l'annuncio di deposito, pubblicato sui quotidiani Il Gazzettino, in data 07 agosto 2009, su Il Messaggero Veneto, in data 10 agosto 2009 e su Il Piccolo, in data 10 agosto 2009, pervenuti al Servizio VIA in data 25 settembre 2009;
RILEVATO che, sulla base di quanto precedentemente illustrato, il progetto in argomento è ricompreso nella categoria di interventi di cui al punto 2-b "Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di cui all'art. 2, comma 2, del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie" dell'allegato IV - Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano del Decreto Legislativo 4 aprile 2006 n. 152;
RILEVATO, in particolare, che il progetto in questione ricade all'interno della Zona a Protezione Speciale IT3321001 "Alpi Carniche";
PRESO atto che, ai sensi dell'art. 6, comma 6-b del Decreto Legislativo 4 aprile 2006 n. 152 il progetto in questione è soggetto alla procedura di Verifica di Impatto Ambientale;
VISTO l'art. 13 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'individuazione delle autorità e del pubblico interessati all'opera proposta;
RILEVATO che non risultano pervenute istanze da parte del pubblico interessato;
VISTA la documentazione prodotta dalla quale risulta, in particolare, che l'intervento ricade nel territorio del Comune di Forni Avoltri;
RILEVATO pertanto che risultano Autorità interessate alla valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento il Comune di Forni Avoltri, la Provincia di Udine in relazione all'ubicazione territoriale dell'intervento, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 "Alto Friuli" quale struttura territorialmente competente alla tutela igienico - sanitaria, il Servizio tutela beni paesaggistici della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza quale struttura territorialmente competente sotto il profilo della tutela paesaggistica, Direzione centrale risorse agricole naturali e forestali - Servizio tutela ambienti naturali e fauna per quanto attiene alla valutazione di incidenza, l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Tolmezzo competente in materia di vincolo idrogeologico e riduzione di superficie boscata;
VISTO il primo comma dell'art. 13 della ricordata L.R. 43/1990;

DECRETA

1) In base all'art. 13 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, sono individuati, quali

Autorità interessate alla procedura di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza del progetto di realizzazione di un pozzo esplorativo ai fini della ricerca di acque minerali in Comune di Forni Avoltri (UD), gli Enti di seguito indicati:
- Comune di Forni Avoltri;
- Provincia di Udine;
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 "Alto Friuli";
- Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza - Servizio tutela beni paesaggistici;
- Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Tolmezzo;
- Direzione centrale risorse agricole naturali e forestali - Servizio tutela ambienti naturali e fauna;

2) A cura della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale e degli elaborati progettuali ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.
3) Presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, via Giulia, 75/1, Trieste e presso le Segreterie dei precitati Comuni sarà depositata copia degli elaborati per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.
4) Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 9 ottobre 2009

CARTAGINE

09_48_1_DDS_VAL IMP 2186

Decreto del Direttore sostituto del Servizio valutazione impatto ambientale 26 ottobre 2009, n. 2186/VIA 379

LR 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di realizzazione di un impianto idroelettrico sul torrente Torre in Comune di Lusevera (centrale ex-Malignani). Proponente: Comune di Lusevera. Provvedimento di individuazione delle Autorità interessate.

IL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO

VISTO il D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni recante norme in materia ambientale;
VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni recante l'Ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale;
VISTO il Regolamento di esecuzione della norma predetta, di cui al D.P.G.R. n. 0245/Pres. dd. 8.7.1996;
VISTA l'istanza depositata in data 14 settembre 2009 con la quale il Comune di Lusevera ha chiesto all'Amministrazione regionale l'avvio della procedura di VIA relativamente al progetto di realizzazione di un impianto idroelettrico sul torrente Torre in Comune di Lusevera (centrale ex-Malignani);
VISTO l'annuncio di deposito, pubblicato sul quotidiano "Il Messaggero Veneto" in data 2 ottobre 2009, pervenuto al Servizio VIA in data 9 ottobre 2009;
RICORDATO che con decreto n. 1242 dd. 9 luglio 2007 era stato stabilito che l'iniziativa in argomento, dopo essere stata sottoposta alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA deve essere assoggettata alla procedura di valutazione di impatto ambientale;
VISTO l'art. 13 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'individuazione delle autorità e del pubblico interessati all'opera proposta;
RILEVATO che non risultano pervenute istanze da parte del pubblico interessato;
VISTA la documentazione prodotta dalla quale risulta, in particolare, che l'intervento ricade nel territorio del Comune di Lusevera;
PRECISATO che il Comune di Luservera non viene individuato quale Autorità interessata dall'opera in quanto soggetto proponente;
RILEVATO che risultano Autorità interessate alla valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento la Provincia di Udine in relazione all'ubicazione territoriale dell'intervento, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" quale struttura territorialmente competente alla tutela igienico-sanitaria, il Servizio tutela beni paesaggistici della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza competente in materia di tutela del paesaggio, l'Ispettorato ripartimentale foreste di Udine

competente in materia di vincolo idrogeologico, la Direzione provinciale lavori pubblici di Udine di concerto con il Servizio Idraulica della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici per quanto attiene gli aspetti di natura idraulica;
PRECISATO che presso il Comune di Lusevera dovrà essere depositata copia degli elaborati per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione;
VISTO il primo comma dell'art. 13 della ricordata L.R. 43/1990;

DECRETA

In base all'art.13 della L.R. 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni, sono individuati, quali Autorità interessate alla procedura di valutazione di impatto ambientale riguardante il progetto sito nel Comune di Lusevera, presentato dal Comune di Lusevera, gli Enti di seguito indicati:
- Provincia di Udine;
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli";
- Ispettorato ripartimentale delle foreste di Udine;
- Servizio tutela beni paesaggistici della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza;
- Direzione provinciale lavori pubblici di Udine di concerto con il Servizio Idraulica della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici

A cura della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale e degli elaborati progettuali ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.
Presso la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici (via Giulia 75/1, Trieste) e presso la Segreteria del Comune di Lusevera sarà depositata copia degli elaborati per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.
La documentazione del progetto è inoltre consultabile sulla pagina internet della Regione (www.regione.fvg.it) sezione ambiente e territorio/procedure autorizzative ambientali/Pratiche VIA on line e chiunque può prenderne visione.
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 26 ottobre 2009

CARTAGINE

09_48_1_DGR_2486_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 12 novembre 2009, n. 2486

LR 2/2002, art. 113, comma 3. Approvazione tessera di riconoscimento agli iscritti agli albi professionali di guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, recante "Disciplina organica del turismo" e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominata legge regionale;
VISTO l'art. 113, comma 3, della legge regionale che prevede il rilascio di una tessera di riconoscimento agli iscritti agli albi professionali di guida turistica, accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica;
PRECISATO che il medesimo articolo dispone che le caratteristiche e le modalità di utilizzo della tessera di riconoscimento sono determinate con deliberazione della Giunta regionale;
RAVVISATA la necessità di dotare le guide turistiche, gli accompagnatori turistici e le guide naturalistiche o ambientali escursionistiche, iscritti agli albi regionali, di tesserini identificativi, da esibire durante l'esercizio dell'attività, anche al fine di far fronte a eventuali fenomeni di abusivismo nel settore specifico;
VISTA il fac-simile della tessera medesimo, allegata quale parte integrante al presente provvedimento, la cui ideazione grafica viene curata dall'Ufficio Stampa regionale sul modello di analoghi badge realizzati in passato per la Direzione centrale attività produttive;
ATTESO che la tessera, così come proposta, risponde ai requisiti richiesti in attuazione della sopraccitata normativa;
DATO ATTO che la tessera di riconoscimento, rilasciata alle guide turistiche, agli accompagnatori tu-

ristici e alle guide naturalistiche o ambientali escursionistiche, iscritti all'albo regionale, dovrà essere esposta dagli interessati durante l'esercizio dell'attività;
PRESO ATTO che l'operazione non comporta alcun onere di spesa, ad eccezione dell'acquisto dei relativi porta-nome, in quanto la stampa e la plastificazione delle tessere citate saranno realizzate, rispettivamente, dall'Ufficio Stampa regionale e dalla Direzione centrale attività produttive;
ATTESO che la spesa per l'acquisto dei porta-nome di cui sopra verrà autorizzata con separato provvedimento, una volta quantificatane l'esigenza quantitativa e qualitativa;
SU PROPOSTA dell'Assessore alle attività produttive;
all'unanimità,

DELIBERA

1) di approvare il fac-simile della tessera di riconoscimento di cui alla LR 2/2002, art.113, comma 3, così come proposto dall'Ufficio Stampa regionale ed allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2) la tessera di riconoscimento, rilasciata alle guide turistiche, agli accompagnatori turistici e alle guide naturalistiche o ambientali escursionistiche, iscritti all'albo regionale, dovrà essere esposta dagli interessati durante l'esercizio dell'attività;
3) di prendere atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e nel sito ufficiale internet della Regione stessa.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_48_1_DGR_2486_2_ALL1

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_48_1_DGR_2531_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 12 novembre 2009, n. 2531 (Estratto)

L 1766/1927 - Autorizzazione alla vendita da parte del Comune di Fogliano Redipuglia (GO), di un'area di presunto uso civico, individuata in catasto alle pp.cc.nn. 842 e 843.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. Di autorizzare il Comune di Fogliano Redipuglia (GO) alla vendita dei seguenti immobili di proprietà comunale e presumibilmente gravati da uso civico:
- frazione 283/3 "B" attuale p.c. 842 ed. ente urbano di rilevati mq.54 al prezzo di € 1.369,44 (€/mq 25,36 x 54 mq);
- frazione 283/3 "C" attuale p.c. 843 ed. ente urbano di rilevati mq.52 al prezzo di € 1.318,72 (€/mq 25,36 x 52 mq);
2. Di prevedere la revoca dell' autorizzazione predetta qualora, entro un anno dalla comunicazione al Comune, la medesima Amministrazione comunale non realizzi l'alienazione prevista.
3. Di prescrivere che il Comune dia tempestiva comunicazione della esecuzione degli adempimenti autorizzati con la presente deliberazione al Commissario regionale agli usi civici e alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza - Servizio tutela beni paesaggistici.
4. Di prescrivere che le somme incassate dal Comune di Fogliano Redipuglia a titolo di corrispettivo ai sensi del punto 1 della presente delibera siano destinate prioritariamente a opere di carattere permanente di interesse generale della collettività, nonché alla ricognizione delle aree gravate da usi civici ai sensi del comma 46 dell'articolo 12 della legge regionale 23 luglio 2009, n.12.
5. Il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_48_1_DGR_2537_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 12 novembre 2009, n. 2537

Lista unica esperti in materia comunitaria ed internazionale: modifiche delle DGR 2903/2007 e DGR 3057/ 2007.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 che istituisce un Fondo di coesione e abroga il regolamento (CE) n. 1164/94;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999 e come da ultimo modificato dal Regolamento n.1341 del Consiglio del. 18.12.2008 per quanto riguarda alcuni progetti generatori di entrate e dal Regolamento n.284 dd. 07.04.2009 per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo a un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT);
VISTO il Regolamento (CE) N. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo (FSE) e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, così come modifi-

cato dal Regolamento (CE) 846 del. 01 settembre 2009, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1159/00 della Commissione, relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1274 di data 30 maggio 2005 con la quale è stata disciplinata la costituzione di liste di esperti in materia comunitaria al fine di soddisfare specifiche esigenze riguardo l'utilizzo e l'implementazione delle risorse derivanti dai fondi strutturali e delle altre fonti di finanziamento comunitario, per poter disporre di professionalità di alta specializzazione tecnica presso la Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali;
VISTE le successive deliberazioni della Giunta regionale n. 2247 di data 14 settembre 2005 e n. 3230 di data 29 dicembre 2005 con le quali è stato ampliato l'ambito delle professionalità previste nelle predette liste di esperti in materia comunitaria;
CONSIDERATO che il richiamato Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 prevede che, su iniziativa dello Stato membro, i Fondi possano finanziare le attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo dei programmi operativi insieme alle attività volte a rafforzare la capacità amministrativa connessa all'attuazione dei Fondi;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2903 dd. 23 novembre 2007 con la quale è stata disciplinata la costituzione di una lista unica di esperti in materia comunitaria presso la Presidenza della Regione Relazioni internazionali e comunitarie;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3057 dd. 07 dicembre 2007 con la quale vengono apportate modifiche alla DGR n. 2903 dd. 23.11.2007 riguardo ai requisiti personali e motivi di incompatibilità;
VISTO l'art. 7 comma 6 del Dlgs 165/2001, come da ultimo modificato dalla L.224/07 (legge finanziaria 2008), il quale subordina il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo ad esperti di "particolare e comprovata specializzazione universitaria";
ATTESO che nelle sopraccitate deliberazioni, ai fini del conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo, è prevista l'iscrizione anche di soggetti privi del titolo di studio di laurea e in possesso del solo diploma di scuola media superiore;
VISTO l'art. 15 comma 16 della L.R. 12/2009 il quale prevede, nel caso di conferimento di incarichi di natura occasionale o coordinata continuativa, la possibilità di prescindere dal requisito della "comprovata specializzazione universitaria" per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi;
RITENUTO pertanto di modificare il testo della delibera n.2903 dd. 23.11.2007, come successivamente modificato dalla delibera n. 3057 dd. 07.12.2007, limitando la possibilità di iscrizione ai soggetti in possesso del diploma di scuola media superiore qualora iscritti ad ordini o albi pertinenti con l'oggetto dell'incarico;
RITENUTO opportuno uniformare l'esperienza professionale richiesta di cui agli incarichi della richiamata delibera n.2903 dd. 23.11.2007, come successivamente modificata dalla delibera n. 3057 dd. 07.12.2007, per tutte le tipologie di incarichi professionali previsti richiedendo come requisito minimo per l'iscrizione un'esperienza professionale anche non retribuita, successiva al titolo di studio conseguito, effettiva e complessiva non inferiore ad un anno;
RITENUTO inoltre opportuno, ai fini di una maggiore garanzia di capacità professionale acquisita, richiedere quale criterio preferenziale, l'aver svolto master e corsi di specializzazione post laurea presso enti ed istituti accreditati a livello nazionale e comunitario;
CONSIDERATA, per le motivazioni sopradescritte, la necessità di apportare modifiche e/o integrazioni all'Allegato 1, parte integrante del testo della delibera n. 2903 dd. 23.11.2007, come successivamente modificato dalla delibera n. 3057 dd. 07.12.2007;
RITENUTO quindi di modificare l'Allegato 1, da ultimo citato, inserendo al punto 6, tra i titoli di studio richiesti per l'ottenimento di incarichi professionali riguardanti attività di controllo di primo livello e attività di informazione, pubblicità e comunicazione istituzionale , la frase: "*Diploma di scuola media superiore conseguito in Italia o all'estero, ovvero titolo di studio riconosciuto equivalente dallo Stato Italiano e iscrizione ad ordini o albi pertinenti con l'incarico da svolgere*; ovvero *Titolo di studio di cui al nuovo ordinamento universitario del D.M. 03 novembre 1999 n. 509, ovvero Laurea (L.) oppure Laurea Specialistica (L.S.) oppure Laurea del Vecchio ordinamento conseguita in Italia o all'estero, ovvero titolo di studio riconosciuto equivalente dallo Stato italiano*;" al posto della frase "*Diploma di scuola media superiore conseguito in Italia o all'estero, ovvero titolo di studio riconosciuto equivalente dallo Stato Italiano*",
RITENUTO altresì di sostituire, nell'Allegato 1 medesimo, la frase "*Esperienza professionale: post-diploma, effettiva, retribuita, complessiva* ***pari o non inferiore a quattro anni***" con la frase: "*Esperienza professionale: successiva al titolo di studio conseguito, effettiva, complessiva* ***non inferiore ad un anno***"

RITENUTO infine di sostituire al punto 7 dell'Allegato 1 medesimo, tra i criteri preferenziali, la frase "*l'aver svolto master/corsi di specializzazione post laurea nell'ambito delle materie di competenza*" con la frase *"l'aver svolto master/corsi di specializzazione post laurea nell'ambito delle materie di competenza presso enti ed istituti accreditati a livello nazionale e comunitario"*
RITENUTO conseguentemente, di modificare la scheda personale riassuntiva in recepimento alle modifiche dell'Allegato 1:
all'unanimità,

DELIBERA

1. di approvare l'Allegato 1 parte integrante del testo della presente delibera che sostituisce il precedente Allegato 1 facente parte della delibera n. 2903 dd. 23.11.2007, successivamente modificata dalla delibera 3057 dd. 07.12.2007;
2. di pubblicare la presente deliberazione, comprensiva degli allegati, sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: TONDO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_48_1_DGR_2537_2_ALL1

Allegato 1

1. **Istituzione e finalità**

Presso la Presidenza della Regione Relazioni internazionali e comunitarie è istituita una **lista di esperti individuali**, per le esigenze di cui in premessa, cui verrà conferito, secondo necessità, un apposito incarico.

La struttura direzionale intende mettere a disposizione dell'Amministrazione Regionale una banca dati per selezionare esperti di elevata specializzazione che abbiano requisiti tali da rispondere alle diverse attività di assistenza tecnica ed alle tipologie di intervento che di volta in volta saranno attivate in considerazione delle esigenze della Direzione e – estensivamente - dell'Amministrazione regionale.

2. **Risorse finanziarie**

Le spese faranno carico alle voci del bilancio regionale corrispondenti ai progetti e/o iniziative afferenti ai fondi strutturali e/o agli altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali specificatamente connessi all'oggetto dell'incarico assegnato.

3. **Documenti da presentare**

Le candidature devono essere presentate compilando i documenti di seguito descritti di cui agli allegati A, B e C che costituiscono parte integrante della presente deliberazione:

- **Allegato A**: richiesta di iscrizione, in competente bollo, conforme allo schema allegato, firmata in originale.
- **Allegato B**: scheda personale riassuntiva.
- **Allegato C**: *curriculum vitae* in formato europeo (*Europass*), firmato in originale con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 675/1996 e 196/2003 e Regolamento (CE) n. 45/2001 (il CV dovrà contenere indicazione specifica della quantificazione temporale per mm/aa dell'esperienza lavorativa maturata e l'indicazione per esteso dell'ente/datore di lavoro presso cui sono state prestate le proprie prestazioni professionali).

Le candidature devono essere presentate compilando i documenti sopra indicati di cui agli allegati .A, .B e .C sia per la prima richiesta di iscrizione, sia per gli aggiornamento annuali richiesti, di cui al punto 7 del presente Avviso.

L'autentica della firma può essere effettuata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ossia allegando copia di un documento di identità chiaro e leggibile del soggetto firmatario, pena l'esclusione della candidatura.

La Presidenza della Regione Relazioni internazionali e comunitarie si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la veridicità dei dati riportati nel CV e di richiederne i documenti giustificativi.

I candidati prendono atto che la verifica di congruità tra quanto dichiarato all'atto della presentazione della domanda e quanto diversamente accertato dall'Amministrazione, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 76 del D.P.R. 28

dicembre 2000 n. 445, comporta l'immediata cancellazione dalla Sezione di appartenenza e l'adozione di ogni altra azione legale eventualmente conseguente.

Le candidature incomplete, imprecise o non corrispondenti ai criteri minimi di iscrizione saranno escluse. In particolare saranno escluse le schede che non presenteranno corrispondenza tra le aree professionali/programmi/settori e le esperienze professionali indicate nel *curriculum vitae*.

Non è ammessa la candidatura di società, enti, associazioni, ecc. Potranno accedere alla lista solo i singoli esperti operanti presso a tali persone giuridiche, se in possesso dei requisiti richiesti.

La Lista unica non prevede la predisposizione di graduatorie.

Le Direzioni e gli Enti regionali si avvarranno di tale strumento per selezionare esperti che possiedano requisiti tali da rispondere alle singole finalità ed alle tipologie di intervento che si vorranno di volta in volta attivare.

4. Criteri di ammissibilità

Sono richiesti per l'ammissione alla lista i seguenti requisiti personali:

- cittadinanza italiana o della Repubblica di San Marino o di uno degli stati membri dell'Unione Europea, di cui al D.P.C.M. n.174/94, fermi restando l'adeguata conoscenza della lingua italiana e tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
- compimento del 18° anno di età;
- godimento dei diritti civili e politici, anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza ovvero ad altro Comune;
- non essere stati licenziati da un precedente pubblico impiego né destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- non avere riportato condanne penali che costituiscano impedimento, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, per la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni.

Tutti i requisiti previsti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura.

5. Conoscenze minime richieste

Conoscenze linguistiche:

- perfetta padronanza scritta e orale della lingua italiana;
- **buona** conoscenza di **almeno una delle seguenti lingue ufficiali della UE: inglese**, **francese**, **tedesco.**

Conoscenze informatiche: buona conoscenza di

- sistemi operativi e applicativi informatici di larga diffusione (Windows; Office Professional - Word, Excel);

- Internet e Posta elettronica.

6. Requisiti professionali minimi richiesti

Le persone interessate a presentare domanda per l'inserimento nella lista unica devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- per l'ottenimento di incarichi professionali **limitatamente** all'**attività di controllo di I livello di programmi e progetti finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali** e **attività di informazione, pubblicità e comunicazione istituzionale in materia comunitaria e/o internazionale anche attraverso l'utilizzo di risorse derivanti dai Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali**:

- Titolo di studio:
- Diploma di scuola media superiore conseguito in Italia o all'estero, ovvero titolo di studio riconosciuto equivalente dallo Stato Italiano e iscrizione ad ordini o albi pertinenti con l'incarico da svolgere;
- ovvero
- Titolo di studio di cui al nuovo ordinamento universitario del D.M. 03 novembre 1999 n. 509, ovvero Laurea (L.) oppure Laurea Specialistica (L.S.) oppure Laurea del Vecchio ordinamento conseguita in Italia o all'estero, ovvero titolo di studio riconosciuto equivalente dallo Stato italiano;
- Esperienza professionale: successiva al titolo di studio conseguito, effettiva, complessiva **non inferiore ad un anno** di attività esperita e comprovata presso Enti pubblici o privati riferita ad **almeno tre delle aree professionali** di ambito comunitario o internazionale sottoelencate:
    - Assistenza nell'individuazione di linee strategiche prioritarie nell'ambito dei programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali
    - Assistenza nell'elaborazione e redazione di programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
    - Assistenza tecnica nell'attuazione e gestione di programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
    - Monitoraggio di programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
    - Valutazione di programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
    - Attività di controllo di I e II livello di programmi e progetti finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
    - Elaborazione di progetti a valere su programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
    - Gestione di progetti finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
    - Rendicontazione di progetti finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
    - Verifica e validazione delle rendicontazione presentate sui progetti finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
    - Attività di informazione, comunicazione e pubblicità sui programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali.

- Elaborazione di documentazione su tematiche europee utile per renderne possibile la fruizione da parte degli utenti e degli operatori del settore;
- Realizzazione e aggiornamento di pagine web sul sito dell'Amministrazione di riferimento;
- Realizzazione di progetti grafici/pubblicazioni inerenti i programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
- Definizione ed implementazione delle linee programmatiche di un piano di comunicazione;
- Attività di organizzazione e gestione dei rapporti con le Autorità di Gestione dei Fondi strutturali per la realizzazione di informazioni sui Programmi operativi;
- Attività di promozione dell'Amministrazione e/o del territorio in ambito internazionale, per il confronto e gli scambi di esperienze a livello europeo;
- Approccio strategico alla comunicazione tra pubblico e privato;
- Gestione e diffusione delle normative e programmi comunitari ed europei presso le istituzioni locali attraverso coordinamento delle attività fra i settori;
- Teorie e tecniche della comunicazione pubblica e le strategie di informazione comunitaria.

e nell'ambito di almeno **uno dei programmi di riferimento** sottoelencati:

- Programma Obiettivo 1 Convergenza, Obiettivo 2 Competitività;
- Programmi finanziati attraverso FSE;
- Programmi finanziati attraverso FEOGA (FEASR) e SFOP (FEP);
- Programmi Obiettivo 3 cooperazione territoriale (ex INTERREG): transfrontalieri, transnazionali, interregionale;
- Programmi finanziati attraverso altri fondi comunitari;
- Programmi di cooperazione internazionale finanziati con fondi regionali, nazionali, internazionali.

ovvero

- per l'ottenimento di incarichi professionali **in <u>tutte le aree professionali in materia comunitaria e/o internazionale</u>** sotto declinate:

- <u>Titolo di studio</u>: Titolo di studio di cui al nuovo ordinamento universitario del D.M. 03 novembre 1999 n. 509, ovvero Laurea (L.) oppure Laurea Specialistica (L.S.) oppure Laurea del Vecchio ordinamento conseguita in Italia o all'estero, ovvero titolo di studio riconosciuto equivalente dallo Stato italiano.
- <u>Esperienza professionale</u>: post-laurea, effettiva, complessiva **non inferiore ad un anno** di attività esperita e comprovata presso Enti pubblici o privati riferita ad **almeno tre delle aree professionali** di ambito comunitario o internazionale sottoelencate:

  - Assistenza nell'individuazione di linee strategiche prioritarie nell'ambito dei programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali
  - Assistenza nell'elaborazione e redazione di programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
  - Assistenza tecnica nell'attuazione e gestione di programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
  - Monitoraggio di programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
  - Valutazione di programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
  - Attività di controllo di I e II livello di programmi e progetti finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
  - Elaborazione di progetti a valere su programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
  - Gestione di progetti finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;

- Rendicontazione di progetti finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
- Verifica e validazione delle rendicontazione presentate sui progetti finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
- Attività di informazione, comunicazione e pubblicità sui programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali.
- Elaborazione di documentazione su tematiche europee utile per renderne possibile la fruizione da parte degli utenti e degli operatori del settore;
- Realizzazione e aggiornamento di pagine web sul sito dell'Amministrazione di riferimento;
- Realizzazione di progetti grafici/pubblicazioni inerenti i programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
- Definizione ed implementazione delle linee programmatiche di un piano di comunicazione;
- Attività di organizzazione e gestione dei rapporti con le Autorità di Gestione dei Fondi strutturali per la realizzazione di informazioni sui Programmi operativi;
- Attività di promozione dell'Amministrazione e/o del territorio in ambito internazionale, per il confronto e gli scambi di esperienze a livello europeo;
- Approccio strategico alla comunicazione tra pubblico e privato;
- Gestione e diffusione delle normative e programmi comunitari ed europei presso le istituzioni locali attraverso coordinamento delle attività fra i settori;
- Teorie e tecniche della comunicazione pubblica e le strategie di informazione comunitaria.

e nell'ambito di almeno **uno dei programmi di riferimento** sottoelencati:

- Programma Obiettivo 1 Convergenza, Obiettivo 2 Competitività;
- Programmi finanziati attraverso FSE;
- Programmi finanziati attraverso FEOGA (FEASR) e SFOP (FEP);
- Programmi Obiettivo 3 cooperazione territoriale (ex INTERREG): transfrontalieri, transnazionali, interregionale;
- Programmi finanziati attraverso altri fondi comunitari;
- Programmi di cooperazione internazionale finanziati con fondi regionali, nazionali, internazionali.

In considerazione dell'esperienza lavorativa pregressa la lista sarà distinta in due profili professionali:

- Junior — da uno a cinque anni di esperienza professionale nel settore di competenza

- Senior — oltre cinque anni di esperienza professionale nel settore di competenza

7. <u>Criteri preferenziali</u>

Costituiranno criteri preferenziali nella selezione degli esperti (da indicare dettagliatamente nel CV):

- l'aver svolto master/corsi di specializzazione post laurea nell'ambito delle materie di competenza presso enti ed istituti accreditati a livello nazionale comunitario;
- l'aver svolto tirocini formativi/*work experience* negli specifici settori lavorativi in considerazione presso Enti pubblici o privati;
- l'aver svolto la propria attività professionale presso un ufficio Politiche comunitarie oppure presso istituti che si occupano prevalentemente di relazioni internazionali e comunitarie o imprese quali: Agenzie di sviluppo locale, Enti di formazione, società di Consulenza, Enti di promozione europea ex LR 6/89 o comunque altri soggetti privati specificatamente attivi nelle materie comunitarie e internazionali, sportelli informativi europei e di altri

uffici (relazioni con il pubblico, comunicazione e rapporti con la stampa, cultura, giovani e istruzione, etc) che svolgano al loro interno una attività legata all'Unione Europea od alle relazioni internazionali;

- possedere conoscenze di base delle procedure amministrative e contabili degli Enti pubblici e quelle di rendicontazione di contributi comunitari e/o delle Organizzazioni Internazionali;
- possedere una buona conoscenza di ulteriori **lingue ufficiali della UE oltre a quella richiesta al precedente punto 4.**
- possedere una buona conoscenza di Software di editing grafico come Photoshop (Adobe), Illustrator (Adobe), InDesign (Adobe), Acrobat (Adobe), Paint Shop Pro (Jasc).

Nell'attribuzione di specifici incarichi, nei quali – ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione - si considererà rilevante la competenza per materia e/o l'area geografica di interesse, costituiranno criteri preferenziali di valutazione le indicazioni (facoltative) da parte dei candidati dei settori di specializzazione e delle aree geografiche di interesse di cui alle tabelle contenute nell'allegato B alla presente delibera.

8. Modalità di presentazione delle candidature

Le candidature redatte secondo le modalità di cui al precedente punto 3. Documenti da presentare devono essere presentate in busta chiusa ovvero pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso la Presidenza della Regione Relazioni internazionali e comunitarie, Via Udine n. 9 – 34132 Trieste, **dal 1° al 31 marzo di ogni anno**.

In sede di primo avvio del bando i termini per la presentazione delle candidature saranno comunicati a mezzo di decreto del Direttore centrale da pubblicarsi sul BUR.

Nel caso detto termine scadesse in un giorno festivo, esso verrà prorogato al primo giorno lavorativo successivo. La medesima disposizione si intende estesa agli aggiornamenti delle candidature.

Nel caso di trasmissione postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede la data del timbro postale purché la raccomandata pervenga alla struttura direzionale entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

Sul plico chiuso dovrà essere riportata la dicitura "Avviso per la costituzione di una lista di esperti in materia comunitaria e internazionale presso la Presidenza della Regione Relazioni internazionali e comunitarie" pena la non ammissibilità della candidatura.

La candidatura, oltre che in cartaceo, dovrà essere compilata anche in forma elettronica ed inviata al seguente indirizzo mail: listaunicaesperti@regione.fvg.it.

In nessun caso l'invio della documentazione in forma elettronica potrà sostituire l'invio cartaceo della stessa nelle forme e nei termini sopra indicati.

I candidati ammessi dovranno provvedere ad aggiornare la propria documentazione curriculare **dal 1° al 31 gennaio di ogni anno successivo a quello di iscrizione nella lista**, seguendo le medesime modalità dettate per l'iscrizione, di cui al punto 3; in difetto di tale aggiornamento il nominativo dell'esperto iscritto sarà cancellato d'ufficio.

9. Ammissibilità delle candidature

Le candidature sono ritenute ammissibili se:

- sono pervenute entro le date di scadenza previste dal presente Avviso, così come indicate al punto 6 ed al punto 7;
- sono pervenute secondo le modalità previste dal punto 6, ovvero in busta chiusa e riportanti la dicitura "Avviso per la costituzione di una lista di esperti in materia comunitaria e internazionale presso la Presidenza della Regione Relazioni internazionali e comunitarie".
- vi è corretta e completa compilazione della modulistica cartacea prevista per la presentazione della candidatura;
- sono presentate da un soggetto in possesso dei requisiti richiesti.

La valutazione circa l'ammissibilità delle candidature è ad insindacabile giudizio della Direzione.

La struttura direzionale provvederà, a proprio insindacabile giudizio, all'individuazione del soggetto cui affidare, secondo necessità, un determinato incarico mediante convenzione da stipularsi con il Dirigente competente, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base di una valutazione comparativa delle domande pervenute, tenuto conto della tipologia dell'incarico da affidare, della rilevanza del curriculum vitae rispetto all'oggetto della prestazione e della disponibilità ad effettuare la stessa nei tempi richiesti.

Nel caso la struttura direzionale ritenga che due o più soggetti inseriti nella Lista siano potenzialmente idonei ad assolvere l'incarico professionale richiesto, la Direzione potrà, di propria autonoma iniziativa e senza obbligo alcuno, convocare i suddetti candidati per effettuare un ulteriore colloquio di valutazione.

10. Approvazione della Lista unica

La Lista unica viene approvata con Decreto del Vicedirettore centrale e successivamente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché sul sito ufficiale della stessa.

Le successive iscrizioni alla Lista vengono ugualmente approvate con Decreto del Vicedirettore centrale e successivamente pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché sul sito ufficiale della stessa. Parimenti avviene per gli aggiornamenti annuali obbligatori per gli esperti già iscritti.

L'iscrizione alla Lista è obbligatoria per ottenere il conferimento di incarichi da parte della Direzione. Non sussiste obbligo, tuttavia, per l'Amministrazione di avvalersi delle prestazioni professionali degli iscritti alla Lista medesima, né sussiste un obbligo di chiamata nei confronti di tutti gli iscritti.

Gli esperti iscritti alla Lista saranno selezionati in base a specifiche richieste di assistenza tecnica o ad esigenze individuate dalla Presidenza della Regione Relazioni internazionali e comunitarie o dell'Amministrazione Regionale tenendo conto delle esperienze tecniche e professionali.

11. Condizioni di incompatibilità

Sono incompatibili:

- i Dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti locali, salvo previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza;
- gli appartenenti ad organi istituzionali, associazioni di categoria, parti sociali, enti bilaterali;
- le persone fisiche inserite nei gruppi di lavoro, i soggetti singoli o raggruppati in A.T.I. che svolgano attività finanziate nell'ambito dei fondi strutturali di competenza della Presidenza della Regione Relazioni internazionali e comunitarie limitatamente al medesimo programma o iniziativa
- le persone fisiche che svolgano incarichi o attività di consulenza e assistenza a favore di terzi possibili beneficiari o effettivi beneficiari di progetti e iniziative, finanziate nell'ambito del medesimo programma o iniziativa qualora, a giudizio dell'Amministrazione regionale, rilevi un'effettiva incompatibilità nella gestione dei diversi incarichi o attività.

La condizione di incompatibilità rileva al momento dell'assunzione dell'incarico. E' pertanto consentito presentare la candidatura segnalando, nella richiesta di iscrizione, il motivo dell'incompatibilità e dichiarando, nel contempo, la disponibilità a rimuovere, immediatamente, detta condizione, prima dell'assunzione dell'incarico.

La mancata dichiarazione di quanto previsto nel presente articolo comporta automaticamente la non ammissibilità della candidatura e la cancellazione immediata dalla Lista.

12. Compenso

Il compenso per le prestazioni professionali oggetto degli incarichi formalizzati attraverso la procedura di cui al precedente art. 6, definito in dettaglio nelle condizioni contrattuali, sarà in ogni caso commisurato:

a. al profilo professionale del singolo esperto;

b. all'impegno richiesto ed agli obiettivi da raggiungere in relazione al singolo incarico;

e definito a seguito di procedura negoziata tra le parti previa presentazione di un'offerta di prestazione di servizi a fronte di una richiesta da parte dell'Amministrazione regionale, conformemente a quanto previsto dalla normativa in materia di affidamento di incarichi di prestazione di lavoro autonomo ovvero da quella relativa ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e non potrà in alcun caso superare una quantificazione massima (a giornata/uomo) pari a:

- € 250,00.- (a giornata/uomo) per il profilo Junior;

- € 350,00.- (a giornata/uomo) per il profilo Senior.

Per giornata/uomo si intende un impegno lavorativo giornaliero pari o comunque non inferiore a ore 7.30

Nell'ambito dell'affidamento dell'incarico dovrà essere data priorità all'offerta economica resa ed alla capacità professionale dedotta dagli allegati prodotti nonché del tempo di realizzazione dell'incarico affidato.

13. Trattamento dei dati

La documentazione pervenuta dai candidati per l'iscrizione alla Lista verrà trattata nel rispetto dei d. lgs. 675/1996 e 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e Regolamento (CE) n. 45/2001, e successive modifiche e integrazioni.

Si informa che:

- Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale.
- Il trattamento dei dati sarà effettuato dalla Presidenza della Regione Relazioni internazionali e comunitarie, con sede in Trieste, Via Udine n. 9, nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti.
- I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale da affidare o affidato.
- Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento nell'elenco e l'eventuale affidamento dell'incarico professionale; il rifiuto di rispondere comporta il mancato inserimento nell'elenco e il non affidamento dell'incarico.
- All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 della legge 196/2003 "Codice in materia di dati personali".
- Il responsabile per il trattamento dei dati è il Vicedirettore centrale dalla Presidenza della Regione Relazioni internazionali e comunitarie, dott. Giuseppe Napoli.

Allegato A

Presidenza della Regione, Relazioni internazionali e comunitarie
Via Udine, 9
34132 TRIESTE

RICHIESTA DI ISCRIZIONE
ALLA LISTA DI ESPERTI

Nome …………………………………………………………………………………
Cognome………………………………………………………………………………
nata/o a ………………………………………………………………………………
Residente a ……………………………………………………………………………
Codice fiscale …………………………………………………………………………
Partita IVA ……………………………………………………………………………
Recapiti telefonici ……………………………………………………………………
E mail:…………………………………………………………………………………

CHIEDE

di essere ammessa/o a far parte della Lista unica di esperti di cui all'Avviso pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. …… dd. ……..,

A tal fine allega alla propria domanda:

- scheda personale riassuntiva (**Allegato B**);
- Curriculum vitae compilato utilizzando il formato *Europass* (**Allegato C**) e firmato in originale, nonché

dichiara

- di avere una perfetta padronanza scritta e orale della lingua italiana;
- di avere una buona conoscenza di almeno una delle seguenti lingue ufficiali della UE: **inglese**, **francese**, **tedesco**.
- di avere una buona conoscenza degli strumenti informatici ed operativi previsti dall'avviso;
- di non aver subito alcuna sentenza penale di condanna passata in giudicato, ovvero applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
- di essere in possesso dei requisiti personali richiesti dall'Avviso ai sensi dell' art. 4;
- di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti dall'Avviso secondo quanto specificato nell'Allegato B;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 11 dell'Avviso;

ovvero

- di trovarsi nella seguente condizione di incompatibilità (ex art. 11 dell'Avviso):
  ………………………………………………………………………………………
  e di essere disponibile a rimuovere, immediatamente, la condizione di incompatibilità al momento dell'assunzione dell'incarico da parte della struttura direzionale in indirizzo;
- di prendere atto che l'iscrizione alla Lista è obbligatoria per ottenere il conferimento di incarichi da parte della struttura direzionale e che tuttavia non sussiste obbligo per l'Amministrazione di avvalersi delle prestazioni professionali degli iscritti alla Lista medesima, né sussiste un obbligo di chiamata nei confronti di tutti gli iscritti;
- di essere disponibile a svolgere la propria attività presso gli uffici della Presidenza della Regione Relazioni internazionali e comunitarie, siti in Trieste, Via Udine, n. 9, ovvero nelle sedi indicate dalla struttura direzionale stessa;

- di prendere atto che la verifica di incongruità, tra quanto dichiarato all'atto della presentazione della richiesta di iscrizione e dell'allegato curriculum e quanto diversamente accertato dall'Amministrazione, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, comporta, altresì, l'immediata cancellazione dalla lista e l'adozione di ogni altra azione legale eventualmente conseguente.

Data ……………………………….

Firma ……………………………………………………….

Si allega alla presente:
Copia di un documento di identità chiaro e leggibile del soggetto firmatario ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per provvedere all'autentica della firma pena l'esclusione della candidatura.

Allegato B

Cognome ……………………………………………………………
Nome ………………………………………………………………...
nato/a a …………………………………………………………...il ……………………………………..
residente a ………………………………………………………...
in via/piazza ……………………...…………………………………...n. ………………….

Per l'ottenimento di incarichi professionali limitatamente all'attività di controllo di I livello di programmi e progetti finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali e attività di informazione, pubblicità e comunicazione istituzionale in materia comunitaria e/o internazionale anche attraverso l'utilizzo di risorse derivanti dai Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali:

Diploma

☐ Diploma di scuola media superiore
Diploma di
………………………………………………………………………………………………
conseguito presso………………………………………………………………………...

☐ ovvero titolo di studio riconosciuto equivalente dallo Stato italiano
Titolo di studio
………………………………………………………………………………………………
conseguito presso………………………………………………………………………...

☐ conseguita in Italia o
☐ all'estero, ovvero titolo di studio riconosciuto equivalente dallo Stato italiano.

☐ iscritto presso l'albo o l'ordine
………………………………………………………………………………………………..

Laurea
Titolo di studio di cui al nuovo ordinamento universitario del D.M. 03 novembre 1999 n. 509, ovvero Laurea (L.)
Laurea in (titolo e classe di appartenenza)
………………………………………………………………………………………………
conseguita presso………………………………………………………………………...

☐ ovvero Laurea Specialistica (L.S.)
Laurea in (titolo e classe di appartenenza)
………………………………………………………………………………………………
conseguita presso………………………………………………………………………...

☐ ovvero Laurea del Vecchio ordinamento
Laurea in (titolo e classe di appartenenza)

....

conseguita presso...

- ☐ conseguita in Italia o
- ☐ all'estero, ovvero titolo di studio riconosciuto equivalente dallo Stato italiano.

Per l'ottenimento di incarichi professionali in tutte le aree professionali in materia comunitaria e/o internazionale

Laurea

Titolo di studio di cui al nuovo ordinamento universitario del D.M. 03 novembre 1999 n. 509, ovvero Laurea (L.)

Laurea in (titolo e classe di appartenenza)

....

conseguita presso...

☐ ovvero Laurea Specialistica (L.S.)

Laurea in (titolo e classe di appartenenza)

....

conseguita presso...

☐ ovvero Laurea del Vecchio ordinamento

Laurea in (titolo e classe di appartenenza)

....

conseguita presso...

- ☐ conseguita in Italia o
- ☐ all'estero, ovvero titolo di studio riconosciuto equivalente dallo Stato italiano.

Master o corsi di specializzazione

☐ Master

Master in (indicare il titolo e la durata)...

conseguito presso...

☐ Corso di specializzazione/perfezionamento

Corso di specializzazione/perfezionamento *(indicare il titolo e la durata)*...

....

conseguito presso...

Tirocini formativi/Work experience

☐ *Tirocini formativi*

Indicare l'Ente presso cui si è svolto il tirocinio, il settore di competenza e la durata in mm/aa)...

………

☐ *Work experience*
Indicare l'Ente presso cui si è svolto il tirocinio, il settore di competenza e la durata in mm/aa)…………………………………………………………………………………………………
………

Esperienza lavorativa

Junior:
- ☐ da 1 anno a 3 anni
- ☐ da 3 anni a 5 anni

Senior:
- ☐ da 5 anni a 10 anni
- ☐ da 10 anni a 15 anni
- ☐ oltre 15 anni

Aree di esperienza professionale
(indicare le aree con un numero da 1 a 8 in relazione alle esperienze professionali maturate, con riferimento al CV presentato, partendo dal numero più basso per indicare l'area in cui si vanta una maggiore esperienza professionale; min 3 max 8 aree – non sono ammesse attribuzioni di punteggi identici per aree diverse)
- ☐ Assistenza nell'individuazione di linee strategiche prioritarie nell'ambito dei programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali
- ☐ Assistenza nell'elaborazione e redazione di programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
- ☐ Assistenza tecnica nell'attuazione e gestione di programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
- ☐ Monitoraggio di programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
- ☐ Valutazione di programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
- ☐ Attività di controllo di I e II livello di programmi e progetti finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
- ☐ Elaborazione di progetti a valere su programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
- ☐ Gestione di progetti finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
- ☐ Rendicontazione di progetti finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
- ☐ Verifica e validazione delle rendicontazione presentate sui progetti finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;

- ☐ Attività di informazione, comunicazione e pubblicità sui programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali.
- ☐ Elaborazione di documentazione su tematiche europee utile per renderne possibile la fruizione da parte degli utenti e degli operatori del settore;
- ☐ Realizzazione e aggiornamento di pagine web sul sito dell'Amministrazione di riferimento;
- ☐ Realizzazione di progetti grafici/pubblicazioni inerenti i programmi finanziati attraverso i Fondi strutturali comunitari e/o altri fondi internazionali, comunitari, nazionali, regionali;
- ☐ Definizione ed implementazione delle linee programmatiche di un piano di comunicazione;
- ☐ Attività di organizzazione e gestione dei rapporti con le Autorità di Gestione dei Fondi strutturali per la realizzazione di informazioni sui Programmi operativi;
- ☐ Attività di promozione dell'Amministrazione e/o del territorio in ambito internazionale, per il confronto e gli scambi di esperienze a livello europeo;
- ☐ Approccio strategico alla comunicazione tra pubblico e privato;
- ☐ Gestione e diffusione delle normative e programmi comunitari ed europei presso le istituzioni locali attraverso coordinamento delle attività fra i settori;
- ☐ Teorie e tecniche della comunicazione pubblica e le strategie di informazione comunitaria

Programmi di riferimento

(indicare i programmi con un numero da 1 a 5 in relazione alle esperienze professionali maturate, con riferimento al CV presentato, partendo dal numero più basso per indicare il programma in cui si vanta una maggiore esperienza professionale; min 1 max 5 programmi - non sono ammesse attribuzioni di punteggi identici per programmi diversi)

- ☐ Programma Obiettivo 1 Convergenza, Obiettivo 2 Competitività;
- ☐ Programmi finanziati attraverso FSE;
- ☐ Programmi finanziati attraverso FEOGA (FEASR) e SFOP (FEP);
- ☐ Programmi Obiettivo 3 cooperazione territoriale (ex INTERREG): transfrontalieri, transnazionali, interregionale;
- ☐ Programmi finanziati attraverso altri fondi comunitari;
- ☐ Programmi di cooperazione internazionale finanziati con fondi regionali, nazionali, internazionali;
- ☐ Altro (specificare)

Eventuali settori di specializzazione

(indicare i settori con un numero da 1 a 5 in relazione alle esperienze professionali maturate, con riferimento al CV presentato, partendo dal numero più basso per indicare il settore in cui si vanta una maggiore esperienza professionale; max 5 settori – non sono ammesse attribuzioni di punteggi identici per settori diversi)

- ☐ Sviluppo rurale/agroindustria
- ☐ Ambiente/biodiversità
- ☐ Infrastrutture
- ☐ Public Utilities
- ☐ Trasporti
- ☐ Sanità e welfare
- ☐ Informatica
- ☐ Società e tecnologie dell'informazione/Multimedialità
- ☐ Comunicazione/Pubblicità/Grafica
- ☐ Energia

- ☐ Commercio internazionale
- ☐ Internazionalizzazione delle PMI e/o dei sistemi produttivi locali
- ☐ Formazione alle imprese ed agli operatori della PA
- ☐ Politica industriale e commerciale/Servizi reali alle imprese
- ☐ Cultura/Spettacolo/Sport
- ☐ Ricerca scientifica e tecnologica
- ☐ Relazioni pubbliche
- ☐ Ufficio stampa
- ☐ Urbanistica/Gestione del territorio/Pianificazione territoriale
- ☐ Turismo
- ☐ Marketing territoriale
- ☐ Concorrenza e aiuti di Stato
- ☐ Servizi sociali e diritti umani
- ☐ Cooperazione allo sviluppo

Aree geografiche di interesse
(indicare le aree con un numero da 1 a 5 in relazione alle esperienze professionali maturate, con riferimento al CV presentato, e/o all'interesse personale, partendo dal numero più basso per indicare l'area in cui si vanta una maggiore esperienza professionale o si nutre un maggiore interesse; max 5 aree - non sono ammesse attribuzioni di punteggi identici per aree diverse)

- ☐ Unione Europea
- ☐ Paesi europei candidati
- ☐ Paesi Balcanici
- ☐ Paesi Europa dell'Est
- ☐ Paesi ex URSS
- ☐ Africa mediterranea
- ☐ America settentrionale
- ☐ America centrale e America latina
- ☐ Medio oriente
- ☐ Asia
- ☐ Oceania

Competenze linguistiche
(con riferimento al CV presentato)

Lingua	*Elementare*	*Buono*	*Eccellente*
Lingua 1	☐	☐	☐
Lingua 2	☐	☐	☐
Lingua 3	☐	☐	☐
Lingua 4	☐	☐	☐

Competenze informatiche

- ☐ Sistemi operativi e applicativi informatici di larga diffusione (Windows; Office Professional - Word, Excel);

- ☐ Internet e Posta elettronica
- ☐ Software di editing grafico come Photoshop (Adobe), Illustrator (Adobe), InDesign (Adobe), Acrobat (Adobe), Paint Shop Pro (Jasc)
- ☐ Altro (specificare)

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 675/1996 e 196/2003 e Regolamento (CE) n. 45/2001

Firma

Curriculum Vitae Europass	Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)
Informazioni personali	
Nome(i) / Cognome(i)	**Nome(i) Cognome(i)** Facoltativo (v. istruzioni)
Indirizzo(i)	Numero civico, via, codice postale, città, nazione. Facoltativo (v. istruzioni)
Telefono(i)	Facoltativo (v. istruzioni) Cellulare: Facoltativo (v. istruzioni)
Fax	Facoltativo (v. istruzioni)
E-mail	Facoltativo (v. istruzioni)
Cittadinanza	Facoltativo (v. istruzioni)
Data di nascita	Facoltativo (v. istruzioni)
Sesso	Facoltativo (v. istruzioni)
Occupazione desiderata/Settore professionale	**Facoltativo (v. istruzioni)**
Esperienza professionale	
Date	Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente ricoperto. Facoltativo (v. istruzioni)
Lavoro o posizione ricoperti	
Principali attività e responsabilità	
Nome e indirizzo del datore di lavoro	
Tipo di attività o settore	
Istruzione e formazione	
Date	Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con successo. Facoltativo (v. istruzioni)
Titolo della qualifica rilasciata	
Principali tematiche/competenze professionali possedute	
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	
Livello nella classificazione nazionale o internazionale	Facoltativo (v. istruzioni)
Capacità e competenze personali	
Madrelingua(e)	**Precisare madrelingua(e)**
Altra(e) lingua(e)	

Autovalutazione	**Comprensione**	**Parlato**	**Scritto**

Livello europeo (*)	Ascolto		Lettura		Interazione orale		Produzione orale			
Lingua										
Lingua										

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali	Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)
Capacità e competenze organizzative	Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)
Capacità e competenze tecniche	Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)
Capacità e competenze informatiche	Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)
Capacità e competenze artistiche	Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)
Altre capacità e competenze	Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)
Patente	Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria. (facoltativo, v. istruzioni)
Ulteriori informazioni	Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. (facoltativo, v. istruzioni)
Allegati	Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni)

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_48_1_DGR_2555_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2009, n. 2555

LR 29/2005, art. 87 e seguenti. Individuazione definitiva dei locali storici del Friuli Venezia Giulia della prima edizione di censimento - Anno 2007.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli articoli 87 e segg. della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, recante "Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>", e successive modifiche e integrazioni, che dispongono l'effettuazione da parte dell'Amministrazione regionale, in collaborazione con i Comuni, del censimento degli esercizi pubblici e commerciali con almeno sessanta anni di vita che abbiano valore storico, artistico, ambientale o che costituiscano testimonianza storica, culturale e tradizionale presenti sul territorio regionale;

CONSIDERATO che le Associazioni di tutela dei locali storici, unitamente alle Associazioni e agli istituti aventi la finalità della tutela del patrimonio culturale, possono indicare ai Comuni e alla Regione i locali meritevoli di essere censiti e collaborare alla formazione dei documenti di censimento;

ATTESO che, in esecuzione a quanto prescritto dal comma 2 del precitato articolo 87 della legge regionale 29/2005, sono state adottate, con propria deliberazione n. 1798 di data 28 luglio 2006, la scheda e la metodologia di rilevazione per la raccolta dei dati, approvando di conseguenza la scheda-tipo e le linee-guida di censimento;

ATTESO inoltre che, successivamente all'adozione di detta deliberazione giuntale, ha preso avvio la prima edizione del censimento de quo la cui conclusione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 16, comma 2, della legge regionale 12 aprile 2007, n. 7, modificativo dell'articolo 87, comma 2, della citata legge regionale 29/2005, è intervenuta al 30 settembre 2007, con possibili segnalazioni in via diretta ai Comuni da parte dei privati (proprietari dei locali o associazioni culturali interessate alla tutela dei locali storici) entro il 30 novembre 2007;

TENUTO CONTO che con lettere circolari n. 1/2008, ad prot. 2566 di data 29 gennaio 2008 e n. 2/2008 ad prot. 16597/COMM di data 27 giugno 2008 la Direzione centrale attività produttive ha fornito ai Comuni indicazioni operative in ordine alle modalità di integrazione del materiale di censimento 2007, fissando al 30 giugno e, in casi di maggior onere documentale, al 30 settembre 2008 i termini per la deliberazione delle necessarie integrazioni;

VISTO l'articolo 5, comma 41, della legge regionale 28 dicembre 2007 n. 30 (Legge strumentale alla manovra di bilancio <<Legge strumentale 2008>>), modificativo del comma 7 dell'articolo 87 della legge regionale 29/2005, ai sensi del quale i Comuni della regione provvedono alla revisione annuale del censimento in parola entro il 31 marzo di ogni anno e, pertanto, a partire dall'anno 2008;

CONSIDERATO che l'Amministrazione regionale è tenuta a rendere ai Comuni il numero dei locali storici presenti sul territorio, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 87 della legge regionale 29/2005;

VISTE le proprie deliberazioni n. 1584 dd. 6 agosto 2008, n. 2910 dd. 30 dicembre 2008 e n. 2061 dd. 17 settembre 2009 con le quali sono stati individuati quali "Locale Storico del Friuli Venezia Giulia" ex articoli 87 e segg. della legge regionale 29/2005 i pubblici esercizi, gli esercizi commerciali e le farmacie censiti e deliberati come attività economiche in possesso dei requisiti di legge dalle Amministrazioni comunali per l'anno 2007;

CONSIDERATO che la Direzione centrale attività produttive ha concluso l'istruttoria riferita alle ulteriori integrazioni apportate alla documentazione di censimento per l'anno 2007 dai Comuni interessati ed ha disposto l'archiviazione, nei confronti di queste Amministrazioni, delle schede di censimento pervenute incomplete, incongrue ovvero prive degli elementi comprovanti i requisiti delle attività economiche candidate al riconoscimento di cui agli articoli 87 e segg. della legge regionale 29/2005, rappresentando loro, nel contempo, la facoltà di procedere ad un'integrazione del materiale di censimento nell'ambito delle revisioni annuali di cui al comma 7 del sopra richiamato articolo 87;

PRESO ATTO che il Servizio competente ha provveduto con le note di data 15 settembre 2009 - ad prot. 21637/PROD/COMM - e di data 6 ottobre 2009 - ad prot. 22932/PROD/COMM - a richiedere ai Comuni aderenti al censimento 2007 la segnalazione di eventuali variazioni verificatesi *medio tempore* in ordine ai requisiti degli esercizi censiti che possano comportare la perdita della qualifica acquisita, nonché le modifiche intervenute alla denominazione degli stessi;

ATTESO che, in ragione dell'intervenuta conclusione delle precitate attività di rilevazione e di aggiornamento, rivelatesi di particolare laboriosità per la circostanza della risposta non tempestiva di diverse

Amministrazioni comunali, è ora possibile rendere ai Comuni il risultato della prima edizione del censimento dei locali storici condotta nell'anno 2007, così come previsto dall'articolo 87 della legge regionale 29/2005, anche per le finalità contributive di cui al decreto del Presidente della Regione n. 0351/Pres. di data 30 ottobre 2007 in materia di sostegno della loro tutela e valorizzazione;
RITENUTO quindi di provvedere all'individuazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 87 della legge regionale 29/2005, relativamente all'anno 2007 quale prima edizione di censimento dei locali storici, del numero definitivo di esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande nonché di farmacie presenti sul territorio regionale in possesso dei requisiti di "Locale Storico del Friuli Venezia Giulia" operando una ricognizione rispetto alle attività economiche già riconosciute ovvero escluse per effetto delle proprie deliberazioni n. 1584/2008, n. 2910/2008 e 2061/2009, così come riassunto negli allegati sub "A" e "B" al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante;
VISTA la propria deliberazione n. 376 del 29 febbraio 2009 con cui, ai sensi dell'articolo 91 della sopra menzionata legge regionale 29/2005, la Giunta regionale ha approvato l'adozione del marchio di "Locale Storico del Friuli Venezia Giulia" e del relativo manuale d'uso così come proposti dall'Agenzia per lo sviluppo del turismo - TurismoFVG;
RICHIAMATO il disposto dell'articolo 89, comma 2, della legge regionale 29/2005 e del relativo regolamento attuativo emanato con il sopra citato decreto del Presidente della Regione n. 0351/Pres./2007;
RITENUTO opportuno rinviare a successive proprie deliberazioni l'individuazione dei restanti esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché farmacie risultanti dalla validazione del materiale di censimento riferito alla seconda e terza edizione - anni 2008 e 2009 ed alle relative integrazioni delle medesime annualità;
VISTO lo Statuto di autonomia;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Nell'ambito della prima edizione di censimento - anno 2007 sono individuate in via definitiva, per le motivazioni indicate in narrativa, quali "Locale Storico del Friuli Venezia Giulia" ai sensi del disposto di cui agli articoli 87 e segg. della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, le attività economiche di cui all'allegato "A" che forma parte integrante della presente deliberazione e sostituisce gli allegati "A" delle proprie deliberazioni n. 1584 di data 6 agosto 2008, n. 2910 di data 30 dicembre 2008 e n. 2061 di data 17 settembre 2009.
2. Sono escluse dall'individuazione di cui al punto 1 le attività economiche di cui all'allegato "B" che forma parte integrante della presente deliberazione e sostituisce gli allegati "B" delle proprie deliberazioni n. 1584 di data 6 agosto 2008, n. 2910 di data 30 dicembre 2008 e n. 2061 di data 17 settembre 2009, per i motivi riportati nel medesimo allegato.
3. Le attività economiche di cui all'allegato "A" della presente deliberazione sono autorizzate, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 91 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, ad utilizzare la denominazione di "Locale Storico del Friuli Venezia Giulia" ed il relativo marchio, secondo le modalità indicate nel relativo manuale d'uso adottato con propria deliberazione della n. 376 del 29 febbraio 2009.
4. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_48_1_DGR_2555_2_ALL1

Allegato "A"

ESERCIZI INDIVIDUATI QUALI "LOCALE STORICO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA"
Censimento 2007

LEGENDA
P.E. = Pubblico esercizio
E.C. = Esercizio commerciale
F. = Farmacia

CODICE LOCALE	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE LOCALE	INDIRIZZO	TIPOLOGIA ATTIVITA'	ANZIANITA' ATTIVITA' DOCUMENTATA*	REQUISITI D.G.R. 1798/2006		
							A	B	C
LOCALI RISPONDENTI A TUTTI I REQUISITI DI CUI ALLE LETTERE a), b) e c) - D.G.R. 1798 dd. 28.07.2006 -									
031008_001	GO	Gradisca d'Isonzo	Drogheria Patuna	Via Ciotti, 16	E.C.	1878	x	x	x
031008_002	GO	Gradisca d'Isonzo	Farmacia Alla Quercia	Via Ciotti, 26	F.	1919	x	x	x
031012_001	GO	Monfalcone	Mazzoli Drogheria e Ferramenta	Corso del Popolo, 5	E.C.	1898	x	x	x
093005_001	PN	Azzano Decimo	Pascotto Elvira	Piazza S. Michele Arcangelo, 27 - Fagnigola	E.C.+P.E.	1931	x	x	x
093033_001	PN	Pordenone	Cartoleria Ellero	Corso Vittorio Emanuele II, 29	E.C.	1927	x	x	x
093033_004	PN	Pordenone	Populin Riccardo Domus	Corso Vittorio Emanuele II, 9/A	E.C.	1945	x	x	x
093033_002	PN	Pordenone	La Vecia Osteria del Moro	Via Castello, 2	P.E.	1883	x	x	x
093033_003	PN	Pordenone	Pasticceria Peratoner	Corso Vittorio Emanuele II, 22/B	P.E.	1872	x	x	x
093037_002	PN	Sacile	Farmacia Alberto Bechi	Piazza del Popolo, 31	F.	1932	x	x	x
093044_001	PN	Spilimbergo	Cartoleria Aviani	Via Mazzini, 12	E.C.	1927	x	x	x
093044_002	PN	Spilimbergo	Osteria al Bachero	Via Pilacorte, 5	P.E.	1934	x	x	x
030001_001	UD	Aiello	Farmacia Ranut del dott. Tresca	Via XXIV Maggio, 1	F.	1945	x	x	x
030009_001	UD	Basiliano	Ostarie Là di Buccin	Via Col di lana, 2 - Blessano	P.E.	1881	x	x	x
030014_001	UD	Buttrio	Al Parco	Via Stretta, 7	P.E.	1941	x	x	x
030026_001	UD	Cividale del Friuli	Farmacia Fornasaro	Corso Mazzini, 24	F.	1923	x	x	x
030026_002	UD	Cividale del Friuli	Farmacia Minisini	Largo Boiani, 11	F.	1935	x	x	x
030029_001	UD	Comeglians	Bar Centrale	Via Roma, 33	P.E.+ E.C.	1908	x	x	x
030043_001	UD	Gemona del Friuli	Al Central	Via Vicinale, 4	P.E.	1922	x	x	x
030070_001	UD	Palmanova	Farmacia Lipomani	Borgo Aquileia, 22	F.	1915	x	x	x
030081_001	UD	Prato Carnico	Da Biagio	Fraz. Osais, 10	P.E. + E.C.	1909	x	x	x
030110_001	UD	Socchieve	Osteria di Nonta	Via San Maurizio, 1 - Nonta	P.E.	1926	x	x	x
030114_001	UD	Talmassons	Al Mulin	Via Tomadini, 82	E.C.	1946	x	x	x
030116_001	UD	Tarcento	Farmacia Di Lenarda	Piazza Libertà, 5	F.	1893	x	x	x
030123_002	UD	Torviscosa	Farmacia Dr. Grigolini	Piazza del Popolo, 2	F.	1947	x	x	x
030123_001	UD	Torviscosa	Bar Circolo	P.zza Franco Marinotti, 1	P.E.	1940	x	x	x
030129_003	UD	Udine	Calzature Marcolini	Piazza Marconi, 9	E.C.	1935	x	x	x
030129_005	UD	Udine	Chiarandini Giuliano & C. Ferramenta	Piazza Marconi, 7	E.C.	1927	x	x	x
030129_006	UD	Udine	Del Fabro Oggetti d'arte	Via Gemona, 68	E.C.	1928	x	x	x

Allegato "A"

ESERCIZI INDIVIDUATI QUALI "LOCALE STORICO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA"
Censimento 2007

CODICE LOCALE	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE LOCALE	INDIRIZZO	TIPOLOGIA ATTIVITA'	ANZIANITA' ATTIVITA' DOCUMENTATA*	REQUISITI D.G.R. 1798/2006		
							A	B	C
030129_012	UD	Udine	Fiascaris	Viale Tricesimo, 35	E.C.	1927	x	x	x
030129_013	UD	Udine	Furio Furlanetto Abbigliamento Tessuti Confezioni	Via Cavour, 17/b	E.C.	1928	x	x	x
030129_014	UD	Udine	Italico Ronzoni Gioielleria Orologeria	Via Mercerie, 1	E.C.	1927	x	x	x
030129_017	UD	Udine	Società Artigiana Vetrai	Piazzale D'Annunzio, 30	E.C.	1944	x	x	x
030129_018	UD	Udine	Toso Mode	Via Gemona, 42	E.C.	1927	x	x	x
030129_019	UD	Udine	Trangoni Angela	Via Pelliccerie, 12	E.C.	1892	x	x	x
030129_022	UD	Udine	Zagolin Cappelli Abbigliamento	Via Mercatovecchio, 3	E.C.	1739	x	x	x
030129_007	UD	Udine	Farmacia Beltrame	Piazza Libertà, 9	F.	1876	x	x	x
030129_008	UD	Udine	Farmacia Cadamuro	Via Mercatovecchio, 22	F.	1883	x	x	x
030129_009	UD	Udine	Farmacia Manganotti	Via Poscolle, 10	F.	1892	x	x	x
030129_010	UD	Udine	Farmacia A. Colutta	Via C. Battisti, 18	F.	1904	x	x	x
030129_011	UD	Udine	Farmacia Colutta	Via Mazzini, 13	F.	1883	x	x	x
030129_002	UD	Udine	Bar Delser	Via Cavour, 18	P.E.	1932	x	x	x
030129_004	UD	Udine	Caucigh Bar Pasticceria	Via Gemona, 36	P.E.	1927	x	x	x
030129_015	UD	Udine	Osteria e alimentare San Pietro	Via Lumignacco, 87/89	P.E.	1935	x	x	x
030129_016	UD	Udine	Pizzeria Trattoria Alla Lampara	Via A.L. Moro, 63	P.E.	1932	x	x	x
030129_020	UD	Udine	Trattoria Ai Frati	Piazzetta Antonini, 5	P.E.	1932	x	x	x
030129_021	UD	Udine	Trattoria Al Chianti	Via Marinelli, 4	P.E.	1932	x	x	x
030129_117	UD	Udine	Contarena Caffè	Via Cavour, 1	P.E.	1922	x	x	x
030129_001	UD	Udine	Bar Coloniali Pozzo	Piazzale Cella, 9	P.E. + E.C.	1936	x	x	x
LOCALI RISPONDENTI AL REQUISITO a) E AL REQUISITO b) OVVERO c) - D.G.R. 1798 dd. 28.07.2006 -									
031002_001	GO	Cormons	Il Cantiniere	Via Bellini, 61 - Fraz. Borgnano	P.E.	1921	x	x	-
031002_002	GO	Cormons	Old Station	Via Friuli, 133	P.E.	1897	x	x	-
031002_004	GO	Cormons	Trattoria Al Giardinetto	Via G. Matteotti, 54	P.E.	1898	x	x	-
031002_003	GO	Cormons	Pasticceria panetteria R. Simonit	Via G. Matteotti, 88	P.E. + E.C.	1911	x	-	x
031007_001	GO	Gorizia	Katoliška Knjigarna - Libreria Cattolica	Piazza della Vittoria, 25	E.C.	1931	x	x	-
031008_004	GO	Gradisca d'Isonzo	Ferramenta D. B.	Via Ciotti, 10	E.C.	1934	x	-	x
031008_006	GO	Gradisca d'Isonzo	Pizzamiglio frutta e verdura	Via Dante Alighieri, 36	E.C.	1938	x	x	-
031008_003	GO	Gradisca d'Isonzo	Caffè Centrale	Piazza Unità d'Italia, 15	P.E.	1947	x	x	-
031008_005	GO	Gradisca d'Isonzo	Osteria Alla Concordia	Via Garibaldi, 43	P.E.	1939	x	x	-
031008_007	GO	Gradisca d'Isonzo	Ristorante bar Al Trieste	Piazza Unità d'Italia, 27	P.E.	1919	x	x	-
031009_001	GO	Grado	Cartolibreria Moderna	V.le Europa Unita, 31	E.C.	1940	x	-	x
031012_006	GO	Monfalcone	Ditta Utili e Successori	Corso del Popolo, 14	E.C.	1881	x	x	-
031012_007	GO	Monfalcone	Farmacia alla Salute	Via C. Cosulich, 117	F.	1943	x	x	-
031012_002	GO	Monfalcone	Bar De Pellegrin	Via Duca d'Aosta, 102	P.E.	1924	x	x	-
031012_003	GO	Monfalcone	Bar Municipio	Piazza della Repubblica, 1	P.E.	1935	x	x	-

Allegato "A"

ESERCIZI INDIVIDUATI QUALI "LOCALE STORICO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA"
Censimento 2007

CODICE LOCALE	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE LOCALE	INDIRIZZO	TIPOLOGIA ATTIVITA'	ANZIANITA' ATTIVITA' DOCUMENTATA*	REQUISITI D.G.R. 1798/2006		
							A	B	C
031012_004	GO	Monfalcone	Caffè Carducci	Via Duca d'Aosta, 83	P.E.	1908	x	x	-
031012_005	GO	Monfalcone	Caffè Corso	Corso del Popolo, 63	P.E.	1934	x	x	-
093001_001	PN	Andreis	Antica Osteria Molassa	Via Prapiero, 29	P.E.	1947	x	x	-
093015_001	PN	Claut	S.O.M.S. Cooperativa di Consumo	Via A. Giordani, 20	E.C.	1927	x	x	-
093025_003	PN	Maniago	Meni dei Piatti 1885	Piazza Italia, 3	E.C.	1930	x	x	-
093025_001	PN	Maniago	Bar Bomboniera	Piazza Italia, 58	P.E.	1924	x	x	-
093025_002	PN	Maniago	Bar Ristorante Leon d'Oro	Piazza Italia, 1	P.E.	1866	x	x	-
093031_001	PN	Polcenigo	Edicola Minatelli	Piazzetta Madonna, 8	E.C.	1933	x	x	-
093031_002	PN	Polcenigo	Forno Santin	Via Coltura, 24	E.C.	1936	x	x	-
093032_001	PN	Porcia	Bar al Feudo	Via Marconi, 8	P.E.	1919	x	x	-
093032_002	PN	Porcia	Bar Redigolo	Via Cartiera, 22 - Rorai Piccolo	P.E.	1939	x	-	x
093032_003	PN	Porcia	Hosteria dei Golosi	Via Marconi, 34	P.E.	1946	x	x	-
093032_004	PN	Porcia	Pizzeria al Castello	Via De Pellegrini, 1	P.E.	1947	x	x	-
093033_005	PN	Pordenone	Abbigliamento Gaspardo	Corso Vittorio Emanuele II, 26/A	E.C.	1946	x	x	-
093033_008	PN	Pordenone	Antica Confetteria	Corso Vittorio Emanuele II, 24/C	E.C.	1933	x	x	-
093033_010	PN	Pordenone	Balbinot Lauro	Corso Vittorio Emanuele II, 42	E.C.	1927	x	x	-
093033_011	PN	Pordenone	Caccia Edoardo	Corso Vittorio Emanuele II, 1/A	E.C.	1937	x	-	x
093033_015	PN	Pordenone	Cevolin Guglielmo cicli	Corso Vittorio Emanuele II, 58/D	E.C.	1927	x	x	-
093033_021	PN	Pordenone	Fioreria Romanin	Corso Vittorio Emanuele II, 20/A	E.C.	1927	x	x	-
093033_023	PN	Pordenone	Gioielleria Delle Vedove	Corso Vittorio Emanuele II, 28/B	E.C.	1927	x	x	-
093033_024	PN	Pordenone	Gioielleria Marini	Corso Vittorio Emanuele II, 12	E.C.	1928	x	x	-
093033_025	PN	Pordenone	Giovanetti	Corso Vittorio Emanuele II, 32/C	E.C.	1874	x	x	-
093033_027	PN	Pordenone	Liquori Ferronato	Corso Vittorio Emanuele II, 58/C	E.C.	1931	x	x	-
093033_029	PN	Pordenone	Macelleria Al Corso	Corso Vittorio Emanuele II, 24/A	E.C.	1938	x	x	-
093033_030	PN	Pordenone	Macelleria Gregoris	Corso Garibaldi, 3	E.C.	1929	x	x	-
093033_032	PN	Pordenone	Oreficeria Senigaglia	Corso Vittorio Emanuele II, 8/A	E.C.	1929	x	x	-
093033_033	PN	Pordenone	Oreficeria Toffolon	Corso Vittorio Emanuele II, 34	E.C.	1928	x	x	-
093033_034	PN	Pordenone	Osteria Antico Burchiello	Corso Garibaldi, 11/D	P.E.	1933	x	x	-
093033_036	PN	Pordenone	Tabacchi Migotto	Corso Vittorio Emanuele II, 31/E	E.C.	1929	x	x	-
093033_037	PN	Pordenone	Tabacchi Brusadin	Corso Garibaldi, 11/E	E.C.	1867	x	x	-
093033_038	PN	Pordenone	Tabacchi Naclerio	Corso Garibaldi, 2	E.C.	1936	x	x	-
093033_039	PN	Pordenone	Tagliariol	Corso Garibaldi, 21	E.C.	1927	x	x	-
093033_018	PN	Pordenone	Farmacia Alla Fede	Corso Vittorio Emanuele II, 19	F.	1907	x	x	-
093033_019	PN	Pordenone	Farmacia Kossler	Corso Garibaldi, 26	F.	1912	x	x	-
093033_020	PN	Pordenone	Farmacia Rimondi	Corso Vittorio Emanuele II, 35	F.	1880	x	x	-
093033_006	PN	Pordenone	All'antico Cervo	Viale Martelli, 7	P.E.	1933	x	x	-

Allegato "A"

ESERCIZI INDIVIDUATI QUALI "LOCALE STORICO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA"
Censimento 2007

CODICE LOCALE	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE LOCALE	INDIRIZZO	TIPOLOGIA ATTIVITA'	ANZIANITA' ATTIVITA' DOCUMENTATA*	REQUISITI D.G.R. 1798/2006		
							A	B	C
093033_007	PN	Pordenone	Alla Catina	Piazza C. Benso Conte di Cavour, 10	P.E.	1927	x	x	-
093033_009	PN	Pordenone	Antica trattoria Al Gallo	Via San Marco, 10	P.E.	1922	x	x	-
093033_012	PN	Pordenone	Caffè Municipio	Corso Vittorio Emanuele II, 58	P.E.	1933	x	x	-
093033_013	PN	Pordenone	Caffè Nuovo	Via Mazzini, 1	P.E.	1910	x	x	-
093033_014	PN	Pordenone	Caffé Portorico	Corso Vittorio Emanuele II, 13	P.E.	1934	x	x	-
093033_016	PN	Pordenone	Da Zelina	Piazza San Marco, 13	P.E.	1927	x	x	-
093033_017	PN	Pordenone	Dry Bridge	Viale Michelangelo Grigoletti, 13	P.E.	1916	x	x	-
093033_022	PN	Pordenone	Gelateria Zampolli	Piazza San Marco, 10/A	P.E.	1929	x	x	-
093033_026	PN	Pordenone	La Ferrata	Via Gorizia, 7	P.E.	1889	x	x	-
093033_028	PN	Pordenone	London Pub	Corso Vittorio Emanuele II, 12	P.E.	1927	x	x	-
093033_031	PN	Pordenone	Mingot 1807 Antica Osteria	Via Maggiore, 101	P.E.	1927	x	x	-
093033_035	PN	Pordenone	Palace Hotel Moderno	V.le Martelli, 1	P.E.	1943	x	x	-
093033_040	PN	Pordenone	Torrefazione Grosmi	Corso Vittorio Emanuele II, 6/A	P.E.	1927	x	x	-
093037_003	PN	Sacile	Abbigliamento Da Re	Piazza del Popolo, 19	E.C.	1906	x	x	-
093037_004	PN	Sacile	Alimentari Rivaletto	Via Mercato, 7-11	E.C.	1927	x	x	-
093037_009	PN	Sacile	Gioielleria Mutti	Piazza del Popolo, 29	E.C.	1927	x	x	-
093037_008	PN	Sacile	Farmacia all'Esculapio-Romor	Via Garibaldi, 21	F.	1935	x	x	-
093037_005	PN	Sacile	Bar Enoteca Al 32	Via Garibaldi, 32	P.E.	1935	x	x	-
093037_006	PN	Sacile	Bar Trattoria Cavour	Via Cavour, 31	P.E.	1939	x	x	-
093037_007	PN	Sacile	Caffè Commercio	Piazza del Popolo, 11	P.E.	1907	x	x	-
093037_010	PN	Sacile	Il Pedrocchino	Piazza IV Novembre, 4	P.E.	1939	x	x	-
093042_001	PN	Sequals	Al Fogolar da Mander	Via Garibaldi, 5 - Solimbergo	P.E.	1890	x	x	-
093044_004	PN	Spilimbergo	Calzature Desirèe	Via Savorgnan, 7	E.C.	1927	x	x	-
093044_005	PN	Spilimbergo	Calzature Menini Pilade	Corso Roma, 3	E.C.	1927	x	x	-
093044_006	PN	Spilimbergo	Cartolibreria Athena	Corso Roma, 28	E.C.	1929	x	x	-
093044_007	PN	Spilimbergo	De Biasio	Via Mazzini, 5	E.C.	1911	x	x	-
093044_008	PN	Spilimbergo	Del Dò	Corso Roma, 16	E.C.	1927	x	x	-
093044_010	PN	Spilimbergo	Gioielleria Gerometta	Corso Roma, 5	E.C.	1923	x	x	-
093044_011	PN	Spilimbergo	Le Carni	Corso Roma, 18	E.C.	1935	x	x	-
093044_013	PN	Spilimbergo	Libreria Menini	Corso Roma, 68	E.C.	1927	x	x	-
093044_014	PN	Spilimbergo	Libreria Moderna	Corso Roma, 34	E.C.	1938	x	x	-
093044_015	PN	Spilimbergo	Macelleria De Rosa	Corso Roma, 36	E.C.	1927	x	x	-
093044_016	PN	Spilimbergo	Menini Ada calzature	Corso Roma, 27	E.C.	1927	x	x	-
093044_017	PN	Spilimbergo	Ottica De Rosa	Vicolo Chiuso, 17	E.C.	1931	x	x	-
093044_018	PN	Spilimbergo	Panificio Longo	Via Marco Volpe, 27	E.C.	1927	x	x	-
093044_019	PN	Spilimbergo	Tabacchi Piu	Corso Roma, 60	E.C.	1928	x	x	-

Allegato "A"

ESERCIZI INDIVIDUATI QUALI "LOCALE STORICO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA"
Censimento 2007

CODICE LOCALE	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE LOCALE	INDIRIZZO	TIPOLOGIA ATTIVITA'	ANZIANITA' ATTIVITA' DOCUMENTATA*	REQUISITI D.G.R. 1798/2006		
							A	B	C
093044_009	PN	Spilimbergo	Farmacia Santorini	Corso Roma, 40	F.	1723	x	x	-
093044_003	PN	Spilimbergo	Caffé Commercio	Viale Barbacane, 8	P.E.	1931	x	x	-
030003_001	UD	Ampezzo	Bar alla Piazza	Piazza Zona Libera 1944, 27	P.E.	1937	x	x	-
030003_002	UD	Ampezzo	Caffè alla Vittoria	Via Nazionale, 51	P.E.	1919	x	x	-
030004_001	UD	Aquileia	Aquila Nera	Piazza Garibaldi, 5	P.E.	1927	x	x	-
030004_002	UD	Aquileia	Patriarchi	Via Giulia Augusta, 12/A	P.E.	1927	x	x	-
030007_001	UD	Attimis	Osteria là di Maur	Via Campolongo, 30	P.E.	1930	x	x	-
030013_001	UD	Buja	Caffé Centrale	Via Santo Stefano, 25	P.E.	1910	x	x	-
030016_001	UD	Campoformido	Osteria Trattoria Al Trattato	Piazza Trattato, 4	P.E.	1936	x	x	-
030138_001	UD	Campolongo Tapogliano	Panificio Toso	Corso Volta, 5	E.C.	1938	x	x	-
030019_001	UD	Cassacco	Osteria da Giustina	P.zza A. Noacco, 13	P.E.	1927	x	x	-
030026_005	UD	Cividale del Friuli	Edicola Bront	Piazza Paolo Diacono, 2	E.C.	1922	x	x	-
030026_006	UD	Cividale del Friuli	Ferramenta Piccoli	Corso Mazzini, 17	E.C.	1753	x	x	-
030026_003	UD	Cividale del Friuli	Caffè Longobardo	Piazza Diacono, 6	P.E.	1920	x	x	-
030026_004	UD	Cividale del Friuli	Caffè San Marco	Largo Boiani, 5-7	P.E.	1925	x	x	-
030026_007	UD	Cividale del Friuli	Osteria Bar Al Tempietto	Via Michele della Torre, 2	P.E.	1919	x	x	-
030026_008	UD	Cividale del Friuli	Ristorante Al Monastero - La Taverna di Bacco	Via Adelaide Ristori, 9	P.E.	1931	x	x	-
030026_009	UD	Cividale del Friuli	Ristorante Al Pomo d'oro	Piazza San Giovanni, 20	P.E.	1938	x	x	-
030029_002	UD	Comeglians	Alle Alpi	Via Roma, 39	P.E.	1919	x	x	-
030037_002	UD	Fagagna	Al Castello	Via San Bartolomeo, 18	P.E.	1927	x	x	-
030037_003	UD	Fagagna	Al Norge	Via Udine, 35	P.E.	1927	x	x	-
030037_004	UD	Fagagna	Alla Posta	Via Umberto I°, 18	P.E.	1935	x	x	-
030037_005	UD	Fagagna	Le Brente	Via Maggiore, 77 - Madrisio	P.E.	1936	x	x	-
030037_001	UD	Fagagna	Al Bàcar/ Macelleria Lizzi	Via Umberto I°, 27-29	P.E.+ E.C.	1913	x	x	-
030038_001	UD	Fiumicello	Calzature Pozzar	Via A. Gramsci, 69	E.C.	1919	x	x	-
030040_001	UD	Forni Avoltri	Bar Ristorante Al Sole	Via Belluno, 14	P.E.	1908	x	x	-
030062_001	UD	Mortegliano	Oreficeria Loris	Via Udine, 14	E.C.	1941	x	x	-
030062_002	UD	Mortegliano	Trattoria Ai Tre Amici	Via Cavour, 17	P.E.	1897	x	x	-
030070_004	UD	Palmanova	Alimentari Cuberli	Borgo Cividale, 19	E.C.	1927	x	x	-
030070_008	UD	Palmanova	Cappelleria Bordignon	Piazza Grande, 25	E.C.	1910	x	x	-
030070_009	UD	Palmanova	Cressati Olinto	Borgo Cividale, 4	E.C.	1903	x	x	-
030070_012	UD	Palmanova	Ferramenta Prez	Piazza Grande 13/A	E.C.	1929	x	x	-
030070_013	UD	Palmanova	Ahmodo	Piazza Grande, 15	E.C.	1909	x	x	-
030070_014	UD	Palmanova	Morlacco calzature	Borgo Aquileia, 2	E.C.	1927	x	x	-
030070_016	UD	Palmanova	Oreficeria Osso	Borgo Aquileia, 7	E.C.	1921	x	x	-
030070_017	UD	Palmanova	Panificio Francescato	Borgo Aquileia, 24	E.C.	1921	x	x	-

Allegato "A"

ESERCIZI INDIVIDUATI QUALI "LOCALE STORICO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA"
Censimento 2007

CODICE LOCALE	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE LOCALE	INDIRIZZO	TIPOLOGIA ATTIVITA'	ANZIANITA' ATTIVITA' DOCUMENTATA*	REQUISITI D.G.R. 1798/2006		
							A	B	C
030070_020	UD	Palmanova	Tutto per la casa	Borgo Cividale, 21	E.C.	1905	x	x	-
030070_011	UD	Palmanova	Farmacia San Nicolò del dott. A. Morandini	Piazza Grande, 3	F.	1941	x	x	-
030070_002	UD	Palmanova	Al Cappello	Borgo Udine, 44	P.E.	1915	x	x	-
030070_003	UD	Palmanova	Al Convento	Borgo Aquileia, 10	P.E.	1939	x	x	-
030070_005	UD	Palmanova	Bar Piazza	Piazza Grande, 64	P.E.	1931	x	x	-
030070_006	UD	Palmanova	Caffè Municipio	Piazza Grande, 1	P.E.	1908	x	x	-
030070_007	UD	Palmanova	Campana d'Oro	Borgo Udine, 25/b	P.E.	1927	x	x	-
030070_010	UD	Palmanova	Enoteca ai Provveditori	Borgo Udine, 26	P.E.	1938	x	x	-
030070_019	UD	Palmanova	Trattoria San Marco	Viale San Marco, 36	P.E.	1917	x	x	-
030072_002	UD	Pasian di Prato	Mercerie Lidia	Via Santa Caterina, 6/8	E.C.	1937	x	x	-
030072_001	UD	Pasian di Prato	Bar Covre	Via Santa Caterina, 36	P.E.	1919	x	x	-
030081_002	UD	Prato Carnico	Bar Centrale	Fraz. Prato, 29	P.E.	1905	x	x	-
030085_001	UD	Prepotto	Osteria Al Copari	Via Craoretto, 1	P.E.	1940	x	x	-
030090_001	UD	Reana del Rojale	Da Marcuzzi	Via Celio Nanino, 51	E.C.	1915	x	-	x
030090_002	UD	Reana del Rojale	Da Rochet	Via Rosta Ferracina, 8 - Zompitta	P.E.	1925	x	x	-
030090_003	UD	Reana del Rojale	Da Fratin	Via Gastone Valente, 6 - Qualso	P.E.	1885	x	x	-
030092_001	UD	Resia	Osteria Alla Speranza	Via Prato, 3	P.E.	1902	x	x	-
030095_001	UD	Rive d'Arcano	Osteria Trattoria Al Gnotul	Via Roma, 25	P.E.	1898	x	x	-
030099_004	UD	San Daniele del Friuli	Bottega del Prosciutto	Via Umberto I°, 2/4	E.C.	1935	x	x	-
030099_001	UD	San Daniele del Friuli	Al Cantinon	Via Battisti, 2	P.E.	1920	x	x	-
030099_003	UD	San Daniele del Friuli	Osteria al Ponte	Via Tagliamento, 13	P.E.	1927	x	x	-
030099_002	UD	San Daniele del Friuli	La Casa del Prosciutto	Via Teobaldo Ciconi, 24	P.E. + E.C.	1906	x	x	-
030103_001	UD	San Pietro al Natisone	Osteria alla Fontana	Via Oculis, 10	P.E.	1927	x	x	-
030110_002	UD	Socchieve	Bar al Cervo	Via Vincenzo Bellini, 26 - Lungis	P.E.	1928	x	x	-
030110_003	UD	Socchieve	Bar La Stella	Via Nazionale, 9	P.E.	1922	x	x	-
030110_004	UD	Socchieve	Osteria alla Buona Vite	Via Roma, 34 - Mediis	P.E.	1922	x	x	-
030110_005	UD	Socchieve	Alla Rosa	Via Nazionale, 8	P.E.	1930	x	x	-
030116_002	UD	Tarcento	Autoricambi Percos	Via Angelo Angeli, 13	E.C.	1927	x	x	-
030116_008	UD	Tarcento	Spaggiari Mosè	Via Alfonso Morgante, 44	E.C.	1939	x	x	-
030116_003	UD	Tarcento	Bar Al Centrale	Via Giuseppe Garibaldi, 2	P.E.	1881	x	x	-
030116_004	UD	Tarcento	Bar Gelo Sport	Via Angelo Angeli, 7	P.E.	1927	x	x	-
030116_005	UD	Tarcento	Caffè Commercio	Piazza Libertà, 12	P.E.	1924	x	-	x
030116_006	UD	Tarcento	Osteria alla Speranza	Via Frangipane, 18	P.E.	1927	x	x	-
030116_007	UD	Tarcento	Osteria di Villafredda	Via Liruti, 7 - Loneriacco	P.E.	1931	x	x	-
030116_009	UD	Tarcento	Trattoria al Gjal Blanc	Via Alfieri, 16	P.E.	1932	x	x	-
030122_001	UD	Torreano	Bar da Checo	Piazza Malignani, 6	P.E.	1936	x	x	-

Allegato "A"

ESERCIZI INDIVIDUATI QUALI "LOCALE STORICO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA"
Censimento 2007

CODICE LOCALE	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE LOCALE	INDIRIZZO	TIPOLOGIA ATTIVITA'	ANZIANITA' ATTIVITA' DOCUMENTATA*	REQUISITI D.G.R. 1798/2006		
							A	B	C
030122_002	UD	Torreano	Locanda da Menia	Via delle Cave, 24	P.E.	1900	x	x	-
030123_004	UD	Torviscosa	La Dea Bendata	Via Roma, 5b	E.C.	1941	x	x	-
030123_005	UD	Torviscosa	Panificio Giuffrida	Via Resi Marinotti, 9	E.C.	1947	x	x	-
030123_006	UD	Torviscosa	Panificio Monticolo	Via Vittorio Veneto, 4	E.C.	1947	x	x	-
030123_003	UD	Torviscosa	Bar A Le Vit	Via Roma, 3/6	P.E.	1946	x	x	-
030126_001	UD	Treppo Carnico	Bar Ristorante Cristofoli	Via G. Matteotti, 10-12	P.E.	1898	x	x	-
030128_001	UD	Trivignano Udinese	Bar Olivo	Via Roma, 10	P.E.	1934	x	x	-
030128_002	UD	Trivignano Udinese	Harley Pub	Via della Filanda, 4 - Clauiano	P.E.	1936	x	x	-
030128_003	UD	Trivignano Udinese	Trattoria Milocco	Via Joppi, 10 - Merlana	P.E.	1930	x	x	-
030129_023	UD	Udine	ACER commercio vini	Via Manin, 16	E.C.	1946	x	x	-
030129_025	UD	Udine	Antica Fioreria Pravisani	Via Manin, 8	E.C.	1927	x	x	-
030129_040	UD	Udine	Boutique Prevedello	Piazza Matteotti, 6	E.C.	1934	x	x	-
030129_046	UD	Udine	Calzoleria Lombarda calzature e abbigliamento	Via Canciani, 6	E.C.	1935	x	x	-
030129_047	UD	Udine	Canova Art, Luxury and Tailoring Style	Piazza Matteotti, 24	E.C.	1928	x	x	-
030129_048	UD	Udine	Capitis Tegimena	Via Sarpi, 3/B	E.C.	1935	x	x	-
030129_049	UD	Udine	Croatto Gioielli	Via delle Erbe, 7	E.C.	1931	x	x	-
030129_059	UD	Udine	Franz Luciano Orologeria Gioielleria	Via Vittorio Veneto, 34/a	E.C.	1927	x	x	-
030129_060	UD	Udine	S. M.	Piazza Rizzi, 37/38	E.C.	1930	x	x	-
030129_061	UD	Udine	Gioielleria Antonutti Franz Orologi Argenti	Via Rialto, 17/b	E.C.	1935	x	x	-
030129_062	UD	Udine	L. Montalbano Oreficeria Orologeria	Via Cavour, 26/b	E.C.	1927	x	x	-
030129_063	UD	Udine	La Boutique del Pane	Via Cussignacco, 18	E.C.	1930	x	x	-
030129_064	UD	Udine	La Rinnovatrice Friulana Vendita Riparazioni	Via Savorgnana, 3	E.C.	1945	x	x	-
030129_065	UD	Udine	La Vitrum di M. Martini	Piazza Matteotti, 11/2	E.C.	1927	x	x	-
030129_066	UD	Udine	Laboratorio del Dolce Arte Pasticcera	Via Sottomonte, 2	E.C.	1927	x	x	-
030129_067	UD	Udine	Libreria Carducci	Piazza XX Settembre 1870, 16/A	E.C.	1930	x	x	-
030129_068	UD	Udine	Libreria R.Tarantola	Via Vittorio Veneto, 20	E.C.	1927	x	x	-
030129_069	UD	Udine	Macelleria Gremese	Via Grazzano, 28	E.C.	1935	x	x	-
030129_070	UD	Udine	Macelleria Michelutti Franco	Via del Carbone, 7	E.C.	1935	x	x	-
030129_071	UD	Udine	Macelleria Scialino	Via Bartolini, 2b	E.C.	1927	x	x	-
030129_072	UD	Udine	Mafalda Mercerie	Piazza Matteotti, 11	E.C.	1946	x	x	-
030129_073	UD	Udine	Magazzini Ai Combattenti	Piazza XX Settembre 1870, 3/A	E.C.	1935	x	x	-
030129_074	UD	Udine	Mariani Abbigliamento	Via Pelliccerie, 11	E.C.	1927	x	x	-
030129_075	UD	Udine	Max Mara	Piazza Libertà, 10	E.C.	1938	x	x	-
030129_090	UD	Udine	Ottica Giacobbi Emilio &Figli	Via Cavour, 15	E.C.	1935	x	x	-
030129_091	UD	Udine	Puppo	Via A.L. Moro, 14	E.C.	1927	x	x	-
030129_092	UD	Udine	Panificio Purinan Mario & C. Il Fornaio	Via del Gelso, 2	E.C.	1937	x	x	-
030129_094	UD	Udine	Peccol Vini Distribuzione	Via C. Percoto, 2/C	E.C.	1927	x	x	-

Allegato "A"

ESERCIZI INDIVIDUATI QUALI "LOCALE STORICO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA"
Censimento 2007

CODICE LOCALE	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE LOCALE	INDIRIZZO	TIPOLOGIA ATTIVITA'	ANZIANITA' ATTIVITA' DOCUMENTATA*	REQUISITI D.G.R. 1798/2006		
							A	B	C
030129_096	UD	Udine	Profumeria Gabassi	Via Vittorio Veneto, 26	E.C.	1940	x	x	-
030129_101	UD	Udine	Rivendita Tabacchi n.3 di Nadia Moretti	Via Mercatovecchio, 33	E.C.	1868	x	x	-
030129_102	UD	Udine	Romanelli Abbigliamento	Via delle Erbe, 5	E.C.	1933	x	x	-
030129_103	UD	Udine	Sorelle Troiano Intimo e Abbigliamento	Via Rialto, 2b	E.C.	1945	x	x	-
030129_104	UD	Udine	Alimentari Tami G.	Via Bartolini, 10	E.C.	1927	x	x	-
030129_115	UD	Udine	Tutto Giochi	Via Mercatovecchio, 35	E.C.	1927	x	x	-
030129_122	UD	Udine	Panificio Zoppè	Via Liguria, 280	E.C.	1927	x	x	-
030129_123	UD	Udine	Alimentari Ortofrutta Piani	Via Mentana, 5	E.C.	1927	x	x	-
030129_052	UD	Udine	Farmacia Sartogo	Via Cavour, 15	F.	1883	x	x	-
030129_053	UD	Udine	Farmacia Ariis	Via Pracchiuso, 46	F.	1913	x	-	x
030129_054	UD	Udine	Farmacia Asquini	Via Lombardia, 198/a	F.	1883	x	-	x
030129_055	UD	Udine	Farmacia Del Monte	Via del Monte, 6	F.	1883	x	x	-
030129_056	UD	Udine	Farmacia Eredi Fattor	Via Grazzano, 21	F.	1934	x	x	-
030129_057	UD	Udine	Farmacia Nobile	Piazzetta del Pozzo, 1	F.	1929	x	x	-
030129_058	UD	Udine	Farmacia Zambotto	Via Gemona, 78	F.	1927	x	x	-
030129_024	UD	Udine	Al Vapore	Vicolo Sillio, 8	P.E.	1932	x	x	-
030129_026	UD	Udine	Antica Osteria Al Fagiano	Via Zanon, 7	P.E.	1932	x	x	-
030129_027	UD	Udine	Ayers Rock	Piazza Rizzi, 36	P.E.	1923	x	x	-
030129_028	UD	Udine	Bar Al Tempio	Via Poscolle, 58	P.E.	1935	x	x	-
030129_029	UD	Udine	Bar Al Tram	Piazzale Chiavris, 18	P.E.	1938	x	x	-
030129_030	UD	Udine	Bar Americano	Piazza Libertà, 7	P.E.	1928	x	x	-
030129_031	UD	Udine	Bar Caffè San Giacomo	Piazza Matteotti, 23	P.E.	1935	x	x	-
030129_032	UD	Udine	Bar Da Artico	Via Poscolle, 58/D	P.E.	1939	x	x	-
030129_033	UD	Udine	Bar Gelateria Gianduia	Via Rialto, 2/e	P.E.	1934	x	x	-
030129_034	UD	Udine	Bar Vicich Oscarre	Piazza Marconi, 2/A	P.E.	1935	x	x	-
030129_035	UD	Udine	Bar Moroldo	Via Caccia, 47	P.E.	1927	x	x	-
030129_036	UD	Udine	Bar Oberdan	Via Trieste, 2	P.E.	1946	x	x	-
030129_037	UD	Udine	Bar Pasticceria Folegotto Carli	Via Vittorio Veneto, 36	P.E.	1932	x	x	-
030129_038	UD	Udine	Bar Pub Ciò che C'era	Piazza I° Maggio, 19	P.E.	1883	x	x	-
030129_039	UD	Udine	Bar Savio	Piazza XX Settembre, 2/B	P.E.	1939	x	x	-
030129_041	UD	Udine	Caffè Alla Rocca	Piazza Marconi, 9	P.E.	1935	x	x	-
030129_042	UD	Udine	Caffè Centrale	Via Poscolle, 8	P.E.	1932	x	x	-
030129_043	UD	Udine	Caffè Cotterli	Via Vittorio Veneto, 2	P.E.	1927	x	x	-
030129_044	UD	Udine	Caffè Tomaso	Via della Prefettura, 16/A	P.E.	1932	x	x	-
030129_045	UD	Udine	Caffè Zecchini	Piazza XX Settembre, 2	P.E.	1935	x	x	-
030129_050	UD	Udine	Da Luciano Gastronomia	Via Deciani, 86b	E.C.	1927	x	x	-
030129_076	UD	Udine	Ostaria La Svolta	Via Molin Nuovo, 160	P.E.	1935	x	x	-

Allegato "A"

ESERCIZI INDIVIDUATI QUALI "LOCALE STORICO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA"
Censimento 2007

CODICE LOCALE	PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE LOCALE	INDIRIZZO	TIPOLOGIA ATTIVITA'	ANZIANITA' ATTIVITA' DOCUMENTATA*	REQUISITI D.G.R. 1798/2006		
							A	B	C
030129_077	UD	Udine	Osteria Ai Barnabiti	Piazza Garibaldi, 3	P.E.	1876	x	x	-
030129_078	UD	Udine	Osteria Al Canarino	Via Cussignacco, 37	P.E.	1833	x	x	-
030129_079	UD	Udine	Osteria Al Cappello	Via Sarpi, 5	P.E.	1932	x	x	-
030129_080	UD	Udine	Osteria Al Fari Vecjio	Via Grazzano, 78/A	P.E.	1935	x	x	-
030129_081	UD	Udine	Osteria Al Fusar dal 1926	Via Pradamano, 25	P.E.	1935	x	x	-
030129_082	UD	Udine	Osteria Al Vecchio Stallo	Via Viola, 7	P.E.	1940	x	x	-
030129_083	UD	Udine	Osteria Alla Ghiacciaia	Via Zanon, 13	P.E.	1883	x	x	-
030129_084	UD	Udine	Osteria con cucina Nuovo Fiore	Piazza Rizzi, 11	P.E.	1918	x	x	-
030129_085	UD	Udine	Osteria Grappolo d'Oro	Via Stringher, 5/A	P.E.	1940	x	x	-
030129_086	UD	Udine	Osteria La Nicchia	Via Gemona, 15/A	P.E.	1883	x	x	-
030129_087	UD	Udine	Osteria La Taverna	Via C. Battisti, 2	P.E.	1876	x	x	-
030129_088	UD	Udine	Osteria La Torate	Piazzetta del Pozzo, 20	P.E.	1883	x	x	-
030129_089	UD	Udine	Osteria Sbarco dei Pirati	Via Bartolini, 12	P.E.	1920	x	x	-
030129_093	UD	Udine	Pasticceria Bar Galanda	Via Gemona, 7/A	P.E.	1938	x	x	-
030129_095	UD	Udine	Pizzeria Campana d'Oro	Piazza I° Maggio, 3	P.E.	1883	x	x	-
030129_097	UD	Udine	Antica Maddalena	Via Pelliccerie, 4	P.E.	1876	x	x	-
030129_098	UD	Udine	Ristorante Pizzeria Alla Concordia	Piazza I° Maggio, 8	P.E.	1932	x	x	-
030129_099	UD	Udine	Ristorante Pizzeria Manin	Via Manin, 9	P.E.	1883	x	x	-
030129_100	UD	Udine	Ristorante Vitello d'Oro	Via Valvason, 4	P.E.	1876	x	x	-
030129_105	UD	Udine	Trattoria Ai Tre Musoni	Via Marsala, 40	P.E.	1934	x	x	-
030129_106	UD	Udine	Trattoria Al Contadino	Via Pozzuolo, 204	P.E.	1938	x	x	-
030129_107	UD	Udine	Trattoria Al Marinaio	Via Cisis, 2	P.E.	1934	x	x	-
030129_108	UD	Udine	Trattoria Al Pappagallo	Via Cortazzis, 4	P.E.	1944	x	x	-
030129_109	UD	Udine	Trattoria Al Passeggio	Viale Volontari della Libertà, 49	P.E.	1935	x	x	-
030129_110	UD	Udine	Trattoria alla Vedova	Via Tavagnacco, 7	P.E.	1935	x	x	-
030129_111	UD	Udine	Trattoria all'Allegria	Via Grazzano, 18	P.E.	1883	x	x	-
030129_112	UD	Udine	Trattoria Casa Rossa	Via Cividale, 8	P.E.	1900	x	x	-
030129_114	UD	Udine	Trattoria Pizzeria Da Raffaele	Via Cividale, 11	P.E.	1932	x	x	-
030129_119	UD	Udine	Bar Al Forno	Via Pracchiuso, 33	P.E.	1927	x	x	-
030129_120	UD	Udine	Bar Mario	Via Alessandria, 85	P.E.	1935	x	x	-
030129_121	UD	Udine	Bar Gelateria Alla Rotonda	Viale Venezia, 440	P.E.	1932	x	x	-
030129_124	UD	Udine	Nuovo Caffè Commercio	Via Mercatovecchio, 10	P.E.	1927	x	x	-
030129_125	UD	Udine	Trattoria Agli Amici	Via Liguria, 250 - Godia	P.E.	1935	x	x	-
030131_001	UD	Venzone	Caffè Vecchio	Via Mistruzzi, 2	P.E.	1917	x	x	-
030132_001	UD	Verzegnis	Antica Osteria Stella d'Oro	Via Tolmezzo, 6 - Loc. Villa	P.E.	1892	x	x	-

* Viene riportata la data di cui è stato possibile rintracciare documentazione in ordine al periodo di esercizio dell'attività economica - LR 29/2005 art. 87, comma 2 lett. c e comma 4 -

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_48_1_DGR_2555_3_ALL2

Allegato "B"

ESERCIZI ESCLUSI DALL'INDIVIDUAZIONE DI "LOCALE STORICO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA"
Censimento 2007

LEGENDA
P.E. = Pubblico esercizio
E.C. = Esercizio commerciale
F. = Farmacia

PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE LOCALE	INDIRIZZO	TIPOLOGIA ATTIVITA'	REQUISITI D.G.R. 1798/2006			MOTIVAZIONI ESCLUSIONE
					A	B	C	
GO	Gradisca d'Isonzo	M Gioielli	Via Ciotti, 17	E.C.	x	-	-	L'impianto architettonico dell'edificio presenta trasformazioni incongrue della facciata tali da comprometterne in modo significativo la tipologia e la connotazione rispetto al tessuto urbano consolidato.
GO	Gradisca d'Isonzo	Osteria Al Forte	Via Ciotti, 4	P.E.	x	-	-	Presenta trasformazioni incongrue all'impianto originario della facciata dell'edificio tali da comprometterne in modo significativo la tipologia e la connotazione rispetto al tessuto urbano consolidato.
PN	Pordenone	Safarà Bar	Via Piave, 26	P.E.	x	-	-	Presenta trasformazioni incongrue della connotazione originaria dell'edificio tali da comprometterne in modo significativo l'aspetto estetico.
PN	Sacile	All'Antica Osteria	Piazzale Campo Marzio, 3	P.E.	-	x	x	Il Comune ha comunicato la cessazione dell'attività.
PN	Spilimbergo	Li Volsi	Corso Roma, 63	E.C.	-	x	-	Il Comune ha comunicato la cessazione dell'attività.
PN	Spilimbergo	Osteria alle Dalmine	Via Unità d'Italia, 15 - Tauriano	P.E.	x	-	-	Presenta trasformazioni incongrue all'impianto originario dell'edificio tali da comprometterne in modo significativo la tipologia e l'aspetto estetico.

Allegato "B"

ESERCIZI ESCLUSI DALL'INDIVIDUAZIONE DI "LOCALE STORICO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA"
Censimento 2007

PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE LOCALE	INDIRIZZO	TIPOLOGIA ATTIVITA'	REQUISITI D.G.R. 1798/2006			MOTIVAZIONI ESCLUSIONE
					A	B	C	
PN	Spilimbergo	Trattoria Agli Amici	Via Giulia, 14 - Istrago	P.E.	x	-	-	Presenta trasformazioni incongrue all'impianto originario dell'edificio e agli ampliamenti organici del medesimo tali da comprometterne in modo significativo la tipologia e l'aspetto estetico, non risulta sufficientemente caratterizzato dalla conservazione delle peculiarità di arredo originali.
PN	Spilimbergo	Trattoria del Borgo	Via Borgo Navarons, 8	P.E.	x	-	-	Presenta trasformazioni incongrue all'impianto originario dell'edificio e agli ampliamenti organici del medesimo tali da comprometterne in modo significativo la tipologia e l'aspetto estetico.
PN	Spilimbergo	Trattoria Martina	Piazza Martina, 8 - Tauriano	P.E.	x	-	-	Presenta trasformazioni incongrue all'impianto originario dell'edificio tali da comprometterne in modo significativo la tipologia e l'aspetto estetico.
PN	Spilimbergo	Trattoria Tre Corone	Via Marco Volpe, 11	P.E.	-	x	-	Il Comune ha comunicato la cessazione dell'attività.
UD	Fiumicello	Bar Da Romolo	Via Nazionale, 38 - Papariano	P.E.	x	-	-	L'impianto architettonico dell'edificio non integra le caratteristiche di comprovato pregio architettonico, di cui alla DGR n. 1798 del 28 luglio 2006, nonché di valore storico-artistico, culturale o tradizionale.
UD	Palmanova	Oreficeria Lanzi	Borgo Cividale, 10	E.C.	-	x	-	Il Comune ha comunicato la cessazione dell'attività.
UD	Palmanova	Scattolini	Piazza Grande, 4	E.C.	-	x	-	Il Comune ha comunicato la cessazione dell'attività.
UD	Pasian di Prato	Cooperativa di Consumo	Via Roma, 4	P.E. + E.C.	x	-	-	Presenta trasformazioni incongrue all'impianto originario dell'edificio tali da comprometterne in modo significativo la tipologia e l'aspetto estetico e la connotazione rispetto al tessuto urbano consolidato.

Allegato "B"

ESERCIZI ESCLUSI DALL'INDIVIDUAZIONE DI "LOCALE STORICO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA"
Censimento 2007

PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE LOCALE	INDIRIZZO	TIPOLOGIA ATTIVITA'	REQUISITI D.G.R. 1798/2006			MOTIVAZIONI ESCLUSIONE
					A	B	C	
UD	Udine	Bar Trattoria Alla Bontà	Via Marsala, 18	P.E.	x	-	-	L'edificio non possiede caratteristiche di comprovato pregio architettonico, valore storico-artististico, culturale o tradizionale.
UD	Udine	Bar Trattoria Dal Postino	Via Buttrio, 362	P.E.	x	-	-	Presenta trasformazioni incongrue della connotazione originaria dell'edificio tali da comprometterne in modo significativo la tipologia.
UD	Udine	Conti Q. dal 1895 Timbri Targhe Incisioni	Piazzetta Lionello, 6	E.C.	x	-	-	L'edificio non possiede caratteristiche di comprovato pregio architettonico, valore storico-artististico, culturale o tradizionale.
UD	Udine	Ditta Fornara Carlo	Piazza Marconi, 1	E.C.	-	x	-	Il Comune ha comunicato la cessazione dell'attività.
UD	Udine	Enoteca La Speziaria pei Sani	Via Poscolle, 13	P.E.	-	x	x	Il Comune ha comunicato la cessazione dell'attività.
UD	Udine	Farmacia Favero	Via de Rubeis, 1	F.	x	-	-	L'edificio non possiede caratteristiche di comprovato pregio architettonico, valore storico-artististico, culturale o tradizionale.
UD	Udine	Macelleria San Marco	Via Pozzuolo, 111	E.C.	x	-	-	L'impianto architettonico dell'edificio non integra le caratteristiche di comprovato pregio architettonico, di cui alla DGR n. 1798 del 28 luglio 2006, nonché di valore storico-artistico, culturale o tradizionale.
UD	Udine	Minimarket Nardini	Via Cividale, 153	E.C.	x	-	-	L'impianto architettonico dell'edificio non integra le caratteristiche di comprovato pregio architettonico, di cui alla DGR n. 1798 del 28 luglio 2006, nonché di valore storico-artistico, culturale o tradizionale.
UD	Udine	Nadali Cicli	Piazza I° Maggio, 40	E.C.	x	-	-	Presenta trasformazioni all'impianto originario della facciata tali da comprometterne in modo significativo la connotazione.

Allegato "B"

ESERCIZI ESCLUSI DALL'INDIVIDUAZIONE DI "LOCALE STORICO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA"
Censimento 2007

PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE LOCALE	INDIRIZZO	TIPOLOGIA ATTIVITA'	REQUISITI D.G.R. 1798/2006			MOTIVAZIONI ESCLUSIONE
					A	B	C	
UD	Udine	Osteria Ai Vecchi Parrocchiani	Via Aquileia, 66	P.E.	x	-	-	L'edificio non possiede caratteristiche di comprovato pregio architettonico, valore storico-artististico, culturale o tradizionale.
UD	Udine	Osteria Alle Alpi	Via Veneto, 179 - Cussignacco	P.E.	x	-	-	L'impianto architettonico dell'edificio principale non integra le caratteristiche di comprovato pregio architettonico, di cui alla DGR n. 1798 del 28 luglio 2006, nonché di valore storico-artistico, culturale o tradizionale.
UD	Udine	Osteria Da Zilli	Via del Bon, 262	P.E.	x	-	-	L'impianto architettonico dell'edificio non integra le caratteristiche di comprovato pregio architettonico, di cui alla DGR n. 1798 del 28 luglio 2006, nonché di valore storico-artistico, culturale o tradizionale.
UD	Udine	Osteria Vecchia Locanda Al Bue	Via Pracchiuso, 75	P.E.	-	x	-	Il Comune ha comunicato la cessazione dell'attività.
UD	Udine	Panificio Pasticceria Carlet	Via Martignacco, 33	E.C.	x	-	-	L'impianto architettonico dell'edificio non integra le caratteristiche di comprovato pregio architettonico, di cui alla DGR n. 1798 del 28 luglio 2006, nonché di valore storico-artistico o tradizionale.
UD	Udine	Pasticceria Fratelli Lirussi dal 1888	Via Cividale, 91	E.C.	x	-	-	L'impianto architettonico dell'edificio non integra le caratteristiche di comprovato pregio architettonico, di cui alla DGR n. 1798 del 28 luglio 2006, nonché di valore storico-artistico, culturale o tradizionale e presenta trasformazioni incongrue della facciata tali da comprometterne in modo significativo la connotazione.
UD	Udine	Ristorante Là di Moret	Viale Tricesimo, 276	P.E.	x	-	-	Presenta trasformazioni incongrue all'impianto originario dell'edificio tali da comprometterne in modo significativo la tipologia e l'aspetto estetico.

Allegato "B"

ESERCIZI ESCLUSI DALL'INDIVIDUAZIONE DI "LOCALE STORICO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA"
Censimento 2007

PROV.	COMUNE	DENOMINAZIONE LOCALE	INDIRIZZO	TIPOLOGIA ATTIVITA'	REQUISITI D.G.R. 1798/2006			MOTIVAZIONI ESCLUSIONE
					A	B	C	
UD	Udine	Trattoria Al Collio	Via Aquileia, 86/B	P.E.	x	-	-	Presenta trasformazioni incongrue all'impianto originario della facciata dell'edificio tali da comprometterne in modo significativo la tipologia e la connotazione rispetto al tessuto urbano consolidato.
UD	Udine	Trattoria Pizzeria Al Trombone	Via Pracchiuso, 27	P.E.	-	x	-	Il Comune ha comunicato la cessazione dell'attività.
UD	Varmo	Da Toni	Via Sentinis, 1 - Gradiscutta	P.E.	x	-	-	Presenta trasformazioni incongrue all'impianto originario dell'edificio tali da comprometterne in modo significativo la tipologia e l'aspetto estetico.
UD	Villa Vicentina	Da Maurizio	Via G. Garibaldi, 24 - Loc. Capodisopra	P.E.	x	-	-	Presenta trasformazioni incongrue all'impianto originario dell'edificio tali da comprometterne in modo significativo la tipologia e l'aspetto estetico, non risulta sufficientemente caratterizzato dalla conservazione delle peculiarità di arredo originali.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_48_1_DGR_2556_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2009, n. 2556

Art. 2545-terdecies CC e LR 27/2007, art. 23 - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa "Euroedil Società cooperativa" con sede in Gorizia.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il giorno 07.04.2009 alla cooperativa "Euroedil Società Cooperativa" con sede in Gorizia, dal quale si evince una delicata situazione economico-finanziaria, in considerazione del patrimonio netto negativo risultante dal bilancio di esercizio al 31.12.2007, palesandosi quindi lo stato d'insolvenza della cooperativa, condizione quest'ultima tale da richiedere l'assunzione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, in assenza di idonea soluzione;
VISTA la successiva nota dell'Ufficio prot. n. 11780/PROD/COOP dd.18.05.2009, ricevuta addì 22.05.2009, con cui si è diffidato il legale rappresentante dell'ente a porre rimedio alla condizione deficitaria acclarata dal revisore, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della medesima, a pena dell'adozione del succitato provvedimento sanzionatorio;
ATTESO che il legale rappresentante non ha ottemperato a quanto intimato;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c., ricorrendo i presupposti di legge;
PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 26 ottobre 2009, dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell'articolo 10 della legge regionale 20.11.1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4.7.1997, n. 23;
RITENUTO, quindi, di nominare quale commissario liquidatore della menzionata cooperativa la rag. Ariella Clemente, con studio in Gorizia, Via Locchi n. 2, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Gorizia;
VISTI gli articoli 2545-terdecies c.c., 194 e seguenti del regio decreto 16.3.1942, n. 267, e 23 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTO, altresì, l'articolo 34 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTA la legge 17.7.1975, n. 400;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;
all'unanimità,

DELIBERA

- La cooperativa "Euroedil Società Cooperativa" con sede in Gorizia, costituita addì 05.09.2005, per rogito notaio dott. Saverio Angelilli di Gorizia, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2545-terdecies c.c., agli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16.3.1942, n. 267, ed alla legge 17.7.1975, n. 400.
- La rag. Ariella Clemente, con studio in Gorizia, Via Locchi n. 2, è nominata commissario liquidatore.
- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.P.Reg. n. 0155/Pres. dd.30.06.2008.
- Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_48_1_DGR_2557_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2009, n. 2557

Art. 2545-terdecies CC e LR 27/2007, art. 23 - Liquidazione coatta amministrativa della "Società cooperativa del Podgora" con sede in San Giovanni al Natisone.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1597 del giorno 09.07.2009 con la quale la "Società Cooperativa del Podgora" con sede in San Giovanni al Natisone, veniva posta in gestione commissariale ex articolo 2545-sexiesdecies c.c. e la dott.ssa Luisa Sarcinelli ne veniva nominato commissario governativo;

VISTA, inoltre, la relazione dd.06.10.2009, sub prot. n. 23234/PROD/COOP dd.08.10.2009, del predetto commissario governativo da cui si rileva che la cooperativa stessa si trova in stato d'insolvenza;

RAVVISATA la necessità, fatta presente anche dallo stesso organo della procedura commissariale, di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c.;

PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 26 ottobre 2009, dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell'articolo 10 della legge regionale 20.11.1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4.7.1997, n. 23;

RITENUTO quindi di nominare quale commissario liquidatore della menzionata cooperativa la dott.ssa Barbara Pasqualini, con studio in Udine, Via San Rocco n. 14/13, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine;

VISTI gli articoli 2545-terdecies c.c., 194 e seguenti del regio decreto 16.3.1942, n. 267, e 23 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;

VISTO, altresì, l'articolo 34 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;

VISTA la legge 17.7.1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

- La "Società Cooperativa del Podgora" con sede in San Giovanni al Natisone, costituita addì 16.01.2008, per rogito notaio dott.ssa Chiara Contursi di Udine, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2545-terdecies c.c., agli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16.3.1942, n. 267, ed alla legge 17.7.1975, n. 400.
- La dott.ssa Barbara Pasqualini, con studio in Udine, Via San Rocco n. 14/13, è nominata commissario liquidatore.
- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.P.Reg. n. 0155/Pres. dd.30.06.2008.
- Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

Il provvedimento di cui trattasi sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_48_1_DGR_2558_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2009, n. 2558

Art. 2545-terdecies CC e LR 27/2007, art. 23 - Liquidazione

coatta amministrativa della cooperativa "Csm Soc. Coop." con sede in Grado.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1662 del giorno 16.07.2009 con la quale la cooperativa "CSM Soc. Coop." con sede in Grado, veniva posta in gestione commissariale ex articolo 2545-sexiesdecies c.c. e la rag. Ariella Clemente ne veniva nominato commissario governativo;
VISTA, inoltre, la relazione dd.12.10.2009, sub prot. n. 23982/PROD/COOP dd.16.10.2009, del predetto commissario governativo da cui si rileva che la cooperativa stessa si trova in stato d'insolvenza;
RAVVISATA la necessità, fatta presente anche dallo stesso organo della procedura commissariale, di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies c.c.;
PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 26 ottobre 2009, dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell'articolo 10 della legge regionale 20.11.1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4.7.1997, n. 23;
RITENUTO, quindi, di nominare quale commissario liquidatore della menzionata cooperativa il dott. Matteo Montesano, con studio in Monfalcone, Via Galvani n. 18, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste;
VISTI gli articoli 2545-terdecies c.c., 194 e seguenti del regio decreto 16.3.1942, n. 267, e 23 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTO, altresì, l'articolo 34 della legge regionale 3.12.2007, n. 27;
VISTA la legge 17.7.1975, n. 400;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;
all'unanimità,

DELIBERA

- La cooperativa "CSM Soc. Coop." con sede in Grado, costituita addì 23.01.2007, per rogito notaio dott. Cosimo Cavallo di San Daniele del Friuli, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2545-terdecies c.c., agli articoli 194 e seguenti del regio decreto 16.3.1942, n. 267, ed alla legge 17.7.1975, n. 400.
- Il dott. Matteo Montesano, con studio in Monfalcone, Via Galvani n. 18, è nominato commissario liquidatore.
- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal D.P.Reg. n. 0155/Pres. dd.30.06.2008.
- Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistano i presupposti di legge.

Il provvedimento di cui trattasi sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_48_1_DGR_2564_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2009, n. 2564

Linee guida regionali applicative del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale, con disposizioni, ai sensi dell'art. 38 della LR 13/2009, relative alle deroghe per gli stabilimenti di macellazione di ridotta capacità produttiva in conformità a quanto previsto dall'intesa S/R n. 115/CSR del 31.5.2007. Approvazione definitiva.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento 853/2004 CE del 29 aprile 2004 e successive modifiche, che stabilisce "norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale";
VISTO l'Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome n. repertorio 2477/CSR del 9 febbraio 2006, recante "Linee guida applicative del Reg. CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale";
VISTA l'Intesa n. Rep. 2673/CSR dd. 16.11.2006 in materia di adattamenti per la produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno 60 giorni, prodotti con latte ovi-caprino e di deroghe per il latte prodotto durante il periodo di pascolo estivo in montagna, trasmessa alle ASS della regione con nota prot. 4682 dd. 21.2.2007;
VISTA l'Intesa n. Rep./CSR 2674 dd. 16.11.2006 relativa alle linee guida sui prodotti della pesca e la nuova regolamentazione comunitaria, trasmessa alle Aziende per i Servizi Sanitari (ASS) della regione con nota prot. 9822 dd. 3.5.2007;
VISTA l'Intesa n. Rep. 4/CSR dd. 25.1.2007 in materia di deroghe per i prodotti tradizionali ai sensi dei Reg. CE n. 852 e 853 del 2004, trasmessa alle ASS della regione con nota prot. 9824 dd. 3.5.2007;
VISTA l'Intesa n. Rep. 5/CSR dd. 25.1.2007 in materia di vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana, trasmessa alle ASS della regione con note prott. 11754 e 12500 dd. 31.5.2007 e 11.6.2007;
VISTA l'Intesa n. Rep. 6/CSR dd. 25.1.2007 in materia di deroghe transitorie per la produzione di formaggi prodotti con latte bovino e con periodo di maturazione di almeno 60 giorni ai sensi dei Reg. CE n. 852 e 853 del 2004, trasmessa alle ASS della regione con nota prot. 11909 dd. 4.6.2007;
VISTA l'Intesa n. Rep. 7/CSR dd. 25.1.2007 relativa alle linee guida sui molluschi bivalvi e la nuova legislazione comunitaria, trasmessa alle ASS della regione con nota prot. 9823 dd. 3.5.2007;
VISTA l'Intesa n. Rep. 115/CSR dd. 31.05.2007 concernente una deroga specifica, norme transitorie e talune disposizioni generali per gli stabilimenti di macellazione, trasmessa alle ASS della regione con nota prot. 14505 dd. 5.7.2007;
VISTA l'Intesa n. Rep. 250/CSR dd. 15.11.2007 concernente deroghe relative alla produzione di lagomorfi e volatili parzialmente eviscerati, trasmessa alle ASS della regione con nota prot. 631 dd. 08.01.2008;
VISTA l'Intesa n. Rep. 103/CSR dd. 20.3.2008 concernente linee guida per l'esecuzione di controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione ed immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione, trasmessa alle ASS della regione con nota prot. 9887 dd. 12.5.2008;
VISTA l'Intesa n. Rep. 93/CSR dd. 10.5.2007 concernente linee guida per l'applicazione del Reg. CE n. 2073/2005 che stabilisce i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, trasmessa alle ASS della regione con nota prot. 17142 dd. 9.8.2007;
VISTA l'Intesa n. Rep. 94/CSR dd. 10.5.2007 concernente linee guida per l'applicazione del Reg. CE n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichinella nelle carni;
VISTO l'Accordo recante "Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica, volto a favorire l'attuazione del Regolamento (CE) n. 178 del 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio", pubblicato nella G.U. n° 294 del 19 dicembre 2005;
VISTA la guida all'attuazione di alcune disposizioni del Reg. CE n. 853/2004 in materia di igiene degli alimenti di origine animale, emanata in data 21.12.2005 della Commissione Europea, Direzione Generale Salute e Tutela dei Consumatori;
VISTO il documento SANCO/2179/2005 Revisione 5, recante "specifiche tecniche relative alla lista di riferimento e alle liste degli stabilimenti alimentari approvati dall'UE";
VISTE le note-circolari del Ministero della Salute, esplicative del Reg. CE n. 853/2004, ed in particolare la nota prot. 2573 dd. 18.7.2006 concernente il divieto di autorizzare stabilimenti di macellazione e di sezionamento a capacità limitata, nonché la nota prot. 20757 dd. 10.7.2008 contenente indicazioni per il riconoscimento di macelli e laboratori di sezionamento a ridotta capacità produttiva;
VISTA la circolare regionale prot. 9916 dd. 12.5.2008, relativa alla formazione del personale delle imprese del settore alimentare;
PRESTO ATTO che le disposizioni del Regolamento n. 853/2004/CE si rivolgono agli operatori del settore alimentare (OSA), che dovranno garantire il pieno rispetto di quanto previsto dal medesimo regolamento al fine di offrire garanzie sulla sicurezza alimentare relativamente ai prodotti di origine animale trasformati e non trasformati e devono essere considerate come integranti di quelle previste dal Regolamento n. 852/2004;
PRESTO ATTO altresì che il citato Regolamento 853/2004, insieme agli altri regolamenti costituenti il cosiddetto "Pacchetto Igiene", individua nei Servizi veterinari delle ASS, della Regione del Ministero della Salute, ciascuno per la parte di propria competenza, l'autorità competente a verificare che gli Operatori del settore alimentare applichino i principi relativi alla sicurezza alimentare dei prodotti di origine animale trasformati e non trasformati, mediante attività di controllo ufficiale espletate con i metodi stabiliti

dall'articolo 10, paragrafo 1 del Reg. n. 882/2004/CE;
RITENUTO di dover fornire agli operatori del settore alimentare ed alle autorità regionali competenti al controllo ufficiale linee guida finalizzate:
- all'applicazione uniforme sul territorio regionale del regolamento n. 853/2004/CE,
- ad esplicitarne taluni aspetti applicativi e derogatori, con particolare riguardo alle deroghe per gli stabilimenti di ridotta capacità produttiva in conformità a quanto previsto dall'Intesa S/R n. 115/CSR del 31.5.2007.
- a considerare la possibilità , concessa dal Regolamento stesso, di mantenere o adottare, nel rispetto dei principi generali di sicurezza alimentare , disposizioni particolari per adattare alla realtà regionale gli obblighi imposti dalla legislazione comunitaria;
VISTO l'art. 38 della L.R. n. 13/2009;
VISTA la DGR n. 2330 dd. 22.10.2009, con la quale sono state approvate in via preliminare le Linee Guida in oggetto indicate ed è stato avviato l'iter per l'acquisizione del parere della competente Commissione Consigliare;
VISTA la nota prot. 8025 dd. 12.11.2009, con la quale il Consiglio Regionale comunica che nella seduta del giorno 12.11.2009, la III Commissione Consigliare, all'unanimità, ha espresso parere favorevole sulla succitata DGR n. 2330;
TUTTO CIÒ PREMESSO su proposta dell'Assessore alla Salute e Protezione Sociale,
all'unanimità,

DELIBERA

1. Di approvare, in via definitiva, le "Linee guida regionali applicative del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale", con disposizioni, ai sensi dell'art. 38 della L.R. n. 13/2009, relative alle deroghe per gli stabilimenti di ridotta capacità produttiva in conformità a quanto previsto dall'Intesa S/R n. 115/CSR del 31.5.2007", di cui al documento allegato al presente provvedimento, del quale fa parte integrante e sostanziale.
2. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_48_1_DGR_2564_2_ALL1

"Linee guida regionali applicative del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale", con disposizioni, ai sensi dell'art. 38 della L.R. n. 13/2009, relative alle deroghe per gli stabilimenti di macellazione di ridotta capacità produttiva in conformità a quanto previsto dall'Intesa S/R n. 115/CSR del 31.5.2007.

Le presenti Linee guida, sono state predisposte tenendo conto:

- del Regolamento 853/2004 CE del 29 aprile 2004 e successive modifiche, che stabilisce "norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale";
- dell'Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome n. repertorio 2477/CSR del 9 febbraio 2006, recante "linee guida applicative del Reg. CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale";
- dei seguenti Accordi e Intese Stato-Regioni specifici:

a) Intesa n. Rep. 2673/CSR dd. 16.11.2006 in materia di adattamenti per la produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno 60 giorni, prodotti con latte ovi-caprino e di deroghe per il latte prodotto durante il periodo di pascolo estivo in montagna, trasmessa alle ASS della regione con nota prot. 4682 dd. 21.2.2007,

b) Intesa n. Rep./CSR 2674 dd. 16.11.2006 relativa alle linee guida sui prodotti della pesca e la nuova regolamentazione comunitaria, trasmessa alle ASS della regione con nota prot. 9822 dd. 3.5.2007,

c) Intesa n. Rep. 4/CSR dd. 25.1.2007 in materia di deroghe per i prodotti tradizionali ai sensi dei Reg. CE n. 852 e 853 del 2004, trasmessa alle ASS della regione con nota prot. 9824 dd. 3.5.2007,

d) Intesa n. Rep. 5/CSR dd. 25.1.2007 in materia di vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana, trasmessa alle ASS della regione con note prot. 11754 e 12500 dd. 31.5.2007 e 11.6.2007,

e) Intesa n. Rep. 6/CSR dd. 25.1.2007 in materia di deroghe transitorie per la produzione di formaggi prodotti con latte bovino e con periodo di maturazione di almeno 60 giorni ai sensi dei Reg. CE n. 852 e 853 del 2004, trasmessa alle ASS della regione con nota prot. 11909 dd. 4.6.2007,

f) Intesa n. Rep. 7/CSR dd. 25.1.2007 relativa alle linee guida sui molluschi bivalvi e la nuova legislazione comunitaria, trasmessa alle ASS della regione con nota prot. 9823 dd. 3.5.2007,

g) Intesa n. Rep. 115/CSR dd. 31.05.2007 concernente una deroga specifica, norme transitorie e talune disposizioni generali per gli stabilimenti di macellazione, trasmessa alle ASS della regione con nota prot. 14505 dd. 5.7.2007,

h) Intesa n. Rep. 250/CSR dd. 15.11.2007 concernente deroghe relative alla produzione di lagomorfi e volatili parzialmente eviscerati, trasmessa alle ASS della regione con nota prot. 631 dd. 08.01.2008,

i) Intesa n. Rep. 103/CSR dd. 20.3.2008 concernente linee guida per l'esecuzione di controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della

produzione ed immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione, trasmessa alle ASS della regione con nota prot. 9887 dd. 12.5.2008,
j) Intesa n. Rep. 93/CSR dd. 10.5.2007 concernente linee guida per l'applicazione del Reg. CE n. 2073/2005 che stabilisce i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, trasmessa alle ASS della regione con nota prot. 17142 dd. 9.8.2007,
k) Intesa n. Rep. 94/CSR dd. 10.5.2007 concernente linee guida per l'applicazione del Reg. CE n. 2075/2005 che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di trichinella nelle carni,
l) Accordo recante "Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica, volto a favorire l'attuazione del Regolamento (CE) n. 178 del 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio", pubblicato nella G.U. n° 294 del 19 dicembre 2005,
- della guida all'attuazione di alcune disposizioni del Reg. CE n. 853/2004 in materia di igiene degli alimenti di origine animale, emanata in data 21.12.2005 della Commissione europea, Direzione generale salute e tutela dei consumatori;
- del documento SANCO/2179/2005 Revisione 5, recante "specifiche tecniche relative alla lista di riferimento e alle liste degli stabilimenti alimentari approvati dall'UE";
- delle note e circolari del Ministero della salute esplicative del Reg. CE n. 853/2004, ed in particolare:
  a) prot. 2573 dd. 18.7.2006 concernente il divieto di autorizzare stabilimenti di macellazione e di sezionamento a capacità limitata,
  b) prot. 20757 dd. 10.7.2008 contenente indicazioni per il riconoscimento di macelli e laboratori di sezionamento a ridotta capacità produttiva;
- della circolare regionale prot. 9916 dd. 12.5.2008, relativa alla formazione del personale delle imprese del settore alimentare.

La finalità del documento è quella di fornire agli operatori del settore alimentare ed alle autorità competenti al controllo ufficiale (veterinari delle Aziende per i Servizi Sanitari-ASS) sulle attività disciplinate dal regolamento comunitario in parola, un utile strumento operativo in considerazione anche della possibilità, concessa dal Regolamento stesso, di mantenere o adottare, nel rispetto dei principi generali di sicurezza alimentare, disposizioni particolari per adattare alle singole realtà regionali gli obblighi imposti dalla legislazione comunitaria .

Le disposizioni del Regolamento n. 853/2004/CE " Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale" si rivolgono agli operatori del settore alimentare che dovranno garantire il pieno rispetto di quanto previsto al fine di offrire garanzie sulla sicurezza alimentare relativamente ai prodotti di origine animale trasformati e non trasformati e devono essere considerate come integranti di quelle previste dal Regolamento n. 852/2004 " Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari".

Il Regolamento n. 853/2004/CE, insieme agli altri regolamenti costituenti il cosiddetto "Pacchetto Igiene", individua negli Operatori del settore alimentare gli attori principali nella responsabilità di dare piena attuazione alle

prescrizioni in esso contenute e spetta ai Servizi veterinari delle ASS, della Regione, del Ministero della Salute, ciascuno per la parte di propria competenza, verificare il rispetto di tale norma.

Le presenti Linee guida, pertanto, vogliono rappresentare un ausilio per i diversi soggetti coinvolti, anche se è necessario precisare che, al fine dei controlli ufficiali, si applicano le disposizioni previste dai Regolamenti n. 882/2004 e n. 854/2004/CE.

1. DEFINIZIONI

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del Regolamento CE 178/2002 che definisce: "Alimento"(o "prodotto alimentare" o "derrata alimentare") qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani" al fine di chiarire quali alimenti ricadono nel campo di applicazione del Regolamento 853/2004 è importante richiamare le seguenti definizioni:

"Prodotti primari": i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell'allevamento, della caccia e della pesca. **L*a carne non è un prodotto primario;***

"Prodotti di origine animale":
- alimenti di origine animale compresi il miele e il sangue,
- molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi intesi per consumo umano,
- altri animali destinati ad essere forniti vivi al consumatore finale e trattati conformemente a tale utilizzo.

(Allegato I , punto 8.1 del Regolamento n. 853/2004)

"Prodotti non trasformati": prodotti alimentari che non sono stati sottoposti a trattamento, compresi i prodotti che sono stati separati, sezionati, divisi, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati.
(Art. 2, paragrafo , 1 lettera n del Regolamento n. 852/2004)

"Prodotti trasformati": prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione (*cioè sottoposti a un trattamento*) di prodotti non trasformati. Tali prodotti possono contenere ingredienti necessari alla loro lavorazione o per conferire loro caratteristiche specifiche *(Art. 2, paragrafo 1, lettera o del Regolamento n. 852/04.)*
Si sottolinea a tale proposito che gli ingredienti includono, tra gli altri, gli additivi, i coloranti e tutte quelle sostanze in grado di determinare particolari caratteristiche del prodotto (es. frutta, spezie, erbe ecc.).

"Prodotti composti": prodotti alimentari contenenti prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale *(definizione desumibile da art.1, c. 2 Regolamento n. 853/2004).*

"Trattamento": qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale del prodotto iniziale, comprendente il trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di questi procedimenti" *(Art. 2, paragrafo 1, lettera m Reg. 852/04.)*

A titolo esemplificativo e non esaustivo, in appendice A) si riporta l'elenco di prodotti di origine animale non trasformati (parte A), trasformati (parte B) e composti (parte C).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

2.1 *IL REG. CE n. 853/2004 SI APPLICA*:

a) alle imprese che trattano alimenti di origine animale per i quali sono previsti requisiti specifici ai sensi dell'allegato III del Regolamento 853/2004, trasformati e non trasformati, di cui alla lista, non esaustiva, riportata nell'allegato II all'accordo Stato/Regioni rep. N. 2477 dd. 9 febbraio 2006, quando la commercializzazione del prodotto non è limitata al consumatore finale o al dettagliante locale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale.

In particolare si ribadisce che la macellazione degli animali può avvenire esclusivamente in stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. CE n. 853/2004. Un tanto per l'estrema complessità normativa che deve essere rispettata per l'esercizio di tale attività, con particolare riguardo al monitoraggio della TSE, alla gestione dei sottoprodotti della macellazione non destinati al consumo umano e del materiale specifico a rischio, al benessere animale, ai controlli microbiologici di igiene del processo, all'anagrafe degli animali, che possono essere garantiti solo negli stabilimenti riconosciuti, sotto il controllo del veterinario ufficiale. Fa eccezione la fattispecie contemplata al successivo 2.2, lettera c), nonché la macellazione a domicilio per consumo privato domestico.

b) alle imprese del commercio al dettaglio quando trattano alimenti di origine animale trasformati e non trasformati allo scopo di fornire tali alimenti ad altri stabilimenti riconosciuti.

c) alle imprese commerciali tipo "Cash and Carry" ed ai laboratori centralizzati di catene della media e grande distribuzione che trattano alimenti di origine animale trasformati e non trasformati, di cui alla lista, non esaustiva, riportata nell'allegato II all'accordo Stato/Regioni rep. N. 2477 dd. 9 febbraio 2006 , quando la commercializzazione del prodotto non è limitata al consumatore finale o al dettagliante locale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale.

Gli stabilimenti delle imprese di cui alle precedenti lettere a), b) e c) devono essere riconosciuti.

2.2 *IL REG. CE n. 853/2004* *NON SI APPLICA*:

a) alle imprese che producono alimenti che contengono prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale, ottenuti e manipolati, questi ultimi, conformemente ai requisiti fissati dal Reg. CE n. 853/2008, vale a dire provenienti da stabilimenti riconosciuti.

In questo caso l'operatore del settore alimentare (OSA) deve notificare l'inizio di attività con le modalità di cui alla DGR 3160/2006 e successive modificazioni previste per il comparto post-primario.

b) alle imprese del comparto primario che producono alimenti primari di origine animale anche qualora forniscano direttamente piccoli quantitativi di prodotti primari di origine animale al consumatore finale, agli esercizi al dettaglio o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale.

A proposito va precisato che queste imprese, pur essendo fuori campo di applicazione del Reg. CE n. 853/2004, devono applicare, oltre alle pertinenti disposizioni fissate dal Reg. CE n. 852/2004 anche alcune norme specifiche previste dal Reg. n. 853/2004 per i seguenti prodotti:

- molluschi bivalvi vivi (Allegato III, Sezione VII, punto 4 (a)), per quanto concerne le operazioni effettuate su questi prodotti prima dell'arrivo degli stessi ad uno stabilimento di trattamento, a un centro di spedizione o ad un centro di depurazione.
- prodotti della pesca (Reg. 853/2004, Allegato III, Sezione VIII, punto 4 ed allegato III, Sezione VIII, punto 3, lettere a) e b), per quanto concerne l'allevamento, la pesca, la raccolta di prodotti della pesca di acqua dolce e salata vivi in vista dell'immissione sul mercato e le seguenti operazioni associate: macellazione, dissanguamento, decapitazione, eviscerazione, depinnamento, refrigerazione e confezionamento, nonché il trasporto e lo stoccaggio dei prodotti della pesca che non hanno subito modificazioni sostanziali, inclusi i prodotti della pesca vivi nell'ambito dell'allevamento a terra, e il trasporto dei prodotti della pesca che non hanno subito modificazioni sostanziali, inclusi i prodotti della pesca vivi, dal luogo di produzione al primo stabilimento di destinazione (altri stabilimenti, incluse le navi officina e frigorifero, non rientrano nella produzione primaria ma devono essere riconosciuti in quanto non sono coinvolti nelle sole operazioni di trasporto e stoccano prodotti in regime di temperatura controllata).
- latte crudo (Reg. 853/2004, Allegato III, Sezione IX, Capitolo1), relativamente agli aspetti attinenti la produzione in allevamento, in particolare la salute degli animali, l'igiene della produzione del latte in allevamento ed i criteri relativi alle caratteristiche del latte crudo.
- uova e ovoprodotti (Reg. 853/2004, Allegato III, Sezione X, Capitolo 1), per quanto concerne gli aspetti relativi alla manipolazione delle uova nell'allevamento di produzione (le uova devono essere mantenute pulite, asciutte, libere da odori estranei, efficacemente protette dagli urti e al riparo della luce solare diretta).

Al fine di inquadrare compiutamente l'attività di quelle imprese del comparto primario che forniscono direttamente piccoli quantitativi di prodotti primari di origine animale al consumatore finale, agli esercizi al dettaglio o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono direttamente il consumatore finale è necessario chiarire cosa si intenda per:

- fornitura diretta: nel testo italiano dei Regolamenti n. 852 ed 853/2004 è presente una differenza che necessita una precisazione. Infatti, nel Regolamento n. 852 si parla di "… *fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale*" (Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)).

Il regolamento n. 853 invece, riporta: " *fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale*" (Articolo 1, paragrafo 2, lettera c).

Nel testo inglese viene utilizzata esclusivamente la dizione "*esercizi commerciali al dettaglio*" .

Per quanto sopra , in entrambi i casi, è possibile destinare direttamente i prodotti alla vendita presso un esercizio commerciale, compresi gli esercizi di somministrazione, anche se questo non rielabora i prodotti stessi;

- commercio al dettaglio: il Reg. 178/2002CE, art. 3, punto 7, ne dà la seguente definizione"*la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati e i punti vendita all'ingrosso;*

- piccoli quantitativi: la cessione diretta, su richiesta del consumatore finale o dell'esercente un esercizio al commercio al dettaglio, di prodotti primari ottenuti nell'azienda stessa, a condizione che tale attività sia occasionale e rappresenti una parte modesta della produzione dell'azienda. Questa limitazione non si applica ai produttori apistici;

- livello (ambito) locale, deve essere inteso, come specificato a livello comunitario, in modo tale da garantire la presenza di un legame diretto tra l'azienda di origine e il consumatore (11° considerando del Regolamento).

E' opportuno precisare che quanto sopra esclude il trasporto sulle lunghe distanze e quindi non può in alcun modo, come precedentemente avveniva, essere inteso come "ambito nazionale ".

Pertanto, il "livello locale" viene ad essere identificato nel territorio della Provincia in cui insiste l'azienda e nel territorio delle Province contermini, ciò al fine di non penalizzare le aziende che si dovessero trovare al confine di una unità territoriale e che sarebbero quindi naturalmente portate a vendere i propri prodotti anche nel territorio amministrativo confinante.

c) alle imprese agricole e/o agrituristiche che forniscono direttamente piccoli quantitativi di carni provenienti esclusivamente da pollame e lagomorfi macellati nell'azienda stessa dal produttore al consumatore finale, agli esercizi al dettaglio o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione, anche agrituristici, a livello

locale che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carni come carni fresche.

Per quanto attiene alla fornitura diretta, al commercio al dettaglio e al mercato locale vale quanto precisato alla precedente lettera b).

Per quanto riguarda invece i limiti quantitativi si intendono regolamentare 2 specifiche fattispecie: quella relativa alla vendita diretta occasionale di piccole quantità distribuite nel corso dell'anno da parte di aziende agricole che allevano fino a 250 capi/anno complessivi di pollame e lagomorfi e quella relativa alle attività delle aziende agricole che allevano più di 250 capi/anno delle citate specie. Un tanto per dare la possibilità alle prime di integrare il proprio reddito e di esercitare questa attività estremamente marginale senza alcuna particolare imposizione che non sia il rispetto delle buone pratiche igieniche e alle seconde di poter soddisfare, nel rispetto delle norme sulla sicurezza alimentare, il mercato locale o i fabbisogni del proprio agriturismo, tenuto anche conto che in Regione Friuli V.G. non esistono macelli avicoli o di lagomorfi riconosciuti. Queste ultime potranno macellare per vendere fino a 7000 capi/anno di pollame con un massimo di 50 capi/giorno e 1.000 lagomorfi, con un massimo di 30 capi/giorno.

In appendice B) vengono descritti i criteri e le modalità per l'esercizio di tale attività.

d) ai cacciatori che forniscono piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica direttamente al consumatore finale, agli esercizi al dettaglio o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale.

Tenuto conto delle limitazioni imposte dalla normativa regionale al numero di capi da abbattere nella stagione venatoria e della non radicata abitudine, in Friuli Venezia Giulia, di fornire a terzi la selvaggina cacciata, specie per quanto attiene alla piccola selvaggina da pelo e da piuma, si ritiene di limitare solo la cessione di selvaggina di grossa taglia, fatte salve le pertinenti normative in materia venatoria, che potrà essere alienata in ragione di un capo/cacciatore/anno.

Il cacciatore deve comunicare in forma scritta all'esercente l'attività di commercio al dettaglio o di somministrazione la zona di provenienza degli animali cacciati.

Le carni dei suidi e degli altri animali selvatici sensibili alla trichinellosi restano soggette ai provvedimenti sanitari relativi alla *Trichinella* ai fini del rispetto dei principi di sicurezza alimentare.

In ogni caso rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 la cessione dei capi di selvaggina di grossa taglia abbattuti nell'ambito dei piani selettivi di diradamento della fauna selvatica o comunque nel corso di programmi di abbattimento preventivamente autorizzati o battute di caccia organizzate. In questo caso le carcasse devono essere trasferite in un centro di lavorazione della selvaggina riconosciuto, come definito al punto 1.18, Sezione 1 dell'allegato I del Regolamento n. 853/2004/CE, per essere sottoposte a visita ispettiva veterinaria ed esitate al consumo solo dopo avere superato con esito favorevole il controllo veterinario ed essere state sottoposte a bollatura sanitaria.

N.B.

Nei casi contemplati al punto 2.2, lettere b) c) e d), il commerciante al dettaglio e l'esercente la somministrazione hanno l'obbligo di documentare la provenienza dei prodotti e delle carni cedutigli dal produttore primario o dal cacciatore secondo le disposizioni del Reg. 178/2002CE, relative alla rintracciabilità. La rintracciabilità dei prodotti alimentari primari o delle carni di pollame, lagomorfi o selvaggina ceduti direttamente al commerciante al dettaglio o al ristoratore dal produttore primario o dal cacciatore è oggetto di verifica da parte delle Autorità Sanitarie insieme agli altri aspetti pertinenti, ai sensi e con le procedure previste dal Reg. 882/2004 e dell'Accordo Stato-Regioni sul documento recante "Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica, volto a favorire l'attuazione del Regolamento (CE) n. 178 del 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio", pubblicato nella G.U. n° 294 del 19 dicembre 2005.

e) alle imprese del commercio al dettaglio, compresi gli agriturismi e le aziende agricole, qualora:

- effettuino, nei laboratori annessi ai propri spacci, la preparazione e/o trasformazione di prodotti di origine animale per venderli:

a) direttamente al consumatore finale così come definito dal Reg CE 178/2002,

b) ad un altro laboratorio annesso all' esercizio di commercio al dettaglio, ad altro esercizio di commercio al dettaglio o di somministrazione nell'ambito della stessa Provincia o delle Province contermini e comunque di tutto il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, o della Regione limitrofa di un altro Stato confinante, previo accordo tra gli Stati membri, a condizione che l'attività in questione non sia prevalente rispetto alla vendita effettuata, nell'esercizio stesso, al consumatore finale,

- si limitino al magazzinaggio o al trasporto di prodotti di origine animale, nel rispetto dei requisiti specifici di temperatura stabiliti dall'allegato III del Reg. (CE) n. 853/2004.

In questo caso l'OSA deve notificare l'inizio di attività con le modalità di cui alla DGR 3160/2006 e successive modificazioni previste per il comparto postprimario.

3. DEGLI STABILIMENTI RICONOSCIUTI

Tutti gli operatori del settore alimentare (OSA) che producono, trasformano e commercializzano prodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti specifici ai sensi dell'allegato III del Regolamento 853/2004 devono essere riconosciuti dall'Autorità sanitaria competente ai sensi dell'art. 4 dello stesso Regolamento.

Ai fini del riconoscimento, gli operatori che operano nel settore alimentare dei prodotti di origine animale dovranno presentare domanda, corredata da un'idonea documentazione, all'Autorità Sanitaria competente, comprovante il rispetto dei requisiti igienico - strutturali dei locali e delle attrezzature e gestionali (procedure HACCP-SSOP e GMP), previste dai Regolamenti n. 852-853/2004/CE. L'Autorità sanitaria procederà al riconoscimento secondo quanto fissato all' art. 4, comma 3, fermo restando l'obbligatorietà della visita preventiva e del rilascio del numero di riconoscimento secondo le modalità di cui all'art.3 del Reg. 854, così come modificato dall'art.60 del Regolamento 882/2004.

Agli stabilimenti per i quali i Regolamenti 852 e 853/2004 e le pertinenti norme nazionali applicative non prevedono l'obbligo di riconoscimento e che siano in possesso di un riconoscimento provvisorio o definitivo rilasciato ai sensi della normativa vigente prima dell'applicazione dei Regolamenti 852 - 853 e 854/2004, vengono revocati d'ufficio i pertinenti riconoscimenti. Gli stessi stabilimenti verranno registrati dall'Autorità competente .

Per le modalità di registrazione si rinvia a quanto previsto dalla DGR 3160/2006 e successive modificazioni.

Gli stabilimenti, appartenenti a una categoria per la quale non era previsto il riconoscimento prima dell'applicazione dei Regolamenti (CE) n. 853 - 854 e 882/2004, devono essere riconosciuti. Gli stabilimenti per i quali sono previste le deroghe temporali di cui al Reg. (CE) n. 2076/2005, devono essere riconosciuti entro il 31/12/2009.

Nel riconoscere gli stabilimenti già in possesso di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'articolo 2 della L. 283/62, l'autorità competente terrà conto delle informazioni e dei dati già in suo possesso.

Si riporta, in appendice C) il documento SANCO/2179/2005 Revisione 5, relativo alle specifiche tecniche per il riconoscimento degli stabilimenti, e, a titolo esemplificativo, in appendice D) una lista degli stabilimenti soggetti a riconoscimento.

4. DEROGHE

4.1 deroghe permanenti per gli stabilimenti di piccole dimensioni e a ridotta capacità produttiva: *per i macelli ed i laboratori di sezionamento di tale fattispecie, compresi quelli operanti presso l'azienda agricola e/o agrituristica, ai fini del riconoscimento si applicano le deroghe permanenti specifiche, contemplate dagli articoli 1, 4 e 5 dell'Intesa Stato/Regioni n. 115/CSR del 31 maggio 2007, nonché quelle di cui alla circolare ministeriale prot. 20757 dd. 10.7.2008, citata nelle premesse.* Per poter applicare la deroga di cui all'art. 1 dell'Intesa, il limite produttivo massimo giornaliero dello stabilimento di macellazione è di 5 U.G.B.

4.2 deroghe transitorie per gli stabilimenti di piccole dimensioni e a ridotta capacità produttiva: gli stabilimenti a capacità limitata (macelli e sezionamenti), in attività ai sensi dell'art. 4 del Regolamento CE n. 2076/2005, e autorizzati ai sensi degli articoli 5 e 6 del D.Lvo n. 286/1994, dell'art. 14, comma 2 del D.P.R. n. 559/1992 conformemente agli articoli 5 e 6 del D.Lvo n. 286/1994, dell'art. 13 del D.P.R. n. 495/1997 e dell'art. 14, comma 2 del D.P.R. n. 559/1992 conformemente all'art. 13 del D.Lvo n. 286/1994, possono operare fino al 31.12.2009. I responsabili legali dei succitati stabilimenti per poter proseguire l'attività dopo il 31.12.2009 devono aver inoltrato apposita istanza all'autorità competente entro il 30.06.2009 ed aver ottenuto entro tale data il riconoscimento dello stabilimento.

Ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 25/1996 e del suo Regolamento di esecuzione n. 397/1996, in Regione sono stati autorizzati dalle ASS alcuni piccoli macelli, annessi ad agriturismi o a spacci aziendali per la vendita diretta al consumatore finale delle carni suine e ovicaprine macellate. Fermo restando l'impossibilità di autorizzare nuove attività di questo tipo, considerato che l'entità di macellazione effettuata in tali strutture è estremamente esigua (fino a 2 capi suini/settimana e 2 capi ovicaprini, elevati a 8 se agnelli, capretti e suinetti di PV inferiore a 15 KG) e che i requisiti posseduti sono sovrapponibili a quelli richiesti per i macelli a capacità limitata ex art. 5 del D.Lvo 286/1994, le medesime potranno continuare ad operare fino al 31.12.2009. Entro quella data i proprietari ne potranno chiedere il riconoscimento, previo adeguamento ai requisiti imposti dai regolamenti comunitari di riferimento.

5. CASI PARTICOLARI

5.1 riconoscimento dei depositi frigoriferi : è sufficiente la registrazione per quei depositi frigoriferi che si limitano al deposito di prodotti carnei imballati destinati al mercato nazionale.

5.2 coesistenza di attività soggette a riconoscimento e a registrazione : oltre alla fattispecie degli stabilimenti che producono alimenti che contengono prodotti di origine vegetale e prodotti trasformati di origine animale (provenienti da stabilimenti riconosciuti), soggetta a registrazione, possono coesistere nello stesso stabilimento riconosciuto altre attività di produzione di alimenti di origine animale registrate, purché indipendenti dal punto di vista strutturale e gestionale.

5.3 macellazione a domicilio per consumo privato domestico:

I regolamenti comunitari rispondono alla ratio di adottare, in determinate materie, una disciplina uniforme (*cd. armonizzazione*) e, in tal senso, sono espressione di un potere normativo che produce effetti diretti ed immediati negli Stati membri secondo un rapporto di supremazia delle fonti comunitarie rispetto alle norme nazionali, ossia la sistematica soccombenza, attraverso lo strumento della perdita di efficacia (*cd. disapplicazione*) delle norme interne (*precedenti o successive*) che si pongono in contrasto con un regolamento comunitario.

Orbene, i regolamenti comunitari del cosiddetto "pacchetto igiene sulla sicurezza alimentare", in vigore dal 1° gennaio 2006, non si applicano alla produzione primaria per uso domestico privato, nè alla preparazione, alla manipolazione o alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo privato domestico (*cd. autoconsumo*); genus di operazioni, queste, cui inerisce anche la species della macellazione a domicilio, che costituisce un'attività tramite la quale i privati si possono rifornire di carni solamente per il consumo diretto del proprio nucleo familiare.

Lo stesso Ministero della Salute ha ribadito questo principio con nota prot. 20151 dd. 24.5.2006, avente per oggetto "Indicazioni relative a taluni aspetti dei nuovi regolamenti sulla sicurezza alimentare", confermando che l'attività e la disciplina di produzione degli alimenti dovrà quindi attenersi alle disposizioni previste dalla nuova disciplina di derivazione comunitaria, per la quale le macellazioni effettuate dai privati cittadini, per il proprio diretto consumo e, quindi, non oggetto di commercializzazione, non sono rilevanti e come tali sono fuori campo di applicazione della medesima disciplina.

Tuttavia l'art. 13 del vetusto R.D. 3298/1928 (vetusto nel senso di riferito ad un ben diverso contesto sociale, economico, epidemiologico ed igienico-sanitario), concernente il regolamento sulla vigilanza delle carni stabilisce che i privati possono effettuare la macellazione a domicilio previa autorizzazione dell'autorità comunale e preavviso al veterinario comunale, che fisserà l'ora della visita e della macellazione, allo scopo di poter compiere una completa ed accurata ispezione delle carni.

Appare dunque evidente che l'art. 13 del R.D. 3298/1928 si pone in contrasto con i Regolamenti comunitari del "pacchetto igiene sulla sicurezza alimentare" e pertanto deve ritenersi automaticamente caducato (cfr. Sentenza della Corte Costituzionale n. 170 del 1984).

A seguito della caducazione dell'art. 13 del R.D. 3298/1928, la macellazione a domicilio

degli animali non deve essere sottoposta ad alcuna autorizzazione comunale né a ispezione veterinaria delle carni, anche in considerazione della loro tassativa esclusione dalla commercializzazione, considerato che l'ambito di tale istituto è riservato unicamente al consumo privato domestico (*cd.autoconsumo*).
Sotto questo ultimo profilo, i privati che effettuano la macellazione a domicilio non possono essere considerati operatori del settore alimentare, solo ai quali spetta il compito di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare.
Ciò nondimeno, si ritiene che i privati che intendono macellare per esclusivo consumo domestico privato animali della specie bovina, equina e ovi-caprina dovrebbero essere orientati a ricorrere agli impianti di macellazione approvati. Un tanto in relazione alla complessità degli adempimenti igienico-sanitari da osservare per il monitoraggio della Encefalopatia Spongiforme bovina (BSE) e delle Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE), per lo smaltimento dei sottoprodotti della macellazione non destinati al consumo umano, compreso il materiale specifico a rischio, per l'aggiornamento della banca dati nazionale dell'anagrafe degli animali.
Inoltre, il ricorso a tali strutture, oltre a non comportare particolari disagi, né di ordine economico, né di ordine logistico, considerato che la rete regionale dei macelli è sufficientemente ampia e uniformemente distribuita, assicura che le operazioni di macellazione (stordimento, dissanguamento, scuoiatura, eviscerazione e toelettatura), avvengano senza indebito ritardo e secondo procedure permanenti di igiene, in modo da prevenire e controllare il rischio di contaminazione delle carni ed il benessere animale.

Fuori da tali strutture, la macellazione delle citate specie animali dovrebbe, pertanto, essere consentita a domicilio solo in casi particolari, cioè nelle aree disagiate e di difficile accesso ai macelli approvati, compresi i locali di uso comune già esistenti in regione per questa tipologia di macellazione e sempre previa notifica da parte del privato all'autorità veterinaria, secondo le modalità stabilite dall'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio.
Una considerazione a parte merita, invece, la macellazione dei suini a domicilio.
Trattasi di pratica ampiamente sperimentata e di consuetudine radicata nelle aree rurali della regione, che per lo più si svolge nel periodo autunno-inverno per la preparazione di insaccati tradizionali da stagionare e di carni da consumare cotte, da destinare al consumo privato familiare.
A seguito di una attenta e approfondita valutazione sia epidemiologica che del profilo di rischio, il processo della macellazione dei suini a domicilio nella Regione Friuli Venezia Giulia è stato revisionato e riorganizzato secondo i criteri guida della DGR 29 agosto 2005 n. 2094 che, in previsione dell'entrata in vigore dei regolamenti comunitari del cosiddetto "pacchetto igiene sulla sicurezza alimentare", ha ritenuto di darne graduale applicazione.
Orbene, supportati dalle evidenze epidemiologiche e delle lesioni anatomo-patologiche, nel frattempo raccolte e assolutamente favorevoli, per le quali si rimanda anche all'allegato alla DGR 2094/2005, e in forza delle considerazioni di carattere giuridico in premessa esposte, si ritiene che anche la macellazione dei suini a domicilio debba rientrare nella regola generale, prevista per questo istituto, di non essere sottoposta ad alcuna autorizzazione comunale né a ispezione veterinaria delle carni, mantenendo, però, il limite massimo di 4 suini/anno per nucleo familiare, compatibile con l'ambito di utilizzo delle carni, e dei prodotti derivati (salumi), che si ribadisce essere riservato unicamente al consumo privato domestico (*cd. autoconsumo*), con la loro tassativa esclusione dalla commercializzazione.

Per quanto attiene allo specifico rischio della trichinellosi, va rilevato che la trasmissione di Trichina s.p.p. ai suini, o alle altre specie animali di allevamento recettive, è sostanzialmente limitato alla loro alimentazione con scarti e prodotti crudi (o carcasse intere di animali) od all'esposizione a roditori infetti o ad animali selvatici; si può affermare, pertanto, che le moderne strutture di allevamento e l'applicazione di un razionale management riduce, o elimina, il rischio di infestazione.
Tuttavia, anche se da anni sul territorio regionale non risulta evidenza di positività all'esame trichinoscopico, né vi è notizia di focolai epidemici nell'uomo, considerato che al momento gli allevamenti suinicoli non sono riconosciuti ufficialmente esenti da Trichine ai sensi del Regolamento CE 2075/2005, si ritiene di mantenere il controllo della infestazione da Trichinella spp. nelle carni dei suini macellati a domicilio mediante esame trichinoscopico eseguito non sistematicamente, bensì su un campione selezionato casualmente secondo un criterio di accuratezza che consenta di rilevare con il 95% di probabilità (confidenza) la presenza della contaminazione parassitaria se questa colpisce (prevalenza) almeno lo 0,5 % dei suini macellati a domicilio, distribuendo il campione globale secondo il diverso peso della macellazione nelle diverse AA.SS.SS. della regione.
La valutazione epidemiologica richiede, invece, di mantenere l'esame trichinoscopico sistematico sulle carni dei suini macellati, quando allevati allo stato brado o semibrado, e sulle carni dei cinghiali, anche a seguito di prelievo venatorio.
La numerosità e la distribuzione del campione verrà stabilita annualmente tenendo in considerazione il numero delle macellazioni dei suini a domicilio nella campagna precedente.

L'esigenza di mantenere monitorata l'attività di macellazione dei suini a domicilio al fine di sorvegliare l'ambito di destinazione delle carni, e dei prodotti derivati, e di calcolare la numerosità campionaria per il controllo annuale della trichinellosi, richiede che il privato interessato notifichi la macellazione a domicilio all'autorità veterinaria, con un preavviso di almeno 2 giorni feriali, secondo la modalità stabilita dall'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio. In tal senso pare opportuno indicare che il modulo di notifica preveda in calce una dichiarazione che il privato dovrà sottoscrivere circa l'impegno a utilizzare le carni ottenute dalla macellazione a domicilio per il ristretto e diretto consumo del proprio nucleo familiare, con esclusione della loro commercializzazione.

L'ispezione del veterinario ufficiale continuerà ad essere assicurata solo su richiesta del norcino in presenza di manifestazioni riconducibili ad uno stato patologico (inteso come quadro di anormalità ovvero di "non salute") dell'animale prima dello stordimento (ante mortem) oppure dopo lo stordimento, in relazione ai quadri anatomici rinvenuti (post mortem); in questo caso, sarà soggetta al pagamento secondo la tariffa prevista dal vigente nomenclatore tariffario regionale, in quanto prestazione di medicina veterinaria effettuata nell'interesse del privato richiedente.
L'attività relativa alla macellazione a domicilio per consumo privato domestico sarà oggetto di una relazione (entità per specie, problematiche rilevate) che i Servizi Veterinari delle ASS invieranno alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno.
La DGR 29.08.2005 n. 2094 mantiene la sua efficacia nelle parti non in contrasto con la presente disposizione.

6. MARCHIO D'IDENTIFICAZIONE E BOLLO SANITARIO

Gli operatori del settore alimentare potranno immettere sul mercato un prodotto di origine animale manipolato in uno stabilimento soggetto al riconoscimento a norma dell'art. 4, paragrafo 2 solo se lo stesso prodotto è stato contrassegnato, per quanto riguarda le carni fresche, da un bollo sanitario apposto ai sensi e secondo le procedure previste dall'Allegato I, Sezione I, Capo III del Regolamento n. 854/2004/CE o, ove non previsto, da un marchio di identificazione apposto ai sensi dell'Allegato II, Sezione I, del Regolamento n. 853/2004/CE ai prodotti di origine animale non trasformati, trasformati, ai prodotti composti ed ai prodotti primari individuati ai sensi del Regolamento n. 853/2004/CE.
Nel caso in cui uno stabilimento produca sia prodotti trasformati o meno cui si applica questo Regolamento, sia prodotti a cui questo Regolamento non si applica (prodotti composti), l'operatore può utilizzare il marchio d'identificazione del primo anche per gli altri prodotti (Allegato II, Sezione I, Capitolo B, punto 7).

7. FORMAZIONE

E' opportuno richiamare l'attenzione degli operatori del settore alimentare sulla necessità di fornire idonea formazione del personale che opera all'interno della propria impresa alimentare.

L'operatore deve assicurare che il personale sia adeguatamente formato circa:

- l'igiene alimentare, con particolare riguardo alle misure di prevenzione dei pericoli igienico sanitari connessi alla manipolazione degli alimenti;
- l'applicazione delle misure di autocontrollo e dei principi HACCP correlati allo specifico settore alimentare ed alle mansioni svolte dal lavoratore stesso.

Il personale deve, inoltre, essere informato:

- sui rischi identificati,
- sui punti critici di controllo relativi alle fasi della produzione, stoccaggio, trasporto e/o distribuzione,
- sulle misure correttive,
- sulle misure di prevenzione,
- sulla documentazione relativa alle procedure.

Criteri e modalità per la formazione del personale sono stati definiti con circolare regionale prot. 9916 dd. 12.05.2008.

Le associazioni del settore alimentare possono diramare manuali di buona prassi igienica e per l'applicazione dei principi HACCP e provvedere anche esse alla formazione dei lavoratori.

Va da sé che l'Autorità competente, nell'ambito delle procedure di controllo e verifica dell'applicazione della normativa alimentare da parte dell'operatore dell'impresa alimentare, dovrà verificare la documentazione relativa alle iniziative intraprese per la formazione del personale, la quale ha la duplice finalità di garantire una produzione igienica degli alimenti a tutela dei consumatori nonché di salvaguardare gli stessi lavoratori dai rischi connessi con talune malattie.

APPENDICE A) – riferimento: punto 1, ultimo capoverso.

A) PRODOTTI NON TRASFORMATI

° Carni fresche – carni macinate – carni separate meccanicamente (definizione)
° Preparazioni di carne
° Sangue
° Prodotti della pesca freschi
° Molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi
° Latte fresco
° Uova e uova liquide
° Cosce di rana
° Lumache
° Miele
° Altri
Prodotti non trasformati contenenti prodotti di origine vegetale (spiedini di carne, filetti di pesce)

B) PRODOTTI TRASFORMATI

° Prodotti a base di carne (salame, prosciutto)
° Prodotti a base di pesce (pesce affumicato, pesce marinato)
° Prodotti a base di latte (latte trattato, formaggi, yogurt)
° Ovoprodotti
° Grassi animali trasformati
° Ciccioli
° Gelatina
° Collagene
° Stomaci e budella trattate
I prodotti trasformati includono anche:
° La combinazione di prodotti trasformati: prosciutto e formaggio
° Prodotti ottenuti con particolari tecniche (es. formaggio con latte pastorizzato)
sostanze che potrebbe essere aggiunte all'elenco (salse con carne, yogurt alla frutta, formaggio alle erbe, gelato con cioccolata).

C) PRODOTTI COMPOSTI

° Pizza
° Paste contenenti prodotti di origine animale trasformati
° Piatti pronti
° Prodotti da forno/ biscotti con creme, con burro
° Panini con prosciutto / formaggio
° Cioccolato al latte
° Prodotti trasformati in cui un componente è stato sostituito con un ingrediente di origine vegetale
(Es. prodotti a base di latte dove la componente grassa è stata sostituita con grassi o oli vegetali)°
. . ..Preparazioni di uovo come maionese

APPENDICE B) – riferimento: punto 2.2, lett. c), ultimo capoverso.

Macellazione in azienda agricola e/o agrituristica di pollame e lagomorfi per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni dal produttore al consumatore finale, agli esercizi al dettaglio o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione (anche agrituristici) a livello locale che forniscono direttamente al consumatore finale.

LIMITI QUANTITATIVI:
a) fino a 250 capi/anno complessivi per le aziende che allevano fino a 250 di pollame e lagomorfi,
b) fino a 7000 capi/anno di pollame con un massimo di 50 capi/giorno e fino a 1000 lagomorfi, con un massimo di 30 capi/giorno per le aziende che allevano più di 250 capi/anno complessivi.

CRITERI AUTORIZZATIVI: solo registrazione con le modalità previste dalla DGR 3160/2006 e successive modificazioni per le imprese del comparto primario per la fattispecie di cui alla lettera a); notifica e registrazione dell'attività con i criteri di cui alla medesima DGR per le aziende agricole di cui alla lettera b).

REQUISITI STRUTTURALI E FUNZIONALI:

- nella fattispecie di cui alla lettera a) del paragrafo "limiti quantitativi", la macellazione deve avvenire in un locale chiuso o in un area protetta dalla contaminazione ambientale, opportunamente attrezzato/a per l'attività da svolgere, e, se necessario, dotato/a di acqua potabile calda e fredda, nonché di materiale per la pulizia della mani e per l'asciugatura delle stesse in modo igienico.
La cessione del capo/i deve avvenire subito dopo la macellazione,
- nella fattispecie di cui alla lettera b) del paragrafo "limiti quantitativi" , la macellazione deve avvenire in un locale avente i requisiti indicati all'art. 6, comma da 3 a 4 del Regolamento per l'esecuzione della L.R. 25/1996 "Disciplina dell'Agriturismo" e dell'allegato III, capitolo III del Reg. CE n. 852/2003 e alle condizioni di cui al comma 5 del succitato art. 6. L'OSA deve attuare e mantenere le procedure di cui all'art. 5 del Reg. CE. n. 852/2004 e le SSOP. Il personale deve rispettare le previsioni di cui all'all. II del Reg. CE. n. 852/2004, capitolo VIII e XII.

DIVIETI E PRESCRIZIONI: è vietata ogni operazione di sezionamento o preparazione della carcassa. La macellazione del pollame e quella dei lagomorfi deve essere effettuata in momenti diversi.

APPENDICE C) – riferimento: punto 3, ultimo capoverso.

COMMISSIONE EUROPEA
Direzione Generale Salute e Tutela dei Consumatori
Direzione E – Sicurezza della catena alimentare
E2 – Misure di igiene e controllo

SANCO/2179/2005 Revisione 5

SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLA LISTA DI RIFERIMENTO E ALLE LISTE

DEGLISTABILIMENTI ALIMENTARI APPROVATI DALL'UE

Documento presentato nel corso della riunione del Comitato Permanente per la Catena Alimentare e la Salute degli Animali del 22 e 23 novembre 2005.

SPECIFICHE TECNICHE RELATIVE ALLA LISTA DI RIFERIMENTO E ALLE LISTE DEGLI STABILIMENTI ALIMENTARI APPROVATI

In conformità con il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene degli alimenti, gli stabilimenti che preparano alimenti devono essere registrati in ciascuno Stato Membro. Inoltre gli stabilimenti che manipolano prodotti di origine animale le cui condizioni igieniche vengono definite nel Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per gli alimenti di origine animale, devono essere approvati dall'autorità competente di ciascuno Stato Membro. In conformità con il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sui controlli ufficiali eseguiti per garantire la verifica della conformità con la legislazione in materia di mangimi e alimenti e con le norme sulla salute e il benessere degli animali, gli Stati Membri devono mettere a disposizione degli altri Stati Membri e del pubblico le liste aggiornate di tali stabilimenti.
In numerose occasioni la Commissione ha espresso l'intenzione di favorire una maggiore disponibilità di tali liste nazionali degli stabilimenti alimentari approvati.
In primo luogo, la Commissione ha creato una nuova pagina web con l'obiettivo di fornire un accesso semplice e centralizzato alle diverse liste degli stabilimenti alimentari approvati negli Stati Membri e in alcuni altri paesi.
In secondo luogo, ha espresso l'intenzione di elaborare specifiche tecniche per armonizzare e codificare la presentazione di tali liste. Va sottolineato che la presentazione delle liste deve prendere in considerazione tutta la legislazione in materia di protezione dei dati.
L'obiettivo del presente documento di lavoro è definire le già citate specifiche.
L'Allegato I al presente documento definisce le sezioni degli stabilimenti alimentari nella sequenza delle sezioni dell'Allegato III al Regolamento (CE) n. 853/2004.
L'Allegato II elenca le categorie degli stabilimenti in ciascuna sezione.
L'Allegato III elenca le attività svolte nei principali settori alimentari.
L'Allegato IV fornisce un modello di tabella da utilizzare per la lista degli stabilimenti.
L'Allegato V definisce i codici e le descrizioni da utilizzare nella compilazione delle liste degli stabilimenti.

ALLEGATO I

FORMATO DELLA LISTA DI RIFERIMENTO[1] STABILIMENTI ALIMENTARI APPROVATI DALL'UE

Gli stabilimenti che manipolano, producono o preparano prodotti di origine animale i cui requisiti vengono stabiliti nel Regolamento (CE) n. 853/2004 devono essere approvati dall'autorità competente in conformità con l'Articolo 3 del Regolamento (CE) n. 854/2004.

Per comodità di riferimento, le liste degli stabilimenti alimentari approvati vengono pubblicate nell'ordine dell'Allegato III al Regolamento (CE) n. 853/2004. È stata aggiunta una Sezione 0 che comprende gli stabilimenti nei quali vengono svolte attività generali che non possono essere inseriti in nessuna delle altre Sezioni specifiche riportate.

SEZIONE 0 Stabilimento in cui vengono svolte attività generali

SEZIONE I Carne di ungulati domestici

SEZIONE II Carne di pollame e lagomorfi

SEZIONE III Carne di selvaggina allevata

SEZIONE IV Carne di selvaggina cacciata

SEZIONE V Carne macinata, preparazioni di carne e carne separata meccanicamente

SEZIONE VI Prodotti a base di carne

SEZIONE VII Molluschi bivalvi vivi

SEZIONE VIII Prodotti ittici

SEZIONE IX Latte crudo e latticini

SEZIONE X Uova e ovoprodotti

SEZIONE XI Cosce di rana e lumache

SEZIONE XII Grassi animali fusi e ciccioli

SEZIONE XIII Stomaci trattati, vesciche e intestini

SEZIONE XIV Gelatina

SEZIONE XV Collagene

[1] *Nota per il webmaster:* Le sezioni numerate riportate devono essere utilizzate come codici in tutte le versioni nelle diverse lingue. Il titolo di ciascuna sezione può comunque essere indicato in almeno una lingua ufficiale della Comunità.

ALLEGATO II

CATEGORIE DEGLI STABILIMENTI ALIMENTARI

SEZIONE 0 **Stabilimenti in cui vengono svolte attività generali**
Magazzino refrigerato (indipendente, autonomo)
Impianto di riconfezionamento (indipendente, autonomo)
Mercato all'ingrosso

SEZIONE I **Carne di ungulati domestici**
Macello
Laboratorio di sezionamento

SEZIONE II **Carne di pollame e lagomorfi**
Macello
Laboratorio di sezionamento

SEZIONE III **Carne di selvaggina allevata**
Macello
Laboratorio di sezionamento

SEZIONE IV **Carne di selvaggina cacciata**
Stabilimento di lavorazione selvaggina
Laboratorio di sezionamento

SEZIONE V **Carne macinata, preparazioni di carne e carne separata meccanicamente**
Stabilimento per carne macinata
Stabilimento per preparazioni di carne
Stabilimento per carne separata meccanicamente

SEZIONE VI **Prodotti a base di carne** (*i prodotti devono essere specificati nella colonna 'Osservazioni'*)
Stabilimento di lavorazione

SEZIONE VII **Molluschi bivalvi vivi**
Centro di spedizione
Centro di depurazione

SEZIONE VIII **Prodotti ittici**
Nave officina
Nave deposito frigorifero
Stabilimento per prodotti ittici freschi
Stabilimento di lavorazione
Mercato all'ingrosso
Impianto collettivo aste

SEZIONE IX **Latte crudo e latticini**
Centro di raccolta
Stabilimento di lavorazione

SEZIONE X **Uova e ovoprodotti**
Centro di imballaggio
Stabilimento di produzione uova liquide
Stabilimento di lavorazione

SEZIONE XI **Cosce di rana e lumache**
Stabilimento di lavorazione

SEZIONE XII **Grassi animali fusi e ciccioli**
Centro di raccolta
Stabilimento di lavorazione

SEZIONE XIII **Stomaci trattati, vesciche e intestini**
Stabilimento di lavorazione

SEZIONE XIV **Gelatina**
Stabilimento di lavorazione

SEZIONE XV **Collagene**
Stabilimento di lavorazione

ALLEGATO III

ATTIVITÀ NEI PRINCIPALI SETTORI ALIMENTARI

PRINCIPALI SETTORI	CODICI DELLE ATTIVITÀ
CARNE	CC, CP, CS, GHE, MM, MP, MSM, PP, RW, SH
LATTE	CC, CS, PP, RW
UOVA	CC, CS, EPC, LEP, PP, RW
PRODOTTI ITTICI / MOLLUSCHI BIVALVI VIVI	AH, CS, DC, FFPH, FV, PC, MSM, PP, RW, WM, ZV

ALLEGATO IV
MODELLO DI TABELLA PER LE SINGOLE LISTE DEGLI STABILIMENTI APPROVATI

SEZIONE xxx
[Titolo]

Numero di approvazione	Nome	Città / Regione	Categoria (1)	Attività associate (1)	Specie (2)	Osservazioni (3)

(1) Utilizzare i codici definiti nell’Allegato V per ciascuna categoria / attività. Le categorie degli stabilimenti alimentari vengono indicate nell’Allegato II.
(2) Se opportuno, utilizzare i codici definiti nell'Allegato V per ciascuna specie.
(3) Se opportuno, utilizzare i codici definiti nell’Allegato V.

ALLEGATO V

CODICI E DESCRIZIONI

CATEGORIA / ATTIVITÀ	SPECIE	OSSERVAZIONI
AH = impianto collettivo aste CC = centro di raccolta CP = laboratorio di sezionamento CS = magazzino refrigerato DC = centro di spedizione EPC = centro di imballaggio FFPP = stabilimento per prodotti ittici freschi FV = nave officina GHE = stabilimento di lavorazione selvaggina LEP = stabilimento di produzione uova liquide MM = stabilimento per carne macinata MP = stabilimento per preparazioni di carne MSM = stabilimento per carne separata meccanicamente PC = centro di depurazione PP = stabilimento di lavorazione RW = impianto di riconfezionamento SH = macello WM = mercato all'ingrosso ZV = nave deposito frigorifero	A = pollame B = bovini C = caprini L = lagomorfi O = ovini P = suini S = solipedi fG = mammiferi terrestri allevati diversi dagli ungulati domestici R = ratiti wA = uccelli selvatici wL = lagomorfi selvatici wU = ungulati selvatici wG = mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati selvatici e dai lagomorfi selvatici	bl = prodotti a base di sangue mp = prodotti a base di carne pap = estratti di carne e qualsiasi prodotto in polvere derivato dalla carne st = stomaci trattati, vesciche e intestini fl = cosce di rana sn = lumache

APPENDICE D) – riferimento: punto 3, ultimo capoverso.

Lista non esaustiva degli stabilimenti soggetti a riconoscimento ai sensi del Regolamento n. 853/2004/CE

° CARNI
- Macelli
- Sezionamenti
- Macellazione in allevamento (pollame e lagomorfi)
- Centri di lavorazione di selvaggina
- Stabilimenti che producono carni macinate, preparazioni di carni e carni separate meccanicamente
- Stabilimenti che producono prodotti a base di carni

° MOLLUSCHI BIVALVI VIVI
- Centri di spedizione
- Centri di depurazione

° PRODOTTI DELLA PESCA
- Navi frigorifero e navi officina
- Stabilimenti a terra (inclusi i mercati all'ingrosso e le aste in cui i prodotti della pesca vengono venduti; stabilimenti frigorifero, stabilimenti che producono carne di pesce Separata meccanimente; stabilimenti di trasformazione)

° LATTE E PRODOTTI A BASE DI LATTE
- Stabilimenti che trattano latte crudo sia per la produzione di latte fresco trasformato sia che producano prodotti a base di latte a partire da latte crudo.
- Stabilimenti che producono prodotti del latte a partire da prodotti a base di latte già lavorati (es. burro, formaggi da latte in polvere)

° OVOPRODOTTI
- Stabilimenti che trasformano le uova

° COSCE DI RANA E LUMACHE
- Stabilimenti che preparano cosce di rana e lumache

° GRASSI ANIMALI TRASFORMATI
- Stabilimenti che raccolgono, stoccano o trasformano materia prima grezza

° STOMACI E VESCICHE
- Stabilimenti che trattano vesciche, stomaci ed intestini

° GELATINE
- Stabilimenti che trasformano la materia prima

° COLLAGENE
- Stabilimenti che trasformano materia prima

° STABILIMENTI CHE EFFETTUANO LE OPERAZIONI ESCLUSIVAMENTE DI RICONFEZIONAMENTO OPPURE ASSOCIATE AD ALTRE OPERAZIONI COME PORZIONATURA E/O TAGLIO.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_48_1_DGR_2572_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2009, n. 2572
LR 27/1996 , art. 4 , comma 4 . Approvazione del Regolamento comunale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea presentato dal Comune di Mortegliano.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il primo comma dell'art. 4 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27, il quale prevede che i Comuni adottino il Regolamento per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea secondo uno schema-tipo approvato dalla Giunta regionale;
VISTO lo schema-tipo di Regolamento comunale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea eserciti con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale, approvato con deliberazione della Giunta regionale 7 marzo 1997, n. 663 e modificato ed integrato con deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2000, n.1680;
VISTO il quarto comma dell'art. 4 della summenzionata legge regionale 27/1996 il quale prevede che i Regolamenti adottati dai Comuni siano approvati con apposita deliberazione della Giunta regionale;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 12 febbraio 2003, n. 311 con la quale, per le finalità di cui all'art. 26 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, è stata soppressa la Commissione consultiva regionale per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 27/1996, con conseguente attribuzione delle relative funzioni, fra le quali quella di esprimere parere consultivo sui Regolamenti predisposti dai Comuni, al competente Servizio trasporto pubblico locale della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto;
VISTO il parere n. 13/2009/TPL del 30 ottobre 2009 del Servizio trasporto pubblico locale, allegato e parte integrante della presente deliberazione, con il quale si esprime parere favorevole sul Regolamento presentato per l'approvazione regionale dal Comune di Mortegliano, di cui alla deliberazione consiliare 1° luglio 2008, n. 22;
FATTE proprie le considerazioni di cui al suddetto parere n. 13/2009/TPL, che qui si richiamano anche agli effetti della motivazione;
RITENUTO, pertanto, di approvare il sopraccitato Regolamento comunale;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto;
all'unanimità,

DELIBERA

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27, è approvato il Regolamento comunale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea del Comune di Mortegliano, di cui alla deliberazione consiliare 1° luglio 2008, n. 22.

La presente delibera viene pubblicata su BUR.

IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_48_1_DGR_2572_2_ALL1

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale mobilità, energia
e infrastrutture di trasporto

tel + 39 040 377 4721 viab.trasporti@regione.fvg.it
fax + 39 040 377 4732 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Parere n°13/2009/TPL

Servizio trasporto pubblico locale

L.R. 27/1996, art. 5, comma 1 e deliberazione della Giunta regionale n. 311 del 12 febbraio 2003. Parere consultivo sui Regolamenti per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea predisposti dal Comune di Mortegliano.

Il Vicedirettore Centrale

Visto il primo comma dell'art. 4 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27, il quale prevede che i Comuni adottino il Regolamento per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea secondo uno schema-tipo approvato dalla Giunta regionale;
Visto lo schema-tipo di Regolamento comunale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea eserciti con autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale, approvato con deliberazione della Giunta regionale 7 marzo 1997, n. 663 e modificato ed integrato con deliberazione della Giunta regionale 10 giugno 2000, n. 1680;
Visto il quarto comma dell'art. 4 della summenzionata legge regionale 27/1996 il quale prevede che i Regolamenti adottati dai Comuni siano approvati con apposita deliberazione della Giunta regionale;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 febbraio 2003, n. 311 con la quale, per le finalità di cui all'art. 26 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, è stata soppressa la Commissione consultiva regionale per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 27/1996, con conseguente attribuzione delle relative funzioni, fra le quali quella di esprimere parere consultivo sui Regolamenti predisposti dai Comuni, al competente Servizio trasporto pubblico locale della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto;
Stante la vacanza del Direttore del Servizio del Trasporto Pubblico Locale;
Visto il Regolamento per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea predisposto dal Comune di Mortegliano, di cui alla deliberazione consiliare 01 luglio 2008, n. 22, trasmesso il 17 settembre 2009;
Ritenuto di esprimere parere favorevole sul Regolamento di cui sopra in quanto lo stesso risulta conforme al summenzionato schema-tipo di Regolamento comunale approvato dalla Giunta regionale;

Esprime

parere favorevole sul Regolamento per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea predisposto dal Comune di Mortegliano, di cui alla deliberazione consiliare 01 luglio 2008, n. 22, trasmesso il 17 settembre 2009.

Trieste, 30.10.2009

Il Direttore Centrale
dott. Dario Danese

09_48_1_DGR_2589_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2009, n. 2589

LR 18/1996 , art. 67, comma 2, lett. d) - Ente Tutela Pesca - Approvazione deliberazione n. 20/cd/2009 del 15.9.2009. "Costo del rilascio di licenze, di autorizzazioni speciali e dei duplicati dei documenti di pesca; canoni per l'esercizio della pesca sportiva nelle acque pubbliche interne del Friuli Venezia Giulia; addebito della somma forfetaria per l'invio postale delle licenze, dei libretti annuali ricognitivi 2010 e dei loro duplicati. Anno 2010".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge regionale 12 maggio 1971 n. 19 istitutiva dell'Ente Tutela Pesca;
VISTO l'articolo 67, comma 2, lett. d) della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), il quale dispone che sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale "i regolamenti e gli atti di carattere generale concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Ente";
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 dicembre 1990, n. 712 recante il regolamento di esecuzione della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43 (Nuove norme in materia di pesca nelle acque interne) ed in particolare l'articolo 4 che dispone, tra l'altro, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della delibera di determinazione dei canoni;
VISTA la delibera del Consiglio Direttivo dell'Ente Tutela Pesca n. 20 del 15 settembre 2009 con la quale il Consiglio Direttivo dell'Ente determina per l'anno 2010 il costo del rilascio di licenze, di autorizzazioni speciali e dei duplicati dei documenti di pesca, nonché i canoni per l'esercizio della pesca sportiva nelle acque pubbliche interne del Friuli Venezia Giulia; addebito della somma forfetaria per l'invio postale delle licenze, dei libretti annuali ricognitivi 2010 e dei loro duplicati.;
RITENUTO di dover approvare l'atto in esame;
VISTO lo Statuto regionale;
VISTO l'articolo 12 della Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali
all'unanimità,

DELIBERA

1) di approvare la deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Tutela Pesca n. 20 del 15 settembre 2009 concernente: "costo del rilascio di licenze, di autorizzazioni speciali e dei duplicati dei documenti di pesca; canoni per l'esercizio della pesca sportiva nelle acque pubbliche interne del Friuli Venezia Giulia; addebito della somma forfetaria per l'invio postale delle licenze, dei libretti annuali ricognitivi 2010 e dei loro duplicati. Anno 2010".
2) La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_48_1_DGR_2591_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 2009, n. 2591

DL 49/2003 , art. 3. Regime quote latte. Riassegnazione ai produttori della Regione Friuli Venezia Giulia, per la campagna di commercializzazione 2010/2011, di 883,040 tonnellate derivanti dalla riserva nazionale. Atto d'indirizzo.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, recante "Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero - caseari";
VISTO l'articolo 3 di detta legge 119/2003, che reca disposizioni in ordine alla decadenza della titolarità della quota in capo ai singoli produttori, nonché delle modalità di riassegnazione delle stesse alle aziende ubicate in zona di montagna e svantaggiate;
ATTESO che la situazione regionale relativa alla quantificazione delle quote da riassegnare confluite nella riserva nazionale è quella risultante dal sistema informatico S.I.N.;
PRESO ATTO che detto sistema, alla data del 1 novembre 2009, quantifica in complessive 883,040 tonnellate l'ammontare delle quote da riassegnare ai produttori, di cui 767,226 tonnellate per la zona di pianura e 115,814 tonnellate per quella montana;
CONSIDERATO che l'art. 3, comma 6, del citato D.L. 49/2003 prevede che la riassegnazione dei quantitativi in argomento deve avvenire entro e non oltre il 31 marzo 2010;
PRESO ATTO che la quantità che viene riassegnata va ad incrementare il quantitativo individuale di riferimento (quota) con decorrenza 1 aprile 2010;
VISTO l'art. 3, comma 4, del ripetuto D.L. 49/2003, che indica le seguenti priorità che devono essere applicate da parte delle Regioni per effettuare le riassegnazioni;
- a) ai produttori che hanno subito la riduzione della quota "B" ai sensi del D.L. 727/1994, convertito con L. 46/1995, nei limiti del quantitativo ridotto;
- b) ai giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota;
- c) criteri oggettivi autonomamente determinati dalle Regioni;

TENUTO conto delle assegnazioni di quota, di cui all'art. 8-bis, comma 4, del D.L. 10.02.2009, n. 5, convertito dalla legge 09.04. 2009, n. 33, ed effettuate dal Commissario straordinario, istituito con l'art. 8-quinques, comma 6, del medesimo decreto legge;
RITENUTO necessario stabilire le linee di indirizzo per tale riassegnazione;
ATTESO che per la riassegnazione delle quote di cui alla lettera a) si procede d'ufficio, in quanto spettante a tutti i produttori aventi diritto e risultanti dal S.I.N., mentre per le lettere b) e c) la riassegnazione deve aver luogo previa presentazione di domanda a seguito di avviso pubblico, cui farà seguito la relativa graduatoria e le conseguenti comunicazioni ai richiedenti la quota;
RITENUTO opportuno prendere in considerazione per la zona montana solamente il criterio di cui alla predetta lettera b), limitatamente ai titolari di quota, considerata l'esiguità dei quantitativi da riassegnare;
CONSIDERATO che, a termini del comma 4 bis, dell'art. 3 della legge 119/2003, dalle riassegnazioni in argomento sono esclusi tutti i produttori che, a partire dal periodo 1995/1996, hanno venduto, affittato o comunque ceduto per un periodo superiore a due annate, in tutto o in parte, la quota di cui erano titolari, eccezion fatta per gli affitti in corso di annata;
CONSIDERATO che per giovane imprenditore, titolare o contitolare di azienda agricola, si intende il produttore che non ha compiuto 40 anni di età alla data di presentazione della domanda e possiede i requisiti di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 441, e al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, art. 3, ed è iscritto nel registro delle imprese a termini dell'art. 8 della legge n. 580/1993 e nell'apposita gestione previdenziale;
RITENUTO che, ai fini dell'assegnazione della quota di cui alla lettera b) dell'art. 3, comma 4, della legge 119/2003, sia opportuno fare riferimento ai dati di quota e di produzione relativi all'ultimo periodo produttivo conclusosi e cioè a quello della campagna di commercializzazione 2008/2009;
RITENUTO altresì che la riassegnazione di dette quote debba avvenire a seguito di avviso pubblico e su domanda da presentarsi a cura dei richiedenti alla Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali;
RITENUTO che per la riassegnazione di che trattasi sia opportuno e necessario assumere un atto d'indirizzo con riguardo ai criteri di valutazione delle domande come appresso si elencano:
1. consentire la presentazione di un'unica domanda di riassegnazione di quota per ogni azienda agricola;
2. consentire l'accesso alla riassegnazione esclusivamente ai produttori che nel periodo 2008/2009 hanno commercializzato un quantitativo di latte tra consegne e vendite dirette, espresso in latte rettificato, pari almeno al 80% della quota di cui disponevano in regione alla data del 31 marzo 2009;
3. riassegnare la quota a ogni azienda in proporzione alla media tra la quota posseduta al 31 marzo 2009 e la produzione, espressa in latte rettificato, del periodo di commercializzazione 2008/2009;
4. riassegnare le quote prevedendo un limite minimo di assegnazione pari a 5 tonnellate - riferibili alla lattazione media di una bovina inserita in un allevamento di zona delimitata montana e svantaggiata ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999;
5. riassegnare le quote prevedendo un limite massimo di assegnazione pari a 20 tonnellate;

6. azzerare le quote riassegnabili che, dopo calcolate, risultino di misura inferiore o superiore rispettivamente ai limiti minimi e massimi di cui ai punti 4) e 5) e ridistribuire i quantitativi così recuperati a favore delle altre riassegnazioni;
7. riassegnare le quote prioritariamente ai giovani imprenditori agricoli della zona montana e, a parità di condizioni, all'imprenditore più giovane con azienda agricola ubicata nei comuni montani riportati nel gruppo A della Tabella 1 allegata al presente provvedimento, già inserita nel P.S.R. 2007/2013. Gli eventuali quantitativi ancora residuali vengono assegnati con analoga procedura alle aziende ubicate nei comuni ricompresi nel gruppo B e infine, a quelli nel gruppo C della medesima Tabella 1;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali;
all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare le seguenti linee di indirizzo per la riassegnazione di quote di produzione ai produttori di latte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia:
A) Il quantitativo di 883,040 tonnellate, autorizzato dal sistema informatico S.I.N., relativamente alla quantificazione delle quote derivanti dalla riserva nazionale, per tonnellate 767,226 viene destinato ai produttori della regione che hanno subito la riduzione della quota "B", ai sensi del D.L. 23 dicembre 1994, n. 727, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46. Le rimanenti 115,814 tonnellate sono destinate ai giovani produttori con aziende ubicate in zona montana.
B) La riassegnazione delle quote viene effettuata sulla base dei dati rilevati dal sistema informatico S.I.N.
C) Non possono beneficiare delle assegnazioni di cui alla presente deliberazione i produttori che, a partire dal periodo di commercializzazione 1995/1996, hanno venduto, affittato o comunque ceduto per un periodo superiore a due annate, in tutto o in parte, la quota di cui erano titolari, eccezion fatta per gli affitti in corso di annata.
D) La quantità assegnata ai sensi della lettera A) va ad incrementare il quantitativo individuale di riferimento (quota) con decorrenza 1 aprile 2010.
E) L'attribuzione di quota viene effettuata, secondo i seguenti criteri:
E.1) tonnellate 767,226 ad aziende ubicate in zona di pianura che hanno subito il taglio della quota "B". Le quote vengono riassegnate integralmente ai produttori titolari di un quantitativo minimo da ripristinare di quota B tagliata, via via in ordine crescente fino ad esaurimento del quantitativo a disposizione.
E.2) tonnellate 115,814 a giovani imprenditori agricoli, già titolari di quota alla data del 01.04.2008 la cui azienda è ubicata in zona classificata montana ai sensi dell'articolo 18 del regolamento CE 1257/1999, secondo il seguente ordine di priorità:

a) ai produttori che ne fanno richiesta aventi l'azienda agricola ubicata nei comuni montani riportati nel gruppo A della Tabella 1, contenuta nell'Allegato A al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
b) ai produttori richiedenti aventi azienda agricola ubicata nei comuni ricadenti nel gruppo B della citata Tabella 1;
c) ai produttori ricadenti nel gruppo C della Tabella 1 medesima.

La quota disponibile viene riassegnata in proporzione alla media tra la quota posseduta al 31 marzo 2009 e la produzione, espressa in latte rettificato, del periodo di commercializzazione 2008/2009.
F) I richiedenti di cui al punto E.2), devono aver commercializzato nel periodo 2008/2009 un quantitativo di latte, espresso in latte rettificato, almeno pari all'80% della quota complessiva di cui disponevano alla data del 31 marzo 2009.
G) Le quote vengono riassegnate prevedendo un limite minimo e massimo di assegnazione pari rispettivamente a 5 e 20 tonnellate, eccezion fatta per quanto disposto al precedente punto E.1).
H) Le quote che, dopo calcolate, risultino di misura inferiore o superiore ai limiti minimi e massimi indicati alla lettera G), vengono azzerate e i quantitativi così recuperati ridistribuiti agli altri produttori secondo le modalità previste dal punto E.2).
I) I beneficiari delle assegnazioni devono produrre, a decorrere dal periodo di commercializzazione 2010/2011 - ai sensi dell'art. 72, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, come modificato dall'art. 4, paragrafo 1, punto 12), del regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, e fatti salvi i casi di forza maggiore indicati nel D.M. 31 luglio 2003 - almeno l'85% del proprio quantitativo di riferimento individuale. In caso di mancato raggiungimento di tale percentuale minima, si provvede all'adeguamento della quota di titolarità a quanto effettivamente commercializzato, ai sensi di quanto previsto dal medesimo art. 3 del D.L. 49/2003.
L) Per giovane imprenditore, titolare o contitolare dell'azienda agricola, di cui alla lettera E.2) si intende il

produttore che non ha compiuto 40 anni di età alla data di presentazione della domanda di assegnazione quota di cui al punto N) e possiede i requisiti di cui alla legge 15 dicembre 1998, n. 441, e al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, art. 3, ed è iscritto nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 8 della L. n. 580/1993 e nell'apposita gestione previdenziale.
M) Con le quote assegnate ai sensi del punto E.2), le aziende non possono superare la quota complessiva di 30 tonnellate per ogni ettaro di superficie agricola utilizzata, esclusa quella destinata a boschi, a frutteti o comunque a colture arboree.
N) Le domande per l'assegnazione delle quote di cui al punto E.2) devono essere, a pena di reiezione, presentate alla Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali - Servizio produzioni agricole, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione, utilizzando esclusivamente l'apposito schema contenuto nell'Allegato B al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. Le domande possono essere presentate anche tramite Organizzazioni professionali agricole e Associazioni di produttori riconosciute, anche con l'ausilio di strumenti di gestione informatica. In tal caso la modulistica, su base cartacea, deve contenere gli stessi elementi previsti da quella predisposta dalla Direzione centrale.
O) La riassegnazione delle quote viene effettuata sulla base dei dati rilevati dal sistema informatico S.I.N. e, laddove necessario, di quelli dichiarati dai richiedenti in domanda. I controlli per la verifica delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dai beneficiari saranno eseguiti, anche tramite il sistema S.I.N., anteriormente all'assegnazione delle quote e su un campione casuale del 5% delle domande presentate, nonché in tutti i casi di ragionevole dubbio sulla veridicità dei dati dichiarati. A seguito di accertamento di eventuali false dichiarazioni, non si procede alla riassegnazione delle quote e, se del caso, avrà luogo la segnalazione del fatto alle Autorità competenti, ai sensi di legge.
2. Il Direttore del Servizio produzioni agricole della Direzione centrale competente è responsabile del procedimento amministrativo di riassegnazione delle quote di cui alla presente deliberazione.
3. La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_48_1_DGR_2591_2_ALL1

Tabella 1- Elenco dei comuni

GRUPPO A	GRUPPO B	GRUPPO C
UD AMPEZZO	UD AMARO	UD ARTEGNA
UD ARTA TERME	UD BORDANO	UD ATTIMIS
UD CERCIVENTO	UD CAVAZZO CARNICO	UD CIVIDALE DEL FRIULI
UD CHIUSAFORTE	UD ENEMONZO	UD FAEDIS
UD COMEGLIANS	UD FORGARIA NEL FRIULI	UD GEMONA DEL FRIULI
UD DOGNA	UD MONTENARS	UD MAGNANO IN RIVIERA
UD DRENCHIA	UD STREGNA	UD NIMIS
UD FORNI AVOLTRI	UD TOLMEZZO	UD POVOLETTO
UD FORNI DI SOPRA	UD VERZEGNIS	UD PREPOTTO
UD FORNI DI SOTTO	UD VILLA SANTINA	UD SAN LEONARDO
UD GRIMACCO	PN BUDOIA	UD SAN PIETRO AL NATISONE
UD LAUCO	PN MEDUNO	UD TARCENTO
UD LIGOSULLO	PN POLCENIGO	UD TORREANO
UD LUSEVERA		GO CAPRIVA DEL FRIULI
UD MALBORGHETTO VALBRUNA		GO CORMONS
UD MOGGIO UDINESE		GO DOBERDO' DEL LAGO
UD OVARO		GO DOLEGNA DEL COLLIO
UD PALUZZA		GO FOGLIANO REDIPUGLIA
UD PAULARO		GO GORIZIA
UD PONTEBBA		GO MONFALCONE
UD PRATO CARNICO		GO MOSSA
UD PREONE		GO RONCHI DEI LEGIONARI
UD PULFERO		GO SAGRADO
UD RAVASCLETTO		GO SAN FLORIANO DEL COLLIO
UD RAVEO		GO SAN LORENZO ISONTINO
UD RESIA		GO SAVOGNA D'ISONZO
UD RESIUTTA		TS DUINO-AURISINA
UD RIGOLATO		TS MONRUPINO
UD SAURIS		TS SAN DORLIGO DELLA VALLE
UD SAVOGNA		TS SGONICO
UD SOCCHIEVE		TS TRIESTE
UD SUTRIO		PN ARBA
UD TAIPANA		PN AVIANO
UD TARVISIO		PN CANEVA
UD TRASAGHIS		PN CASTELNOVO DEL FRIULI
UD TREPPO CARNICO		PN CAVASSO NUOVO
UD VENZONE		PN FANNA
UD ZUGLIO		PN MANIAGO
PN ANDREIS		PN MONTEREALE VALCELLINA
PN BARCIS		PN PINZANO AL TAGLIAMENTO
PN CIMOLAIS		PN SEQUALS
PN CLAUT		PN TRAVESIO
PN CLAUZETTO		PN VIVARO
PN ERTO E CASSO		
PN FRISANCO		
PN TRAMONTI DI SOPRA		
PN TRAMONTI DI SOTTO		
PN VITO D'ASIO		

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_48_1_DGR_2591_3_ALL2

Domanda giovane imprenditore montano
D.G.R. ________ - punto 1, E.2

Alla Direzione centrale risorse agricole naturali e forestali
Servizio produzioni agricole
Via Sabbadini, 31
33100 UDINE

Deliberazione della Giunta Regionale ___________________.
"DL 49/2003 art 3. Regime quote latte. Riassegnazione ai produttori della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, per il periodo 2010/2011, di quote derivanti dalla riserva nazionale".

Il sottoscritto ___________________________, nato il ____________ in qualità di _________________ dell'azienda agricola _________________________, partita I.V.A. ______________ cod. fisc _________________, con sede in _________________.località/via ________________ n.____, avente una superficie agricola utilizzata (SAU) pari a ha. __________ (con esclusione delle superfici destinate a boschi, frutteti, colture arboree, così come previsto dall'art. 17 D.M. 31/07/2003), - Titolare al 31.03.2009 di quota latte per complessivi kg. ___________ (consegne + vendite dirette), matricola AGEA __________; possedendo i requisiti di giovane agricoltore previsti dalla L. 441/1998 e dal D.Lgs. 99/2004, e non avendo compiuto 40 anni alla data odierna,

CHIEDE

l'attribuzione di una quota latte, fino a un massimo di kg. ___________, in proporzione alla media tra la quota posseduta al 31.03.2009 e la produzione, espressa in latte rettificato, del periodo 2008/2009, in regime di: □ consegne[1] □ vendite dirette[1].

A tal fine

DICHIARA

- di essere iscritto al registro delle imprese e alla gestione previdenziale;
- di aver commercializzato nel corso del periodo 2008/2009 un quantitativo di latte, espresso in latte rettificato, pari a kg. ____________, almeno uguale al 80% della quota disponibile al 31.03.2009;
- di conoscere ed accettare incondizionatamente i criteri di ammissibilità e le modalità di riassegnazione delle quote latte previsti dalla ripetuta delibera della Giunta regionale;

SI IMPEGNA

➢ a produrre, a decorrere dal periodo 2010/2011 e fino alla scadenza del regime delle quote latte, una percentuale pari almeno al 85% della quota complessivamente assegnata per detto periodo 2010/2011.

Ai sensi della legge n. 675/1996, autorizza l'acquisizione ed il trattamento informatico dei dati contenuti nella presente domanda, anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi regionali, nazionali e comunitari.

____
Luogo/Data

____
(Firma)

[1] Indicare con una crocetta l'una **o** l'altra quota richiesta.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: CIRIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

09_48_1_ADC_AMB LLPP PN BUZZI UNICEM SPA_1_TESTO

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Ditta Buzzi Unicem Spa.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. ALPPN/2/814/IPD/2766, emesso in data 27.10.2009 e firmato per accettazione in data 10.11.2009, è stato assentito alla ditta Buzzi Unicem Spa, il diritto di continuare a derivare acqua nella misura di mod. max 0,137 (13,7 l/s), per un consumo massimo non superiore a 82000 mc annui d'acqua, da falda sotterranea mediante pozzo artesiano ubicato sul terreno al fg. 16 mapp. 5-419 di Sequals per uso industriale fino al 26.10.2029.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.
dott.ssa Elena Marchi

09_48_1_ADC_AMB LLPP PN CALCESTRUZZI ZILLO SPA_1_TESTO

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Decreto di rinnovo di concessione di derivazione d'acqua alla ditta Calcestruzzi Zillo Spa (IPD/1163).

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. ALPPN/2/730/IPD/1163, emesso in data 12.10.2009, è stato rinnovato alla Ditta Calcestruzzi Zillo spa il diritto di continuare a derivare, fino al 31.12.2027, moduli max 0,0167 d'acqua, per una quantità derivabile mediamente non superiore a 12.000 mc/anno mediante un pozzo situato sul terreno distinto in catasto al foglio 4 mappale 69 del Comune di Pordenone (PN) per il fabbisogno dell'impianto di confezionamento calcestruzzi.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott.ssa Elena Marchi

09_48_1_ADC_AMB LLPP PN CHEMELLO_1_TESTO

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Decreto di riconoscimento di derivazioni d'acqua a ditte varie.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. ALPPN/2/854/IPD/VARIE, emesso in data 05.11.2009, sono state riconosciute, alle Ditte indicate nell'allegato elenco, le derivazioni d'acqua da falda sotterranea descritte nell'allegato medesimo.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott.ssa Elena Marchi

09_48_1_ADC_AMB LLPP PN CHEMELLO_2_ALL1

Direzione Provinciale Lavori Pubblici di Pordenone

Elenco allegato all'atto ricognitivo n. 577 del 05.11.2009

N. ord.	N. dom	Richiedente	Indirizzo	Ubicazione derivazione	n° foglio	n° mappale catastale	portata in moduli (1 modulo ≈100 l/s.)	uso	canone annuo €
1	2741	Az. Agr. Chemello G. e L. di Angelo Silvano, Giancarlo e Antonio s.s.a.	San Giorgio della Richinvelda, Via Sant'Antonio 12	San Giorgio della Richinvelda	9	528	0,0500	igienico ed assimilati	105,38
2	2880	Pighin Massimo	Zoppola, Piazza Micoli Toscano 13	Zoppola Zoppola	20 13	151/163 295	0,4330	irriguo	19,68
3	2916	Pasutti Nerio	Arzene, Via Stati Uniti 3	Arzene	28	360	0,1800	irriguo	8,18
4	2958	De Zan Osvaldo	Cordenons, Via Ciarandis 2	Cordenons	20	179	0,1666	irriguo	7,57
5	2964	Bertoia Ionio	Arzene, Via Maggiore 2	Arzene	26	57	0,6000	irriguo	27,28
6	2969	Som spa	Udine, Viale Venezia 379	Chions	13	80	0,0050	igienico ed assimilati	105,38

IL RESPONSABILE DELEGATO DI
POSIZIONE ORGANIZZATIVA
dott.ssa Elena Marchi

09_48_1_ADC_AMB LLPP PN FRAMET_1_TESTO

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16 - Ditta Fra.Met Srl.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. ALPPN/2/800/IPD/1196, emesso in data 16.10.2009 e firmato per accettazione in data 04.11.2009, è stato assentito alla ditta Fra-met srl, il diritto di continuare a derivare acqua nella misura di mod. max 0,01 (1 l/s), per un consumo massimo non superiore a 300 mc annui d'acqua, da falda sotterranea mediante pozzo artesiano ubicato sul terreno al fg. 21 mapp. 223/d di Fiume Veneto per uso industriale fino al 31.12.2025.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott.ssa Elena Marchi

09_48_1_ADC_AMB LLPP UD 11-10 TEGHIL_1_TESTO

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Udine

Pubblicazione ai sensi art. 21 comma 1, LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda di concessione di derivazione d'acqua - Teghil Service Snc.

La TEGHIL SERVICE snc, con sede in Varmo, ha presentato domanda in data 29.04.2009, successivamente integrata, per ottenere la concessione a derivare acqua, per uso idroelettrico, in destra del Fiume Varmo, alla quota d'alveo di m. 9,10 s.l.m., a monte della traversa in massi ciclopici, esistente a valle del ponte di accesso alle "Cave Teghil", in località Madrisio, in Comune di Varmo, nella misura di massimi 12.000 l/sec., minimi 5.000 l/sec e medi 10.000 l/sec, atti a produrre con un salto indicato di m. 2,00 la potenza nominale media di kW 196, con restituzione, alla quota d'alveo di m. 7,97 s.l.m. in sponda destra dello stesso Fiume, immediatamente a valle della traversa sopraindicata .
Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione Provinciale Lavori Pubblici di Udine, Via C. G. Sabbadini 31, per la durata di 15 giorni a decorrere dal 4 gennaio 2010 , e pertanto fino a tutto il 18 gennaio 2010, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Le osservazioni e le opposizioni scritte potranno essere presentate, presso la Direzione sopraindicata o presso il Comune su cui ricadono le opere, entro e non oltre il 2 febbraio 2010.
Subordinatamente all' emissione del parere vincolante dell'Autorità di Bacino territorialmente competente ai sensi dell'art. 7 del R.D. 1775/1933, con successivo avviso esposto all'albo Pretorio del Comune di Varmo, sarà comunicata la data in cui verrà effettuata la visita locale d'istruttoria, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse; tale informazione potrà essere assunta anche presso la Direzione Provinciale Lavori Pubblici di Udine.
Udine, 10 novembre 2009

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. ing. Giovanni Ceschia

09_48_1_ADC_AMB LLPP UD 11-23 AVRO_1_TESTO

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Udine

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, LR 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimento di concessione di derivazione d'acqua a ditte varie.

Con decreto del Responsabile Delegato di Posizione Organizzativa della Direzione Provinciale dei Lavori Pubblici n. :

ALPUD/B/843/LPU IPD/3092 emesso il 07.10.2009 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2015, alla Ditta A.V.R.O. Srl, il diritto a derivare moduli 0,04 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Osoppo al fg.14 mapp.171, ad uso antincendio.

ALPUD/B/846/LPU IPD/6021 emesso il 07.10.2009 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2015, alla Ditta Aussachem Srl, il diritto a derivare moduli 0,06 d'acqua mediante un pozzo in Comune di San Giorgio di Nogaro al fg.18 mapp.44, ad uso industriale ed igienico sanitario.

ALPUD/B/864/LPU IPD/5819 emesso il 14.10.2009 è stato concesso fino a tutto il 13.10.2012, alla Società Agricola Cecutti Rino & C. s.s., il diritto a derivare moduli 0,05 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Povoletto al fg.29 mapp.481, ad uso zootecnico.

ALPUD/B/879/LPU IPD/4370 emesso il 15.10.2009 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2019, alla Ditta Legnami Gemona Srl, il rinnovo a derivare moduli 0,01 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Gemona del Friuli al fg.14 mapp.1157, ad uso igienico sanitario ed antincendio.

ALPUD/B/880/LPU IPD/5867 emesso il 15.10.2009 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2019, al Comune di Tolmezzo, il diritto a derivare moduli 0,0905 d'acqua dalla sorgente Mignezza in Comune di Tolmezzo, fz.Imponzo, ad uso potabile.

ALPUD/B/962/LPU IPD/3654 emesso il 12.11.2009 è stata concessa alla Ditta Terra Verde di Carlo Peratoner & C., la variante, da uso igienico sanitario ad uso potabile, alla derivazione assentita con decreto LL.PP.667 dd.13.05.2005 .

ALPUD/B/963/LPU IPD/3442 emesso il 12.11.2009 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2015, alla Ditta Marsoni Gianluigi e Torresin Annamaria, il diritto a derivare moduli 0,375 d'acqua dal canale Agreal in Comune di Codroipo al fg.80 mapp.48, ad uso irriguo.

ALPUD/B/964/LPU IPD/6038 emesso il 12.11.2009 è stato concesso fino a tutto il 31.12.2015, alla Ditta Il Vecchio Granaio di Volpato Elisabetta, il diritto a derivare moduli 0,40 d'acqua mediante un pozzo in Comune di Ruda al fg.10 mapp.603/17, ad uso irriguo

Udine, 23 novembre 2009

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott.ing.Giovanni Ceschia

09_48_1_ADC_MOB ENER ISTANZA CONCESSIONE DEMANIALE AUSSA CORNO

Direzione centrale mobilità, energia e infrastrutture di trasporto - Servizio logistico e trasporto merci

Ordine di pubblicazione di istanza di rilascio di concessione demaniale al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno - Avviso di affissione.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA l'istanza pervenuta in data 19.10.2009 del CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA ZONA DELL'AUSSA CORNO, c.f. 00226320307, con sede in Udine, Via Pradamano n. 2, finalizzata al rilascio di una concessione demaniale marittima avente ad oggetto l'occupazione di un'area demaniale, sita in Comune di San Giorgio di Nogaro (UD), Loc. Piazzale Margreth, della superficie complessiva di mq. 4.498,16, allo scopo di realizzare interventi di completamento e sistemazione del Piazzale portuale Margreth (pavimentazioni e opere accessorie);
VISTO l'ordine di servizio del Direttore Regionale della Viabilità e dei Trasporti n. 13/2002 con il quale si dispone che, al fine di garantire la trasparenza della gestione delle aree demaniali, tutte le istanze di nuova concessione, indipendentemente dalla loro importanza per entità o scopo, debbano essere pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione ed affisse all'albo del Comune territorialmente interessato;
VISTO l'ordine di servizio del Direttore Regionale della Pianificazione Territoriale, della Mobilità e delle Infrastrutture di Trasporto n. 5/2004 con il quale si dispone che, per "istanze di nuova concessione" di cui al precitato ordine di servizio n. 13/2002 debbano intendersi tutte le domande che prevedono comunque l'utilizzo di nuove aree demaniali, indipendentemente dall'entità della superficie richiesta;

ORDINA

1) La pubblicazione dell'istanza citata in premessa, mediante affissione in copia e senza allegati all'Albo

Pretorio del Comune di San Giorgio di Nogaro (UD) per la durata di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, a partire dal giorno successivo all'inserzione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del presente avviso;
2) L'inserzione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia del presente avviso di affissione all'Albo Pretorio del Comune di San Giorgio di Nogaro (UD).

RENDE NOTO

che l'istanza in premessa citata e gli elaborati che la corredano rimarranno depositati a disposizione del pubblico presso la Direzione Centrale mobilità, energia e infrastrutture di trasporto, Servizio Logistica e Trasporto Merci, via Giulia 75/1 a Trieste, per il periodo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso.

INVITA

coloro che potessero avervi interesse, a presentare per iscritto, alla Direzione Centrale mobilità, energia e infrastrutture di trasporto, via Giulia 75/1 a Trieste, entro il termine perentorio stabilito per l'affissione e il deposito, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso inutilmente il termine stabilito, si darà corso alla pratica inerente la concessione richiesta.
Entro e non oltre il periodo di affissione e deposito possono essere presentate alla stessa Direzione Centrale eventuali domande concorrenti con i contenuti e la documentazione prevista dall'art. 6, titolo II, capo I del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima.
Trieste, 23 novembre 2009

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Mauro Zinnanti

09_48_1_ADC_PIAN TERR_CANEVA 9 BIS PRGC_1_TESTO

Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza - Servizio pianificazione territoriale regionale

Comune di Caneva. Avviso di approvazione della variante n. 9 bis al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 35 del 29 ottobre 2009 il comune di Caneva ha dato atto, in ordine alla variante n. 9 bis al Piano regolatore generale comunale, che l'unica osservazione presentata alla variante stessa è stata successivamente ritirata dal relativo proponente e pertanto non è stata oggetto di esame, che non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale e che non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'art. 32, co. 5 della L.R. 52/1991, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi del combinato disposto dell'art. 63, co. 1 della L.R. 5/2007 e dell'art. 32, co. 6 della L.R. 52/1991.

09_48_1_ADC_PIAN TERR_VALVASONE 18 PRGC_1_TESTO

Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza - Servizio pianificazione territoriale regionale

Comune di Valvasone. Avviso di riadozione della variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 63, co. 1 della L.R. 5/2007 e dell'art. 32, co. 1 della L.R. 52/1991, si rende noto che il comune di Valvasone, con deliberazione consiliare n. 11 del 20 marzo 2009, rettificata con deliberazione consiliare n. 53 del 30 settembre 2009, ha riadottato la variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale.
Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico riadottato potranno presentare opposizioni.

09_48_1_ADC_SAL PROT ZONE CARENTI PEDIATRI II 09

Direzione centrale salute e protezione sociale - Aziende per i Servizi Sanitari della Regione Friuli Venezia Giulia

Elenco delle zone carenti di medici pediatri di libera scelta - 2ª pubblicazione per l'anno 2009.

AZIENDE PER I SERVIZI SANITARI Zone carenti	Medici pediatri di libera scelta
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 3 "ALTO FRIULI" Piazzetta Portuzza, 1 33013 GEMONA DEL FRIULI	
Ambito territoriale dei comuni di: Tarvisio, Malborghetto-Valbruna, Dogna e Pontebba L'Azienda precisa: - che nel comune di Tarvisio, dovrà essere assicurato un congruo orario di assistenza, ai sensi dell'art. 33, dell'A.C.N. dei medici pediatri di libera scelta, del 29.7.2009; - che, ai sensi dell'Accordo integrativo regionale dell'11 aprile 2008 (D.G.R. n. 817/2008), che ha confermato alcuni istituti contrattuali previsti dall'Accordo integrativo regionale del 30 aprile 2003 (D.G.R. n. 1547/2003) provvederà a: 1. mettere a disposizione un ambulatorio, non in uso esclusivo del pediatra, senza oneri di affitto, per un periodo di 5 anni; 2. corrispondere un compenso accessorio lordo mensile previsto per la zona disagiatissima di complessivi € 1.032,91.	1
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 4 "MEDIO FRIULI" Via Pozzuolo, 330 33100 UDINE	
Ambito territoriale dei comuni di: Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco e Udine	1
Ambito territoriale dei comuni di: Basiliano, Bertiolo, Camino al Tagliamento, Castions di Strada, Codroipo, Lestizza, Mereto di Tomba, Mortegliano, Sedegliano, Talmassons e Varmo	1 con ambulatorio nel comune di Mortegliano
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5 "BASSA FRIULANA" Via Natisone - loc. Jalmicco 33057 PALMANOVA	
Ambito territoriale dei comuni di: Carlino, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Pocenia e Rivignano	1 con ambulatorio nel comune di Muzzana del Turgnano
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 6 "FRIULI OCCIDENTALE" Via della Vecchia Ceramica, 1 33170 PORDENONE	
Ambito territoriale dei comuni di: Arzene, Casarsa della Delizia, San Martino al Tagliamento e Valvasone	1
Ambito territoriale dei comuni di: Brugnera, Pasiano di Pordenone e Prata di Pordenone	1
AVVERTENZE: Entro 15 giorni, dalla data del presente Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, i pediatri interessati possono inoltrare, alle Aziende per i servizi sanitari, apposita domanda secondo lo schema riportato di seguito.	

SCHEMA DI DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA
(per graduatoria)
(comprensivo di dichiarazioni sostitutive)

bollo

All'Azienda per i servizi sanitari
n. ________________________
____

____

Il/La sottoscritto/a dr./dr.ssa ___________________________cod. fiscale _____________ iscritto nella graduatoria regionale dei medici pediatri di libera scelta della Regione Friuli Venezia Giulia, valevole per l'anno 2009,

chiede

l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medici pediatri di libera scelta, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera b), dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, del 29.7.2009, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. _____ dd. ___________, e segnatamente per i seguenti ambiti:

1) Ambito________________________
2) Ambito________________________
3) Ambito________________________
4) Ambito________________________
5) Ambito________________________
6) Ambito________________________
7) Ambito________________________
8) Ambito________________________
9) Ambito________________________
10) Ambito________________________

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76, del D.P.R. innanzi citato, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 cit.), **dichiara** quanto segue:

-di essere nato/a a ______________________________ prov. (____) in data __________________

-di risiedere a ____prov. (____) CAP ___________
via ____ tel: ____/________
dal _______________(2)
-di essere/non essere (1) residente nella Regione Friuli Venezia Giulia (3) e precisamente dal ____________(4), località di residenza ____(4)

dichiara inoltre

1) di essere/non essere (1) titolare di un rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale, anche come incaricato o supplente, presso soggetti pubblici o privati:
Soggetto ____ore settimanali __________
via _______________________________________ comune di ______________________________
tipo di rapporto di lavoro ____
periodo: dal ___________________;

2) di essere /non essere (1) titolare di un incarico come medico di medicina generale di assistenza primaria ai sensi dell'A.C.N. del 29.7.2009, con massimale di n. ______ scelte e con n. _______ scelte in carico con riferimento al riepilogo mensile del mese di ________________ Azienda ______________________

3) di essere/non essere (1) titolare di incarico a tempo indeterminato/a tempo determinato (1)come specialista ambulatoriale convenzionato interno:

Azienda _________________ branca ___________________ ore sett. _________________
Azienda _________________ branca ___________________ ore sett. _________________

4) di essere/non essere (1) iscritto negli elenchi dei medici specialisti accreditati (ex convenzionati esterni)
Azienda ________________ branca __________________ periodo dal ___________________

5) di essere/non essere (1) titolare di incarico di guardia medica, nella continuità assistenziale o nella emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato/a tempo determinato (1), nella Regione Friuli-Venezia Giulia o in altra regione:
Regione ____________________Azienda __________________________ore sett. ____________
in forma attiva/in forma di disponibilità (1)

6) di essere/non essere (1) iscritto al corso di formazione in medicina generale o corsi di specializzazione di cui ai D.L.vi n. 256/91, n. 257/91, n. 368/99 e n. 277/03, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia;

7) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi, stabilimenti, istituzioni private convenzionate o che abbiano accordi contrattuali con le Aziende ai sensi dell'art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni:
Organismo ____
via ___________________________ comune di _____________________ ore sett. _____________
Tipo di attività ____
Tipo di rapporto di lavoro _____________________________ Periodo dal _____________________

8) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in strutture sanitarie private non convenzionate o non accreditate, soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 43 L. 833/78:
Organismo ____
via ___________________________ comune di _____________________ ore sett. _____________
Tipo di attività ____
Tipo di rapporto di lavoro _____________________________ Periodo dal _____________________

9) di svolgere/non svolgere (1) funzioni di medico di fabbrica o di medico competente ai sensi della Legge 626/93:
Azienda ____ ore sett. ___________
via ______________________________ comune di _____________ periodo dal ________________

10) di svolgere/non svolgere (1) per conto dell'INPS o dell'Azienda di iscrizione, funzioni fiscali nell'ambito territoriale del quale può acquisire scelte:

Azienda ________________________ comune di ______________ periodo dal ________________

11) di avere/non avere (1) qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche:
____
____ periodo dal _______________

12) di essere/non essere (1) titolare o compartecipe di quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale:
____
____

13) di fruire/non fruire (1) del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui al decreto 14/10/76 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
periodo dal _________________

14) di svolgere/non svolgere (1) altra attività presso soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate (indicare qualsiasi tipo di attività non compreso nei punti precedenti; in caso negativo scrivere: nessuna)
____
____
Periodo dal _________________

15) di essere/non essere (1) titolare di incarico nella medicina dei servizi o nelle attività territoriali programmate, a tempo determinato/a tempo indeterminato (1):
Azienda ___________________________ Comune ____________________________ ore sett. _____
Tipo di attività ____
periodo dal __________________

16) di operare/non operare (1) a qualsiasi titolo per conto di qualsiasi altro soggetto pubblico (non considerare quanto eventualmente già dichiarato relativamente ai rapporti di cui ai precedenti numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 15):
Soggetto pubblico ____
via ______________________________________ comune __________________________________
Tipo di attività ____
Tipo di rapporto di lavoro ____
Periodo dal ________________

17) di essere/non essere (1) titolare di trattamento di pensione a carico di :
____
____
Periodo: dal _________________

18) di fruire/non fruire (1) del trattamento di adeguamento automatico della retribuzione o della pensione alle variazioni del costo della vita:
Soggetto erogante il trattamento di adeguamento ____
Periodo dal _________________

NOTE ____
____
____

Il sottoscritto dichiara fin d'ora di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni fissate dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina normativa e per il trattamento economico dei medici pediatri di libera scelta del quale è ad integrale conoscenza.

Richiede che eventuali comunicazioni inerenti alla presente domanda siano inoltrate alla propria residenza / al seguente indirizzo (1):
comune ____ (__) CAP ____________
via ____ Tel. _____/____________
In fede.

data ________________________ Firma ______________________________
(leggere l'avvertenza)

AVVERTENZA
A pena d'esclusione, è obbligatorio sottoscrivere la presente domanda ed unire alla stessa – se inviata per posta – copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (C.d.S. – V Sezione – Sent. n. 5677 del 1° ottobre 2003). In caso di presentazione della domanda presso il competente ufficio dell'Azienda per i servizi sanitari, la sottoscrizione avverrà in presenza del dipendente addetto, previa esibizione del suddetto documento di identità. **L'invio di una domanda priva della sottoscrizione e/o della fotocopia del documento d'identità comporta l'esclusione dalla graduatoria, in quanto trattasi di elementi indispensabili e, pertanto, la loro mancanza non può configurarsi quale mera irregolarità od omissione formale sanabile.**
Si rammenta, altresì, che, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. innanzi citato, qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. cit.) "presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio (..)" l'interessato è obbligato a regolarizzare o completare dette dichiarazioni, pena l'esclusione dal procedimento che, nella fattispecie, si traduce nell'esclusione dalla graduatoria.

NOTE
(1) Cancellare la parte che non interessa.
(2) Ai sensi dell'art. 33, comma 3, lettera b), dell'A.C.N. del 29.7.2009, verranno attribuiti 6 punti al pediatra residente, nello stesso ambito territoriale dichiarato carente e per il quale concorre, fin da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda d'inclusione nella graduatoria regionale (31.1.2008) e che tale requisito abbia mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico.
(3) Ai sensi dell'art. 33, comma 3, lettera c), dell'A.C.N. del 29.7.2009, verranno attribuiti 10 punti al pediatra residente nella Regione Friuli Venezia Giulia da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda d'inclusione nella graduatoria regionale (31.1.2008) e che tale requisito abbia mantenuto fino all'attribuzione dell'incarico.
(4) Da compilare solo in caso affermativo.

N.B.: La presente domanda, ai sensi del disposto dell'art. 33, comma 13, dell'A.C.N. del 29.7.2009, dev'essere presentata nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'elenco delle zone carenti di medici pediatri di libera scelta.

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (1)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue:

1. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti è diretto esclusivamente all'espletamento, da parte di questa Amministrazione, della formazione della graduatoria per l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medici pediatri di libera scelta per graduatoria;
2. Il trattamento viene effettuato avvalendosi di mezzi informatici;
3. Il conferimento dei dati personali risulta necessario per svolgere gli adempimenti di cui sopra e, pertanto, in caso di rifiuto, Lei non potrà essere inserito in detta graduatoria;
4. I dati personali che saranno pubblicati nel ____________________ riguarderanno ________________ (2)
5. Alla S.V. spettano tutti i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196;
6. Titolare del trattamento dei dati è ___________________________

NOTE:

(1) il presente facsimile è stato elaborato tenendo conto della informativa allegata all'A.C.N. del 29.7.2009;
(2) indicare i dati oggetto di pubblicazione.

SCHEMA DI DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA
(per trasferimento)
(comprensivo di dichiarazioni sostitutive)

bollo

All'Azienda per i servizi sanitari
n. ________________________
____

____

Il/La sottoscritto/a dr./dr.ssa ___________________________cod. fiscale _____________

chiede

l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medici pediatri di libera scelta, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettere a) e a1), dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, del 29.7.2009, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. _____ dd. ___________, e segnatamente per i seguenti ambiti:

1) Ambito___________________________
2) Ambito___________________________
3) Ambito___________________________
4) Ambito___________________________
5) Ambito___________________________
6) Ambito___________________________
7) Ambito___________________________
8) Ambito___________________________
9) Ambito___________________________
10) Ambito___________________________

A tal fine, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76, del D.P.R. innanzi citato, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 cit.), **dichiara** quanto segue:

-di essere nato/a a ______________________________ prov. (____) in data __________________
-di risiedere a ____prov. (____) CAP ____________
via ____ tel: ____/________

dichiara inoltre

-di essere attualmente iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta della Regione __________________________ A.S.S. ______________________ambito territoriale ________________________dal _______________(2)(3)
-di essere/non essere (1) stato iscritto, precedentemente al periodo sopraindicato, negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta della Regione ____________________________________
A.S.S.________________________ ambito territoriale _____________________________________
dal ______________ al_______________(3)
A.S.S.________________________ ambito territoriale _____________________________________
dal ______________ al _______________(3)
-di essere/non essere (1) stato sospeso dall'attività di pediatria di libera scelta, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a) e comma 3, lettera b), dell'A.C.N. del 29.7.2009 nei seguenti periodi:

dal ________________ al _____________
dal ________________ al _____________
-di avere/non avere (1) presentato domanda ad altre A.S.S., per l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti (4)

Azienda n. _________________________ Azienda n. _________________________
Azienda n. _________________________ Azienda n. _________________________
Azienda n. _________________________

-di svolgere/non svolgere (1) altra attività a qualsiasi titolo ___________________________________
____
____
____

Il sottoscritto dichiara fin d'ora di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni fissate dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina normativa e per il trattamento economico dei medici pediatri di libera scelta del quale è ad integrale conoscenza.

Richiede che eventuali comunicazioni, inerenti alla presente domanda, siano inoltrate alla propria residenza / al seguente indirizzo (1):
comune ____ (__) CAP _____________
via ____ Tel. ______/_____________
In fede.

data _____________________________ Firma ____________________________________
(leggere l'avvertenza)

AVVERTENZA
A pena d'esclusione, è obbligatorio sottoscrivere la presente domanda ed unire alla stessa – se inviata per posta – copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (C.d.S. – V Sezione – Sent. n. 5677 del 1° ottobre 2003). In caso di presentazione della domanda presso il competente ufficio dell'Azienda per i servizi sanitari, la sottoscrizione avverrà in presenza del dipendente addetto, previa esibizione del suddetto documento di identità. **L'invio di una domanda priva della sottoscrizione e/o della fotocopia del documento d'identità comporta l'esclusione dalla graduatoria, in quanto trattasi di elementi indispensabili e, pertanto, la loro mancanza non può configurarsi quale mera irregolarità od omissione formale sanabile.**
Si rammenta, altresì, che, ai sensi dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. innanzi citato, qualora le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. cit.) "presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio (..)" l'interessato è obbligato a regolarizzare o completare dette dichiarazioni, pena l'esclusione dal procedimento che, nella fattispecie, si traduce nell'esclusione dalla graduatoria.

NOTE
(1) Cancellare la parte che non interessa

(2) Il trasferimento è possibile per il pediatra che risulti già iscritto negli elenchi dei pediatri convenzionati della regione Friuli Venezia Giulia (art. 33, comma 2, lettera a), dell'A.C.N. del 29.7.2009) o di altra regione (art. 33, comma 2, lettera a1) dell'A.C.N. del 29.7.2009), rispettivamente, da almeno tre anni e cinque anni.
(3) Ai sensi dell'art. 33, comma 6, dell'A.C.N. del 29.7.2009, le Aziende per i servizi sanitari interpellano prioritariamente i pediatri di cui al comma 2, lettera a), e successivamente i pediatri di cui al comma 2 lettera a1). Ai sensi dell'art. 33, comma 7, del medesimo A.C.N., l'anzianità di iscrizione negli elenchi a valere per l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti ai sensi del comma 2, lettere a) e a1) è determinata dall'anzianità complessiva di iscrizione negli elenchi della pediatria di famiglia, detratti i periodi di eventuale cessazione dell'incarico.
(4) Ove l'interessato abbia presentato domanda ad altre A.S.S., indicare quali.

N.B.: La presente domanda, ai sensi del disposto dell'art. 33, comma 13, dell'A.C.N. del 29.7.2009, dev'essere presentata nel termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'elenco delle zone carenti di medici pediatri di libera scelta.

INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (1)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e in relazione ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue:

7. Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali la Lei forniti è diretto esclusivamente all'espletamento, da parte di questa Amministrazione, della formazione della graduatoria per l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti di medici pediatri di libera scelta a trasferimento;
8. Il trattamento viene effettuato avvalendosi di mezzi informatici;
9. Il conferimento dei dati personali risulta necessario per svolgere gli adempimenti di cui sopra e, pertanto, in caso di rifiuto, Lei non potrà essere inserito in detta graduatoria;
10. I dati personali che saranno pubblicati nel ____________________ riguarderanno ________________ (2)
11. Alla S.V. spettano tutti i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196;
12. Titolare del trattamento dei dati è ___________________________

NOTE:

(3) il presente facsimile è stato elaborato tenendo conto della informativa allegata all'A.C.N. del 29.7.2009;
(4) indicare i dati oggetto di pubblicazione.

09_48_1_ADC_SEGR GEN UTCERV ELENCO DECRETI TAVOLARI

Segretariato Generale - Servizio Libro fondiario - Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 1574/09 presentato il 28.07.2009
GN 1712/09 presentato il 14.08.2009
GN 1729/09 presentato il 18.08.2009
GN 1853/09 presentato il 08.09.2009
GN 1886/09 presentato il 10.09.2009
GN 1950/09 presentato il 23.09.2009
GN 2032/09 presentato il 01.10.2009
GN 2035/09 presentato il 01.10.2009
GN 2036/09 presentato il 01.10.2009
GN 2087/09 presentato il 07.10.2009
GN 2113/09 presentato il 08.10.2009
GN 2201/09 presentato il 20.10.2009
GN 2234/09 presentato il 26.10.2009
GN 2235/09 presentato il 26.10.2009
GN 2278/09 presentato il 29.10.2009
GN 2305/09 presentato il 02.11.2009
GN 2320/09 presentato il 04.11.2009
GN 2323/09 presentato il 04.11.2009
GN 2332/09 presentato il 05.11.2009
GN 2333/09 presentato il 05.11.2009
GN 2340/09 presentato il 05.11.2009
GN 2347/09 presentato il 06.11.2009
GN 2360/09 presentato il 10.11.2009
GN 2363/09 presentato il 11.11.2009
GN 2366/09 presentato il 11.11.2009
GN 2368/09 presentato il 11.11.2009

09_48_1_ADC_SEGR GEN UTCORM ELENCO DECRETI TAVOLARI

Segretariato Generale - Servizio Libro fondiario - Ufficio Tavolare di Cormons

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 948 presentato il 02.09.2009
GN 957 presentato il 02.09.2009
GN 958 presentato il 08.09.2009
GN 959 presentato il 09.09.2009
GN 960 presentato il 09.09.2009
GN 964 presentato il 10.09.2009
GN 965 presentato il 10.09.2009
GN 967 presentato il 11.09.2009
GN 968 presentato il 11.09.2009
GN 969 presentato il 14.09.2009
GN 984 presentato il 16.09.2009
GN 988 presentato il 17.09.2009
GN 994 presentato il 18.09.2009
GN 996 presentato il 21.09.2009
GN 997 presentato il 21.09.2009
GN 998 presentato il 21.09.2009
GN 999 presentato il 21.09.2009
GN 1011 presentato il 23.09.2009
GN 1013 presentato il 23.09.2009
GN 1018 presentato il 25.09.2009
GN 1019 presentato il 25.09.2009
GN 1020 presentato il 25.09.2009
GN 1021 presentato il 25.09.2009
GN 1025 presentato il 29.09.2009
GN 1026 presentato il 29.09.2009
GN 1027 presentato il 29.09.2009
GN 1028 presentato il 29.09.2009
GN 1029 presentato il 30.09.2009
GN 1041 presentato il 05.10.2009
GN 1043 presentato il 05.10.2009
GN 1044 presentato il 05.10.2009
GN 1045 presentato il 05.10.2009
GN 1046 presentato il 06.10.2009
GN 1047 presentato il 06.10.2009
GN 1048 presentato il 06.10.2009
GN 1049 presentato il 06.10.2009
GN 1050 presentato il 06.10.2009
GN 1051 presentato il 06.10.2009
GN 1071 presentato il 14.10.2009

09_48_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI

Segretariato Generale - Servizio Libro fondiario - Ufficio Tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 1741 presentato il 17.04.2007
GN 1742 presentato il 17.04.2007
GN 1743 presentato il 17.04.2007
GN 1744 presentato il 17.04.2007
GN 1746 presentato il 17.04.2007
GN 1747 presentato il 17.04.2007
GN 1754 presentato il 18.04.2007
GN 1755 presentato il 18.04.2007
GN 1756 presentato il 18.04.2007
GN 1759 presentato il 18.04.2007
GN 1760 presentato il 18.04.2007
GN 1761 presentato il 18.04.2007
GN 1762 presentato il 18.04.2007
GN 1763 presentato il 18.04.2007
GN 1764 presentato il 18.04.2007
GN 1765 presentato il 18.04.2007
GN 1766 presentato il 18.04.2007
GN 1768 presentato il 18.04.2007
GN 1785 presentato il 18.04.2007
GN 1791 presentato il 19.04.2007
GN 1792 presentato il 19.04.2007
GN 1793 presentato il 19.04.2007
GN 1794 presentato il 19.04.2007
GN 1795 presentato il 19.04.2007
GN 1798 presentato il 19.04.2007
GN 1799 presentato il 19.04.2007
GN 1803 presentato il 20.04.2007
GN 1808 presentato il 20.04.2007
GN 1809 presentato il 20.04.2007
GN 1811 presentato il 23.04.2007
GN 1816 presentato il 23.04.2007
GN 1818 presentato il 23.04.2007
GN 1821 presentato il 23.04.2007
GN 1824 presentato il 23.04.2007
GN 1825 presentato il 23.04.2007
GN 1826 presentato il 23.04.2007
GN 1850 presentato il 24.04.2007
GN 1853 presentato il 24.04.2007
GN 1855 presentato il 24.04.2007
GN 1856 presentato il 24.04.2007
GN 1857 presentato il 24.04.2007
GN 1858 presentato il 24.04.2007
GN 1859 presentato il 24.04.2007
GN 1860 presentato il 24.04.2007
GN 1861 presentato il 24.04.2007
GN 1863 presentato il 24.04.2007
GN 1866 presentato il 24.04.2007
GN 1867 presentato il 24.04.2007
GN 1869 presentato il 24.04.2007
GN 1871 presentato il 24.04.2007
GN 1873 presentato il 24.04.2007
GN 1887 presentato il 26.04.2007
GN 1888 presentato il 26.04.2007
GN 1889 presentato il 26.04.2007
GN 1892 presentato il 26.04.2007
GN 1893 presentato il 26.04.2007
GN 1895 presentato il 26.04.2007
GN 1896 presentato il 26.04.2007
GN 1897 presentato il 26.04.2007
GN 1898 presentato il 26.04.2007
GN 1912 presentato il 26.04.2007
GN 1913 presentato il 26.04.2007
GN 1919 presentato il 26.04.2007
GN 1920 presentato il 26.04.2007
GN 1921 presentato il 26.04.2007
GN 1922 presentato il 26.04.2007
GN 1931 presentato il 27.04.2007
GN 1936 presentato il 27.04.2007
GN 1937 presentato il 27.04.2007
GN 1938 presentato il 27.04.2007
GN 1939 presentato il 27.04.2007
GN 1940 presentato il 27.04.2007
GN 1941 presentato il 27.04.2007
GN 1942 presentato il 27.04.2007
GN 1943 presentato il 27.04.2007
GN 1944 presentato il 27.04.2007
GN 1945 presentato il 27.04.2007
GN 1946 presentato il 27.04.2007
GN 1947 presentato il 27.04.2007
GN 1948 presentato il 27.04.2007
GN 1949 presentato il 27.04.2007
GN 1950 presentato il 27.04.2007
GN 1951 presentato il 27.04.2007
GN 1952 presentato il 27.04.2007
GN 1953 presentato il 27.04.2007
GN 1957 presentato il 27.04.2007
GN 1958 presentato il 27.04.2007
GN 1961 presentato il 27.04.2007
GN 1962 presentato il 27.04.2007
GN 1963 presentato il 27.04.2007
GN 1964 presentato il 27.04.2007
GN 1965 presentato il 30.04.2007
GN 1967 presentato il 30.04.2007
GN 1968 presentato il 30.04.2007
GN 1969 presentato il 30.04.2007
GN 1986 presentato il 02.05.2007
GN 1989 presentato il 02.05.2007
GN 1992 presentato il 02.05.2007
GN 2013 presentato il 02.05.2007
GN 2016 presentato il 03.05.2007
GN 2019 presentato il 03.05.2007
GN 2021 presentato il 03.05.2007
GN 2022 presentato il 03.05.2007
GN 2023 presentato il 03.05.2007
GN 2030 presentato il 03.05.2007
GN 2032 presentato il 03.05.2007
GN 2036 presentato il 04.05.2007
GN 2038 presentato il 04.05.2007
GN 2039 presentato il 04.05.2007
GN 2040 presentato il 04.05.2007
GN 2042 presentato il 04.05.2007
GN 2044 presentato il 04.05.2007
GN 2052 presentato il 07.05.2007
GN 2053 presentato il 07.05.2007
GN 2059 presentato il 07.05.2007
GN 2064 presentato il 07.05.2007
GN 2065 presentato il 07.05.2007
GN 2066 presentato il 07.05.2007
GN 2067 presentato il 07.05.2007
GN 2068 presentato il 07.05.2007
GN 2069 presentato il 07.05.2007
GN 2070 presentato il 07.05.2007

GN 2072 presentato il 07.05.2007
GN 2073 presentato il 07.05.2007
GN 2074 presentato il 07.05.2007
GN 2082 presentato il 08.05.2007
GN 2083 presentato il 08.05.2007
GN 2093 presentato il 09.05.2007
GN 2104/07 presentato il 09.05.2007
GN 2105/07 presentato il 09.05.2007
GN 2106/07 presentato il 09.05.2007
GN 2107/07 presentato il 09.05.2007
GN 2108/07 presentato il 09.05.2007
GN 2109/07 presentato il 09.05.2007
GN 2110/07 presentato il 09.05.2007
GN 2111/07 presentato il 09.05.2007
GN 2112/07 presentato il 09.05.2007
GN 2115/07 presentato il 10.05.2007
GN 2117/07 presentato il 10.05.2007
GN 2118/07 presentato il 10.05.2007
GN 2119/07 presentato il 10.05.2007
GN 2128/07 presentato il 10.05.2007
GN 2134/07 presentato il 10.05.2007
GN 2135/07 presentato il 10.05.2007
GN 2136/07 presentato il 10.05.2007
GN 2137/07 presentato il 10.05.2007
GN 2138/07 presentato il 10.05.2007
GN 2139/07 presentato il 10.05.2007
GN 2140/07 presentato il 10.05.2007
GN 2141/07 presentato il 10.05.2007
GN 2151/07 presentato il 11.05.2007
GN 2152/07 presentato il 11.05.2007
GN 2153/07 presentato il 11.05.2007
GN 2154/07 presentato il 11.05.2007
GN 2155/07 presentato il 11.05.2007
GN 2173/07 presentato il 14.05.2007
GN 2174/07 presentato il 14.05.2007
GN 2175/07 presentato il 14.05.2007
GN 2178/07 presentato il 14.05.2007
GN 2183/07 presentato il 14.05.2007
GN 2203/07 presentato il 15.05.2007
GN 2212/07 presentato il 15.05.2007
GN 2213/07 presentato il 15.05.2007
GN 2214/07 presentato il 15.05.2007
GN 2215/07 presentato il 15.05.2007
GN 2233/07 presentato il 16.05.2007
GN 2240/07 presentato il 17.05.2007
GN 2248/07 presentato il 17.05.2007
GN 2249/07 presentato il 17.05.2007
GN 2250/07 presentato il 17.05.2007
GN 2251/07 presentato il 17.05.2007
GN 2252/07 presentato il 17.05.2007
GN 2253/07 presentato il 17.05.2007
GN 2254/07 presentato il 17.05.2007
GN 2255/07 presentato il 17.05.2007
GN 2256/07 presentato il 17.05.2007
GN 2257/07 presentato il 17.05.2007
GN 2258/07 presentato il 17.05.2007
GN 2261/07 presentato il 17.05.2007
GN 2262/07 presentato il 17.05.2007
GN 2263/07 presentato il 17.05.2007
GN 2264/07 presentato il 17.05.2007
GN 2265/07 presentato il 17.05.2007
GN 2266/07 presentato il 17.05.2007
GN 2279/07 presentato il 18.05.2007
GN 2281/07 presentato il 18.05.2007
GN 2291/07 presentato il 18.05.2007
GN 2297/07 presentato il 18.05.2007
GN 2298/07 presentato il 18.05.2007
GN 2299/07 presentato il 18.05.2007
GN 2300 presentato il 18.05.2007
GN 2301 presentato il 18.05.2007
GN 2302 presentato il 18.05.2007
GN 2303 presentato il 18.05.2007
GN 2304 presentato il 18.05.2007
GN 2307 presentato il 18.05.2007
GN 2308 presentato il 18.05.2007
GN 2309 presentato il 18.05.2007
GN 2310 presentato il 18.05.2007
GN 2312 presentato il 18.05.2007
GN 2313 presentato il 18.05.2007
GN 2317 presentato il 18.05.2007
GN 2318 presentato il 18.05.2007
GN 2319 presentato il 18.05.2007
GN 2320 presentato il 18.05.2007
GN 2321 presentato il 18.05.2007
GN 2322 presentato il 18.05.2007
GN 2323 presentato il 18.05.2007
GN 2330 presentato il 21.05.2007
GN 2335 presentato il 21.05.2007
GN 2344 presentato il 22.05.2007
GN 2345 presentato il 22.05.2007
GN 2346 presentato il 22.05.2007
GN 2347 presentato il 22.05.2007
GN 2348 presentato il 22.05.2007
GN 2363 presentato il 22.05.2007
GN 2364 presentato il 22.05.2007
GN 2365 presentato il 22.05.2007
GN 2372 presentato il 22.05.2007
GN 2373 presentato il 22.05.2007
GN 2381 presentato il 23.05.2007
GN 2383 presentato il 23.05.2007
GN 2390 presentato il 23.05.2007
GN 2391 presentato il 23.05.2007
GN 2392 presentato il 23.05.2007
GN 2393 presentato il 23.05.2007
GN 2394 presentato il 23.05.2007
GN 2395 presentato il 23.05.2007
GN 2400 presentato il 23.05.2007
GN 2402 presentato il 23.05.2007
GN 2406 presentato il 24.05.2007
GN 2407 presentato il 24.05.2007
GN 2408 presentato il 24.05.2007
GN 2409 presentato il 24.05.2007
GN 2410 presentato il 24.05.2007
GN 2411 presentato il 24.05.2007
GN 2412 presentato il 24.05.2007
GN 2414 presentato il 24.05.2007
GN 2420 presentato il 25.05.2007
GN 2422 presentato il 25.05.2007
GN 2423 presentato il 25.05.2007
GN 2424 presentato il 25.05.2007
GN 2425 presentato il 25.05.2007
GN 2426 presentato il 25.05.2007

GN 2427 presentato il 25.05.2007
GN 2428 presentato il 25.05.2007
GN 2429 presentato il 25.05.2007
GN 2430 presentato il 25.05.2007
GN 2432 presentato il 25.05.2007
GN 2436 presentato il 28.05.2007
GN 2437 presentato il 28.05.2007
GN 2438 presentato il 28.05.2007
GN 2439 presentato il 28.05.2007
GN 2451 presentato il 28.5.2007
GN 2452 presentato il 28.5.2007
GN 2453 presentato il 28.5.2007
GN 2454 presentato il 28.5.2007
GN 2455 presentato il 28.5.2007
GN 2457 presentato il 29.5.2007
GN 2458 presentato il 29.5.2007
GN 2460 presentato il 29.5.2007
GN 2461 presentato il 29.5.2007
GN 2462 presentato il 29.5.2007
GN 2485 presentato il 30.5.2007
GN 2492 presentato il 30.5.2007
GN 2506 presentato il 31.5.2007
GN 2507 presentato il 31.5.2007
GN 2508 presentato il 31.5.2007
GN 2509 presentato il 31.5.2007
GN 2510 presentato il 31.5.2007
GN 2511 presentato il 31.5.2007
GN 2512 presentato il 31.5.2007
GN 2513 presentato il 31.5.2007
GN 2514 presentato il 31.5.2007
GN 2515 presentato il 31.5.2007
GN 2537 presentato il 1.6.2007
GN 2538 presentato il 1.6.2007
GN 2541 presentato il 1.6.2007
GN 2542 presentato il 1.6.2007
GN 2556 presentato il 1.6.2007
GN 2557 presentato il 1.6.2007
GN 2561 presentato il 1.6.2007
GN 2562 presentato il 1.6.2007
GN 2563 presentato il 1.6.2007
GN 2568 presentato il 1.6.2007
GN 2569 presentato il 1.6.2007
GN 2570 presentato il 1.6.2007
GN 2571 presentato il 1.6.2007
GN 2572 presentato il 1.6.2007
GN 2582 presentato il 4 .6.2007
GN 2584 presentato il 4 .6.2007
GN 2585 presentato il 4 .6.2007
GN 2589 presentato il 4 .6.2007
GN 2597 presentato il 4 .6.2007
GN 2598 presentato il 4 .6.2007
GN 2599 presentato il 4 .6.2007
GN 2606 presentato il 5.6.2007
GN 2616 presentato il 5.6.2007
GN 2617 presentato il 5.6.2007
GN 2620 presentato il 5.6.2007
GN 2632 presentato il 6.6.2007
GN 2633 presentato il 6.6.2007
GN 2634 presentato il 6.6.2007
GN 2635 presentato il 6.6.2007
GN 2638 presentato il 6.6.2007
GN 2639 presentato il 6.6.2007
GN 2641 presentato il 6.6.2007
GN 2642 presentato il 6.6.2007
GN 2643 presentato il 6.6.2007
GN 2644 presentato il 6.6.2007
GN 2645 presentato il 6.6.2007
GN 2646 presentato il 6.6.2007
GN 2647 presentato il 6.6.2007
GN 2648 presentato il 6.6.2007
GN 2649 presentato il 6.6.2007
GN 2650 presentato il 6.6.2007
GN 2651 presentato il 6.6.2007
GN 2652 presentato il 6.6.2007
GN 2657 presentato il 7.6.2007
GN 2660 presentato il 7.6.2007
GN 2661 presentato il 7.6.2007
GN 2665 presentato il 7.6.2007
GN 2666 presentato il 7.6.2007
GN 2668 presentato il 7.6.2007
GN 2672 presentato il 7.6.2007
GN 2674 presentato il 7.6.2007
GN 2677 presentato il 7.6.2007
GN 2678 presentato il 7.6.2007
GN 2692 presentato il 8.6.2007
GN 2693 presentato il 8.6.2007
GN 2697 presentato il 8.6.2007
GN 2699 presentato il 8.6.2007
GN 2700 presentato il 8.6.2007
GN 2702 presentato il 8.6.2007
GN 2704 presentato il 8.6.2007
GN 2705 presentato il 8.6.2007
GN 2708 presentato il 11.6.2007
GN 2709 presentato il 11.6.2007
GN 2711 presentato il 11.6.2007
GN 2712 presentato il 11.6.2007
GN 2713 presentato il 11.6.2007
GN 2714 presentato il 11.6.2007
GN 2715 presentato il 11.6.2007
GN 2720 presentato il 11.6.2007
GN 2721 presentato il 11.6.2007
GN 2722 presentato il 11.6.2007
GN 2723 presentato il 11.6.2007
GN 2724 presentato il 11.6.2007
GN 2726 presentato il 11.6.2007
GN 2727 presentato il 11.6.2007
GN 2729 presentato il 11.6.2007
GN 2730 presentato il 11.6.2007
GN 2731 presentato il 11.6.2007
GN 2737 presentato il 12.6.2007
GN 2739 presentato il 12.6.2007
GN 2740 presentato il 12.6.2007
GN 2758 presentato il 12.6.2007
GN 2759 presentato il 12.6.2007
GN 2760 presentato il 12.6.2007
GN 2761 presentato il 12.6.2007
GN 2762 presentato il 12.6.2007
GN 2780 presentato il 13.6.2007
GN 2804 presentato il 14.6.2007
GN 2805 presentato il 14.6.2007
GN 2806 presentato il 14.6.2007
GN 2807 presentato il 14.6.2007

GN 2808 presentato il 14.6.2007
GN 2809 presentato il 14.6.2007
GN 2811 presentato il 14.6.2007
GN 2812 presentato il 14.6.2007
GN 2813 presentato il 14.6.2007
GN 2814 presentato il 14.6.2007
GN 2815 presentato il 14.6.2007
GN 2816 presentato il 14.6.2007
GN 2817 presentato il 14.6.2007
GN 2827 presentato il 14.6.2007
GN 2828 presentato il 14.6.2007
GN 2831 presentato il 14.6.2007
GN 2836 presentato il 14.6.2007
GN 2837 presentato il 14.6.2007
GN 2846 presentato il 15.6.2007
GN 2856 presentato il 15.6.2007
GN 2861 presentato il 15.6.2007
GN 2862 presentato il 15.6.2007
GN 2866 presentato il 18.6.2007
GN 2867 presentato il 18.6.2007
GN 2868 presentato il 18.6.2007
GN 2869 presentato il 18.6.2007
GN 2870 presentato il 18.6.2007
GN 2877 presentato il 18.6.2007
GN 2879 presentato il 19.6.2007
GN 2880 presentato il 19.6.2007
GN 2881 presentato il 19.6.2007
GN 2883 presentato il 19.6.2007
GN 2884 presentato il 19.6.2007
GN 2885 presentato il 19.6.2007
GN. 123/2009 presentato il 12/01/2009
GN. 1711/2009 presentato il 16/04/2009
GN. 1998/2009 presentato il 30/04/2009
GN. 2034/2009 presentato il 04/05/2009
GN. 2040/2009 presentato il 05/05/2009
GN. 2052/2009 presentato il 05/05/2009
GN. 2126/2009 presentato il 08/05/2009
GN. 2178/2009 presentato il 12/05/2009
GN. 2226/2009 presentato il 14/05/2009
GN. 2271/2009 presentato il 15/05/2009
GN. 2272/2009 presentato il 15/05/2009
GN. 2275/2009 presentato il 15/05/2009
GN. 2289/2009 presentato il 15/05/2009
GN. 2290/2009 presentato il 15/05/2009
GN. 2328/2009 presentato il 19/05/2009
GN. 2343/2009 presentato il 20/05/2009
GN .2345/2009 presentato il 20/05/2009
GN. 2346/2009 presentato il 20/05/2009
GN. 2350/2009 presentato il 20/05/2009
GN. 2351/2009 presentato il 20/05/2009
GN. 2352/2009 presentato il 20/05/2009
GN. 2354/2009 presentato il 20/05/2009
GN. 2375/2009 presentato il 21/05/2009
GN. 2390/2009 presentato il 21/05/2009
GN. 2418/2009 presentato il 22/05/2009
GN. 2423/2009 presentato il 25/05/2009
GN. 2424/2009 presentato il 25/05/2009
GN. 2427/2009 presentato il 25/05/2009
GN. 2463/2009 presentato il 26/05/2009
GN. 2546/2009 presentato il 29/05/2009
GN. 2547/2009 presentato il 29/05/2009
GN. 2598/2009 presentato il 03/06/2009
GN. 2599/2009 presentato il 03/06/2009
GN. 2600/2009 presentato il 03/06/2009
GN. 2645/2009 presentato il 05/06/2009
GN. 2646/2009 presentato il 05/06/2009
GN. 2651/2009 presentato il 08/06/2009
GN. 2691/2009 presentato il 09/06/2009
GN. 2692/2009 presentato il 09/06/2009
GN. 2693/2009 presentato il 09/06/2009
GN. 2900/2009 presentato il 18/06/2009
GN. 2984/2009 presentato il 22/06/2009
GN. 2986/2009 presentato il 22/06/2009
GN. 2987/2009 presentato il 22/06/2009
GN. 2988/2009 presentato il 22/06/2009
GN. 2989/2009 presentato il 22/06/2009
GN. 2991/2009 presentato il 22/06/2009
GN. 3078/2009 presentato il 26/06/2009
GN. 3171/2009 presentato il 01/07/2009
GN. 3236/2009 presentato il 03/07/2009
GN. 3380/2009 presentato il 10/07/2009
GN. 3381/2009 presentato il 10/07/2009
GN. 3403/2009 presentato il 10/07/2009
GN. 3561/2009 presentato il 20/07/2009
GN. 3562/2009 presentato il 20/07/2009
GN. 3563/2009 presentato il 20/07/2009
GN. 3748/2009 presentato il 31/07/2009
GN. 3796/2009 presentato il 04/08/2009
GN. 3867/2009 presentato il 06/08/2009
GN. 3953/2009 presentato il 07/08/2009
GN. 4130/2009 presentato il 19/08/2009
GN. 4194/2009 presentato il 21/08/2009
GN. 4195/2009 presentato il 21/08/2009
GN. 4291/2009 presentato il 27/08/2009
GN. 4364/2009 presentato il 31/08/2009
GN. 4373/2009 presentato il 01/09/2009
GN. 4383/2009 presentato il 01/09/2009
GN. 4473/2009 presentato il 04/09/2009
GN. 4631/2009 presentato il 15/09/2009
GN. 4836/2009 presentato il 29/09/2009
GN. 5032/2009 presentato il 08/10/2009
GN. 5033/2009 presentato il 08/10/2009
GN. 5120/2009 presentato il 13/10/2009
GN. 5292/2009 presentato il 20/10/2009
GN. 5311/2009 presentato il 21/10/2009
GN. 5395/2009 presentato il 26/10/2009
GN. 5396/2009 presentato il 26/10/2009
GN. 5449/2009 presentato il 29/10/2009
GN. 5450/2009 presentato il 29/10/2009
GN. 5451/2009 presentato il 29/10/2009
GN. 5548/2009 presentato il 02/11/2009
GN. 5629/2009 presentato il 06/11/2009
GN. 5630/2009 presentato il 06/11/2009

09_48_1_ADC_SEGR GEN UTTS ELENCO DECRETI TAVOLARI

Segretariato Generale - Servizio Libro fondiario - Ufficio Tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 3637/07 presentato il 26.03.2007
GN 4711/07 presentato il 18.04.2007
GN 10951/07 presentato il 29.08.2007
GN 10952/07 presentato il 29.08.2007
GN 10953/07 presentato il 29.08.2007
GN 10954/07 presentato il 29.08.2007
GN 10955/07 presentato il 29.08.2007
GN 12057/07 presentato il 25.09.2007
GN 13229/07 presentato il 19.10.2007
GN 14378/07 presentato il 12.11.2007
GN 14818/07 presentato il 20.11.2007
GN 15102/07 presentato il 26.11.2007
GN 15110/07 presentato il 26.11.2007
GN 937/08 presentato il 22.01.2008
GN 1892/08 presentato il 08.02.2008
GN 3939/08 presentato il 20.03.2008
GN 4292/08 presentato il 31.03.2008
GN 4442/08 presentato il 02.04.2008
GN 4454/08 presentato il 02.04.2008
GN 4756/08 presentato il 09.04.2008
GN 4905/08 presentato il 11.04.2008
GN 5104/08 presentato il 16.04.2008
GN 5154/08 presentato il 16.04.2008
GN 5228/08 presentato il 17.04.2008
GN 5262/08 presentato il 18.04.2008
GN 5263/08 presentato il 18.04.2008
GN 5278/08 presentato il 18.04.2008
GN 5297/08 presentato il 18.04.2008
GN 5510/08 presentato il 24.04.2008
GN 5518/08 presentato il 24.04.2008
GN 5520/08 presentato il 24.04.2008
GN 5527/08 presentato il 24.04.2008
GN 5632/08 presentato il 24.04.2008
GN 6377/08 presentato il 14.05.2008
GN 6832/08 presentato il 21.05.2008
GN 6899/08 presentato il 22.05.2008
GN 6901/08 presentato il 22.05.2008
GN 6903/08 presentato il 22.05.2008
GN 6907/08 presentato il 22.05.2008
GN 6909/08 presentato il 22.05.2008
GN 6911/08 presentato il 22.05.2008
GN 6913/08 presentato il 22.05.2008
GN 7249/08 presentato il 28.05.2008
GN 7251/08 presentato il 28.05.2008
GN 7633/08 presentato il 06.06.2008
GN 7990/08 presentato il 12.06.2008
GN 8024/08 presentato il 13.06.2008
GN 8026/08 presentato il 13.06.2008
GN 8027/08 presentato il 13.06.2008
GN 8029/08 presentato il 13.06.2008
GN 8295/08 presentato il 19.06.2008
GN 8297/08 presentato il 19.06.2008
GN 8639/08 presentato il 25.06.2008
GN 8683/08 presentato il 26.06.2008
GN 8843/08 presentato il 30.06.2008
GN 8845/08 presentato il 30.06.2008
GN 9286/08 presentato il 08.07.2008
GN 9287/08 presentato il 08.07.2008
GN 9330/08 presentato il 09.07.2008
GN 9654/08 presentato il 16.07.2008
GN 10046/08 presentato il 23.07.2008
GN 10051/08 presentato il 23.07.2008
GN 10057/08 presentato il 23.07.2008
GN 10080/08 presentato il 24.07.2008
GN 10084/08 presentato il 24.07.2008
GN 10143/08 presentato il 25.07.2008
GN 10837/08 presentato il 12.08.2008
GN 11763/08 presentato il 10.09.2008
GN 11769/08 presentato il 10.09.2008
GN 11770/08 presentato il 10.09.2008
GN 11772/08 presentato il 10.09.2008
GN 11971/08 presentato il 16.09.2008
GN 14339/08 presentato il 07.11.2008
GN 14706/08 presentato il 14.11.2008
GN 14708/08 presentato il 14.11.2008
GN 14718/08 presentato il 14.11.2008
GN 15900/08 presentato il 09.12.2008
GN 15902/08 presentato il 09.12.2008
GN 16014/08 presentato il 11.12.2008
GN 16835/08 presentato il 24.12.2008
GN 1022/09 presentato il 28.01.2009
GN 1114/09 presentato il 29.01.2009
GN 2043/09 presentato il 20.02.2009
GN 2311/09 presentato il 27.02.2009
GN 3402/09 presentato il 23.03.2009
GN 3479/09 presentato il 24.03.2009
GN 6378/09 presentato il 20.05.2009
GN 6511/09 presentato il 22.05.2009
GN 8515/09 presentato il 06.07.2009
GN 9044/09 presentato il 16.07.2009
GN 9310/09 presentato il 21.07.2009
GN 9622/09 presentato il 28.07.2009
GN 9683/09 presentato il 29.07.2009
GN 11549/09 presentato il 16.09.2009
GN 12159/09 presentato il 29.09.2009
GN 12987/09 presentato il 13.10.2009
GN 13545/09 presentato il 21.10.2009
GN 13546/09 presentato il 21.10.2009

09_48_1_ADC_SEGR GEN_1_UTCERV FIUMICELLO_29-09

Segretariato Generale - Servizio Libro fondiario - Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli

LR 8/1990. Completamento del Libro fondiario del CC di Fiumicello n. 29/COMPL/2009.

Il Commissario per il completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, ha provveduto a predisporre i progetti di partita tavolare relativamente alla p.c.n. 1944/1, del C.C. di FIUMICELLO

I progetti e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, in Cervignano del Friuli Via Roma n. 6 da lunedì al giovedì con orario 9.10 - 12.20, ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma FVG.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli:
Edda Fulizio

Parte Seconda Leggi, regolamenti, atti dello Stato e provvedimenti delle Comunità europee

09_48_2_CORTE COST RIC 86

Corte Costituzionale
Ricorso n. 86 del 24 settembre 2009, depositato l'8 ottobre 2009. Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 4 comma 25 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 recante "Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007".

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956.

RICORSO

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12;

CONTRO

la Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del Presidente della regione pro tempore, con sede in Trieste, piazza dell'Unita' d'Italia n. 1,

PER LA DECLARATORIA DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

dell'art. 4 comma 25 della legge regionale n. 12 del 23 luglio 2009, pubblicata nel B.U.R. n. 30 del 29 luglio 2009, recante «Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007», che inserisce gli artt. 16-bis e 16-ter nella legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 recante «Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attivita' venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo», come da delibera del Consiglio dei ministri in data 18 settembre 2009 e sulla base di quanto specificato nell'allegata relazione del Ministro per i rapporti con le regioni.
Sul B.U.R. della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 30 del 29 luglio 2009 e' stata pubblicata la legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 recante «Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007».
Il Governo ritiene che l'art. 4 comma 25 della legge regionale n. 12/2009 sia censurabile nella parte in cui inserisce gli artt. 16-bis e 16-ter nella legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 recante «Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attivita' venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo» e pertanto propone questione di legittimita' costituzionale per violazione dell'art. 117, secondo comma lett. s) e 118, ai sensi dell'art. 127, primo comma Cost., per i seguenti

MOTIVI

La legge regionale del Friuli-Venezia Giulia del 23 luglio 2009, n. 12, recante «Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007» presenta aspetti di illegittimita' costituzionale per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s) e 118 relativamente all'art. 4, comma 25 che inserisce gli artt. 16-bis e 16-ter nella legge regionale

5 dicembre 2008, n. 16 recante «Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attivita' venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo», i quali, nel disciplinare alcuni aspetti dell'autorizzazione agli scarichi, si presentano difformi dalle norme statali di riferimento (art. 124, commi 2 e 7 del d.lgs. n. 152/2006).
In via preliminare, si deve rilevare che la disciplina della tutela dell'ambiente, come da ultimo ribadito da codesta ecc.ma Corte costituzionale (sent. nn. 10/2009 e 61/2009, n. 277/2008 e 62/2008), e' riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione e che «*la disciplina ambientale, che scaturisce dall'esercizio di una competenza esclusiva dello Stato viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato*» (sent. nn. 378 del 2007, 62 e 104 del 2008).
Pertanto, tale competenza esclusiva si traduce in una normativa statale volta a garantire un quadro di uniformita' e certezza della disciplina del bene ambiente in quanto interesse «*primario*» e «*assoluto*» (cfr. sent. nn. 151 del 1986 e n. 641 del 1987). Nell'ambito di esclusiva competenza statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema rientra la definizione dei livelli uniformi di protezione ambientale (sent. n. 104/2008).
Le regioni debbono rispettare la normativa statale di tutela dell'ambiente pur potendo stabilire, per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze (in materia di tutela della salute, di governo del territorio, di valorizzazione dei beni ambientali, etc.), livelli di tutela piu' elevati (sentenze nn. 30 e 12 del 2009, 105, 104 e 62 del 2008), con cio' incidendo sul bene ambiente, ma al fine non di tutelare l'ambiente, gia' salvaguardato dalla disciplina statale, bensi' di disciplinare adeguatamente gli oggetti delle loro competenze. Si tratta cioe' di un potere insito nelle stesse competenze attribuite alle Regioni, che vengano a contatto con quella dell'ambiente, ai fini della loro completa e piena esplicazione.
E', dunque, in questo senso che puo' intendersi l'ambiente come una «materia trasversale» (come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di codesta Corte; per tutte, sentenza n. 246 del 2006), mentre non puo' certo dirsi che la materia ambientale non sarebbe una «materia» in senso tecnico (sent. n. 104/2008). Al contrario, l'ambiente e' un bene giuridico che, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, spetta allo Stato disciplinare come un'entita' organica, dettando cioe' norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parte del tutto (sent. n. 104/2008) e che funge anche da discrimine tra la materia esclusiva statale e le altre materie di competenza regionale.
In materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s) Cost., spetta quindi allo Stato la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente, che viene a prevalere su quella dettata non solo dalle regioni ordinarie ma anche dalle regioni o dalle province autonome, in materie di competenza propria ed in riferimento ad altri interessi, come confermato da codesta ecc. ma Corte costituzionale in diverse sentenze, tra cui la n. 378/2007 e la n. 62/2008.
Cio' premesso si presentano illegittime, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s) e 118 della Costituzione, le seguenti norme regionali:
a) Art. 4, comma 25 della legge regionale n. 12 del 23 luglio 2009, pubblicata nel B.U.R. n. 30 del 29 luglio 2009, recante «Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007», nella parte in cui inserisce l'art. 16-bis nella legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 recante «Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attivita' venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo turismo»: violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera s) e 118 della Costituzione.
L'art. 16-bis della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16, introdotto dall'art. 4, comma 25 della legge regionale n. 12 del 23 luglio 2009, si pone come norma attuativa dell'art. 124, comma 7, del d.lgs. n. 152/2006, il quale prevede che la domanda di autorizzazione degli scarichi sia presentata alla provincia ovvero all'Autorita' d'ambito qualora lo scarico sia in pubblica fognatura, salvo diversa disciplina regionale.
Alla regione e' consentita, dunque, dalla legge statale l'individuazione, a fronte di esigenze e peculiarita' territoriali, di un diverso soggetto competente alla valutazione delle richieste di autorizzazione presentate dai titolari degli scarichi ed al rilascio delle stesse.
Nel caso di specie, tale diverso soggetto viene indicato dalla legge regionale del Friuli-Venezia Giulia nel gestore del servizio idrico integrato: l'adozione di un atto amministrativo, quale l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, viene cosi' delegata ad un soggetto privato.
L'individuazione da parte della regione di un privato quale soggetto autorizzatore degli scarichi in pubblica fognatura non e' compatibile con il dettato della norma statale di cui rappresenta attuazione: il comma 7 dell'art. 124 del d.lgs. n. 152/2006, infatti, nell'interpretazione che appare preferibile, abilita le regioni a scegliere un soggetto diverso dalla provincia e dall'Autorita' d'ambito ai fini del rilascio dell'autorizzazione agli scarichi, presupponendo tuttavia che tale scelta debba necessariamente ricadere su un ente locale (ad esempio, il Comune) o su un soggetto pubblico, in quanto tale abilitato alla cura di un

interesse particolarmente rilevante quale la tutela dell'ambiente.
Nel dare attuazione all'art. 124, comma 7 del d.lgs. n. 152/2006, l'art. 16-bis della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 16, introdotto dall'art. 4 comma 25 della legge regionale n. 12 del 23 luglio 2009, ha esorbitato dallo spazio di disciplina che la legge statale, in una materia di competenza legislativa esclusiva (art. 117, secondo comma, lett. s) le ha attribuito, devolvendo la competenza al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi al gestore del servizio idrico integrato (che e' un soggetto privato). Viene, in tal modo, a snaturarsi anche la funzione dell'autorizzazione, che e' quella di verificare che non vi sia un uso indiscriminato di una risorsa limitata, come la capacita' ricettiva dei corpi idrici e, piu' in generale, dell'ambiente, la quale rende doverosa l'imputazione della relativa competenza in capo ad una pubblica amministrazione.
Si rileva, ancora, un ulteriore profilo di illegittimita' dell'art. 16-bis per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione: nel prevedere, infatti, che «*sono autorizzati dal gestore del servizio idrico integrato tutti gli scarichi in pubblica fognatura*», la disposizione in esame permette un rilascio incondizionato ed automatico dell'autorizzazione a tutti i titolari di scarichi in pubblica fognatura. A un simile approdo ermeneutico conseguirebbe tuttavia lo snaturamento dell'atto autorizzativo, il quale, come delineato dal d.lgs. n. 152/2006, presuppone la necessita' di esaminare in concreto, a monte del suo rilascio, l'ammissibilita' di uno scarico in fognatura sulla scorta di valutazioni di carattere tecnico-ambientale, cosi' come sancito dagli artt. 101 a 108, 124 del d.lgs. n. 152/2006 nonche' dall'Allegato 5 (Tabella - parte III) dello stesso codice dell'ambiente.
L'art. 16-bis della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16, introdotto dall'art. 4 comma 25 della legge regionale n. 12 del 23 luglio 2009, nella parte in cui devolve al gestore del servizio idrico integrato la competenza a rilasciare l'autorizzazione agli scarichi e nella parte in cui prevede che sono autorizzati dal gestore del servizio idrico integrato tutti gli scarichi in pubblica fognatura appare, dunque, illegittimo per violazione dell'art. 117, secondo comma lettera s) della Costituzione, poiche', come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, le regioni e le province autonome quando sono abilitate a dettare norme legislative in materia di ambiente non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato.
L'art. 16-bis della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16, introdotto dall'art. 4 comma 25 della legge regionale n. 12 del 23 luglio 2009, nella parte in cui devolve al gestore del servizio idrico integrato la competenza a rilasciare l'autorizzazione agli scarichi viola, altresi', l'art. 118 della Costituzione, in quanto non appare adeguato, in base al principio di sussidiarieta', conferire ad un soggetto privato una funzione amministrativa che da' il potere di creare, modificare o estinguere una determinata situazione giuridica soggettiva in relazione ad un interesse pubblico «primario» e «assoluto», come la tutela dell'ambiente, che deve ritenersi costituzionalmente affidato alla cura della pubblica amministrazione.
b) Art. 4, comma 25 della legge regionale n. 12 del 23 luglio 2009, pubblicata nel B.U.R. n. 30 del 29 luglio 2009, recante «Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007», nella parte in cui inserisce l'art. 16-ter nella legge regionale 5 dicembre 2008 n. 16 recante «Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attivita' venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo»: violazione dell'artt. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione.
L'art. 16-ter della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16, introdotto dall'art. 4, comma 25 della legge regionale n. 12 del 23 luglio 2009, si pone come norma attuativa dell'art. 124 comma 2 del d.lgs. n. 152/2006.
Nell'individuare i soggetti ai quali deve essere rilasciata l'autorizzazione agli scarichi, tuttavia, l'art. 16-ter introduce una disciplina difforme da quella contenuta nel citato comma 2 dell'art. 124, poiche' il secondo periodo dell'art. 16-ter consente ai soggetti che conferiscono a un depuratore le acque reflue provenienti dalla propria attivita' di non richiedere - in ogni caso - a loro volta l'autorizzazione mentre, in base alla norma statale, lo stabilimento che conferisce lo scarico ad un depuratore e' esonerato dalla necessita' di munirsi dell'autorizzazione solo a condizione che le acque reflue vengano convogliate al terzo soggetto, titolare dello scarico finale, «tramite condotta». Questa necessario presupposto del conferimento dello scarico al gestore dell'impianto di depurazione e' assente nel testo dell'art. 16-ter della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 16, introdotto dall'art. 4, comma 25 della Legge regionale n. 12 del 23 luglio 2009.
La norma regionale impugnata prevede, infatti, che «*in caso di scarichi conferiti a un depuratore l'autorizzazione viene* ***sempre*** *intestata al gestore dell'impianto di depurazione*». Il comma 2 dell'art. 124 del d.lgs n.152/2006 stabilisce, invece, che «*l'autorizzazione e' rilasciata al titolare dell'attivita' da cui origina lo scarico. Ove uno o piu' stabilimenti conferiscano,* ***tramite condotta****, ad un terzo soggetto, titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attivita', oppure qualora tra piu' stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attivita' dei consorziati, l'autorizzazione e' rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilita' dei singoli titolari delle attivita' suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del presente decreto*» (neretto aggiunto).

E' evidente, quindi, che 1'art. 16-ter della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16, introdotto dall'art. 4, comma 25 della legge regionale n. 12 del 23 luglio 2009, amplia il novero dei casi in cui, qualora lo scarico sia conferito ad un depuratore, lo stabilimento da cui provengono le acque reflue non e' tenuto a munirsi dell'autorizzazione, che e' richiesta solo al titolare dello scarico finale. Per la norma statale, infatti, l'esonero dall'autorizzazione allo scarico e' ammesso solamente a condizione che il conferimento delle acque reflue al terzo gestore dell'impianto di depurazione avvenga «tramite condotta». Questo presupposto pero' e' completamente assente nell'art. 16-ter della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 16, introdotto dall'art. 4 comma 25 della legge regionale n. 12 del 23 luglio 2009.
La disposizione della legge regionale impugnata e' dunque costituzionalmente illegittima perche' la regione ha legiferato in materia di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. s) abbassando il livello di tutela ambientale garantito dalla normativa dello Stato.
Gli artt. 16-bis e 16-ter della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 16, introdotti dall'art. 4, comma 25 della legge regionale n. 12 del 23 luglio 2009, violano, quindi, l'art. 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione che riserva alla competenza esclusiva statale la materia dell'ambiente, in quanto le citate norme statali di riferimento (art. 124 d.lgs. n. 152/2006), concernenti l'autorizzazione agli scarichi, mirano a garantire elevati standard quantitativi e qualitativi della risorsa idrica, in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, che vengono compromessi dalla normativa regionale impugnata; l'art. 16-bis viola anche l'art. 118 della Costituzione disponendo il conferimento di una funzione amministrativa autorizzatoria non conforme al principio costituzionale di adeguatezza e di sussidiarieta'.

P.Q.M.

Si chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 25 della legge regionale n. 12 del 23 luglio 2009, pubblicata nel B.U.R. n. 30 del 29 luglio 2009, recante «Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007», che inserisce gli artt. 16-bis e 16-ter nella legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 recante «Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia. urbanistica, attivita' venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo», per i motivi illustrati nel presente ricorso.
Con l'originale notificato del ricorso si depositera' estratto della delibera del Consiglio dei ministri in data 18 settembre 2009 con l'allegata relazione del Ministro per i rapporti con le regioni.
Roma, addi' 24 settembre 2009

L'AVVOCATO DELLO STATO:
Fabrizio Fedeli

09_48_2_CORTE COST RIC 90

Corte Costituzionale

Ricorso n. 90 del 2 ottobre 2009, depositato il 13 ottobre 2009. Dichiarazione di illegittimità costituzionale degli articoli 36, comma 2, 37, commi 1 e 2 e 48, comma 6, della legge regionale 30 luglio 2009, n. 13 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE). Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni di demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistica

venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione (Legge comunitaria 2008)".

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956

RICORSO

per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma Via dei Portoghesi 12, domicilia

CONTRO

la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore,

PER LA DECLARATORIA DELL'ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

degli articoli 36, comma 2, 37, commi 1 e 2 e 48, comma 6, della legge regionale 30 luglio 2009, n. 13 recante *"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE). Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica* (VAS), *di concessioni di demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistica venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione (Legge comunitaria 2008)".*

La presentazione del presente ricorso è stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 2 ottobre 2009 (si depositeranno l'estratto del verbale e la relazione del ministro proponente).

La legge regionale in epigrafe indicata presenta profili di illegittimità costituzionale relativamente ad alcune disposizioni concernenti l'esercizio dell'attività venatoria e la disciplina del demanio marittimo.

Si premette che sebbene la Regione, ai sensi dell'art. 4, comma l, punto 3, e dell'art. 6, comma 1, punto 3, della L. Cost. n. 1 del 31/01/1963, abbia una potestà legislativa primaria in materia di caccia e tutela del paesaggio, flora e fauna, la stessa è sottoposta al rispetto degli standard minimi ed uniformi di tutela posti in essere dalla legislazione nazionale, ex art. 117, comma 2, lett. s) Cost., oltre che al rispetto della normativa comunitaria di riferimento (direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE, 91/244/CE) e delle norme fondamentali delle riforme economico sociali, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1 dello Statuto speciale e dall'art. 117, comma 1 della Costituzione.

Partendo da queste premesse, risultano censurabili, perché invasive della competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, comma 2, lett.s) Cost. ed in violazione dei vincoli posti al legislatore regionale dal sopracitato art. 4, comma 1, dello Statuto, le seguenti disposizioni della legge in esame:

1) la disposizione contenuta nell'articolo 37, commi 1 e 2, disciplinando la cacciabilità delle specie di cui all'allegato II dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CE, prevede che "In *funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Regione Friuli-Venezia Giulia, le specie elencate nell'allegato II della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, possono essere oggetto di attività venatoria nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di recepimento".*

La norma regionale quindi interviene in un ambito, quale quello della determinazione delle specie cacciabili, che è precluso alla competenza regionale. Infatti l'articolo 18 della legge n. 157/1992 nel dare l'elenco delle specie cacciabili sul territorio nazionale, stabilisce che le variazioni allo stesso siano disposte con Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le Politiche agricole, d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e sentito l'organismo tecnico scientifico, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.

La Corte costituzionale ha più volte affermato che *"le disposizioni legislative statali che individuano le specie cacciabili hanno carattere di norme fondamentali di riforma economico-sociale"* (cfr. sent n. 227 del 2003 che richiama la sentenza n. 323 del 1998) .

Pertanto la norma regionale viola l'articolo 4 dello Statuto Speciale della regione Friuli Venezia Giulia, legge costituzionale n. 1/1963, secondo cui la potestà legislativa regionale in materia di caccia e pesca deve svolgersi in armonia con le norme fondamentali delle riforme economico sociali, oltre a risultare in contrasto con la citata norma statale che costituisce espressione di standard minimi ed uniformi di tutela dell'ambiente, in violazione della competenza statale di cui all'articolo 117, comma 2, lettera s) Cost.;

2) la norma contenuta nell'articolo 48, comma 6, che introduce il comma 1 bis nell'articolo 40 della legge regionale n. 6/2008, dispone che fino all'individuazione della Zona faunistica delle Alpi e dei territori da destinare a protezione della fauna in attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, e comunque non oltre il 31

gennaio 2010, il territorio agro-silvopastorale della Regione sia destinato a protezione della fauna selvatica per una quota dal 20 al 30 per cento. Sino a tale termine, sul territorio della Regione è applicato il regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi, al fine di consentire il regolare svolgimento della stagione venatoria 2009/2010 in conformità agli atti e indirizzi già adottati dalla Regione.
Tale previsione, sottoponendo, seppure transitoriamente, tutto il territorio della regione Friuli Venezia Giulia al regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi, contrasta con la norma dettata dall'art. 10, comma 3, della L. 157/1992 che stabilisce che il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce una zona faunistica a se stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. La disposizione regionale, dunque, viola il rispetto degli standard minimi e uniformi di tutela posti in essere dalla legislazione nazionale (legge157/1992), vincolante anche per le Regioni a Statuto speciale, invadendo la competenza esclusiva statale di cui all'articolo 117, comma 2, lettera s) Cost..
Si ricorda in proposito che analoga disposizione contenuta nella legge regionale dello stesso Friuli Venezia Giulia n. 6/2008 è stata ritenuta illegittima dalla Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 165/2009, ove essa ha affermato che ". . . *il legislatore regionale, nel sottoporre l'intera Regione Friuli-Venezia Giulia al regime giuridico della zona faunistica delle Alpi, ha, irragionevolmente, limitato la quota di territorio da destinare a protezione della fauna selvatica, con ciò violando gli standard minimi ed unformi di tutela di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e, in particolare, ponendosi in contrasto con quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 10 e 11 della legge n. 157 del 1992, in ragione del quale l'individuazione del territorio delle Alpi quale zona faunistica a sé stante presuppone la presenza di peculiari caratteristiche";*
3) l'articolo 36**,** comma 2, che modifica l'articolo 58, comma 2, della legge regionale n. 16/2008, prevede che *"Le concessioni demaniali marittime affidate a soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 2/2002, e successive modifiche non in possesso dei requisiti di legge, sono prorogate fino all'individuazione del concessionario in possesso dei requisiti di legge e comunque non oltre dodici mesi dalla data di efficacia della proroga medesima."*
Tale disposizione, così novellata, presenta due aspetti di illegittimità costituzionale.
Si premette che in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative è attualmente in corso la procedura di infrazione n. 2008/4908 da parte della Comunità europea. La Commissione, infatti, ha sollevato questioni di compatibilità con il diritto comunitario della normativa italiana in materia di concessioni del demanio marittimo, nonché delle conseguenti iniziative legislative regionali.
In particolare l'articolo 37, comma 2, del codice della navigazione e la legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 22/2006, nell'ambito delle procedure di affidamento in concessione di beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa, attribuisce preferenza - c.d. diritto di insistenza - al concessionario uscente. Ciò determina disparità di trattamento tra gli operatori economici in violazione della libertà di stabilimento di cui all'articolo 43 del Trattato e di conseguenza dell'articolo 117, comma 1, Cost., in riferimento ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché dell'articolo 117, comma 2, lettera a), in relazione alla competenza esclusiva statale in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea. Si fa presente che di recente il Consiglio dei Ministri del 18 settembre 2009 ha impugnato, per le medesime motivazioni, la legge della Regione Emilia Romagna n. 8/2009.
La norma regionale in esame, quindi, intervenendo in materia di proroga della concessione demaniale marittima, presenta i medesimi aspetti di illegittimità costituzionale suesposti.
A ciò aggiungasi che la disposizione attuale consente tale proroga a soggetti non in possesso dei requisiti di legge, aprendo la possibilità di una violazione sistematica dei principi dettati in materia dalla legislazione statale su tal genere di concessioni, in un contesto di assoluta irragionevolezza ex art. 3 della Cost.

P.Q.M.

Si chiede che codesta Ecc.ma Corte Costituzionale voglia dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione, l'illegittimità costituzionale degli articoli 36, comma 2, 37, commi 1 e 2 e 48, comma 6, della legge regionale 30 luglio 2009, n. 13.
Roma lì 2 ottobre 2009

L'AVVOCATO DELLO STATO:
avv. Giuseppe Fiengo

Parte Terza Concorsi e avvisi

09_48_3_GAR_COM CORMONS INCANTO TESORERIA_026

Comune di Cormons (GO)

Avviso pubblico incanto (Estratto) per la concessione del servizio di tesoreria dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012.

ENTE APPALTANTE: Comune di Cormòns (GO), piazza XXIV Maggio n. 22, 34071 - Cormòns (GO), tel. 0481-637132, fax 0481-637112
OGGETTO DEL SERVIZIO: Concessione del Servizio di Tesoreria Comunale dal 01.01.2010 al 31.12.2012
SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri di valutazione indicati nel bando di gara.
RITIRO BANDO E VISIONE ATTI DI GARA: uffici Settore Contabile del Comune, sito web istituzionale www.comune.cormons.go.it, via e-mail all'indirizzo ragioneria@com-cormons.regione.fvg.it
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: ore 13.00 dell'15.12.2009
Cormòns, 20 novembre 2009

IL RESPONSABILE DEL SETTORE CONTABILE:
dott. Claudio Femia

09_48_3_GAR_COM SAURIS GARA TESORERIA_030

Comune di Sauris (UD)

Estratto del bando di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 01.01.2010-31.12.2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l'art. 45 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni ,

RENDE NOTO

che il Comune di Sauris indice asta pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 01/01/2010 - 31/12/2014.
Alla gara possono partecipare tutte le banche autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art. 10 D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del giorno 22 dicembre 2009.
Apertura plichi: presso la sede comunale alle ore 11:00 del giorno 23 dicembre 2009:
Copia integrale della documentazione di gara è disponibile presso il Comune e richiedibile via e-mail (ragioneria@sauris.com) o fax (0433/86025).
Sauris, 23 novembre 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
Dario Petris

09_48_3_AVV_ASS INTERCOM NLT 8 PRGC TAIPANA_004

Associazione intercomunale dei Comuni di Nimis, Lusevera e Taipana (UD). Area edilizia privata e urbanistica.

Avviso relativo all'approvazione della variante n. 8 al PRGC del Comune di Taipana.

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA

Ai sensi e per gli effetti della L.R.05/2007 e dell'art.17 del Decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008 n.086/Pres.

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 23.09.2009, esecutiva nei termini di Legge, ha deliberato di non accogliere le osservazioni /opposizioni presentate, e ha conseguentemente approvato la variante n.8 al Piano Regolatore Generale Comunale.
Taipana, 16 novembre 2009

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA:
geom. Dario Rocco

09_48_3_AVV_COM CAMINO AL TAGLIAMENTO 31 PRGC_023

Comune di Camino al Tagliamento (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 31 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 1

Visto l'art. 17, comma 4 del Regolamento di attuazione della L.R. n. 5/2007, approvato con D.P.Reg. 20 marzo 2008 n. 086/Pres.

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21 aprile 2009, esecutiva a norma di legge, è stata adottata la Variante n. 31 al Piano Regolatore Generale Comunale.
Ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Regolamento di attuazione della L.R. n. 5/2007, approvato con D.P.Reg. 20 marzo 2008 n. 086/Pres., la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni alla variante. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante adottata possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Camino al Tagliamento, 18 novembre 2009

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 1:
p. e. Cesare Muzzatti

09_48_3_AVV_COM DUINO AURISINA TELEFONIA_001

Comune di Duino Aurisina (TS)

Avviso di deposito relativo all'adozione del Piano di localizzazione degli impianti di telefonia mobile nonché l'allegato Rapporto ambientale.

IL RESPONSABILE

Vista la L.R. n. 52/91 e succ. mod. e int.;
Vista la L.R. n. 28/2004 e Regolamento di attuazione dd. 01.04.2005;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 04.11.2009 è stato adottato il Piano di Localizzazione degli Impianti di Telefonia Mobile con l'allegato Rapporto Ambientale.
Ai sensi dell'art. 4 comma 3° della Legge Regionale 28/2004, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni consecutivi, dal 02.12.2009 al 01.01.2010 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.
Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni e/o opposizioni.
Duino Aurisina, 6 novembre 2009

IL RESPONSABILE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE:
arch. D. Mattiussi

09_48_3_AVV_COM FIUME VENETO_DELIBERA 94_VARIANTE 43 PRGC_008

Comune di Fiume Veneto (PN)

Deliberazione di Consiglio comunale n. 29 ottobre 2009, n. 94 (Estratto). Approvazione variante n. 43 non sostanziale al Piano regolatore generale comunale (v. 24-26) ai sensi dell'art. 63 della LR 5 del 23.02.2007.

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

VISTO l'avviso di adozione della predetta Variante pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 1 lettere a), d) ed e) del D.P.Reg. 20 marzo 2008 n. 086/Pres., regolamento di attuazione della Parte I urbanistica della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 e successive modifiche e integrazioni, sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 34 in data 26.08.2009;
ATTESA la regolarità dell'effettuazione del deposito degli atti ed elaborati della Variante, e della relativa pubblicizzazione, ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.P.Reg. 20 marzo 2008 n. 086/Pres., regolamento di attuazione della Parte I urbanistica della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 e successive modifiche e integrazioni, come risulta dall'attestato del Responsabile dell'Area Affari Generali;
ATTESO che, durante i trenta giorni effettivi di deposito della Variante n. 43 al PRGC adottata, decorrenti dal 27.08.2009 al 07.10.2009, sono state presentate n. 2 (due) osservazioni riassunte nel prospetto che segue:

N. ordine	Data di arrivo	N. protocollo	Presentatori osservazioni
1	14.09.2009	16014	Geom. Gianni Turri
2	06.10.2009	17363	Responsabile Uff. Edilizia Privata Urbanistica e Ambiente

ACCERTATA la regolarità degli atti relativi alle suddette osservazioni ed atteso che l'Amministrazione Comunale intende esprimere in merito ad esse le valutazioni qui di seguito illustrate:

1. il sig. Geom Gianni Turri chiede:
"che nelle Norme Tecniche di Attuazione vengano indicate espressamente le distanze dai confini da rispettare per la zona territoriale omogenea "E.4b agricola paesaggistica" (art. 27 N.T.A.) nel caso di ampliamenti ad uso residenziale per esigenze igienico sanitarie o costruzioni accessorie all'edificio principale, nell'occasione sia inserita, in particolar modo nel caso di accessori di pertinenza, la possibilità di adottare distanze intermedie previa sottoscrizione di un'apposita convenzione di confine tra le parti"

A tal proposito si ritiene di accoglire l'osservazione introducendo all'art. 27 il seguente paragrafo:

PARAMETRI PER AMPLIAMENTI E PERTINENZE
Per gli interventi di ampliamento una tantum, pari a 150 mc per adeguamento igienico - sanitario e/o realizzazione del secondo alloggio così come consentito dalla normativa vigente in materia, nonché per le tettoie e pertinenze, di cui al successivo art. 29; (ad esclusione di quelli su manufatti esistenti, per i quali valgono le distanze esistenti) devono rispettare le seguenti distanze minime:

dai confini		*5 m, o a confine (come da Codice Civile)*
dai fabbricati residenziali		*10 m, o a confine per le pertinenze (come da Codice Civile)*
tra fabbricati residenziali e aziendali		*20 m*
dalle strade:	*locali*	*10 m*
	provinciali	*20 m*
	regionali	*30 m*
	autostradali	*60 m*

inoltre ravvisato di intervenire, per la medesime motivazioni, anche nell'art. 26 - zona territoriale omogenea "E.4a agricola di tutela dei corsi d'acqua" modificando il paragrafo "PARAMETRI URBANISTICI E INDICI EDILIZI" come segue:

Nelle zone "E4.a" non possono essere realizzate nuove costruzioni, fatte escluse le deroghe previste, pertanto parametri ed indici sono sostituiti dalle norme già elencate al precedente paragrafo "categorie di intervento".

Per gli interventi di ampliamento una tantum, pari a 150 mc per adeguamento igienico - sanitario e/o realizzazione del secondo alloggio, così come consentito dalla normativa vigente in materia, nonché per le tettoie e pertinenze, di cui al successivo art. 29; (ad esclusione di quelli su manufatti esistenti, per i quali valgono le distanze esistenti); nonché per i previsti ampliamenti delle serre e degli edifici aziendali, devono rispettare le seguenti distanze minime:

dai confini		*5 m, o a confine (come da Codice Civile)*
		10 m per le serre e gli edifici aziendali
dai fabbricati residenziali		*10 m, o a confine per le pertinenze (come da Codice Civile)*
tra fabbricati residenziali e aziendali		*20 m*
dalle strade:	*locali*	*10 m,*
	provinciali	*20 m,*
	regionali	*30 m,*
	autostradali	*60 m*

(omissis)

2. il Responsabile Uff. Edilizia Privata Urbanistica e Ambiente propone le modifiche ai seguenti articoli delle NTA e una correzione all cartografia:

a) Artt. 5 e 6: per evitare ripetizioni è preferibile accorpare i due articoli in uno solo così rinominato: "ART. 5 PARAMETRI - INDICI URBANISTICI"; alla voce "V: Volume edificabile" del medesimo articolo sono esclusi dal computo gli avancorpi ed i balconi chiusi e le zone porticate di uso privato nel caso in cui siano costituite da tre lati chiusi. Inoltre, di conseguenza, al punto 5) è eliminata la dicitura "aperte su almeno tre lati" e sono introdotti i portici
b) Art. 8 lettera B) punto 2: dopo la scritta "Gli edifici e le aree di cui al punto precedente" va aggiunta la scritta "lettera a)"
c) Art. 22 "ZONA TERRITORIALE OMOGENEA "D3": al paragrafo "PARAMETRI URBANISTICI ED INDICI EDILIZI" la voce "Distanza dai confini minima" è così modificata: "5 m o a confine se con altra zona D" anziché "5 m o pari all'esistente (se già superiore a 5 m)"; tale modifica semplifica l'applicazione delle norme chiarendone i contenuti, introducendo, altresì, la possibilità di costruire a confine per gli edifici produttivi esistenti in zona propria.
d) All'art. 29 al paragrafo "ANNESSI ed EDIFICI ESISTENTI IN ZONA E" aggiungere che è ammesso il recupero e la ristrutturazione di edifici esistenti compresa la riconfigurazione planivolumetrica degli stessi specificando che va mantenuta il più possibile la tipologia rurale tipica della zona. Al paragrafo "TETTOIE E PERTINENZE" eliminare la dicitura "aperte almeno su tre lati" riferita alle tettoie atteso che lo stesso articolo permette anche la realizzazione di accessori chiusi.
e) Art. 47, "NORME PARTICOLARI E DEROGHE", paragrafo PERTINENZE DI EDIFICI RESIDENZIALI" deve essere specificata l'altezza media massima, pari a metri 2,50 (delle casette di legno e le bussole di protezione agli ingressi …) anziché a metri 2,00, inoltre in recepimento di quanto stabilito dall'art. 48, comma 1 bis, lettera e) della Legge Regionale 5/2007 e s.m.i., la superficie dei manufatti di arredo nei lotti di pertinenza degli edifici a destinazione residenziale, viene aumentata da 8 mq a 20 mq.
f) Art. 49 al secondo paragrafo sostituire "concessione edilizia" con "permesso di costruire".

RILEVATO, altresì, che nella cartografia di PRGC relativa alla Variante 24-26, in frazione di Praturlone è stata collocata, per mero errore materiale, la zona omogenea H4 non coincidente con il fabbricato esistente; si ritiene, pertanto, di correggere tale imprecisione traslando la zona H4 fino a sovrapporla al predetto immobile, così come era nelle intenzioni dei progettisti e come evidenziato dalle planimetrie allegate.
L'amministrazione constatato che le sopracitate annotazioni sono motivate da una maggiore chiarezza, migliore applicabilità delle norme con l'obiettivo di raggiungere un'efficace azione amministrativa, nel-

l'interesse pubblico decide di farle proprie e di accoglierle;

(omissis)

ACCERTATO che la variante in argomento possiede le caratteristiche della non sostanzialità, in quanto riferibile al disposto dell'articolo 17, primo comma, lettere a), d) ed e) del D.P.R. 20 marzo 2008, n. 086/Pres, trattandosi di variante che rispetta il limite di flessibilità indicato nella relazione al Piano regolatore vigente (elaborato n. 10 della Variante 24-26) ed ha ad oggetto le norme di attuazione che non incrementano l'indice di edificabilità territoriale e fondiaria ed il rapporto di copertura nonchè l'individuazione di nuove aree ovvero l'ampliamento di quelle esistenti per la realizzazione di progetti di opere pubbliche e di pubblica utilità e per servizi pubblici;

(omissis)

RITENUTO di approvare, recependo le osservazioni così come sopra illustrato, la Variante non sostanziale n. 43 al vigente P.R.G.C. ai sensi dell'art. 63 comma 5 della L.R. 5/2007 e successive modd. e intt., seguendo la procedura di cui all'art. 17 del D.P.R. 086 del 20.03.2008;

(omissis)

EFFETTUATA la votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti n. 21, votanti n. 21: contrari n. 2 (Corai e Cieol), voti favorevoli n. 19;

DELIBERA

1) di approvare, recependo le osservazioni così come sopra illustrato, ai sensi dell'articolo 63, comma 5, della legge regionale 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, il progetto di Variante non sostanziale n. 43 al Piano Regolatore Generale Comunale, secondo gli elaborati di variante predisposti dall'arch. Piero Pilloni, Responsabile dell'Area Urbanistica, comprendenti:
- relazione illustrativa dei contenuti;
- norme di attuazione con evidenziati i punti in variante integrate con le osservazioni;
- norme tecniche di attuazione definitive integrate con le osservazioni;
- tavola n. 13 sud scala 1:5000 modificata a seguito delle osservazioni;
- tavola n. 14c Cimpello 1:2000;
- tavola n. 14f Praturlone 1:2000 modificata a seguito delle osservazioni;
- asseverazione geologica intesa ad attestare che per il presente strumento urbanistico non è necessario il parere richiesto dall'articolo 10 della L.R. 27/88 e successive modifiche ed integrazioni in quanto la variante in oggetto non rientra nelle ipotesi di cui al comma 4 dell' articolo 9 bis della L.R. 27/88;
- asseverazione di non assoggettabilità alla V.A.S.;
- asseverazione del rispetto dei limiti indicati dai commi 1 e 2 dell'art. 17 del D.P.R. 20 marzo 2008, n. 086/Pres e di conformita' agli strumenti di pianificazione sovraordinata e alle disposizioni di legge, ai sensi dell'art. 22 comma 4 della L.R. 5/2007;

2) di riconoscere quali elementi costitutivi di tale Variante al PRGC i suddetti elaborati che vengono dichiarati parte integrante e sostanziale della presente deliberazione anche se ad essa non materialmente allegati;

3) di recepire contestualmente:
- di recepire le modifiche derivanti dal parere dell'A.S.S. n. 6 in data 13.03.2009 (allegato alla presente);
- di recepire le modifiche derivanti dalla stipula dell'accordo di programma tra Regione Autonoma F.V.G. e l'Associazione intercomunale Sile che prevede la classificazione come zona HS per servizi sanitari sociali dell'area occupata della Cooperativa sociale "Il Seme", attualmente classificata come E6, da destinarsi a sede delle unità riabilitative del DSM dell'Azienda per i Sevizi Sanitari per lo svolgimento di attività di carattere socio riabilitativo a favore della popolazione dell'intero ambito distrettuale;

4) di dare atto che la presente variante ripropone i contenuti specifici già introdotti nella variante al PRGC n. 24-26 in fase di approvazione, avvenuta in data del 23.03.2009 con deliberazione n. 22, e stralciati poiché non derivanti dal superamento di riserve regionali o dall'accoglimento di osservazionei ed opposizioni;

5) di dare atto che ai fini dell'entrata in vigore, la variante seguirà le procedure di cui all'art. 17, comma 4) del D.P.R. 086 del 20.03.2008;

6) di incaricare il Responsabile dell'Area Edilizia Privata, Urbanistica ed Ambiente di sovrintendere a tutti gli adempimenti necessari alla conclusione del procedimento relativo alla Variante n. 43 al PRGC in oggetto.

Con successiva votazione per alzata di mano con il seguente esito: presenti n. 21, votanti n. 21: contrari n. 2 (Corai e Cieol), voti favorevoli n. 19;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003

come sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004.

(omissis)

IL PRESIDENTE:
Luca Crestan
IL SEGRETARIO:
dott. Domenico Ricci

09_48_3_AVV_COM FOGLIANO REDIPUGLIA RAPPORTO PER PROCEDURA VAS_002

Comune di Fogliano Redipuglia (GO)
Avviso deposito integrazioni elaborato rapporto ambientale per procedura di VAS.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA

del Comune di Fogliano Redipuglia ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 del D.Lgs. n. 152 di data 03.04.2006 e ss.mm.ii.

AVVISA

che l'elaborato A - Rapporto ambientale - integrazioni - per la procedura di V.A.S. del piano particolareggiato di iniziativa privata zona commerciale H2-SR305/SP1 proposto dalla società CO.GE.IN. s.r.l. sarà depositato nella sede Municipale di via San Michele n. 11 presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico a disposizione di chiunque desideri prenderne visione in tutti i suoi elementi per 60 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso. Entro il periodo di deposito chiunque può formulare osservazioni.
Fogliano Redipuglia, 16 novembre 2009

IL RESPONSABILE DELL'A.T.M.:
geom. Giovanni Donnini

09_48_3_AVV_COM FONTANAFREDDA PRPC VILLADOLT 1-2_010

Comune di Fontanafredda (PN)
Avviso di approvazione della variante al PRPC di iniziativa privata, denominato "Villadolt 1 e 2".

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 27.08.2009 il Comune di Fontanafredda ha preso atto che non sono state presentate osservazioni od opposizioni alla variante al P.R.P.C. di iniziativa privata, denominato "VILLADOLT 1 e 2" ed ha approvato lo stesso, ai sensi dell'art. 25 della L.R. 5/2007.
Fontanafredda, 18 novembre 2009

IL COORDINATORE DELL'AREA
SERVIZI URBANISTICI:
geom. Roberto Fratter

09_48_3_AVV_COM GORIZIA 31 PRGC_012

Comune di Gorizia
Avviso di approvazione della variante n. 31 al Piano regolatore generale comunale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA E ATTIVITÀ ECONOMICHE

Visto l'art. 17, comma 8 del Regolamento di attuazione della Parte I Urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007 n. 5,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 26.10.2009, esecutiva il 17.11.2009, il Comune

di Gorizia ha controdedotto alle osservazioni presentate avverso la Variante n. 31 al P.R.G.C ed ha approvato la medesima.
Gorizia, 19 novembre 2009

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE
URBANISTICA E ATTIVITÀ ECONOMICHE:
arch. Maria Antonietta Genovese

09_48_3_AVV_COM MARTIGNACCO PAC ZO HGD_020

Comune di Martignacco (UD)
Avviso di deposito relativo alla riadozione del Piano attuativo comunale (PAC) di iniziativa privata per la zona omogenea HGD.

IL RESPONSABILE

Visto l'art. 7, comma 7, del Regolamento di attuazione della Parte I Urbanistica, della L.R. 23.02.2007 n. 5,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 16.11.2009, esecutiva, è stato riadottato il Piano attuativo comunale (PAC) di iniziativa privata per la zona omogenea HGD del vigente P.R.G.C.
La delibera e gli elaborati tecnici costituenti il piano stesso saranno depositati presso l'Ufficio Edilizia-Urbanistica del Comune per la durata di trenta giorni a partire dal 02.12.2009 fino al 02.01.2010 (compreso), affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.
Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune, in carta semplice, osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari di immobili vincolati dal piano adottato possono presentare, in carta semplice, opposizioni.
Martignacco, 19 novembre 2009

IL RESPONSABILE DELL'AREA
URBANISTICA - ATTIVITÀ PRODUTTIVE:
p.e. Giancarlo Pressacco

09_48_3_AVV_COM MONFALCONE CONCESSIONE MARITTIMA MARINA JULIA_029

Comune di Monfalcone (GO)
Avviso di concessione di un'area demaniale marittima per uso turistico ricreativo della superficie complessiva di mq 45 per il mantenimento di immobili adibiti a servizi igienici e cabine/spogliatoi in località Marina Julia. Richiedente: Comune di Monfalcone. Periodo 2010-2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

GESTIONE TERRITORIO E PATRIMONIO IMMOBILIARE - GESTIONE PATRIMONIO

VISTA la determinazione dirigenziale n. 1180 di data 17/07/2009 con la quale il Comune di Monfalcone decideva di prendere in concessione fino al 31/12/2014 l'area demaniale marittima per uso turistico ricreativo della superficie complessiva di mq 45,00 di cui mq 22,00 di area scoperta e mq 23,00 di area occupata con impianti di difficile rimozione per mantenere gli immobili adibiti a servizi igienici e cabine/spogliatoi al fine di migliorare la fruibilità della spiaggia in loc. Marina Julia;
VISTA la Legge Regionale 13/11/2006 n. 22 e il Piano di Utilizzazione del Demanio Marittimo avente finalità turistico-ricreativa approvato con Decreto del Presidente della Regione 09/10/2007, n. 0320/Pres.

ORDINA

1. la pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

2. la pubblicazione dello stesso, mediante affissione all'albo del Comune di Monfalcone per la durata di giorni 20 (venti) naturali consecutivi, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso

RENDE NOTO

che la documentazione relativa alla pratica e depositata e a disposizione del pubblico presso il Servizio Gestione Territorio e Patrimonio Immobiliare U.O. Gestione Patrimonio, con sede in Monfalcone piazza della Repubblica, 25 per il periodo di giorni 20 (venti) naturali e consecutivi, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso

INVITA

coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto al Comune di Monfalcone Servizio Gestione Territorio e Patrimonio Immobiliare U.O. Gestione Patrimonio con sede in Monfalcone piazza della Repubblica, 25, entro il termine perentorio di cui sopra, le osservazioni e opposizioni che ritenessero opportune a tutela dei loro eventuali diritti, con l'avvertenza che, trascorso inutilmente il termine stabilito, si darà corso alla pratica inerente la concessione richiesta.
Entro e non oltre il termine di cui sopra possono essere presentate al Comune di Monfalcone eventuali istanze concorrenti.
Monfalcone, 23 novembre 2009

IL DIRIGENTE:
arch. Maurizio Gobbato

09_48_3_AVV_COM PAVIA DI UDINE 35 PRGC PROT CIV RISANO_024

Comune di Pavia di Udine (UD)

Approvazione progetto preliminare dell'intervento urgente di protezione civile nella frazione di Risano. Avviso di adozione e deposito della variante n. 35 al Piano regolatore generale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO E DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO

Visto l'art. 17, comma 4°, del D.P.Reg. 20.03.2008 n. 086/Pres;
Visto l'art. 2, comma 4 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 30.08.2007 n. 3610;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 29.10.2009, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la variante n. 35 al Piano regolatore generale comunale (P.R.G.).
Ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'Ordinanza sopraccitata, gli atti di progetto saranno depositati nella Segreteria Comunale in libera visione del pubblico, durante l'orario di apertura, per la durata di dieci giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano citato possono presentare opposizioni. Opposizioni ed osservazioni dovranno essere indirizzate al Sindaco, in carta legale, e dovranno pervenire al protocollo generale del Comune entro e non oltre il termine indicato.
Pavia di Udine, 20 novembre 2009

IL RESPONSABILE:
geom. Serena Mestroni

09_48_3_AVV_COM SAN DANIELE DEL FRIULI_PAC DENOMINATO PICARON_007

Comune di San Daniele del Friuli (UD)

Avviso di adozione e deposito del Piano attuativo comunale (PAC) di iniziativa privata denominato "Picaron".

IL SINDACO

Visto l'art. 25, co. 2, della L.R. n. 5/2007;

visto l'art. 7, c.7, del D.P.Reg. 20.03.2008 n. 086/Pres;

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 67 del 10.11.2009, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il P.A.C. di iniziativa privata "Picaron", e che gli atti costituenti lo stesso sono depositati presso la Segreteria Comunale a libera disposizione di chiunque desideri prenderne visione, durante le ore d'ufficio, per 30 giorni effettivi dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni e opposizioni al P.A.C.
San Daniele del Friuli, 18 novembre 2009

IL SINDACO:
Emilio Iob

09_48_3_AVV_COM TRIESTE RINNOVO CONC DEM MARITTIME_022

Comune di Trieste - Area Affari Generali ed Istituzionali
Avviso di rinnovo concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative site nel Comune di Trieste. Prot.corr. 15/2-4/1-09 (4036).

IL DIRETTORE DI AREA

Visto l'art.9 della legge regionale 22/2006 ai sensi del quale le istanze di rinnovo relative alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative devono essere pubblicate sul BUR e affisse all'albo del comune interessato per un termine non inferiore a giorni 20;
dato atto che al 31.12.2009 scadono le concessioni demaniali relative alle sottoindicate aree ricadenti nel Comune di Trieste:
1) mq.54,5 loc. Santa Croce, allo scopo di mantenere un tratto del terrazzamento in conglomerato cementizio a mare antistante la p.c.n.1200/2 del c.c. di S.Croce;
2) mq. 38,42 loc. Santa Croce, per mantenere uno scivolo con annessa banchina in conglomerato cementizio a mare antistante la p.c.n. 277 del c.c. di S.Croce;
3) mq.82 in località S.Croce, per mantenere uno scivolo ed una piattaforma di cemento armato per l'accesso al mare sulla p.c.n. 3041 del c.c. di S. Croce;
4) mq.65,43 in località S.Croce, per mantenere uno scivolo con piattaforma di stazionamento in conglomerato cementizio antistante la p.c.n. 72/3 e parzialmente la p.c.n. 61 del c.c. di S.Croce;
5) mq.23,31 in località S.Croce per mantenere uno scivolo con piattaforma in cemento armato antistante la p.c.n. 121/2 del c.c. di S.Croce;
6) mq 75 in località S.Croce per mantenere un passaggio pedonale sottomurale con due scalette in calcestruzzo ed un moletto in blocchetti prefabbricati antistante il terreno p.c.n. 3041/5 del c.c. di S.Croce;
7) mq. 51 in località Grignano per mantenere uno scivolo di alaggio e un pontile in calcestruzzo prospiciente la PT 46 del c.c. di Prosecco;
8) mq 50,49 in località Grignano allo scopo di mantenere uno scivolo con piazzola in cemento armato antistante la p.c.n. 256/6 del c.c. di Prosecco;
9) mq. 42 in località S.Croce allo scopo di mantenere uno scivolo in calcestruzzo e basamento contrafforte antistante la pcn.3038 del c.c. di S.Croce;
10) mq.76,09 in località S.Croce allo scopo di mantenere una piazzola in cemento armato a livello di spiaggia, nonché uno scivolo terminale parzialmente sommerso per accedere al mare antistante la pcn. 160/2 del c.c. di S. Croce;
11) mq.58 in località S.Croce allo scopo di mantenere uno scivolo adibito all'alaggio e messa in mare della propria imbarcazione da diporto sul tratto di spiaggia pcn.1080 in c.c. di S.Croce ;
12) mq. 38,51 in località S.Croce allo scopo di mantenere un tratto del terrazzamento antistante la pcn 2208/3 del c.c. di S.Croce ;
13) mq.77 in località S.Croce per il mantenimento di un basamento di sostegno, una terrazza contrafforte, uno scivolo pedonale per raggiungere il mare ed uno specchio acqueo di mq. 50 per il mantenimento di un gavitello nel tratto di litorale antistante la pcn.2972/2 del c.c. di S.Croce;
14) mq.73 in località Grignano allo scopo di mantenere uno scivolo, una piazzola ed un consolidamento della scogliera antistante la p.c.n. 2308/2 del c.c. di S.Croce;
15) mq. 290,09 in località S.Croce per il mantenimento di un pontile con scaletta, una piattaforma con soprastante magazzino, uno scivolo, un terrazzamento ed una scaletta (pcn 3301 del c.c. di S.Croce);
16) tratto di sottosuolo demaniale della superficie complessiva di mq.24,25 in località S.Croce allo sco-

po di mantenervi una tubazione di fognario per lo sbocco a mare dei liquami provenienti dagli immobili retrostanti della superficie complessiva di ml 65,00 a servizio del Complesso Turistico S.Croce a Mare Strada Costiera 174 - 194)
17) mq.71,80 per mantenere una piattaforma in calcestruzzo e un pontile antistante il terreno pcn.2310/10 del c.c. di S. Croce;
18) mq 310 antistante la sede del Circolo Marina Mercantile N. Sauro sita in viale Miramare 40, per il mantenimento di un piazzale banchinato per lo svolgimento dell'attività sportiva e balneare dei soci del circolo marina mercantile e di uno specchio acqueo di mq 12 per il posizionamento di una zattera modulare da installare esclusivamente durante la stagione estiva;
19) mq 57 in località S.Croce per mantenervi un moletto in calcestruzzo un basamento contrafforte in conglomerato cementizio, e un varco di accesso sulla pcn 2970 del c.c. di S. Croce

RENDE NOTO

che sono pervenute le istanza di rinnovo da parte dei titolari delle concessioni in scadenza ;Si informa che eventuali osservazioni e opposizioni o la presentazione di eventuali domande dovranno pervenire all'ufficio Protocollo del Comune di Trieste entro il termine perentorio di giorni 20 decorrenti dalla data dell'affissione e del deposito del presente avviso, con l'avvertenza che, trascorso inutilmente il termine stabilito, si darà corso alla pratica inerente la concessione richiesta;
Trieste, 19 novembre 2009

IL DIRETTORE DELL'AREA:
dott.ssa Giuliana Cicognani

09_48_3_AVV_COM VILLA SANTINA 4 PAC E 22 PRGC_003

Comune di Villa Santina (UD)
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 4 al Piano attuativo comunale (PAC) di iniziativa pubblica della zona "O" - comparto B che costituisce variante n. 22 al PRGC.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO DELL'ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL PARCO INTERCOMUNALE DELLE COLLINE CARNICHE

Ai sensi e per gli effetti della L.R. 5/2007 s.m.i. e D.P.R. 086/Pres del 20.03.2008 s.m.i.;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 11.11.2009, è stata adottata la variante n. 4 al Piano attuativo comunale (PAC) di iniziativa pubblica della zona "O" - comparto B che costituisce variante n.22 al PRGC ai sensi dell'art.63 quater della L.R. 5/2007.
Ai sensi dell'art. 25 della L.R. 5/2007 e degli artt.7 e 9 del D.P.R. 086/Pres del 20.03.2008 s.m.i, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Villa Santina, 17 novembre 2009

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO:
geom. Michele Schneider

09_48_3_AVV_COM ZOPPOLA 33 PRGC_025

Comune di Zoppola (PN)
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 33 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE AREA TECNICO MANUTENTIVA

Visti gli articoli 63, comma 5, della L.R. 5/2007 e 17, comma 4, del D.P.Reg. 086/2008

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 19.11.2009, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la variante n. 33 al Piano Regolatore Generale Comunale.
Ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.P.Reg. 086/Pres del 20.03.2008, la deliberazione di adozione, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 02.12.2009 al 18.01.2010 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni e nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni.
Zoppola, 2 dicembre 2009

IL RESPONSABILE AREA
ASSETTO DEL TERRITORIO:
dott. arch. Paolo Martina

09_48_3_AVV_COM ZOPPOLA 34 PRGC_028

Comune di Zoppola (PN)
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 34 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE AREA TECNICO MANUTENTIVA

Visti gli articoli 63, comma 5, della L.R. 5/2007 e 17, comma 4, del D.P.Reg. 086/2008

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 19.11.2009, esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la variante n. 34 al Piano Regolatore Generale Comunale.
Ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.P.Reg. 086/Pres del 20.03.2008, la deliberazione di adozione, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 02.12.2009 al 18.01.2010 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni e nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni.
Zoppola, 2 dicembre 2009

IL RESPONSABILE AREA
ASSETTO DEL TERRITORIO:
dott. arch. Paolo Martina

09_48_3_AVV_CONS BLT VIA_021

Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento - Udine
Avviso di deposito per verifica assoggettabilità alla procedura di VIA (art. 20 DLgs. 152/2006 e s.m.i.) del progetto "Opere di sistemazione idraulica del fiume Natisone nei Comuni di Cividale del Friuli e Premariacco". Proponente: Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento, viale Europa Unita n. 141 - 33100 Udine.

Ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., si rende noto che in data 19.11.2009 è stato depositato, presso la Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici - Servizio VIA della Regione FVG, lo studio inerente la verifica di assoggettabilità alla VIA riguardante il progetto "Opere di sistemazione idraulica del fiume Natisone nei Comuni di Cividale del Friuli e Premariacco".
Per la durata di quarantacinque giorni effettivi dalla data di pubblicazione sul BUR, chiunque può prendere visione degli elaborati, durante le ore di apertura al pubblico, presso il Servizio VIA della Regione FVG e presso gli Uffici Tecnici dei Comuni di Cividale del Friuli e Premariacco e del Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni facendole pervenire alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici - Servizio VIA, via Giulia 75/1 - 34126 Trieste.
Udine, 19 novembre 2009

IL PRESIDENTE:
Dante Dentesano

09_48_3_AVV_CONS PI ADEGUAMENTO RETE IRRIGUA BACINO 13_015

Consorzio di Bonifica Pianura isontina (GO)

Avvio al procedimento amministrativo - legge 241/90, LR 7/00, DPR 327/01, legge 15/05. Vincolo preordinato all'esproprio - DPR 327/01, LR 5/07. Lavori di: "Opere di miglioramento ed adeguamento della rete irrigua nei Comuni di Mariano del Friuli e Romans d'Isonzo - Bacino n. 13" - B.I. 044/07, B.I. 030/08 e B.I. 031/08.

In applicazione degli art.li 2-6-7 e 8 della Legge 241/90 modificata ed integrata dalla Legge 15/02, art.li 13-14-16 della L.R. 7/00, art.li 11 e 16 del D.P.R. 327/01 e s.m.i., si comunica l'avvio del procedimento delle opere e dei lavori in oggetto.
Il progetto ed i documenti allegati sono depositati presso il Consorzio di Bonifica Pianura Isontina Via Roma 58 - 34077 Ronchi dei Legionari (GO) per 20 (venti) giorni effettivi (da lunedì a venerdì), a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso.
I funzionari ai quali è affidato l'espletamento del procedimento sono:
Responsabile del Procedimento: dott. Daniele Luis
Responsabile dell'istruttoria: geom. Anna Cumin
I proprietari dei beni interessati ai lavori possono presentare in forma scritta le loro osservazioni entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
Ronchi dei Legionari, 2 dicembre 2009

IL PRESIDENTE:
p.i. Enzo Lorenzon

09_48_3_AVV_DITTA ROMANO CECONI AVVISO PROCEDURA VIA_011

Ditta Romano Ceconi - Udine

Avviso di deposito per verifica di assoggettabilità a VIA di progetto esecutivo per impianto di derivazione ad uso idroelettrico con potenza nominale superiore a 100 kW in comune di Ovaro.

Premesso che la ditta ROMANO CECONI è titolare di una concessione ad uso idroelettrico assentita dal Direttore Regionale dell'Ambiente con Decreto N.806 AMB/UD/IPD/1531 in data 07.11.2001. Che la potenza di concessione è superiore a 100kW. Tutto ciò premesso

RENDE NOTO

che ai sensi dell'art.20 comma 2 del D.Lgs. 16.01.2008 n. 4 sono stati depositati presso la Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici, Servizio Valutazione Impatto Ambientale (VIA) in via Giulia 75/1 - 34126 Trieste copia degli atti. Il progetto prevede una derivazione ad uso idroelettrico sul Torrente d'Archia in Comune di Ovaro ed eventuali osservazioni potranno essere presentate entro 45gg. Dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR. Analogo avviso è pubblicato presso l'albo pretorio del Comune di Ovaro.
Ovaro, 18 novembre 2009

LA DITTA:
Romano Ceconi

09_48_3_AVV_GHIAIE BETON_PROGETTO PULIZIA ALVEO RIO BUDOLOR COMUNE ENEMONZO_009

Ghiaie Beton Spa - Osoppo (UD)

Avviso di deposito relativo al Progetto di pulizia e manutenzione ordinaria con asporto di materiali inerti dall'alveo del rio Budolor in Comune di Enemonzo.

Ai sensi dell'art.20 D.L.03/04/2006 n.152 s.m.i., si rende noto che in data 18/11/09 è stato depositato presso la Direzione Centrale Ambiente e LL.PP-Servizio VIA della Regione FVG lo studio inerente la verifica dell'assoggettabilità alla procedura VIA riguardante il "Progetto di pulitura e sistemazione idraulica del Rio Budolor" in Comune di enemonzo comprese la movimentazione e il prelievo d'inerti. Per la durata di quarantacinque giorni effettivi dalla data di pubblicazione dul BUR, chiunque può prendere visione degli elaborati, durante le ore di apertura al pubblico presso il servizio VIA della Regione FVG e in Comune di Enemonzo.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni facendole pervenire alla Regione FVG-Direzione Centrale Ambiente e LL.PP-Servizio VIA, via Giulia 75/1 34126 Trieste.
Osoppo, 18 novembre 2009

IL LEGALE RAPPRESENTANTE:
Edgarda Fiorini

09_48_3_AVV_GREEN POWER AVVISO PROCEDURA VIA

Green Power Srl - Trento

Avviso di deposito della documentazione per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità (art. 20, DLgs. n. 4/2008) del progetto relativo alla realizzazione di un parco fotovoltaico di 4.600 KWp nel Comune di Aquileia (UD).

Proponente: Green Power Srl via Taramelli, 8 - 38122 Trento (CP 519 Trento)
Descrizione del progetto e localizzazione: Realizzazione di un parco fotovoltaico sito nel Comune di Aquileia (UD) foglio n. 5 mapp. n. 281/2, 281/9, 281/12 (superficie sito 19 Ha)
Gli elaborati sono consultabili dalla data di pubblicazione del presente avviso e per i successivi 45 giorni presso i seguenti recapiti:

- Regione Friuli Venezia Giulia - Servizio VIA, via Giulia 75/1 - 34126 TRIESTE
- Comune di Aquileia, Piazza Garibaldi, 7 - 33051 Aquileia (UD)

Entro il periodo di consultazione, chiunque può formulare osservazioni, presso il Servizio Valutazione di Impatto Ambientale di cui sopra.
Trento, 2 dicembre 2009

GREEN POWER SRL:
dott. Maurilio Zeni

09_48_3_AVV_PROV UDINE DECR 9 ESPROPRIO_005

Provincia di Udine - Area tecnica - Servizio Viabilità - UO Espropri Stime Catasto

Decreto di acquisizione sanante n. 9 del 5.11.2009. Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico. Art. 43 del DPR 327 del 08.06.2001. Lavori di realizzazione paramassi lungo la SP "di Forgaria". Acquisizione immobili al patrimonio provinciale.

IL DIRIGENTE

(omissis)

RICHIAMATI gli artt. 43 e 57 del D.P.R. n. 327/2001 del 08/06/2001 - omissis;

DECRETA

Art. 1

Di acquisire al patrimonio indisponibile della Amministrazione Provinciale di Udine con sede n Piazza Patriarcato n. 3; i terreni individuati al N.C.T. in Comune di Forgaria nel Friuli al foglio 20 particella n. 1242, foglio 10 particelle nn. 447, 445, 443, 441, 439 e 437 - omissis -

Art. 3

Che gli utenti ad aver diritto alla liquidazione della indennità o diversamente al deposito presso il Dipartimento Prov.le del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direz.ne Prov.le dei Servizi Vari di Udine (ex Cassa Depositi e Prestiti), sono i seguenti:

FRANCESCHINO Lida prop. 3/18 c.f. FRNLDI29A71D700P
fondo distinto fg. 20 mappale 1242
importo liquidato € 192,97

MARCUZZI Ina prop. 2/18 c.f. MRCNIA24R64D700V
fondo distinto fg. 20 mappale 1242
importo liquidato € 128,65

FRANCESCHINO Bruna prop. 1/18 c.f. FRNBRN59P45D962T
fondo distinto fg. 20 mappale 1242
importo liquidato € 64,32

FRANCESCHINO Rosalina prop. 1/18 c.f. FRNRLN52E46H816N
fondo distinto fg. 20 mappale 1242
importo liquidato € 64,32

(FRANCESCHINO Iva) ora FRANCES Yvette prop. per 3/18
fondo distinto fg. 20 mappale 1242
importo liquidato € 192,97

MARCUZZI Ebe prop. per 2/18 nata a Forgaria nel Friuli il 14/10/1927 c.f. MRCBEE27R54D700F
fondo distinto fg. 20 mappale 1242
importo depositato € 128,65

ORTALI Maria prop. per 6/18 nata a Forgaria nel Friuli il 06/01/1895, risulta irreperibile
fondo distinto fg. 20 mappale 1242
importo depositato € 385,95

MARCUZZI Domenico prop. 1/1 c.f. MRCDNC27R02D700H
fondo distinto fg. 10 mappale 447
importo liquidato € 703,42

FRUCCO Elio prop. 1/1 c.f. FRCLEI53P10H816W
fondo distinto fg. 10 mappale 445
importo liquidato € 180,52

MOLINARO Antonietta prop. 1/5 c.f. MLNNNT43L53H816P
fondo distinto fg. 10 mappale 443
importo liquidato € 89,64

MOLINARO Carla prop. 1/5 c.f. MLNCRL39R53H816S
fondo distinto fg. 10 mappale 443
importo liquidato € 89,64

MOLINARO Caterina prop. 1/5 c.f. MLNCRN35C46H816U
fondo distinto fg. 10 mappale 443
importo liquidato€ 89,64

MOLINARO Maria prop. 1/5 c.f. MLNMRA36R58H816A
fondo distinto fg. 10 mappale 443
importo liquidato€ 89,64

MOLINARO Nino Antonio prop. 1/5 c.f. MLNNNT48C12H816P

fondo distinto fg. 10 mappale 443
importo liquidato € 89,64

MOLINARO Maria prop.1/1 c.f. MLNMRA39C44H816P
fondo distinto fg. 10 mappale 441
importo liquidato € 662,96

COLLINA Velina prop. 3/9 c.f. CLLVLE25R61D700Q
fondo distinto fg. 10 mappale 439
importo liquidato € 58,10

Molinaro Elda Maria prop. 2/9 c.f. MLNLMR45C46H816T
fondo distinto fg. 10 mappale 439
importo liquidato € 38,73

MOLINARO Orsolina prop. 2/9 c.f. MLNRLN56S52H816K
fondo distinto fg. 10 mappale 439
importo liquidato € 38,73

MOLINARO Rosangela prop. 2/9c.f. MLNRNG50A68D700W
fondo distinto fg. 10 mappale 443
importo liquidato € 38,73

DEL NEGRO Albina di Tarcisio fu Remigio,
DEL NEGRO Franca fu Remigio,
DEL NEGRO Maria di Tarcisio,
DEL NEGRO Marsiglia di Tarcisio,
DEL NEGRO Orsola di Tarcisio,
DEL NEGRO Remo Domenico di Tarcisio,
DEL NEGRO Renata fu Remigio,
DEL NEGRO Sergio fu Remigio,
MOLINARO Bruno fu Giovanni Battista,
MOLIONARO Diana,
MOLINARO Gerardo fu Giovanni Battista,
MOLINARO Tranquilla fu Giovanni Battista,
"quote di proprietà non individuabili dalle ricerche eseguite",
fondo distinto in Comune di Forgaria nel Friuli fg. 10 mappale 437
importo depositato € 112,05

omissis

IL DIRIGENTE VIABILITÀ:
ing. Daniele Fabbro

09_48_3_AVV_PROV UDINE DET 2312 VARIANTE_017

Provincia di Udine

Determina del dirigente area ambiente 3.4.2009, n. 2312/2009. (Estratto). Ditta Autodemolizioni di Battel Silvano e Figlio Snc con sede legale in Campoformido (UD). Approvazione di variante da apportarsi al progetto definitivo approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 203 del 26.06.2006 e determinazione dirigenziale n. 23 del 4.1.2008.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

1) di autorizzare la ditta Autodemolizioni Battel Silvano & figlio snc con sede legale ed impianto in Campoformido, via Adriatica 57 frazione Basaldella, alla variante al progetto approvato, relativa a:

- diverso posizionamento delle linee fognarie, delle vasche di prima pioggia e dello sfioratore;
- diversa utilizzazione degli spazi scoperti;
- diversa utilizzazione degli spazi coperti;

secondo quanto riportato nella documentazione tecnica e planimetrie riepilogative AS1 e AS2;

(omissis)

IL DIRIGENTE:
avv. Francesco Pecile

09_48_3_AVV_PROV UDINE DET 2576 PROROGA TERMINI_017

Provincia di Udine

Determina del dirigente area ambiente 16.04.2009, n. 2576/2009. (Estratto). DLgs. 152/2006 - Discarica di 2 cat tipo A del Comune di Palmanova in loc. Jalmicco, via Miurina (fg 15, mapp. 57) - Proroga determinazione n. 5594/2008.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

1) di prorogare i termini di cui all'art. 1) della determinazione n. 5594 del 26.9.2008, fissando il 31 luglio 2009 quale data ultima per il completamento dei lavori di copertura e ripristino della discarica comunale in località Jalmicco;

(omissis)

IL DIRIGENTE:
avv. Francesco Pecile

09_48_3_AVV_PROV UDINE DET 3520 PROROGA TERMINI_017

Provincia di Udine

Determina del dirigente area ambiente 22.5.2009, n. 3520/2009. (Estratto). Ditta Romanello Ambiente Srl - Discarica loc. Prati di S. Daniele a Campoformido (UD) - Proroga termini per la sistemazione primo lotto.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

1) di accogliere l'istanza della Romanello Ambiente Srl e, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 158/08 del 28.7.2008, di prorogare il termine previsto all'art. 2 comma a) di ulteriori 120 giorni;

(omissis)

IL DIRIGENTE
avv. Francesco Pecile

09_48_3_AVV_PROV UDINE DET 3942 AUTORIZZAZIONE_017

Provincia di Udine

Determina del dirigente area ambiente 10.6.2009, n. 3942/2009. (Estratto). Autorizzazione all'esercizio per attività di stoccaggio con operazioni di recupero e smaltimento dell'impianto sito in Udine via Attimis, 71 - Ditta Waste Friuli Srl (C.F. 04345140281 n. REA UD 270901).

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs 152/2006, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente atto, la ditta Waste Friuli srl proprietaria dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti sito nel Comune di Udine, nell'area individuata al foglio 49, mappale 10 in via Attimis n. 71;
2) di concedere deroga al rispetto dei vincoli di distanza dal centro abitato previsti al Titolo IV, Capo VI dell'"Aggiornamento delle Norme di Attuazione del Piano Provinciale di Smaltimento Rifiuti Speciali" approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 91 del 15 dicembre 2003;
3) la presente autorizzazione decorre dal 15.06.2009 e mantiene una validità di 10 anni (15.06.2019)

(omissis)

IL DIRIGENTE:
avv. Francesco Pecile

09_48_3_AVV_PROV UDINE DET 4038 PROROGA TERMINI_017

Provincia di Udine
Determina del dirigente area ambiente 15.6.2009, n. 4038/2009. (Estratto). Consorzio Comunità Collinare del Friuli con sede legale in Colloredo di Monte Albano (UD). Concessione di proroga ai termini per l'ultimazione dei lavori di chiusura del secondo lotto della discarica di 1 categoria sita in Comune di Fagagna approvati con deliberazione n. 134 del 30.06.2008 e determinazioni n. 7507 del 4.12.2008 n. 7870 del 15.12.2008 n. 1463 del 4.3.2009.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

1) di prorogare di trenta giorni l'ultimazione dei lavori di copertura definitiva del secondo lotto della discarica di 1 categoria, sita in Comune di Fagagna, in loc. Plasencis di proprietà del Consorzio Comunità Collinare del Friuli, fissando il termine ultimo per la realizzazione dei lavori alla data del 30.06.2009;

(omissis)

IL DIRIGENTE:
avv. Francesco Pecile

09_48_3_AVV_PROV UDINE DET 4812 MODIFICHE DET 1747_017

Provincia di Udine
Determina del dirigente area ambiente 16.07.2009, n. 4812/2009. (Estratto). DLgs. 152/2006 - Unità impiantistica 2 per attività di stoccaggio, con operazioni di recupero e smaltimento all'interno dell'area di proprietà della Friul Julia Appalti Srl, in Comune di Povoletto - zona industriale di Grions del Torre (fg. 33 mapp. 289 e 418) - Modifiche determinazione n. 1747 del 13 marzo 2009.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

Art. 1)

di modificare la determinazione dirigenziale n. 1747 del 13 marzo 2009, intestata alla Friul Julia Appalti s.r.l., concernente il rinnovo all'esercizio dell'Unità Impiantistica 2 denominata "centro di stoccaggio, cernita e condizionamento volumetrico di rifiuti, per una capacità massima stoccabile pari a 500 tonnellate, all'interno dell'insediamento già autorizzato con decreto n. 15897/1993" nell'area individuata ai mappali nn. 289 e 418 del foglio 33 del Catasto comunale di Povoletto, Zona Industriale di Grions del Torre, via G.B. Maddalena n. 25, come di seguito riportato:
1.1) nella tabella riportata all'art. 4, in corrispondenza del codice rifiuti di cui alla voce [191212], le operazioni indicate in terza colonna vengono integrate con l'operazione di ricondizionamento preliminare D14, come sotto riportato.

CER 2002	Descrizione	Operazioni (Allegati B e C D.Lgs. 152/2006)	Descrizione operazioni
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211*	R13 D15 - D13 - D14	[...]

1.2) l'ultimo capoverso del punto 11.1) dell'art. 11) che disponeva che "i rifiuti in ingresso dovranno essere sottoposti a caratterizzazione, in corrispondenza di ogni primo conferimento, ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e comunque almeno una volta ogni sei mesi" è così modificato "i rifiuti in ingresso dovranno essere sottoposti a caratterizzazione, in corrispondenza di ogni primo conferimento, ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e comunque almeno una volta all'anno";
1.3) la seconda disposizione fissata al punto 11.11) dell'art. 11) per la materia prima secondaria prodotta dalle operazioni di recupero che cita "la verifica del rispetto delle caratteristiche di cui al punto sopra avvenga con frequenza almeno semestrale e comunque dopo ogni acquisizione di nuovi clienti" è così modificata "la verifica del rispetto delle caratteristiche di cui al punto sopra avvenga con frequenza almeno semestrale e comunque ogni qualvolta vengano rilevate variazioni delle caratteristiche dei rifiuti da cui essa si origina, tali da condizionare il processo di recupero e le caratteristiche dei prodotti finali ";

Art. 2)

di precisare che il limite temporale fissato al punto 11.8) del provvedimento 1747/2009 è riferito, conformemente al progetto approvato con decreto n. 58791/1995, alle partite dei rifiuti in ingresso;

(omissis)

PER IL DIRIGENTE:
dott. Marco Casasola

09_48_3_AVV_PROV UDINE DET 4832 PROROGA AUTORIZZAZIONE_017

Provincia di Udine

Determina del dirigente Area ambiente 16.07.2009, n. 4832 (Estratto) - DLgs. 152/06 - DLgs. 36/03 - DLgs. 59/05. Proroga dell'autorizzazione all'esercizio della discarica per rifiuti non pericolosi sita in comune di Udine, loc. San Gottardo della ditta Ifim Srl.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

1) per le motivazioni esplicitate in premessa, di prorogare fino al 31.07.2010 il termine di chiusura della discarica di proprietà della ditta Ifim S.r.l sita in comune di Udine, loc. San Gottardo, sui terreni censiti al foglio 27, mapp. nn. 138-231-232-233-234-411 e al foglio 18, mapp. nn. 50-58 (parte)-78-109-147-149 del Catasto comunale, autorizzando conseguentemente le operazioni di smaltimento individuate dall'Allegato D al D.lgs. 152/2006, come "deposito sul o nel suolo" (D1);

(omissis)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO:
avv. Francesco Pecile

09_48_3_AVV_PROV UDINE DET 5191 VARIANTE_017

Provincia di Udine

Determina del dirigente area ambiente 03.08.2009, n. 5191/2009. Consorzio Comunità collinare del Friuli. Approvazione variante in corso d'opera del progetto per realizzazione dell'impianto sito in Comune di Rive d'Arcano (UD) autorizzato con deliberazione di Giunta provinciale n. 119 del 10.6.2008.

IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lvo 3-4-2006 n°152 "Norme in materia ambientale";
VISTA la L.R. 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 119 del 10-6-2008 con cui si approva il progetto presentato dal Consorzio "Comunità Collinare del Friuli" per realizzazione lavori di ricostruzione in variante dell'impianto di bacino sito in Comune di Rive d'Arcano (UD) per trattamenti di preselezione, selezione e recupero di materia, stoccaggio, di rifiuti urbani e speciali e se ne autorizza la realizzazione;
VISTA la documentazione pervenuta in data 9-6-2009 (prot. prov. 75712/09), 26-6-2009 (prot. prov. 84391/09) e 6-7-2009 (prot. prov. 87249/09) relativa a modifiche dell'impianto da effettuarsi in corso d'opera;
VISTA la nota prot. 87490/09 del 6-7-2009 con cui la Provincia trasmette al Comune di Rive d'Arcano e all'ASS n. 4 pervenuta per la valutazione delle modifiche proposte;
VISTA la nota pervenuta in data 17-6-2009 (prot. prov. 92749/09) con cui l'ufficio tecnico comunale di Rive d'Arcano esprime parere favorevole di conformità urbanistica ed edilizia per le modifiche in progetto;
VISTA la nota pervenuta in data 3-8-2009 (prot. prov. 98309/09) con cui l'Azienda Sanitaria n. 4 esprime parere favorevole alle modifiche in progetto;
VALUTATO che le modifiche previste sono migliorative e non costituiscono variante sostanziale ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 comma 3bis della legge regionale 30/1987 richiamato dall'art. 5 comma 16 del DPGR 2 gennaio 1998, n. 01/Pres in quanto:

- non comportano un aumento di potenzialità dell'impianto;
- non comportano una modifica dei materiali da conferire all'impianto in quanto trattasi sempre di rottami ferrosi;
- non comportano una modifica della tecnologia generale applicata all'impianto;

RITENUTO di approvare le modifiche in corso d'opera proposte;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;
VISTO altresì l'art. 37 dello statuto della Provincia di Udine, di attuazione del D.Lgs. 28 agosto 2000 n° 267, che al comma 1, recita "Spetta ai dirigenti l'attuazione di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, conseguenti all'esercizio dei compiti di direzione degli uffici a cui sono preposti";

DETERMINA

Art.1

di approvare le modifiche in corso d'opera proposte dalla Comunità Collinare del Friuli da apportarsi al progetto approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 119 del 10-6-2008 per la ricostruzione dell'impianto di bacino sito in Comune di Rive d'Arcano (UD);

Il presente atto viene redatto e sottoscritto in un unico originale che rimane acquisito agli atti d'ufficio.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere, nei modi di legge, contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso.

IL DIRIGENTE:
dott. Marco Casasola

09_48_3_AVV_PROV UDINE DET 5380 AUTORIZZAZIONE_017

Provincia di Udine

Determina del dirigente area ambiente 06.08.2009, n. 5380/2009. Spiga Srl - Autorizzazione all'esercizio dell'impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi in Comune di Torviscosa.

IL DIRIGENTE

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 3-4-2006 recante "Norme in materia ambientale";
VISTA la L.R. 30/87 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il DPGR 2-1-1998, n. 01/Pres. "Legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10: Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti";
VISTO l'art. 5 della LR n. 16/2008 che dispone che "Nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del decreto legislativo 152/2006, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1"
VISTA l'istanza pervenuta in data 3-2-2006 (prot. prov. 15192) con cui la Ditta Spiga Srl chiede l'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di un impianto per il deposito preliminare di rifiuti pericolosi prodotti da terzi, punto D15 dell'allegato B del D.Lgs. 22/97 da realizzarsi in comune di Torviscosa, via dell'Industria n. 2/c;
VISTO il procedimento amministrativo istruito ai sensi del DPGR 01/Pres del 1998 che ha portato alla Deliberazione della Giunta Provinciale del 31/07/2009 n. 213 con cui è stato approvato il progetto e ne è stata autorizzata la realizzazione con le prescrizioni ivi indicate;
VISTO l'art. 5 comma 17 del DPGR 01/Pres del 1998 che stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio è rilasciata dal competente Ufficio dell'Amministrazione provinciale;
RITENUTO di autorizzare la ditta all'esercizio dell'impianto;
RITENUTO di subordinare la validità dell'autorizzazione all'esito positivo del collaudo;
RICHIAMATE prescrizioni contenute nel parere favorevole espresso dalla Conferenza Tecnica riunitasi in data 01/07/2009:
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;
VISTO altresì l'art. 37 dello statuto della Provincia di Udine, di attuazione del D.Lgs. 28 agosto 2000 n° 267, che al comma 1, recita "Spetta ai dirigenti l'attuazione di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, conseguenti all'esercizio dei compiti di direzione degli uffici a cui sono preposti"

DETERMINA

1. si autorizza la ditta Spiga Srl, con sede legale in via dell'Industria n. 2/c a Torviscosa (Partita Iva n. 01723460307), all'esercizio dell'impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi sito in via dell'Industria n. 2/c a Torviscosa (UD);
2. la presente autorizzazione scade in data 31 luglio 2019;
3. la validità della presente autorizzazione è subordinata all'esito positivo del collaudo;
4. le attività ammesse sono il deposito preliminare e la messa in riserva di rifiuti pericolosi, attività classificate rispettivamente come D15 e R13 nell'allegato B e C della parte IV del D.Lgs 152/06 e smi;
5. i rifiuti ammessi in impianto con relative modalità di stoccaggio e destinazione finale sono riportati nell'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. è ammesso lo stoccaggio contemporaneo dei quantitativi massimi di rifiuti riportati nell'allegato 1 per una capacità massima complessiva di stoccaggio dei rifiuti pari a 98,20 mc;
7. in caso di malfunzionamenti o inconvenienti che possano dare pregiudizio o recare danno all'ambiente dovrà essere data immediata comunicazione scritta, anticipata via fax a Provincia, Comune di Torviscosa, ARPA ed ASS n. 5;
8. prima dell'avvio dell'attività, la ditta Spiga Srl dovrà prestare a favore del Comune di Torviscosa, la garanzia finanziaria prevista dal D.P.G.R. n. 502/pres. del 08/10/1991 e s.m.i., il cui importo per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi con capacità massima sino a 100 mc è di euro 15.270,60. Detta

garanzia viene prestata per coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata, ferma restando - ove ne ricorrano i presupposti - la responsabilità per danno ambientale. Lo svincolo della fideiussione potrà essere effettuato dal Comune solo previo nullaosta della Provincia;
9. la ditta dovrà ottenere il certificato di prevenzione incendi;
10. lo stoccaggio dei rifiuti destinati a smaltimento (D15) non potrà prolungarsi per più di 12 mesi, lo stoccaggio di rifiuti destinati a recupero (R13) non potrà prolungarsi per più di 36 mesi. In ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori;
11. al fine della riduzione del rischio incendio la quantità complessiva di rifiuti solidi infiammabili massima stoccata dovrà essere pari a 8,1 ton (18.16 mc), mentre quella dei rifiuti liquidi infiammabili massima stoccata dovrà essere pari a 2,00 ton;
12. la sovrapposizione diretta di fusti o cisternette non deve superare i 3 piani;
13. sugli imballaggi dei rifiuti dovrà essere riportato, tramite cartellino o tramite scrittura indelebile, un codice identificativo che consenta di poter risalire alle seguenti informazioni:

- nome produttore;
- data di ingresso;
- numero di riferimento del Formulario di Identificazione del Rifiuto;
- caratteristica di pericolosità e stato fisico;
- codice CER;
- quantitativo;

14. su tutti gli imballaggi dei rifiuti oltre al codice identificativo, dovrà essere indicata, tramite cartellino o tramite scrittura indelebile, la destinazione D15 (smaltimento) o R13 (recupero) del rifiuto, corrispondente alla destinazione indicata sul formulario di ingresso del rifiuto;
15. i contenitori dei rifiuti pericolosi liquidi dovranno essere stoccati solo a terra;
16. la ditta dovrà accertarsi che i destinatari dei rifiuti siano regolarmente autorizzati per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti in questione;
17. i contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;
18. i contenitori dei rifiuti liquidi devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10%;
19. la ventilazione naturale permanente non deve essere inferiore ad una superficie di 1 mq, mentre la ventilazione forzata deve garantire n. 4 ricambi/ora e nei locali adibiti a spogliatoi e W.C. deve garantire n. 10-15 ricambi/ora;
20. al momento della chiusura e dismissione dell'impianto, prima del ripristino ambientale, il titolare dell'impianto dovrà predisporre e comunicare alla Provincia e all'ARPA un programma di verifiche atto a dimostrare che il sito non è soggetto a procedura di bonifica ai sensi della normativa di riferimento;
21. la ditta dovrà compilare e trasmettere al presente ufficio entro i primi due mesi di ogni anno una scheda riassuntiva di gestione dell'impianto secondo lo schema della modulistica prevista all'art. 6 dell'Aggiornamento delle Norme di Attuazione del Piano Provinciale Smaltimento Rifiuti Speciali e riportata nell'allegato 2 al presente atto;
22. la ditta dovrà dare tempestiva comunicazione via fax a questa Provincia e alla Provincia di provenienza, per i successivi adempimenti, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti specificandone i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, nonché le eventuali destinazioni alle quali i rifiuti stessi sono inviati qualora queste ultime risultassero diverse dal produttore o detentore;
23. la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione qualora si dovessero riscontrare irregolarità nell'esercizio o si dovessero applicare nuove disposizioni;
24. qualora non espressamente previste, si intendono riportate nella presente determina tutte le prescrizioni imposte della vigente normativa sui rifiuti;

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L. 241/1990, si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto o di conoscenza dello stesso.

IL DIRIGENTE:
dott. Marco Casasola

Allegato 1
Rifiuti stoccabili all'interno del sito

CER	descrizione rifiuto	stato fisico	modalità stoccaggio	capacità di stoccaggio max istantaneo		destinazione finale
				mc	ton	
02	*Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti*					
0201	*Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, selvicoltura, acquacoltura, caccia e pesca*					
020108*	Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	Solido non polverulento	Fusto in polietilene ad alta densità ad alto peso molecolare omologato ONU. Vasca di contenimento palettizzabile realizzata in resina poliole-finiche (polipropilene) inattaccabile ad acidi, alcali e solventi in genere.	12	8	D10
06	*Rifiuti dei processi chimici inorganici*					
0604	*Rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 0603*					
060405*	Rifiuti contenenti altri metalli pesanti	Solido non pulverulento	Fusto in polietilene ad alta densità ad alto peso molecolare omologato ONU. Vasca di contenimento palettizzabile realizzata in resina poliole-finiche (polipropilene) inattaccabile ad acidi, alcali e solventi in genere.	2	1	D1
07	*Rifiuti dei processi chimici organici*					
0707	*Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti*					
070708*	Altri fondi e residui di reazione	Liquido	Tanica sovrapponibile in polietilene ad alta densità ad alto peso molecolare omologato ONU. Vasca di contenimento palettizzabile realizzata in resina poliolefiniche (polipropilene) inattaccabile ad acidi, alcali e solventi in genere.	1	1	D10
08	*Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivesti-menti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa*					
0803	*Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa*					
080317*	Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	Solido non polverulento	Fusto in polietilene ad alta densità ad alto peso molecolare omologato ONU. Vasca di contenimento palettizzabile realizzata in resina poliole-finiche (polipropilene) inattaccabile ad acidi, alcali e solventi in genere.	3	1	R3-D9
09	*Rifiuti dell'industria fotografica*					
0901	*Rifiuti dell'industria fotografica*					
090101*	Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	Liquido	Tanica sovrapponibile in polietilene ad alta densità ad alto peso molecolare omologato ONU. Vasca di contenimento palettizzabile realizzata in resina poliolefiniche (polipropilene) inattaccabile ad acidi, alcali e solventi in genere.	1	1	D10
090104*	Soluzioni fissative	Liquido	Tanica sovrapponibile in polietilene ad alta densità ad alto peso molecolare omologato ONU. Vasca di contenimento palettizzabile realizzata in resina poliolefiniche (polipropilene) inattaccabile ad acidi, alcali e solventi in genere.	1	1	D10

CER	descrizione rifiuto	stato fisico	modalità stoccaggio	capacità di stoccaggio max istantaneo		destinazione finale
12	*Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica*					
1201	*Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche*					
120116*	Materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose	Solido non polverulento	Fusto in polietilene ad alta densità ad alto peso molecolare omologato ONU. Vasca di contenimento palettizzabile realizzata in resina poliolefiniche (polipropilene) inattaccabile ad acidi, alcali e solventi in genere.	2	1	D9
15	*Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)*					
1501	*Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)*					
150110*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	Solido non polverulento	Vasca di contenimento palettizzabile realizzata in resina poliolefiniche (polipropilene) inattaccabile ad acidi, alcali e solventi in genere.	6	1.2	R3-R4
1502	*Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi*					
150202*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci, indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	Solido non polverulento	Fusto in polietilene ad alta densità ad alto peso molecolare omologato ONU. Vasca di contenimento palettizzabile realizzata in resina poliolefiniche (polipropilene) inattaccabile ad acidi, alcali e solventi in genere.	3	0.5	D1
16	*Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco*					
1602	*Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche*					
160213*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212	Solido non polverulento	Vasca di contenimento palettizzabile realizzata in resina poliolefiniche (polipropilene) inattaccabile ad acidi, alcali e solventi in genere.	9	3	R3-R4-R5
160215*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	Solido non polverulento	Vasca di contenimento palettizzabile realizzata in resina poliolefiniche (polipropilene) inattaccabile ad acidi, alcali e solventi in genere.	7	2.5	R3-R4-R5
1603	*Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati*					
160305* da ottici	Rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose	Liquido	Tanica sovrapponibile in polietilene ad alta densità ad alto peso molecolare omologato ONU. Vasca di contenimento palettizzabile realizzata in resina poliolefiniche (polipropilene) inattaccabile ad acidi, alcali e solventi in genere.	1	1	D10
1610	*Rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito*					
161001*	Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	Liquido	Tanica sovrapponibile in polietilene ad alta densità ad alto peso molecolare omologato ONU. Vasca di contenimento palettizzabile realizzata in resina poliolefiniche (polipropilene) inattaccabile ad acidi, alcali e solventi in genere.	4	4	D10
17	*Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)*					
1706	*Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto*					
170603*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	Solido non polverulento	Fusto in polietilene ad alta densità ad alto peso molecolare omologato ONU. Vasca di contenimento palettizzabile realizzata in resina poliolefiniche (polipropilene) inattaccabile ad acidi, alcali e solventi in genere.	9	0.9	D1
170605*	Materiali da costruzione contenenti amianto	Solido non polverulento	Contenitori in acciaio impilabili, palettizzati, muniti di contenimento laterale in rete metallica e fondo in lamiera. Il rifiuto arriva in deposito già inertizzato, racchiuso in appositi sacchi di materiale plastico e riposto in pallets di legno	24	6	D1

CER	descrizione rifiuto	stato fisico	modalità stoccaggio	capacità di stoccaggio max istantaneo		destinazione finale
18	*Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attivita' di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)*					
1801	*Rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani*					
180106*	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	Liquido	Tanica sovrapponibile in polietilene ad alta densità ad alto peso molecolare omologato ONU. Vasca di contenimento palettizzabile realizzata in resina poliolefiniche (polipropilene) inattaccabile ad acidi, alcali e solventi in genere.	1	1	D10
180108*	Medicinali citotossici e citostatici	Solido non polverulento	Fusto in polietilene ad alta densità ad alto peso molecolare omologato ONU. Vasca di contenimento palettizzabile realizzata in resina poliolefiniche (polipropilene) inattaccabile ad acidi, alcali e solventi in genere.	2	0.4	D10
180110*	Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	Solido non polverulento	Fusto in polietilene ad alta densità ad alto peso molecolare omologato ONU. Vasca di contenimento palettizzabile realizzata in resina poliolefiniche (polipropilene) inattaccabile ad acidi, alcali e solventi in genere.	2	0.8	R4-D10
20	*Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attivita' commerciali e industriali nonche' dalle istituzioni (inclusi i rifiuti della raccolta differenziata*					
2001	*Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 1501)*					
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	Solido non polverulento	Contenitore in polietilene	1.2	0.2	R4
200135*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi	Solido non polverulento	Vasca di contenimento palettizzabile realizzata in resina poliolefiniche (polipropilene) inattaccabile ad acidi, alcali e solventi in genere.	7	1.75	R3-R4-R5

Allegato 2 – Modulistica prevista all'art. 6 dell'Aggiornamento delle Norme di Attuazione del Piano Provinciale Smaltimento Rifiuti Speciali

PROVINCIA DI UDINE – DIREZIONE D'AREA AMBIENTE | **Foglio n. 1**

SCHEDA RIASSUNTIVA DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO o TRATTAMENTO RIFIUTI

(da redigere a cura del titolare dell'impianto)

Anno di competenza (*): ☐

☐ Primo semestre: dal 1/1 al 30/6 *(consegnare dal 15.07 al 30.07)*

☐ Secondo semestre: dal 1/7 al 31/12 *(consegnare dal 15.01 al 31.01 dell'anno successivo)*

Ditta:

Indirizzo:

Titolare che chiede l'autorizzazione: Tel.

Ubicazione dell'impianto:

Tipo di impianto:

- ☐ Discarica per rifiuti inerti
- ☐ Discarica per rifiuti non pericolosi
- ☐ Impianto di preselezione e/o selezione
- ☐ Impianto di compostaggio
- ☐ Impianto di digestione anaerobica
- ☐ Impianto di produzione di combustibile derivato da rifiuti (CDR)
- ☐ Impianto di trattamento termico
- ☐ Altri impianti di trattamento, stoccaggio e messa in riserva o condizionamento volumetrico dei rifiuti speciali non pericolosi

Codici rifiuti autorizzati:

Potenzialità dell'impianto autorizzata *(indicare anche se annuale, settimanale o altro)* **:** ton

Volume complessivo della discarica autorizzato: mc

RIFIUTO RICEVUTO DA TERZI

Tipologia di rifiuto in ingresso		Quantità	Ricevuto da				note
CER	Descrizione CER	[t]	Tipologia impianto	Ragione sociale	indirizzo	Comune	

DESTINAZIONE RIFIUTO

Tipologia di rifiuto in uscita		Quantità	Destinato a				note
CER	Descrizione CER	[t]	Tipologia impianto	Ragione sociale	indirizzo	Comune	

MATERIALE AVVIATO AL RECUPERO

Tipologia di materiale recuperato	Quantità	Destinato a				note
	[t]	Tipologia impianto	Ragione sociale	indirizzo	Comune	

Sono state organizzate azioni di formazione quali ad esempio: corsi, pubblicazioni, visite formative per amministratori, cittadini, studenti o altro?

- ☐ No
- ☐ Si: quali e perché?

Esistono o si sono costituiti (anche informalmente) comitati o gruppi di opinione contro l'impianto?

- ☐ No
- ☐ Si: quali e perché?

(*) Le schede complete, inviate oltre le date indicate, saranno considerate nulle. Le schede dovranno essere codificate nel seguente modo: **denominazione ditta_1_anno** se si riferiscono al primo semestre (dal 15/7 al 31/7) oppure **denominazione ditta_2_anno** se si riferiscono al secondo semestre (dal 15/01 al 31/01)

PROVINCIA DI UDINE – DIREZIONE D'AREA AMBIENTE	Foglio n. 2

SCHEDA RIASSUNTIVA DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO o TRATTAMENTO RIFIUTI
(da redigere a cura del titolare dell'impianto)

Sono state eseguite analisi merceologiche rifiuti in ingresso impianto?
□ No
□ Si: indicare tipo di analisi e data di effettuazione.
1)
2)
……

Sono state eseguite analisi merceologiche scarti/rifiuti in uscita impianto?
□ No
□ Si: indicare tipo di analisi e data di effettuazione.
1)
2)
……

Si sono verificati fermi di impianto o sospensioni del servizio?
□ No
□ Si: perché?.

Analisi dell'ambiente

Si sono verificati problemi di viabilità?
□ No
□ Si: perché?.

Si sono verificati problemi (anche di piccola rilevanza) con la popolazione?
□ No
□ Si: perché?.

Si sono verificati problemi (anche di piccola rilevanza) di odori, rumori o qualità dell'aria?
□ No
□ Si: quali e perché?.

Ci sono state visite di controllo?
□ No
□ Si: quali e perché?

PROVINCIA DI UDINE – DIREZIONE D'AREA AMBIENTE	**Foglio n. 3**
SCHEDA RIASSUNTIVA DI GESTIONE DELL'IMPIANTO DI SMALTIMENTO o TRATTAMENTO RIFIUTI **(da redigere a cura del titolare dell'impianto)**	
Sono stati effettuati interventi di straordinaria manutenzione? □ No □ Si: quali e perché?	
Si sono verificati altri problemi (anche di piccola rilevanza) di carattere ambientale? □ No □ Si: quali e perché?	
NOTE :	
ALLEGATI:	
Tabelle analitiche:	
Pozzi n. (*esempio di seguito riportato*)	
Emissione n.	
Punto controllo fonometrico n	
Punto prelievo in corso d'acqua n.	
Altro:	

09_48_3_AVV_PROV UDINE DET 5504 VARIANTE_017

Provincia di Udine

Determina del dirigente Area ambiente 11.08.2009, n. 5504/2009. (Estratto). Ditta Camilot Erminio Sas con sede legale in Ronchis (UD). Approvazione di variante da apportarsi all'impianto di stoccaggio, messa in riserva e recupero rifiuti R13 - R3 - R4, autorizzato con determinazione dirigenziale n. 9363 del 21.12.2006, n. 8123 del 19.12.2007 e 5461/08.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

Art. 1

di approvare le modifiche oggetto dell'istanza della Ditta Camilot Erminio s.a.s. con sede legale in Ronchis, Corso Italia 98, relative all'impianto sito sempre a Ronchis in Corso Italia, 108-110;

Art. 2

di autorizzare il trattamento dei rifiuti elencati nelle seguenti tabelle con le modalità ivi indicate e riferite alla planimetria allegata al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale:

SITO STOCCAGGIO	CER	DESCRIZIONE	CAPACITÀ TRATTAMENTO		TRATTAMENTO
			m³/giorno	tonnellate/giorno	
AREA N. 6	15.01.01	Imballaggi in carta e cartone diversi da 15.01.10*	250	200	R13 - R3
AREA N. 7	20.01.01 **19.12.01**	Carta e cartone **Carta e cartone**	100	100	R13 - R3
CASSONE 02	12.01.99 **19.12.02** **19.10.01**	Rifiuti non specificati altrimenti limitatamente ai rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli ai cascami di lavorazione del trattamento **Metalli ferrosi** **Rifiuti di ferro e acciaio**	25	20	R13 - R4
AREA N. 19	15.01.04	Imballaggi metallici, diversi da 15.01.10*	100	100	R13 - R4
AREA N. 18	16.01.17	Metalli ferrosi	60	60	R13 - R4
AREA N. 21	17.04.05	Ferro e acciaio diverso da 17.04.09*	500	500	R13 - R4
AREA N. 20	20.01.40	Metallo	240	240	R13 - R4
AREA N. 17	16.01.18 **19.12.03** **19.10.02**	Metalli non ferrosi **Metalli non ferrosi** **Rifiuti di metalli non ferrosi**	50	50	R13 - R4
CASSONE 08	17.04.01	Rame, bronzo, ottone, diverso da 17.04.09*	12,5	2	R13 - R4
CASSONE 09	17.04.02	Alluminio, diverso da 17.04.09*	12,5	2	R13 - R4
CASSONE 10	17.04.03	Piombo, diverso da 17.04.09*	12,5	2	R13 - R4
CASSONE 11	17.04.04	Zinco diverso da 17.04.09*	12,5	2	R13 - R4
CASSONE 12	17.04.06	Stagno diverso da 17.04.09*	12,5	2	R13 - R4
CASSONE 05	17.04.07	Metalli misti	25	20	R13 - R4

SITO STOCCAGGIO	CER	DESCRIZIONE	CAPACITÀ DI STOCCAGGIO MESSA IN RISERVA R13	
			m³/giorno	tonnellate/giorno
Cassone N. 1	15.01.06	Imballaggi in materiali misti	10	2
Cassone N. 3	16.01.22	Componenti non specificati altrimenti	25	20
Cassone N. 4	17.04.11	Cavi diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10	**25**	**20**
Cassone N. 14	12.01.01	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	12,5	2
Cassone N. 15	12.01.03	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	12,5	2
Area 16	15.01.02	Imballaggi in plastica	**52,5**	**35**
Cassone N. 16 a	12.01.05	**Limatura e trucioli di materiali plastici**	**3**	**2**
Cassone N. 16 b	17.02.03	**Plastica**	**4,5**	**3**
Cassone N. 23	15.01.03	Imballagi in legno	12,5	2,5
Cassone N. 23 a	17.02.01	**Legno**	**2,5**	**0,5**

(omissis)

IL DIRIGENTE:
dott. Marco Casasola

09_48_3_AVV_PROV UDINE DET 5530 PROROGA TERMINI_017

Provincia di Udine
Determina del dirigente Area ambiente 12.08.2009, n. 5530/2009. (Estratto). Consorzio Comunità collinare del Friuli con sede legale in Colloredo di Monte Albano (UD). Concessione di proroga ai termini per l'ultimazione dei lavori di chiusura del terzo lotto della discarica di 1ª categoria sita in Comune di Fagagna approvati con deliberazione n. 134 del 30.06.2008.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

Art. 1
in esecuzione della deliberazione di Giunta Provinciale n. 134/2008, di prorogare di ulteriori 90 giorni il termine per l'ultimazione dei lavori di copertura definitiva del terzo lotto della discarica di 1^ categoria, sita in Comune di Fagagna, loc. Plasencis, di proprietà del Consorzio Comunita' Collinare del Friuli;

(omissis)

IL DIRIGENTE:
dott. Marco Casasola

09_48_3_AVV_PROV UDINE DET 5606 MODIFICA DET 3942_017

Provincia di Udine
Determina del dirigente Area ambiente 17.09.2009, n. 5606/2009. (Estratto). Ditta Waste Friuli Srl. Modifica determinazione n. 3942 del 10.06.2009 di autorizzazione all'esercizio per attività di stoccaggio e recupero rifiuti non pericolosi dell'impianto sito in Udine, via Attimis, 71.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

di modificare, per le motivazioni indicate in premessa, la determinazione dirigenziale n. 3942 del 10.06.2009, intestata alla ditta Waste Friuli s.r.l., concernente l'autorizzazione dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in Comune di Udine, via Attimis n. 71, catastalmente censito al foglio 49 mappale n. 10, come di seguito riportato:

13.2) in relazione ai rifiuti non pericolosi aventi "codice a specchio", la Ditta dovrà verificare, mediante analisi, la non pericolosità dei rifiuti conferiti. I rifiuti in ingresso dovranno essere sottoposti a caratterizzazione, in corrispondenza di ogni primo conferimento, ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e comunque almeno una volta ogni 12 mesi;

13.10) con specifico riferimento alla materia prima secondaria prodotta dalle operazioni di recupero effettuate in impianto, di prescrivere che:

- ai fini della sua qualificazione come materia prima secondaria, siano rispettate le specifiche di cui al p.to 1, 3 e 6 del Suballegato 1 dell'Allegato 1 al D.M. del 5 febbraio 1998 e succ. mod. int., sia in termini di tenori d'impurezze presenti, sia in termini qualitativi di conformità alle specifiche tecniche indicate;
- la verifica del rispetto delle caratteristiche di cui al punto sopra avvenga con frequenza almeno semestrale e comunque ogni qualvolta vengano rilevate variazioni delle caratteristiche dei rifiuti da cui essa si origina, tali da condizionare il processo di recupero e le caratteristiche dei prodotti finali;
- il deposito in balle sia mantenuto distinto dallo stoccaggio dei rifiuti ed immediatamente individuabile;

(omissis)

IL DIRIGENTE:
dott. Marco Casasola

09_48_3_AVV_PROV UDINE DET 5614 REVOCA AUTORIZZAZIONE_017

Provincia di Udine
Determina del dirigente Area ambiente 17.08.2009, n. 5614/2009. (Estratto). Ditta STR Srl - Revoca autorizzazione dell'impianto mobile per il recupero di rifiuti inerti "Om Crusher Argo" Matricola n. 99E06300T.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

Art. 1)

di revocare l'autorizzazione rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 309 del 17-1-2008 alla ditta STR Srl con sede legale in Fiumicello, via Blaserna, 43 (CF 02105780304) per l'impianto mobile di recupero rifiuti inerti modello "OM CRUSHER ARGO" matricola n. 99E06300T e di archiviare la relativa pratica.

(omissis)

IL DIRIGENTE:
dott. Marco Casasola

09_48_3_AVV_PROV UDINE DET 5748 RINNOVO AUTORIZZAZIONE_017

Provincia di Udine
Determina del dirigente Area ambiente 20.08.2009, n. 5748/2009. Comune di Buja - Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio n. 456/99 messa in riserva di rifiuti pericolosi (R13) costituiti da accumulatori esausti CER 20.01.33 conferiti da privati cittadini presso lo stoccaggio sito in un box metallico situato presso il magazzino comunale di via Polvaries n.13.

IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in Materia Ambientale";
VISTA la L.R. 7 settembre 1987, n.30 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres.;
VISTO il Decreto dell'Assessore Regionale all'Ambiente n.AMB/690 -UD/ESR/2501, del 28 giugno 1994 con il quale il Comune di Buja veniva autorizzato, per un periodo di cinque anni dalla data del decreto stesso, ad effettuare lo stoccaggio provvisorio di rifiuti costituiti da accumulatori al piombo esausti presso il magazzino comunale sito in via Polvaries n.13;
VISTA la Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente della Provincia di Udine n. 456/99 e prot. n.40852/99 con la quale è stata rinnovata al Comune di Buja, ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 22/97, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di messa in riserva R13 di rifiuti pericolosi tossico nocivi costituiti da accumulatori al piombo esausti, individuati con il CER 16 06 01, conferiti dai privati cittadini presso una porzione dell'area del magazzino comunale sito in via Polvaries 13 sul fondo catastalmente individuabile al foglio 11, mappali 167, 168, 169, 170, 998, 999, e 1137;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 409/2004 del 20 agosto 2004 con la quale, nelle more dell'espletamento della procedura stabilita in sede di comitato tecnico di coordinamento istituito ai sensi dell'art.15 della L.R. n. 6/98, è stata prorogata l'autorizzazione n. 456/99 fino al 30 settembre 2004;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 7238 del 25 ottobre 2005 con cui si rinnova fino al 30 settembre 2009 l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di messa in riserva R13 di rifiuti pericolosi tossico nocivi costituiti da accumulatori al piombo esausti;
VISTA l'istanza pervenuta in data 30 marzo 2009 (prot. prov. 46584/09) con cui il Comune di Buja chiede il rinnovo dell'autorizzazione in oggetto;
VISTA la nota prot. 49150/09 del 7 aprile 2009 con cui la Provincia comunica l'avvio del procedimento di valutazione dell'istanza e richiede all'ASS n. 4 un parere in merito;
CONSIDERATO che lo stoccaggio avviene in un box metallico situato sul mappale 167 dotato di piattaforma pavimentata in c.a. dello spessore di cm. 20 e che i rifiuti vengono posti in n. 3 contenitori in polietilene di capacità unitaria massima pari a litri 600 e kg. 700;
RITENUTO di precisare che:
- il quantitativo massimo di rifiuti per cui è consentita la messa in riserva R13 nell'anno è stabilita in kg. 2000;
- la capacità massima della messa in riserva è stabilita in kg. 2000;
- lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di essere inviati a successive operazioni di recupero non potrà avere durata superiore ad anni 1 (uno);

PRESO ATTO che l' A.S.S. n. 4 Medio Friuli non ha sinora formulato il richiesto parere in merito all'istanza in oggetto, ma ritenuto che lo stesso potrà essere acquisito anche successivamente, riservandosi di aggiornare il presente atto ai contenuti dello stesso che eventualmente lo richiedessero;
RITENUTO di rinnovare ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs 152/06 l'autorizzazione in oggetto per un periodo di 10 anni decorrenti dal termine di scadenza della precedente autorizzazione;
VISTO altresì l'art. 37 dello statuto della Provincia di Udine, di attuazione del D. Lgs 18 agosto 2000 n° 267, che al comma 1, recita "Spetta ai dirigenti l'attuazione di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, conseguenti all'esercizio dei compiti di direzione degli uffici a cui sono preposti";

DETERMINA

Art. 1

ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs 152/06, si rinnova fino al 30 settembre 2019 l'autorizzazione al Comune di Buja per la messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi tossico nocivi costituiti da batterie al piombo esauste presso il box metallico posto sul mappale 167 dell'area del magazzino comunale sito in via Polvaries n.13 sul fondo catastalmente individuabile al foglio 11, mappali 167, 168, 169, 170, 998, 999, e 1137;

Art. 2

la durata dell'autorizzazione è di 10 anni ed è rinnovabile previa presentazione di apposita istanza entro 180 giorni dalla scadenza;

Art. 3

la validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto dall'apposito regolamento adottato dal Comune ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs.152/06;

Art. 4

i rifiuti ammessi nell'impianto sono identificati dal codice CER 20 01 33*: batterie ed accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie;

Art. 5

si stabilisce che:
- il quantitativo massimo di rifiuti per cui è consentita la messa in riserva R13 nell'anno è di kg. 2000;
- la capacità massima della messa in riserva è di kg. 2000;
- lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di essere inviati a successive operazioni di recupero non potrà avere durata superiore ad anni 1 (uno);

Art.6

nel conferimento, i cittadini sono tenuti al rispetto dei limiti quantitativi di cui all'art. 193 comma 4 del D.Lgs. 152/06;

Art. 7

la Provincia si riserva di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione qualora si dovesse riscontrare irregolarità nell'esercizio o si dovesse applicare nuove disposizioni;

Art. 8

qualora non espressamente previste, si intendono riportate nella presente determina tutte le prescrizioni imposte della vigente normativa sullo smaltimento dei rifiuti;

Art. 9

rimangono ferme ed immutate tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei provvedimenti citati in premessa, se ed in quanto compatibile con il presente atto e/o con la vigente normativa;

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 241/1990 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto o di conoscenza dello stesso.

IL DIRIGENTE:
dott. Marco Casasola

09_48_3_AVV_PROV UDINE DET 5788 PROROGA TERMINI_017

Provincia di Udine

Determina del dirigente Area ambiente 24.08.2009, n. 5788/2009. (Estratto). Ditta Zanini Oliviero Srl - Discarica di 2ª cat. tipo A) sita in Comune di Mortegliano, loc. Braidasse - Proroga termini.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

1. di prorogare fino al 2 marzo 2010 il termine per la conclusione dei lavori prescritto nella Determinazione Dirigenziale 6974 del 17-11-2008 con cui si diffida la ditta Zanini Oliviero S.r.l. a provvedere alla chiusura della discarica di 2ª cat. tipo A) sita in Comune di Mortegliano, località Braidasse nell'area distinta in catasto al foglio 23, mappali nn. 9 e 10;

(omissis)

IL DIRIGENTE:
dott. Marco Casasola

09_48_3_AVV_PROV UDINE DET 6013 AUTORIZZAZIONE_017

Provincia di Udine

Determina del dirigente Area ambiente 03.09.2009, n. 6013/2009. Consorzio Comunità collinare del Friuli. Autorizzazione all'esercizio dell'impianto sito in Comune di Rive d'Arcano

(UD) destinato a trattamenti di preselezione, selezione e recupero di materia, stoccaggio, di rifiuti urbani e speciali.

IL DIRIGENTE

VISTI gli art. li 208 e 269 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 recante "Norme in materia ambientale";
VISTA la L.R. 30/1987 "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di esecuzione della L.R. 30/87, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 08/10/1991 n. 0502/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 43/90 e s.m.i.;
VISTO il vigente "Piano Regionale di gestione dei rifiuti - Sezione Rifiuti Urbani";
VISTO il vigente "Programma Provinciale di attuazione del Piano Regionale per la gestione dei rifiuti";
VISTO il D.P.G.R. 02/01/1998 n. 01/Pres. "Legge regionale 23/1997 - articolo 1, comma 10: Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti";
VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 119 del 10/06/2008 con cui è stato approvato il progetto definitivo presentato in data 03/08/2007 (prot. prov. 55801/07) e succ. integr. dal Consorzio "Comunità Collinare del Friuli" per la realizzazione lavori di ricostruzione in variante dell'impianto di bacino sito in Comune di Rive d'Arcano (UD) per trattamenti di preselezione, selezione e recupero di materia, stoccaggio, di rifiuti urbani e speciali e ne è stata autorizzata la realizzazione;
VISTA la documentazione pervenuta in data 09/06/2009 (prot. prov. 75712/09), 26/06/2009 (prot. prov. 84391/09) e 06/07/2009 (prot. prov. 87249/09) relativa a modifiche dell'impianto da effettuarsi in corso d'opera;
VISTA la nota pervenuta in data 17/06/2009 (prot. prov. 92749/09) con cui l'ufficio tecnico comunale di Rive d'Arcano esprime parere favorevole di conformità urbanistica ed edilizia per le modifiche in progetto;
VISTA la nota pervenuta in data 03/08/2009 (prot. prov. 98309/09) con cui l'Azienda Sanitaria n. 4 esprime parere favorevole alle modifiche in progetto;
VISTA la Determinazione Dirigenziale 5191/09 del 03/08/2009 con cui sono state approvate le modifiche dell'impianto da effettuarsi in corso d'opera;
PRESO ATTO del programma di collaudo funzionale pervenuto in data 13/05/2009 (prot. prov. 64931/09);
PRESO ATTO dell'esito positivo della verifica della funzionalità degli impianti a vuoto di cui il verbale pervenuto in data 02/09/2009 (prot. prov. 110544/09);
VISTO l'art. 5 della LR n. 16/2008 che dispone che "Nelle more dell'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti alle disposizioni della parte IV del decreto legislativo 152/2006, ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione e alla gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), continua ad applicarsi la procedura prevista dal regolamento per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1";
VISTO l'art. 5 comma 17 del DPGR 01/Pres del 1998 che stabilisce che l'autorizzazione all'esercizio è rilasciata dal competente Ufficio dell'Amministrazione provinciale;
RITENUTO di autorizzare la Comunità Collinare del Friuli all'esercizio provvisorio dell'impianto e quindi, una volta ottenuto il certificato di collaudo finale, all'esercizio ordinario dello stesso;
RICHIAMATE prescrizioni della Conferenza Tecnica riunitasi in data 10/04/2008;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta assunzione di spesa e pertanto non costituisce atto rilevante ai fini contabili;
VISTO altresì l'art. 37 dello statuto della Provincia di Udine, di attuazione del D.Lgs. 28 agosto 2000 n° 267, che al comma 1, recita "Spetta ai dirigenti l'attuazione di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, conseguenti all'esercizio dei compiti di direzione degli uffici a cui sono preposti"

DETERMINA

1) di autorizzare il Consorzio "Comunità Collinare del Friuli" all'esercizio provvisorio e quindi, una volta ottenuto il certificato finale di collaudo tecnico-amministrativo e funzionale, all'esercizio ordinario dell'impianto di bacino sito in Comune di Rive d'Arcano (UD) per trattamenti di preselezione, selezione e recupero di materia, stoccaggio, di rifiuti urbani e speciali realizzato secondo il progetto approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 119 del 10/06/2008;
2) la presente autorizzazione scade in data 10 giugno 2019;

3) dovranno essere rispettate le seguenti condizioni già indicate nella Deliberazione della Giunta Provinciale n. 119 del 10/06/2008:
a) i codici C.E.R. dei rifiuti e i quantitativi che potranno essere conferiti alle due Sezioni impiantistiche n. 1 e n. 2 sono i seguenti:

- Sezione 1 di mero stoccaggio avente capacita pari a 256 ton. e potenzialità massima pari a 310 ton./die per operazioni di recupero [R13]: 030101 (scarti di corteccia e sughero), 030105 (segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104), 150103 (imballaggi in legno), 150107 (imballaggi in vetro), 170201 (legno), 200102 (vetro), 200138 (legno, diverso da quello di cui alla voce 200137);
- Sezione 2 di trattamento meccanico avente potenzialità massima pari a 100 ton./die (57 + 43) per messa in riserva e preselezione di rifiuti [R13], selezione e recupero [R3] della frazione carta e cartone: 020104 (rifiuti plastici), 150101 (imballaggi di carta e cartone), 150102 (imballaggi in plastica), 150104 (imballaggi metallici), 150106 (imballaggi in materiali misti), 170203 (plastica), 170904 (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903), 191201 (carta e cartone), 191204 (plastica e gomma), 191212 (altri rifiuti - compresi materiali misti - prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211), 200101 (carta e cartone), 200139 (plastica), 200140 (metallo);

b) l'opera dovrà essere collaudata come disposto dall'art. 5 - co. 15 del D.P.G.R. 2/01/1998 n. 01/Pres. nelle modalità previste dall'art. 20 delle "Norme di attuazione del Piano Regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani".;
c) in materia di sicurezza ed igiene ambientale si dovrà fare riferimento al progetto e alla vigente legislazione di settore. In caso di malfunzionamenti o inconvenienti che possano dare pregiudizio o recare danno all'ambiente dovrà essere data immediata comunicazione scritta anticipata via fax a Provincia, Comune di Rive d'Arcano, A.S.S. n. 4 e ARPA;
d) l'impianto è localizzato in Comune di Rive d'Arcano - via Arcano Superiore 12/1, identificato catastalmente al Foglio 2 - particella 45, subalterno 6;
e) l'operazione di gestione rifiuti autorizzata nella «Sezione 1» di mero stoccaggio avente capacità di stoccaggio potenziale (stoccaggio istantaneo) ton. 256 e capacità nominale di stoccaggio (ton./giorno) 310 ton./giorno è la seguente:

- messa in riserva di rifiuti [R13];

le operazioni di gestione rifiuti autorizzate nella «Sezione 2» di trattamento meccanico avente potenzialità massima pari a 100 ton./die (57+43) sono le seguenti:

- messa in riserva e preselezione rifiuti [R13];
- selezione e recupero di materia della frazione carta e cartone [R3];
- stoccaggio [R13] e [D15] dei rifiuti prodotti;

f) per la messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e chiusura del sito si dovrà fare riferimento a quanto verrà prescritto dalla Provincia sulla base di apposita comunicazione preventiva;
g) come disposto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale 08 ottobre 1991 n. 0502/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, dovrà essere prestata una garanzia finanziaria per coprire i costi di eventuali interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata;
h) l'autorizzazione è concessa per un periodo di dieci anni dalla data del presente atto ed è rinnovabile. I lavori dovranno aver inizio entro un anno dalla medesima data ed essere completati entro tre anni dal loro inizio;
i) le emissioni in atmosfera generate dal camino n. 1 (filtro a maniche) sono autorizzate nel rispetto delle previsioni progettuali. Dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- concomitantemente all'inizio dell'esercizio provvisorio dovrà essere comunicata la messa in esercizio dell'impianto di aspirazione e trattamento polveri;
- prioritariamente all'emissione del certificato di collaudo finale tecnico-amministrativo e funzionale dovranno essere effettuate due misurazioni da eseguire in un periodo continuativo di marcia controllata degli impianti di durata non inferiore a dieci giorni; copia dei certificati di analisi dovrà essere allegata al certificato di collaudo finale;
- dovranno essere effettuate misure di autocontrollo annuale con cadenza a decorrere dall'emissione del certificato di collaudo finale;
- il valore limite di emissione viene fissato in 10 mg/Nm3: le emissioni convogliate sono conformi al valore limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione;

4) dovranno essere osservate anche le seguenti prescrizioni contenute nel parere della "Conferenza Tecnica":
a) la potenzialità di 57 ton/die dovrà essere riservata esclusivamente ai rifiuti urbani previsti dall'istanza, che la programmazione provinciale prevede debbano essere trattati negli impianti di bacino, salvo ac-

cordi interprovinciali per l'accettazione di rifiuti prodotti in altre Province nei casi di emergenza;
b) la restante potenzialità di 43 ton/die è consentito venga utilizzata esclusivamente per i rimanenti rifiuti che è stato richiesto di trattare;
c) non viene permesso di saturare eventuali quote inutilizzate delle due separate potenzialità con altri rifiuti anche se compresi nell'elenco autorizzato;
d) le caratteristiche merceologiche dei rifiuti da trattare sono vincolate alle caratteristiche descritte nel progetto;
e) il "CER 150106" è quello stabilito per il rifiuto cd. "Multimateriale";
f) in sede di collaudo e gestione, particolare attenzione dovrà essere riservata al contenuto di eventuale frazione organica dei rifiuti provenienti da impianti che trattano rifiuti putrescibili, polverosità e contenuto di rifiuti inerti quali terra o miscugli di cemento e mattoni nei rifiuti provenienti dal settore agricolo e l'edilizia;
g) il trattamento di rifiuti che potenzialmente sono soggetti a contenere frazioni putrescibili dovrà essere eseguito in giornata;
h) l'autorizzazione viene intestata alla "Comunità Collinare del Friuli". Data l'articolazione realizzativa e gestionale prevista, sarà cura della medesima assicurare che l'esercizio venga svolto da Ditte in possesso dei requisiti di cui all'articolo 212 - comma 5 sia nel periodo già contrattualizzato con "Idealservice Soc. Coop." che quello successivo. Ogni avvicendamento dovrà essere segnalato nel termine non inferiore a 60 giorni;
i) i rifiuti originati dal trattamento di selezione dei rifiuti urbani, compresa la materia recuperata, devono essere mantenuti separati da quelli prodotti dal trattamento degli altri rifiuti speciali al fine di una distinto conferimento degli stessi nelle discariche di bacino allo scopo realizzate;
l) nell'ambito di pertinenza di un impianto di selezione di bacino, è possibile inserire una sezione impiantistica dedicata al mero stoccaggio di rifiuti urbani e speciali, fattispecie non disciplinata in nessuna maniera dalla pianificazione regionale salvo che alla voce "centri di raccolta per i rifiuti oggetto di raccolta separata monomateriale" già all'utenza che non contrasta con l'iniziativa in oggetto. Le tipologie di rifiuti ammessi non potranno essere stoccate insieme ad altre aventi "codici CER" diversi anche se di composizione merceologica analoga;
5) la Provincia si riserva di poter aggiornare e modificare in ogni momento la presente autorizzazione;
6) qualora non espressamente previste, si intendono riportate nel presente provvedimento tutte le prescrizioni imposte dalla vigente normativa in materia ambientale;

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L. 241/1990, si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto o di conoscenza dello stesso.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO:
dott. Marco Casasola

09_48_3_AVV_PROV UDINE DET 6429 VOLTURA_017

Provincia di Udine

Determina del dirigente Area ambiente 18.09.2009, n. 6429/2009. (Estratto). Impianto di riduzione volumetrica e selezione di rottami metallici in Comune di S. Giorgio di Nogaro - Voltura titolarità provvedimenti autorizzativi da Siderurgica Srl a Becker Italia Srl con sede legale presso la sede impiantistica di S. Giorgio di Nogaro (UD).

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

Art. 1)

di prendere atto della variazione di ragione sociale della società "Siderurgica s.r.l." in "Becker Italia s.r.l." e del suo trasferimento di sede legale con decorrenza 10 marzo 2009; conseguentemente di volturare, con medesima decorrenza, la titolarità dei provvedimenti autorizzativi, richiamati in premessa, relativi

all'impianto di riduzione volumetrica e selezione di rottami metallici ubicato in comune di San Giorgio di Nogaro (UD), nell'area distinta in catasto al Foglio n. 16 mappali nn. 34 - 98 - 143 - 141 - 35 - 173 - 171 - 144 a favore della società Becker Italia s.r.l. (P.IVA e C.F: 01424530309) con sede legale in comune di S.Giorgio di Nogaro (UD), via E.Fermi n. 30;

(omissis)

IL DIRIGENTE:
dott. Marco Casasola

09_48_3_AVV_PROV UDINE DET 6433 AUTORIZZAZIONE VARIANTE_017

Provincia di Udine

Determina del dirigente Area ambiente 18.09.2009, n. 6433/2009. (Estratto). Ditta Del Medico Giacomo. Autorizzazione variante non sostanziale del centro di raccolta veicoli fuori uso e stoccaggio di rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi sito a Magnano in Riviera.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche oggetto dell'istanza pervenuta in data 12-5-2009 (prot. prov. 64885/09), con i chiarimenti pervenuti in data 14-9-2009 (prot. prov. 114671), relativi all'impianto sito in Comune di Magnano in Riviera, via S.S. Pontebbana n. 46, sull'area catastalmente individuata al fg. 8 mappali 653 e 107 parte, intestata alla Ditta Del Medico Giacomo (P. IVA 00308430305), autorizzato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 199 del 26-6-2006 e Determinazione del Dirigente dell'Area Ambiente n. 4722 del 29-6-2006;

(omissis)

IL DIRIGENTE:
dott. Marco Casasola

09_48_3_AVV_PROV UDINE DET 6460 VARIANTE_017

Provincia di Udine

Determina del dirigente Area ambiente 21.09.2009, n. 6460/2009. (Estratto). Ditta Acciaierie Bertoli Safau Spa - Progetto di recupero scorie di acciaieria previa stabilizzazione di un rilevato in Pavia di Udine - variante.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche oggetto dell'istanza pervenuta in data 7-9-2009 (prot. prov. 111916/09) da parte delle Acciaierie Bertoli Safau Spa con sede legale a Pozzuolo del Friuli (UD) in Via Buttrio, 29 (CF 00218360303) e relative al progetto approvato con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 27 del 9-2-2009;

(omissis)

IL DIRIGENTE:
dott. Marco Casasola

09_48_3_AVV_PROV UDINE DET 6466 PROROGA TERMINI_017

Provincia di Udine

Determina del dirigente Area ambiente 21.09.2009, n. 6466/2009. (Estratto). Ditta Pagotto Riccardo - Discarica di 2ª categoria tipo A) sita in Comune di Camino al Tagliamento, loc. Perars, fg. 99, mapp. nn. 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - Proroga termini chiusura.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

1. di prorogare fino al 3 aprile 2010 il termine fissato nella Determinazione provinciale n. 2082 del 26-3-2009 per la conclusione dei lavori di chiusura della discarica di 2^ cat. tipo A) di proprietà della ditta Pagotto Riccardo (P.IVA 00665710307), sita in località Perars in Comune di Camino al Tagliamento.

(omissis)

IL DIRIGENTE:
dott. Marco Casasola

09_48_3_AVV_PROV UDINE DET 6554 COLLAUDO_017

Provincia di Udine

Determina del dirigente Area ambiente 23.09.2009, n. 6554/2009. (Estratto). Ditta Becker Italia Srl - Impianto di riduzione volumetrica e selezione di rottami metallici in via E. Fermi, 30 S. Giorgio di Nogaro (UD) - Collaudo tecnico-funzionale.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

1) che l'impianto della Becker Italia S.r.l. (d'ora in avanti Ditta) con sede legale in via E. Fermi, 30 S. Giorgio di Nogaro (UD) C.F. e P. IVA 01424530309 in ottemperanza all'atto di determina n.535/2004 art. 27 risulta collaudato come riportato nel Certificato di Collaudo finale tecnico - amministrativo e funzionale, depositato presso la Provincia di Udine in data 30/07/2009 al protocollo 97594 a firma del Collaudatore prof. ing. Paolo Bevilacqua;
2) di autorizzare le modifiche costruttive apportate all'impianto così come evidenziate nel Certificato di Collaudo, in quanto ritenute non sostanziali, ai sensi di quanto disposto dalla L.R. 30/1987 e pertanto di non assoggettarle alla procedura di cui al D.P.G.R. n.01/Pres. del 02/01/1998;

(omissis)

IL DIRIGENTE:
dott. Marco Casasola

09_48_3_AVV_PROV UDINE DET 6753 PROROGA TERMINI_017

Provincia di Udine

Determina del dirigente Area ambiente 30.09.2009, n. 6753/2009. (Estratto). Fimoter Snc con sede legale in Comune di Tavagnacco. Discarica comunale di 2ª cat. tipo A) sita in Comune di Reana del Rojale, loc. Rizzolo, individuata al foglio 21, mapp. nn. 19 - 103 - 22 - 25 - 103 - 121 - 101 - 105 - 106 - 107 del

catasto comunale - Ulteriore proroga termini deliberazione di Giunta n. 217 del 29.09.2008.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

1. in esecuzione della deliberazione di Giunta Provinciale n. 217 del 29.09.2008, di prorogare il termine prescritto dalla lettera b) dell'art. 2) del provvedimento stesso e già prorogato di 180 giorni, fino al 31 dicembre 2009;

(omissis)

IL DIRIGENTE:
dott. Marco Casasola

09_48_3_AVV_PROV UDINE DET 6831 PROROGA TERMINI_017

Provincia di Udine

Determina del dirigente Area ambiente 2.10.2009, n. 6831/2009. (Estratto). Romanello Ambiente Srl - Discarica di 1ª cat. in loc. Prati di S. Daniele, Comune di Campoformido (UD) - Proroga termini per la sistemazione del primo lotto.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

Art.1

di accogliere l'istanza della Romanello Ambiente Srl e, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 158/08 del 28-7-2008, di prorogarne il termine previsto all'art. 2 comma a) di ulteriori 60 giorni.

(omissis)

IL DIRIGENTE:
dott. Marco Casasola

09_48_3_AVV_PROV UDINE DET 6911 PROROGA TERMINI_017

Provincia di Udine

Determina del dirigente Area ambiente 6.10.2009, n. 6911/2009. (Estratto). Ditta Cecutti Valerio Srl. Discarica di 2ª categoria tipo A), sita in comune di Povoletto, in località Praterie, frazione Salt (fg. 33, mappali nn. 47, 52, 54, 55, 56 e 57) - Ulteriore proroga determinazione n. 7638/2008.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

1) di prorogare i termini di ultimazione dei lavori di ripristino della discarica fissati con determinazione n. 7638/2008 fino al 31/12/2010;

(omissis)

IL DIRIGENTE:
dott. Marco Casasola

09_48_3_AVV_PROV UDINE DET 7017 APPROVAZIONE_017

Provincia di Udine

Determina del dirigente Area ambiente 9.10.2009, n. 7017/2009. (Estratto). Discarica di 2ª cat. tipo A) del Comune di Palmanova, in loc. Jalmicco, via Miurina (fg. 15, mapp. 57) - Approvazione progetto di chiusura.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

1. di approvare il progetto presentato dal Comune di Palmanova per la chiusura della discarica di 2^ cat. tipo A), sita in località Jalmicco, via Miurina e individuata al catasto al foglio 15 mapp. n. 57;
2. di riperimetrare l'area della discarica secondo quanto previsto nel progetto, stralciando quindi l'area utilizzata come centro di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato che, come prescritto nella la determinazione n. 5594 del 26.09.2008, dovrà essere regolarizzata secondo quanto disposto dal D.M. del 08.04.2008;

(omissis)

IL DIRIGENTE:
dott. Marco Casasola

09_48_3_AVV_PROV UDINE DET 7022 VARIANTE_017

Provincia di Udine

Determina del dirigente Area ambiente 9.10.2009, n. 7022/2009. (Estratto). Ditta Auresa Srl - Impianto di recupero rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi (R13 e R4) sito a Udine, via Attimis n. 73 (fg. 49, mapp. nn. 13 e 335) - Autorizzazione variante non sostanziale.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

1) di autorizzare gli interventi previsti dalla ditta Auresa s.r.l. con nota pervenuta in data 11/05/2009 (prot. prov. n. 64652), integrata dalla successiva del 26/08/2009 (prot. prov. n. 108442), atti a migliorare la movimentazione ed allocazione delle materie prime, nonchè contenere la dispersione del rumore ed in particolare:
1.1) l'installazione di quattro nuove barriere New Jersey;
1.2) lo spostamento di sei barriere New Jersey esistenti;
1.3) l'installazione di pannelli anti rumore lungo il lato ovest del perimetro in corrispondenza della pressa-cesoia;

(omissis)

IL DIRIGENTE:
dott. Marco Casasola

09_48_3_AVV_PROV UDINE DET 7116 MODIFICA DET 310_017

Provincia di Udine

Determina del dirigente Area ambiente 13.10.2009, n. 7116/2009. Friul Julia Appalti Srl. Impianto sito in Zona industriale di Grions del Torre in Comune di Povoletto (UD). Integrazioni e

modifiche della procedura gestionale relativa all'unità impiantistica 1.

IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 03 aprile 2006 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i., con particolare riferimento alla "Parte Quarta: Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", sostitutivo del D. Lgs. n. 22 del 05 febbraio 1997 e succ. mod. int., recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi";il decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997 e succ.mod.int.;
VISTA la L.R. n. 30 del 7 settembre 1987 e succ.mod.int., recante "Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti";
VISTO il D.P.G.R. n. 01/Pres. del 02 gennaio 1998 "Legge regionale 23/1997, articolo 1, comma 10: Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti";
VISTA la L. n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. recante disposizioni in materia di procedimento amministrativo;
RITENUTO di richiamare i provvedimenti autorizzativi fino ad ora adottati dall'Amministrazione Provinciale per la realizzazione e gestione dell'Unità impiantistica 1, presente all'interno dell'area d'impianto individuata al foglio 33, mappali nn. 289 e 418 del Catasto comunale di Povoletto, Z.I. di Grions del Torre - via G.B. Maddalena n. 25:

- Decreto del Presidente della Provincia di Udine n. 15897 del 20 aprile 1993, con il quale la Friul Julia Appalti s.r.l. veniva autorizzata alla realizzazione e gestione di uno stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali assimilabili agli urbani, con annessa stazione di compattazione, per una capacità massima in stoccaggio pari a 350 tonnellate;
- Decreto del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale n. 29451 del 16 giugno 1997 con cui la Ditta veniva autorizzata all'adozione di un trituratore mobile per rifiuti, riguardante sia i materiali cerniti oggetto del recupero sia gli scarti prodotti da avviare a discarica;
- Decreto del Dirigente del Servizio Tutela Ambiente n. 16 del 22 gennaio 1998 con il quale veniva autorizzata la variante n. 1, consistente nella realizzazione di un'area di cernita rifiuti localizzata all'interno del capannone esistente adibito alla compattazione e nell'ampliamento delle categorie di rifiuti ammesse al centro, con acclusione di rifiuti provenienti dalla filiera degli urbani;
- Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale n. 43 del 17 febbraio 1998 con la quale l'autorizzazione n. 15897/93 veniva prorogata al 2 marzo 2001;
- Determina del Dirigente del Servizio Tutela Ambientale n.116 del 09 febbraio 2001 con cui l'autorizzazione all'esercizio n. 43/90 veniva rinnovata per ulteriori cinque anni, con scadenza del 2 marzo 2006;
- Determina del Dirigente dell'Area Ambiente della Provincia di Udine n. 1552 del 1 marzo 2006 di prosecuzione dell'attività di cui all'autorizzazione n. 116/2001 fino al 30 giugno 2006
- Determina del Dirigente dell'Area Ambiente n. 310 del 19 gennaio 2009 di rinnovo con prescrizioni dell'autorizzazione all'esercizio dal 19 gennaio 2009 al 19 gennaio 2014;

DATO ATTO che all'interno dell'area impiantistica della Friul Julia Appalti s.r.l. è altresì attiva dall'anno 1995 l'"Unità impiantistica 2", per lo svolgimento di attività di stoccaggio, cernita e condizionamento volumetrico di rifiuti speciali e urbani da raccolta differenziata, per una capacità massima di 500 tonnellate di rifiuti ed una potenzialità di 90 t/g (rif. autorizzativo: determina dirigenziale n. 1747 del 13 marzo 2009 e n. 4812 del 16 luglio 2009);
VISTA la nota acquisita in data 28 settembre 2009, prot. prov. n. 119303, con cui la ditta Friul Julia Appalti s.r.l. chiede l'approvazione di alcune integrazioni e modifiche alle procedure gestionali attualmente adottate e contenute nel provvedimento autorizzativo n. 310/2009, allegando una relazione tecnica;
ESAMINATA la relazione allegata all'istanza presentata, da cui risulta che:

- la Ditta chiede di poter individuare un'area in cui stoccare i rifiuti che in fase di accettazione dei carichi rifiuti risultano non conformi all'attività dell'impianto e che comunque sono presenti in quantità inferiore al 5% in peso. La Ditta ritiene penalizzante e antieconomico l'attuale gestione che prevede la restituzione immediata al produttore dei materiali non conformi presenti all'interno del carico, anche in presenza di quantitativi minimi di materiali e che non abbiano inquinato o intaccato l'intero carico. Il deposito proposto avrebbe la funzione di accumulare i rifiuti per la finalità di ottimizzarne il trasporto ad idoneo impianto di smaltimento e recupero. È previsto che dei rifiuti non conformi venga prodotta documentazione fotografica ed effettuata la registrazione con riferimento al carico da cui si è originato, in modo da garantire la completa tracciabilità. Per il deposito è previsto il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 e sarà effettuato in apposito container chiuso a tenuta, presso l'area dedicata allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso. Lo stoccaggio avverrà all'interno di contenitori (quali big-bags, fusti,…) in modo da garantire la separazione dei rifiuti per categorie omogenee compatibili tra di loro e nel rispet-

to delle relative normative tecniche. La separazione e deposito di rifiuti non conformi sarà comunque segnalato alla Provincia entro la giornata. Al raggiungimento di una quantità di rifiuti, comunque sempre inferiore a quella autorizzata, tale da ottimizzare la fase di trasporto, la Ditta provvederà a classificare e caratterizzare analiticamente i rifiuti e ad organizzare il trasporto ad impianti autorizzati;

- con riferimento ai rifiuti di cui al codice CER 200303 "residui della pulizia strade", si chiede di poter effettuare, accanto alle operazioni preliminari di smaltimento D15 e D13, anche l'operazione di messa in riserva (R13) per il successivo invio ad impianti di recupero. Tale richiesta è motivata dall'avvenuta realizzazione sul territorio nazionale di impianti autorizzati al recupero di tale rifiuto in ambito edile. Dal punto di vista gestionale questa modifica comporterà la sola apposizione sul cassone scarrabile individuato per lo stoccaggio del rifiuto di cui al codice cer 200303 di una targa magnetica con indicazione della relativa attività di smaltimento (D15) o di recupero (R13);

VALUTATO che le modifiche richieste non costituiscono variante sostanziale ai sensi di quanto disposto dall'art. 11 comma 3bis della legge regionale 30/1987, richiamato dall'art. 5 comma 16 del DPGR n. 01/Pres. del 2 gennaio 1998, in quanto:

1) non comportano un aumento di potenzialità dell'impianto;
2) non comportano una modifica dei rifiuti da conferire all'impianto;
3) non comportano una modifica della tecnologia generale applicata all'impianto;

CONSIDERATO che le modifiche proposte sono mirate ad una razionalizzazione del trasporto veicolare, ad una valorizzazione dell'attività di recupero ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 152/2006 e che le misure gestionali previste sono tali da non arrecare pregiudizio all'ambiente;

RITENUTO di poter accogliere l'istanza del 28 settembre 2009 e pertanto di modificare e integrare la determinazione dirigenziale n. 310/2009 come di seguito riportato:

- con riferimento all'art 2), secondo punto, di individuare, per i rifiuti di cui al codice CER [200303], le operazioni autorizzate presso l'Unità impiantistica 1 di "messa in riserva con operazione di raggruppamento preliminare per l'avvio a successivo recupero (R13)", oltrechè al "deposito preliminare (D15) con raggruppamento preliminare (D13)";
- con riferimento all'art. 10), punto 10.3), nella sola ipotesi di una presenza nei carichi di rifiuti in ingresso di una percentuale massima di materiale non conforme del 5%w, di consentire, nei limiti delle potenzialità impiantistiche, l'accettazione del carico, con separazione e stoccaggio della frazione non conforme in container chiuso, previo deposito all'interno di idoneo contenitore chiuso, presso l'area dedicata allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso;

PRECISATO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa e pertanto non è rilevante ai fini contabili;

VISTO altresì l'art. 37 dello Statuto della Provincia di Udine, di attuazione del D. Lgs. n. 267 del 28 agosto 2000, che al comma 1 recita: "Spetta ai dirigenti l'attuazione di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, conseguenti all'esercizio dei compiti di direzione degli Uffici cui sono preposti";

DETERMINA

Art. 1)

di modificare e integrare la determinazione n. 310 del 19 gennaio 2009, per le parti di seguito indicate:
1.1) con riferimento all'art 2), secondo punto, di individuare, per i rifiuti di cui al codice CER [200303], le operazioni autorizzate presso l'Unità impiantistica 1 di "messa in riserva con operazione di raggruppamento preliminare per l'avvio a successivo recupero (R13)", oltrechè al "deposito preliminare (D15) con raggruppamento preliminare (D13)". Per maggiore chiarezza si riportano i dati in tabella.

CER	Descrizione	Operazioni (Allegati B e C D.Lgs. 152/2006)	Descrizione operazioni	Rifiuti prodotti
200303	Residui della pulizia stradale	D15 - D13	Deposito preliminare con raggruppamento preliminare prima dell'avvio ad effettivo smaltimento	CER invariato
		R13	Messa in riserva con raggruppamento preliminare prima dell'avvio ad effettivo recupero	

1.2) con riferimento all'art. 10), punto 10.3), di consentire, nella sola ipotesi di presenza nei carichi di rifiuti in ingresso di una percentuale di materiale non conforme entro la tolleranza del 5% ponderale e comunque nel rispetto dei limiti impiantistici, l'accettazione dell'intero carico, con separazione e stoccaggio della frazione non conforme in container chiuso, presso l'area dedicata allo stoccaggio dei rifiuti in ingresso;

Art. 2)

in relazione alle modifiche di cui al punto 1.2), di disporre le seguenti prescrizioni gestionali:
2.1) lo stoccaggio all'interno del container dovrà avvenire in modo da garantire l'assoluta separazione dei rifiuti, mediante deposito all'interno di idonei contenitori chiusi, sulla base delle risultanze di caratterizzazione e classificazione, nonché di attribuzione del codice CER;
2.2) è a carico della ditta Friul Julia Appalti s.p.a. l'obbligo di caratterizzazione e classificazione dei rifiuti non conformi gestiti all'interno dell'impianto;
2.3) il container di stoccaggio individuato per i rifiuti non conformi dovrà essere immediatamente individuabile e identificabile, mediante idonea cartellonistica che riporti i rifiuti in stoccaggio (codice cer, descrizione, eventuale classe di pericolosità) ed i relativi quantitativi;
2.4) i rifiuti non conformi separati e gestiti nell'area di stoccaggio dovranno essere registrati in un apposito registro di carico/scarico rifiuti, distinto dagli altri registri utilizzati presso l'impianto e per ogni registrazione dovrà essere indicato il carico rifiuti di provenienza;
2.5) le operazioni di caricamento rifiuti in container dovranno essere effettuate all'interno del capannone 1;

Art. 3)

di lasciare ferme ed immutate tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei provvedimenti citati in premessa, se ed in quanto compatibili con il presente atto e/o con la vigente normativa;

Art. 4)

di intendere richiamate nella presente determinazione, qualora non espressamente previste, tutte le disposizioni imposte della vigente normativa in materia di rifiuti.
Il presente provvedimento è redatto e sottoscritto digitalmente in un unico originale che rimane acquisito agli atti d'ufficio. Se ne trasmette copia a:

- Friul Julia Appalti s.r.l.;
- Comune di Povoletto (UD);
- A.S.S. n. 4 - Dipartimento "Medio Friuli";
- Regione autonoma FVG - Direzione Centrale dell'Ambiente, Servizio Smaltimento Rifiuti;
- ARPA - Dipartimento Provinciale di Udine.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 241/1990 precisa che il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere, nei modi di legge, contro il presente provvedimento, alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso.

IL DIRIGENTE:
dott. Marco Casasola

09_48_3_AVV_PROV UDINE DET 7891 SP 44 LAUCO_016

Provincia di Udine

Determina: 2009/7891 del 06/11/2009. Lavori di ristrutturazione SP n. 44 "di Lauco".

IL DIRIGENTE

omissis

DETERMINA

di provvedere all'acquisto, mediante emissione del decreto di esproprio, dei terreni di proprietà delle seguenti ditte:

COHEN Henriette Julie, nata in Francia il 28/03/1931;
bene censito in Comune di Villa Santina,
foglio 2 mapp. ex 845, superficie mq. 240, €/mq. 0,40 dest. urb. E, coltura bosco ceduo
calcolo indennità:
Cohen Henriette Julie OMISSIS
importo da pagare €. 144,00

COHEN Henriette Julie, nata in Francia il 28/03/1931;
bene censito in Comune di Villa Santina,
foglio 2 mapp. ex 860, superficie mq. 95, €/mq. 0,40 dest. urb. E, coltura bosco ceduo
calcolo indennità:

Cohen Henriette Julie OMISSIS
importo da pagare €. 57,00

COHEN Henriette Julie, nata in Francia il 28/03/1931;
bene censito in Comune di Villa Santina,
foglio 2 mapp. ex 855, superficie mq. 8, €/mq. 0,40 dest. urb. E, coltura bosco ceduo
calcolo indennità:
Cohen Henriette Julie OMISSIS
importo da pagare €. 4,80

COHEN Henriette Julie, nata in Francia il 28/03/1931;
bene censito in Comune di Villa Santina,
foglio 2 mapp. ex 863, superficie mq. 15, €/mq. 0,40 dest. urb. E, coltura bosco ceduo
calcolo indennità:
Cohen Henriette Julie OMISSIS
importo da pagare €. 9,00

FLOREANINI Fabrizio, nato a Udine il 10/09/1973;
SCIONTI Agata, nata a Catania il 18/11/1927;
bene censito in Comune di Villa Santina,
foglio 2 mapp. ex 849, superficie mq. 520, €/mq. 0,85 dest. urb. E, coltura bosco alto
calcolo indennità:
Floreanini Fabrizio OMISSIS
importo da pagare €. 331,50
Scionti Agata OMISSIS
importo da pagare €. 331,50

FLOREANINI Fabrizio, nato a Udine il 10/09/1973;
SCIONTI Agata, nata a Catania il 18/11/1927;
bene censito in Comune di Villa Santina,
foglio 2 mapp. ex 851, superficie mq. 85, €/mq. 0,85 dest. urb. E, coltura bosco alto
calcolo indennità:
Floreanini Fabrizio OMISSIS
importo da pagare €. 54,20
Scionti Agata OMISSIS
importo da pagare €. 54,20

FLOREANINI Fabrizio, nato a Udine il 10/09/1973;
SCIONTI Agata, nata a Catania il 18/11/1927;
bene censito in Comune di Villa Santina,
foglio 2 mapp. ex 869, superficie mq. 30, €/mq. 0,40 dest. urb. E, coltura bosco ceduo
calcolo indennità:
Floreanini Fabrizio OMISSIS
importo da pagare €. 9,00
Scionti Agata OMISSIS
importo da pagare €. 9,00

FLOREANINI Fabrizio, nato a Udine il 10/09/1973;
SCIONTI Agata, nata a Catania il 18/11/1927;
bene censito in Comune di Villa Santina,
foglio 2 mapp. ex 839, superficie mq. 345, €/mq. 0,40 dest. urb. E, coltura bosco ceduo
calcolo indennità:
Floreanini Fabrizio OMISSIS
importo da pagare €. 103,50
Scionti Agata OMISSIS
importo da pagare €. 103,50

PIVOTTI Bruno, nato a Villa Santina il 17/05/1924;
bene censito in Comune di Villa Santina,
foglio 2 mapp. ex 843, superficie mq. 260, €/mq. 0,40 dest. urb. E, coltura bosco ceduo
calcolo indennità:
Santellani Sara Nella OMISSIS

importo da pagare €. 78,00

PIVOTTI Bruno, nato a Villa Santina il 17/05/1924;
bene censito in Comune di Villa Santina,
foglio 2 mapp. ex 843, superficie mq. 260, €/mq. 0,40 dest. urb. E, coltura bosco ceduo
calcolo indennità:
Pivotti Marco OMISSIS
importo da pagare €. 78,00

PIVOTTI Bruno, nato a Villa Santina il 17/05/1924;
bene censito in Comune di Villa Santina,
foglio 2 mapp. ex 865, superficie mq. 3, €/mq. 0,40 dest. urb. E, coltura bosco ceduo
calcolo indennità:
Santellani Sara Nella OMISSIS
importo da pagare €. 0,90
Pivotti Marco OMISSIS
importo da pagare €. 0,90

PIVOTTI Bruno, nato a Villa Santina il 17/05/1924;
bene censito in Comune di Villa Santina,
foglio 2 mapp. ex 873, superficie mq. 135, €/mq. 0,40 dest. urb. E, coltura bosco ceduo
calcolo indennità:
Santellani Sara Nella OMISSIS
importo da pagare €. 40,50
Pivotti Marco OMISSIS
importo da pagare €. 40,50

JAMKA Danuta Josefa,nata in Polonia il 17/03/1954;
REVELANT Mario nato a Tolmezzo il 08/05/1948;
bene censito in Comune di Villa Santina,
foglio 2 mapp. ex 867, superficie mq. 15, €/mq. 0,40 dest. urb. E, coltura bosco ceduo
calcolo indennità:
Jamka Danuta Josefa OMISSIS
importo da pagare €. 2,25
Revelant Mario OMISSIS
importo da pagare €. 6,75

ZULIANI Roberto, nato a Villa Santina il 17/07/1946;
bene censito in Comune di Villa Santina,
foglio 2 mapp. ex 853, superficie mq. 415, €/mq. 0,40 dest. urb. E, coltura bosco ceduo
calcolo indennità:
Zuliani Roberto OMISSIS
importo da pagare €. 249,00

ZULIANI Roberto, nato a Villa Santina il 17/07/1946;
bene censito in Comune di Villa Santina,
foglio 2 mapp. 854, superficie mq. 22, €/mq. 0,40 dest. urb. E, coltura bosco ceduo
calcolo indennità:
Zuliani Roberto OMISSIS
importo da pagare €. 13,20

ZULIANI Roberto, nato a Villa Santina il 17/07/1946;
bene censito in Comune di Villa Santina,
foglio 2 mapp. 861, superficie mq. 200, €/mq. 0,40 dest. urb. E, coltura bosco ceduo
calcolo indennità:
Zuliani Roberto OMISSIS
importo da pagare €. 120,00

REVELANT Mario, nato a Tolmezzo il 08/05/1948;;
bene censito in Comune di Villa Santina,
foglio 2 mapp. 13, superficie mq. 80, €/mq. 0,40 dest. urb. E, coltura bosco ceduo
calcolo indennità:

Revelant Mario OMISSIS
importo da pagare €. 48,00

REVELANT Mario, nato a Tolmezzo il 08/05/1948;;
bene censito in Comune di Villa Santina,
foglio 2 mapp. ex 871, superficie mq. 570, €/mq. 0,40 dest. urb. E, coltura bosco ceduo
calcolo indennità:
Revelant Mario OMISSIS
importo da pagare €. 342,00

REVELANT Mario, nato a Tolmezzo il 08/05/1948;;
bene censito in Comune di Villa Santina,
foglio 2 mapp. ex 881, superficie mq. 300, €/mq. 0,40 dest. urb. E, coltura bosco ceduo
calcolo indennità:
Revelant Mario OMISSIS
importo da pagare €. 180,00

COMUNE DI LAUCO;
bene censito in Comune di Lauco,
foglio 45 mapp. ex 449, superficie mq. 470, €/mq. 0,40 dest. urb. E, coltura bosco ceduo
calcolo indennità:
COMUNE DI LAUCO OMISSIS
importo da pagare €. 282,00

COMUNE DI LAUCO;
bene censito in Comune di Lauco,
foglio 45 mapp. ex 441, superficie mq. 205, €/mq. 0,40 dest. urb. E, coltura bosco ceduo
calcolo indennità:
COMUNE DI LAUCO OMISSIS
importo da pagare €. 123,00

COMUNE DI LAUCO;
bene censito in Comune di Lauco,
foglio 45 mapp. ex 443, superficie mq. 35, €/mq. 0,40 dest. urb. E, coltura bosco ceduo
calcolo indennità:
COMUNE DI LAUCO OMISSIS
importo da pagare €. 21,00

COMUNE DI LAUCO;
bene censito in Comune di Lauco,
foglio 45 mapp. ex 445, superficie mq. 680, €/mq. 0,40 dest. urb. E, coltura bosco ceduo
calcolo indennità:
COMUNE DI LAUCO OMISSIS
importo da pagare €. 408,00

COMUNE DI LAUCO;
bene censito in Comune di Lauco,
foglio 45 mapp. ex 439, superficie mq. 75, €/mq. 0,40 dest. urb. E, coltura bosco ceduo
calcolo indennità:
COMUNE DI LAUCO OMISSIS
importo da pagare €. 45,00

CONCINA Albino, nato a Lauco il 12/11/1937;
bene censito in Comune di Lauco,
foglio 45 mapp. ex 63, superficie mq. 120, €/mq. 0,40 dest. urb. E, coltura bosco ceduo
calcolo indennità:
Zuliani Fiorina OMISSIS
importo da pagare €. 24,00
Concina Michele OMISSIS
importo da pagare €. 16,01
Concina Miria OMISSIS
importo da pagare €. 16,01

Concina Lorenza OMISSIS
importo da pagare €. 16,01

CONCINA Albino, nato a Lauco il 12/11/1937;
bene censito in Comune di Lauco,
foglio 45 mapp. ex 447, superficie mq. 95, €/mq. 0,40 dest. urb. E, coltura bosco ceduo
calcolo indennità:
Zuliani Fiorina OMISSIS
importo da pagare €. 19,01
Concina Michele OMISSIS
importo da pagare €. 12,68
Concina Miria OMISSIS
importo da pagare €. 12,68
Concina Lorenza OMISSIS
importo da pagare €. 12,68

BLARZINO Primo, nato a Lauco il 22/01/1920;
bene censito in Comune di Lauco,
foglio 45 mapp. ex 415, superficie mq. 195, €/mq. 0,40 dest. urb. E, coltura bosco ceduo
calcolo indennità:
Blarzino Primo OMISSIS
importo da pagare €. 117,00

BLARZINO Primo, nato a Lauco il 22/01/1920;
bene censito in Comune di Lauco,
foglio 45 mapp. ex 451, superficie mq. 565, €/mq. 0,40 dest. urb. E, coltura bosco ceduo
calcolo indennità:
Blarzino Primo OMISSIS
importo da pagare €. 339,00

BLARZINO Primo, nato a Lauco il 22/01/1920;
bene censito in Comune di Lauco,
foglio 45 mapp. ex 437, superficie mq. 490, €/mq. 0,85 dest. urb. E, coltura bosco alto
calcolo indennità:
Blarzino Primo OMISSIS
importo da pagare €. 624,75

BLARZINO Primo, nato a Lauco il 22/01/1920;
bene censito in Comune di Lauco,
foglio 45 mapp. ex 435, superficie mq. 50, €/mq. 0,40 dest. urb. E, coltura bosco ceduo
calcolo indennità:
Blarzino Primo OMISSIS
importo da pagare €. 30,00

DAMIANI Candida, nata a Lauco il 18/04/1935;
DAMIANI Lieto, nato a Lauco il 17/11/1932;
bene censito in Comune di Lauco,
foglio 45 mapp. ex 417, superficie mq. 13, €/mq. 0,40 dest. urb. E, coltura bosco ceduo
calcolo indennità:
Damiani Candida OMISSIS
importo da pagare €. 3,90
Damiani Lieto OMISSIS
importo da pagare €. 3,90

DARIO Paola, nata a Udine il 07/05/1973;
TOMAT Rosanna, nata a Lauco il 24/11/1950;
bene censito in Comune di Lauco,
foglio 45 mapp. ex 419, superficie mq. 35, €/mq. 0,85 dest. urb. E, coltura bosco alto
calcolo indennità:
Dario Paola OMISSIS
importo da pagare €. 22,32
Tomat Rosanna OMISSIS

importo da pagare €. 22,32

DEL NEGRO Maria, nata a Lauco il 12/03/1949;
bene censito in Comune di Lauco,
foglio 45 mapp. ex 423, superficie mq. 40, €/mq. 0,40 dest. urb. E, coltura bosco ceduo
calcolo indennità:
Del Negro Maria OMISSIS
importo da pagare €. 24,00

DEL NEGRO Maria, nata a Lauco il 12/03/1949;
bene censito in Comune di Lauco,
foglio 45 mapp. ex 427, superficie mq. 260, €/mq. 0,40 dest. urb. E, coltura bosco ceduo
calcolo indennità:
Del Negro Maria OMISSIS
importo da pagare €. 156,00

DARIO Paola, nata a Udine il 07/05/1973;
TOMAT Rosanna, nata a Lauco il 24/11/1950;
bene censito in Comune di Lauco,
foglio 45 mapp. ex 425, superficie mq. 135, €/mq. 0,40 dest. urb. E, coltura bosco ceduo
calcolo indennità:
Dario Paola OMISSIS
importo da pagare €. 40,50
Tomat Rosanna OMISSIS
importo da pagare €. 40,50

GRESSANI Gianfranco, nato a Villa Santina il 28/05/1942;
GRESSANI Teresina, nata a Villa Santina il 24/01/1940;
bene censito in Comune di Lauco,
foglio 45 mapp. ex 429, superficie mq. 200, €/mq. 0,85 dest. urb. E, coltura bosco alto
calcolo indennità:
Gressani Gianfranco OMISSIS
importo da pagare €. 127,50
Gressani Teresina OMISSIS
importo da pagare €. 127,50

DEL NEGRO Corrado, nato a Aosta il 30/11/1955;
DEL NEGRO Sergio, nato a Villeneuve il 28/07/1941;
bene censito in Comune di Lauco,
foglio 45 mapp. ex 431, superficie mq. 310, €/mq. 0,85 dest. urb. E, coltura bosco alto
calcolo indennità:
Del Negro Corrado OMISSIS
importo da pagare €. 197,63
Del Negro Sergio OMISSIS
importo da pagare €. 197,63

DEL NEGRO Corrado, nato a Aosta il 30/11/1955;
DEL NEGRO Sergio, nato a Villeneuve il 28/07/1941;
bene censito in Comune di Lauco,
foglio 45 mapp. ex 433, superficie mq. 70, €/mq. 0,40 dest. urb. E, coltura bosco ceduo
calcolo indennità:
Del Negro Corrado OMISSIS
importo da pagare €. 21,00
Del Negro Sergio OMISSIS
importo da pagare €. 21,00

09_48_3_AVV_UFF ESPR INTERCOM AG COM GEMONA DEL FRIULI DECR ESPROPRIO PROT 31338_013

Ufficio espropri intercomunale dell'area del Gemonese per i Comuni di Artegna, Buja, Gemona del Friuli, Magnano in Riviera, Osoppo. Comune di Gemona del Friuli (UD) - Unità operativa centrale

"Interventi di sistemazione tratto rio Gleriuzza e realizzazione di opere di captazione, regimentazione e scolo delle acque meteoriche nell'abitato di Artegna - II Stralcio". Decreto di Esproprio con determinazione urgente dell'indennità (art. 22 del DPR 327/2001). Prot. n. 31338/ESPR/ARTEGNA/12.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ESPROPRI INTERCOMUNALE

(omissis)

DECRETA

Art. 1

Per la realizzazione dell'opera di cui alle premesse del presente decreto, è pronunciata ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001, a favore del Comune di ARTEGNA individuato dall'Ente Delegante (la protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia) l'espropriazione degli immobili di seguito indicati, di proprietà delle ditte a fianco segnate:

COMUNE DI ARTEGNA

1) NCT Fg. 2 mappale n. 884 (ex 856/b) di are 0,10 - Indennità € 350,00
Ditta proprietaria: MENIS Ferruccio nato a Gemona del Friuli il 17/09/1957

(omissis)

Gemona del Friuli, 9 novembre 2009

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
ESPROPRI INTERCOMUNALE:
dott. ing. Renato Pesamosca

09_48_3_AVV_AG TUR FVG NOMINA COMP AGG COMMISSIONE_027

Agenzia Turismo Friuli Venezia Giulia - TurismoFVG - Passariano di Codroipo (UD)

Decreto del Direttore generale 2 novembre 2009, n. 1721. Selezione pubblica per l'assunzione di una unità di personale di quarto livello del CCNL Turismo per le esigenze degli Uffici informativi facenti capo all'Area servizi al turista - codice n. 103 - Nomina componenti aggiunti della Commissione.

L'anno duemila nove, il giorno 2 del mese di novembre, presso la Sede dell'Agenzia, il Direttore Generale ha adottato il seguente decreto:

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, con la quale, tra l'altro, è stata istituita l'Agenzia per lo sviluppo del turismo denominata "Turismo Friuli Venezia Giulia", in breve, TurismoFVG, Ente funzionale della Regione dotato di personalità giuridica, autonomia gestionale, patrimoniale, contabile e tecnica;
VISTO il Regolamento di organizzazione di TurismoFVG, adottato con decreto del Direttore Generale n. 142 di data 29 gennaio 2009 e approvato con delibera della Giunta regionale n. 447 di data 5 marzo 2009;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 0232/Pres. di data 5 settembre 2008, con il quale, su

conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1748 di data 4 settembre 2008, il dott. Andrea Di Giovanni è stato nominato Direttore Generale di Turismo FVG;
VISTO il Decreto del Direttore Generale di TurismoFVG n. 425 di data 25 marzo 2009, con il quale si è provveduto, tra l'altro, ad avviare la selezione pubblica e ad approvare l'Avviso pubblico per l'assunzione di una unità di personale di quarto livello del CCNL Turismo per le esigenze degli Uffici informativi facenti capo all'Area servizi al turista di TurismoFVG;
VISTO l'Avviso pubblico per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di una unità di personale di quarto livello del CCNL Turismo per le esigenze degli Uffici informativi facenti capo all'Area servizi al turista - Codice 103 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 22 di data 3 giugno 2009;
ATTESO che, ai sensi dell'articolo 4 del predetto Avviso, la selezione pubblica viene effettuata da un'apposita Commissione nominata con decreto del Direttore Generale di TurismoFVG, composta dal Direttore medesimo in qualità di Presidente, ovvero da un suo delegato esperto in materie giuridiche, economiche o tecniche e da due membri esperti in materie giuridiche, economiche o tecniche e che la Commissione può essere integrata da componenti aggiunti esperti nelle lingue straniere e in informatica;
VISTO il decreto del Direttore Generale di TurismoFVG n. 1398 di data 10 settembre 2009, con il quale si è provveduto alla nomina della suddetta Commissione;
ATTESO che il succitato decreto dispone di individuare, con successivo provvedimento ulteriori componenti aggiunti esperti in lingue straniere;
RITENUTO opportuno procedere alla nomina dei predetti componenti aggiunti della Commissione;
RITENUTO di individuare quale componente aggiunto della predetta Commissione esperto nelle lingue inglese e tedesca la dott.ssa Debora DAL DON, estranea a TurismoFVG, per il titolo di studio posseduto e per la pluriennale esperienza professionale in campo linguistico maturata sia con attività di docenza, sia in campo di promozione turistica;
RITENUTO di individuare quale componente aggiunto della predetta Commissione esperto nella lingua russa la prof.ssa Larissa CHAKHTOVA, estranea a TurismoFVG, per la pluriennale esperienza professionale in campo linguistico maturata con attività di docenza;
RITENUTO di corrispondere ai componenti la commissione estranei a TurismoFVG un gettone di presenza per ciascuna seduta che, per la complessità della materia trattata, viene fissato in Euro 92,96 lordi, importo ridotto del 10% - come disposto dall'articolo 8, commi 53 e 54 della L.R. 1/2007 - rispetto alla misura massima prevista dall'Amministrazione regionale quale gettone di presenza per i componenti esterni delle commissioni giudicatrici, dall'articolo 21, comma 2 bis, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, unitamente alla corresponsione del trattamento di missione e di rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali essendo, a tale scopo, i componenti medesimi equiparati ai dipendenti regionali di categoria dirigenziale;
ATTESO che, con successivo provvedimento del Direttore Generale, potranno essere individuati componenti supplenti che subentrino automaticamente nei lavori della Commissione qualora il componente effettivo cessi definitivamente dall'incarico, ovvero sia temporaneamente impossibilitato a partecipare e che la sostituzione non comporta la ripetizione delle operazioni di selezione già effettuate, ma che in tali casi seguirà la dichiarazione nel verbale da parte del supplente di accettare espressamente quanto stabilito dalla Commissione prima del proprio insediamento;

DECRETA

1) sono nominati i componenti aggiunti della Commissione per l'effettuazione della selezione pubblica per l'assunzione di una unità di personale di quarto livello del CCNL Turismo per le esigenze degli uffici informativi facenti capo all'Area servizi al turista, codice n. 103, come sotto specificato.
- Dott.ssa Debora DAL DON componente aggiunto esperto nelle lingue inglese e tedesca, estranea a TurismoFVG;
- Prof.ssa Larissa CHAKHTOVA componente aggiunto esperto nella lingua russa, estranea a TurismoFVG;

2) è corrisposto ai componenti la commissione estranei a TurismoFVG un gettone presenza per ciascuna seduta che, per la complessità della materia trattata, viene fissato in Euro 92,96 lordi, importo ridotto del 10% - come disposto dall'articolo 8, commi 53 e 54 della L.R. 1/2007 - rispetto alla misura massima prevista dall'Amministrazione regionale quale gettone di presenza per i componenti esterni delle commissioni giudicatrici, dall'articolo 21, comma 2 bis, della L.R. 18/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, unitamente alla corresponsione del trattamento di missione e di rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali essendo, a tale scopo, i componenti medesimi equiparati ai dipendenti regionali di categoria dirigenziale;
3) La spesa relativa al disposto di cui al punto 2) è impegnata al capitolo 420 "Spese per funzionamento commissioni varie" del documento tecnico di accompagnamento al bilancio previsionale 2009;
4) con successivo provvedimento del Direttore Generale potranno essere individuati componenti sup-

plenti che subentrino automaticamente nei lavori della Commissione qualora il componente effettivo cessi definitivamente dall'incarico, ovvero sia temporaneamente impossibilitato a partecipare. La sostituzione non comporta la ripetizione delle operazioni di selezione già effettuate. In tali casi seguirà la dichiarazione nel verbale da parte del supplente di accettare espressamente quanto stabilito dalla Commissione prima del proprio insediamento.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Andrea Di Giovanni

09_48_3_CNC_AZ SS2 SORTEGGIO CONCORSO ANESTESIA_006

Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina" - Gorizia
Sorteggio componenti Commissioni esaminatrici.

A norma dell'art. 6 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483, presso il Settore del personale - ufficio concorsi - dell'A. S.S. n. 2 Isontina - Via Vittorio Veneto 174 - GORIZIA la commissione appositamente nominata procederà al sorteggio dei componenti la Commissione del concorso pubblico sottoelencato nel giorno e all'ora indicata:
14 dicembre 2009 - ore 8.30
2 posti di dirigente medico (ex 1° livello) di Anestesia e Rianimazione.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE:
dott. Antonio Zecchiero

09_48_3_CNC_COM DOLEGNA DEL COLLIO CONCORSO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO_014

Comune di Dolegna del Collio (GO)
Concorso pubblico per un posto di istruttore amministrativo - cat. C - posizione economica C1, CCRL 07.12.2006 Servizio amministrativo-affari generali-servizi demografici e alla persona.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di:
un posto di istruttore amministrativo, categoria C - posizione economica C1, Servizio amministrativo-affari generali-servizi demografici e alla persona

Titolo di studio richiesto: Diploma di secondo grado di anni cinque con esclusione del diploma di geometra, perito industriale, perito edile e di perito agrario;
Termine perentorio presentazione domande: in carta semplice, entro il 28 dicembre 2009.
Il testo integrale del bando, nonché lo schema della relativa istanza di concorso sono disponibili sul sito internet del Comune di Dolegna del Collio - www.comune.dolegnadelcollio.go.it
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Segreteria - Tel. 0481.60346.
Dolegna del Collio, 10 novembre 2009

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
dott.ssa Mila Mecchia

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO UNICO)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2037
Fax +39 040 377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO dell'anno in corso e di annate pregresse

Rivolgersi all'ufficio AMMINISTRAZIONE sopra indicato.

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2008
(ai sensi della delibera G.R. n. 2930 dd. 1 dicembre 2006 e n. 3142 dd. 14 dicembre 2007)

ABBONAMENTI

- Periodo di abbonamento — 12 MESI
- Tipologie di abbonamento:
  - FORMA CARTACEA (*) — € 90,00
  - PRODUZIONE SU CD (versione certificata) — € 75,00
  - ACCESSO WEB (versione certificata) — € 60,00

(*) A partire dal 1° gennaio 2008 i fascicoli rientranti nel periodo di abbonamento la cui consistenza è superiore alle 400 pagine saranno forniti ai beneficiari esclusivamente su supporto CD. La fornitura in forma cartacea sarà eseguita previo pagamento del corrispettivo importo di Euro 15,00 (spese spedizione comprese) per i fascicoli pubblicati nell'anno della richiesta e raddoppiato se la richiesta fa riferimento ad un fascicolo pubblicato in anni precedenti. La relativa richiesta dovrà essere effettuata secondo le modalità riportate nella sezione "BOLLETTINO UFFICIALE -> ACQUISTO FASCICOLI" all'indirizzo Internet: www.regione.fvg.it

- Per gli abbonamenti con destinazione estero i suddetti prezzi sono raddoppiati.
- L'abbonamento al B.U.R. tramite accesso WEB e su CD prevede la fornitura gratuita di un CD contenente la raccolta completa dei fascicoli pubblicati nell'anno.
- AGEVOLAZIONE RICONOSCIUTA ALLE DITTE COMMISSIONARIE che sottoscrivono un abbonamento per conto terzi: 20% (ventipercento)

FASCICOLI

- PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO, prodotto sia su CD che in forma cartacea, forfetariamente per tutti i tipi di fascicoli:
  ANNO CORRENTE € 5,00
  ANNO ARRETRATO € 10,00

  ad eccezione dei fascicoli prodotti in forma cartacea la cui consistenza è superiore alle 400 pagine, per i quali è fissato il seguente prezzo unitario:
  ANNO CORRENTE € 15,00
  ANNO ARRETRATO € 30,00
- PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare — € 30,00
- RIPRODUZIONE in copia cartacea dei numeri esauriti, o per urgente necessità del committente: pari al prezzo fissato per il fascicolo originale.
- Per le forniture dei fascicoli con destinazione estero i suddetti prezzi sono raddoppiati.

MODALITÀ E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO E FORNITURA DEI FASCICOLI

L'attivazione ed il rinnovo di un abbonamento e la fornitura di singoli fascicoli avverranno previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata, che, nel caso si trattasse di un rinnovo dovrà pervenire entro il giorno 20 del mese successivo alla data di scadenza al fine di evitare disguidi nel prosieguo dell'abbonamento:
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI – SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. – CORSO CAVOUR, 1 – 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it
Dato atto che per i soli prodotti e servizi informatici (**CD**, **WEB**) sussiste l'obbligo dell'emissione di fattura, nell'anticipare la copia del versamento effettuato è necessario **indicare i dati fiscali dell'acquirente (ragione sociale/nome.cognome – indirizzo completo – codice fiscale/partita IVA)**.

- **La decorrenza dell'abbonamento** a seguito di nuova attivazione od una sua riattivazione in quanto scaduto avverrà di norma dal primo numero del mese successivo alla data del versamento o del suo riscontro. **Non è previsto** l'invio dei fascicoli ARRETRATI rientranti nel periodo di abbonamento attivato o riattivato, ma sarà garantita la durata dell'abbonamento in DODICI MESI
- In attesa del riscontro del versamento del canone di rinnovo, di norma l'invio dei fascicoli oltre la data di scadenza dell'abbonamento è prorogato per un'ulteriore mese. Superato detto periodo, l'abbonamento in essere sarà **SOSPESO D'UFFICIO**.
- Un'eventuale **DISDETTA DELL'ABBONAMENTO** dovrà essere comunicata per iscritto e pervenire **ENTRO 15 GIORNI PRIMA della data di scadenza** agli indirizzi del menzionato Servizio provveditorato e SS.GG.
- **I FASCICOLI NON PERVENUTI** nel corso del periodo di un abbonamento dovranno essere richiesti per iscritto agli indirizzi del citato Servizio provveditorato e SS.GG. La relativa fornitura è così disposta:
  - se la segnalazione è effettuata entro SEI SETTIMANE dalla data di pubblicazione del fascicolo: fornitura GRATUITA
  - se la segnalazione supera il suddetto termine: fornitura A PAGAMENTO
- Tutti i prezzi degli abbonamenti e dei fascicoli si intendono comprensivi delle spese di spedizione.

SPESE PUBBLICAZIONE INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi del nuovo Regolamento recante le norme per le pubblicazioni del B.U.R.:

- - gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del BUR entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo.
- - i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione.
  - tale procedura consente, tra l'altro, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in forma anticipata rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il pagamento anticipato della spesa di pubblicazione;
  - gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina.
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma Word

nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da Word).

- La pubblicazione di avvisi, inserzioni ecc. avverrà previo **PAGAMENTO ANTICIPATO** della corrispettiva spesa nelle forme in seguito precisate, fatte salve specifiche e motivate deroghe.
  A comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali – Servizio provveditorato e SS.GG. – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione del la richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.	
A)	ON-LINE	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA BASE	€ 0,050
B)	ON-LINE	OBBLIGATORIA	TARIFFA A) MENO 20%	€ 0,040
A.1)	Forma CARTACEA	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA A) PIÙ 50%	€ 0,075
B.1)	Forma CARTACEA	OBBLIGATORIA	TARIFFA B) PIÙ 50%	€ 0,060

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE	
A-tab)	ON-LINE	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA BASE	€ 150,00
B-tab)	ON-LINE	OBBLIGATORIA	TARIFFA A) MENO 20%	€ 120,00
A.1-tab)	Forma CARTACEA	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA A) PIÙ 50%	€ 225,00
B.1-tab)	Forma CARTACEA	OBBLIGATORIA	TARIFFA B) PIÙ 50%	€ 180,00

- **Esclusivamente** per la pubblicazione degli Statuti dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane della Regione Friuli Venezia Giulia, e/o loro parziali modifiche, sono applicate le seguenti agevolazioni:
  PROVINCE e COMUNI con più di 5.000 abitanti — riduzione del 50% su tariffe B. e B.1
  COMUNI con meno di 5.000 abitanti — riduzione del 75% su tariffe B. e B.1
  COMUNITÀ MONTANE — riduzione del 50% su tariffe B. e B.1
- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709** intestato a **Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste** (per diverse modalità di pagamento rivolgersi all'Ufficio amministrazione B.U.R. del Servizio provveditorato e SS.GG.).

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per abbonamenti al B.U.R."**CARTACEO**" — **CAP/E 710 ABB.TO BUR N° ***** (per RINNOVO)**
CAP/E 710 "NUOVO ABB.TO BUR"
- per abbonamenti al B.U.R." **CD**, **WEB** " — **CAP/E 1710 ABB.TO BUR N° ***** (per RINNOVO)**
CAP/E 1710 "NUOVO ABB.TO BUR"
- per spese pubbl. avvisi, ecc. — **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. — **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **abbonamenti**: *modulo in f.to DOC*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS2®
stampato da IS COPY s.r.l. Via Flavia 23 - 34148 Trieste